QUADRO, ED ANALISI

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO.

Essendosi adempito al prescritto dalle leggi vigenti, la presente edizione è messa sotto la loro garentia. Tutte le copie non munite della cifra quì apposta si dichiarano contraffatte.

QUADRO, ED ANALISI

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

CHE COSTITUISCONO

IL SISTEMA FINANZIERO PER LE DUE SICILIE

PRECEDUTO

Da un cenno sulle altre istituzioni del Regno

DELL' AVVOCATO

BENEDETTO CANTALUPO

> Je désire ton avantage, et non pas tes louanges... BOSSUET.

Tomo I.

NAPOLI, 1824.

DALLA TIPOGRAFIA DI R. MAROTTA VANSPANDOCH E C.
Largo S. Marcellino n.° 2.

AGLI ECCELLENTISSIMI MINISTRI

Cav. de Medici, e Marchese Tommasi

PER LUNGA ESPERIENZA,
COSTANTE FEDELTÀ, E SAVIEZZA DI CONSIGLI BENEMERITI DEL TRONO;

DELLA PROSPERITÀ DELLA SICILIA PROMOTORI ACCURATI,
ED INDEFESSI;

ILLUSTRI PROTETTORI DELLE SCIENZE, DELL'INDUSTRIA,
DEL DRITTO;

DECORATI CON ONORIFICENZE DISTINTE;

Ammirati per vastità di dottrina, per sublimità d'ingegno,
per benignità di cuore,

L'avvocato BENEDETTO CANTALUPO

In attestato di gratitudine sincera, e di profondo
rispetto questo suo lavoro
D. D. D.

PREFAZIONE

§. I. *Sull' oggetto dell' opera.*

Osservare l'insieme delle nostre leggi, rilevarne i rapporti, ammirarne lo spirito, facilitarne l'esecuzione; ed occuparsi con particolarità e con dettaglio di quelle, che riguardano le finanze: ecco l'assunto di questa opera.

Non ho trascurato nè vigilie, nè cure, benchè penose ed improbe, per riuscire in tale impresa altamente reclamata da tutte le classi, e di precisa necessità. Tuttavolta chi non conosce quanto si fosse ardua, e delicata! Quindi se ad onta di tutt' i miei sforzi avrò la disgrazia di non portarla, non dico già ad uno stato di perfezione impossibile alle cose umane, e molto più a' primi tentativi, ma almeno alla mediocrità, non devesi a mia colpa attribuire, bensì alla sublimità, ed importanza dell' oggetto. Forse da taluno sarò giudicato audace, ma mi crederò sempre compatibile, se per giungere ad uno scopo così interessante, e non per tanto trascurato, ho avuto troppo di cuore.

Comunque siasi, ho scritto per essere utile. Me fortunato, dirò con *Mario Pagano* (a) e col *Signorelli* (b) se coll' esempio almeno, avrò al TRONO (e perciò al mio Paese) qualche servizio recato! Questo dolce e caro sentimento sarà di sommo compenso al mio travaglio.

(a) Vedi Principj del Codice Penale.

(b) (Pietro Napoli) vicende della coltura delle Sicilie tom. 1. pag. 295.

§. II. *Sul metodo.*

Prendendo norma da *Condillac* (a) e da *Bacone* (b) ho cercato che una verità concatenasse coll' altra, e che tutte si riunissero, per spargere sull' insieme, e sulle diverse parti dell' opera, il necessario lume. Talchè i capitoli, le sezioni, e le parti sono tanto di reciproco appoggio, e conseguenza, che basta la di loro lettura per rilevare i motivi del piano, su cui li ho distribuiti.

Sono stato breve perchè costrettovi dalla vastità della materia. Ho appena cennato le idee, per lasciarne lo sviluppo alla penetrazione di chi legge: metodo che ho cercato imitare da *Montesquieu* (c).

La necessità che hanno così i pubblici funzionarj, che gli Avvocati di quei dettagli Cronologici, e Materiali, che possono facilitare il riscontro delle cinque parti del *Codice*, e de' 38 volumi della collezione delle Leggi, non che dell' *epoche storiche*, e delle *leggi antiche*, mi ha deciso ad apporre dopo la parte Analitica di ogni Capitolo *de' quadri*, da cui si possa con un colpo d' occhio osservar tutto quello, che sull' oggetto si desidera.

(a) Vedi il suo Corso di studj.
(b) Vedi (Francesco di Verolamio) nuovo organo delle scienze.
(c) Vedi il suo Esprit des Lois.

PARTE PRELIMINARE.

CENNO SULLE ISTITUZIONI DEL REGNO.

SEZIONE I.

VICENDE DELLE ISTITUZIONI.

CAP. I.

Uno sguardo sull' epoche anteriori al 1732.

Nel profondo caos, in cui i barbari del settentrione gittarono le Nazioni del mezzogiorno, non di rado avveniva, che qualche popolo avesse un' epoca felice, che quasi passaggiero, ma brillante raggio in fiera e lunga tempesta dasse speranza di miglioramento, lusinga di rigenerazione, calore agli elementi di prosperità. Il Campo di Marte, la Tavola rotonda, l'Albero di S. Luigi, non erano mai ricordate da' Francesi, e dagl' Inglesi senza sospiri. Ma in Napoli dal 1180., epoca nella quale Ruggiero primo fondò la Monarchia Siciliana, fino al 1732. fu sempre ignorato il delicato, importante, e difficilissimo sistema di ben conoscere, e provvedere a' bisogni del popolo, in maniera che non solo non ebbe momento alcuno di mediocrità, ma tutte le fasi che subiva, dimostra-

rono sempre l' insufficienza de' mezzi, che al-l'uopo volevansi usare.

Basta una occhiata agli annali patrj, per scorgere questa dispiacevole verità.

La riunione di sette grandi uffiziali alla Corte fu creduta da Ruggiero primo capace a formare un supremo consiglio tale, che non solo potesse escogitare le misure di buon governo, ma anche direttamente soprassedere alle corti de' bajoli, de' giustizieri, e de' camerarj, alle giurisdizioni delle quali era affidata l' amministrazione civile, e penale. Cumulate così le più importanti alle più triviali attribuzioni, ne nasceva tal confusione, che nel 1154 Guglielmo primo fu costretto ordinare, che il gran Giustiziere unito a' suoi assessori invigilassero alla buona applicazione delle leggi, ciò che diede origine alla Gran Corte.

La parte amministrativa era in quei tempi così trascurata, che appena ebbe da Federico II. nel 1197. un' ombra di cura colla istituzione de' Capitanei nelle Provincie.

Furono, è vero, un poco più distint' i diversi rami del Governo durante il Vicariato di Carlo II. di Angiò, avendo questi stabilito, che i grandi affari fossero discussi dalla Gran Corte del Vicario, e che gli affari de' particolari potessero rivedersi dalla Gran Corte del Giustiziere, formando l' una e l' altra corte in

modo, che avessero potuto avere un cert'ordine nella discussione, e nella distribuzione degli oggetti. Ma egli stesso limitò le Sovrane facoltà colle innumerevoli concessioni, che fece di *feudi colla giurisdizione.*

Bartolommeo di Capua, celebre nel 1309. per aver perorata la causa di Roberto avanti Clemente Quinto influì assai ad un qualche miglioramento, sia di statuti, come negli stabilimenti; ma essendo giurisperito piucchè legislatore, non valse a consigliare in tali oggetti. Lo stesso avvenne a' tempi della famosa Giovanna II. Si regolò meglio la procedura ne'giudizj, ma si trascurò del tutto nelle materie di Stato.

Alfonso primo ebbe qualche veduta legislativa. Di fatti istituì il Supremo Regio Consiglio, formò la Camera della sommaria per l'accerto della giustizia nelle cause tra' privati, ed il fisco. Creò il doganiero, ed i luogotenenti per invigilare alla percezione del dazio sul tavoliere di Puglia fin'allora volontario; ma poi la giustizia fu trascurata, avendola del tutto affidata a' Capitanei Baronali. Anche Ferdinando Ferrante ebbe delle ottime vedute, introducendo la stampa, e le arti della seta, e della lana; ma le sue bravure guerriere lo limitarono a questo solo.

Nel 1503. col dominio di Ferdinando il Cat-

tolico, essendo incominciato il fatale Governo Viceregnale, il Sacro Consiglio fu destinato per l'alta giudicatura. La Gran Corte ebbe gli appelli, e gli affari di qualche rilievo, e per gli affari di stato fu creato il Collaterale.

Non essendovi dunque mai stato un ottimo sistema di Governo, che maraviglia, se la confusione, l'ingiustizia, la prepotenza mettessero Napoli ogni momento sull'orlo di sua rovina? Che maraviglia, se un' infelice, ma scaltro marinaro avesse dominato il popolo in modo da resistere a qualunque potere? Che maraviglia, se i baroni dediti solo alla loro ambizione or ad un partito, or all'altro appigliandosi, si distruggessero scambievolmente, e gravitassero poi sempre uniti sulla massa sciagurata del popolo?

Or quanto non era perciò interessante di distruggere questi principj della pubblica rovina, e di dare invece delle benefiche istituzioni? Quanta gratitudine non si doveva a chi intraprendea riforma così importante, necessaria, e difficile? . . . E per conseguenza quante nuove ragioni non abbiam noi per amare i nostri doveri, il nostro Sovrano, e le nostre leggi, considerando quel ch'eravamo prima di Carlo?

Montesquieu (a) si riputava il più felice mor-

(a) Nella prefazione alla sua opera *lo spirito delle leggi.*

tale se avesse sviluppata la sua grande opera in modo, da dare a' sudditi nuove ragioni di affezione: or molto di più lo sarei io, se nell'osservare rapidamente le vicende delle nostre istituzioni, potessi conseguire lo stesso suo scopo nel ristretto limite in cui sono circoscritto.

Cronologia dell' epoche anteriori al 1732.

SECOLO.	REGNANTI, ed avvenimenti particolari.	OSSERVAZIONI SULLA INTERA EUROPA.
XII. *Il numero che precede i nomi è l' epoca del secolo; quello che lo segue segna gli anni del dominio.*	*Stirpe de' Normanni guiscardi.* 35 Ruggiero 18 53 Guglielmo il malo 14 67 Gugl. II il buono 21 88 Tancredi 7 *Re Svevi.* 95 Enrico Svevo Im. 2 97 Federico II che poi fu Imperatore 54 OSSERVAZIONI PARTICOLARI. Ne' primi tempi, a causa dell' anarchia è adottata la TREGUA DI DIO. Indi cominciano i primi *feudi* nella Sicilia, e ne'nostri paesi greci. Quindi le *consuetudini locali*, *le feudali*, e *le costituzioni imperiali* *Fed.* sanziona	IN QUESTO SECOLO AVVENNE: La II Crociata per ricuperare la terra santa. Il XXVII Scisma di Celestino Ant. Il IX Concilio generale, e I. Lateranense per l'acquisto di terra Santa, e per la concordia tra la S. Sede, e l' Imperatore. Il XXVIII Scisma di Anacleto Ant. Il X Concilio generale, e II Lateranense per annullare gli atti di Anacleto II Ant. Il XXIX Scisma di Vittore Ant. Celestino II investì Ruggiero Re delle due Sicilie. La III Crociata pel ricupero della terra santa. Il XXX Scisma di Niccolò Ant. Il XI Concilio generale, e III Lateranense per la distruzione de' Scismatici ordinati dagli antecedenti contra le serie degli Albigenesi, e Daldenesi. Celestino III fa demolire la città di Tuscolana. Il ricupero d' Innocenzo III del patrimonio della Chiesa occupato da molti tiranni. Principio dell' ordine militare de' cavalieri Templari. L' origine delle fazioni Guelfe, e Ghibelline fuori dell'Italia. I Saraceni fondano Gibilterra. L' assedio di Roma da Federico Barbarossa. Alessandro III lo scomunica per avergli opposto *Vittore* Ant., e fugge in Venezia. L' Imperatore gli chiede per-

Cronologia dell' epoche anteriori al 1732.

SECOLO.	REGNANTI, ed avvenimenti particolari.	OSSERVAZIONI SULLA INTERA EUROPA.
XII.	le *costituzioni pel regno*. *Pietro delle vigne* lavora alla compilazione delle leggi normanne, e di Federico; ed il Cardinale Pietro di *Morra* raccoglie le *decretali*. È in moda la *curia generale*, e *la corte bandita*.	dono, e va in terra santa per penitenza. Nell' anno 91. *Guido Lusignano* incomincia a far regnare la suą famiglia in Cipro. *Azzo primo* si fa marchese d' Este. Secolo XII. UOMINI ILLUSTRI NEL REGNO. Tra i primi discepoli de' giurisperiti *Irnerio*, e *Bulgaro* si distinguono *Ruggiero*, e *Carlo di Tocco*. Nella celebre scuola salernitana fioriscono *Alfano*, *Plateario*, *Salernitano*, *Guarna*, ed *Ascoli*. *Pandulfo di Capua*, *Alberico*, *e Diacono* tra filosofi. UOMINI ILLUSTRI DEL SECOLO. Alberto Aquense-Avverse-Arnoldo Cartonense-Alessandro de villa Dei-Algiero Monaco-Azzo-Baldrico-Demetrio Pepagomeno-Elmoldo-Elinando-Gio. Cinnamo-Guglielmo-Malesburiense-Galfredo-Gottofredo Vintoniense-Guglielmo Cestrense-Giuseppe Iscano-Gio. Bosano-Guglielmo Tirio-Goffredo Viterbese-Kilvarbio-Marbaudo Niceta-Nicolò Mirepso-Onorio. Autun-Ottone Frisingense e Blesense-Pietro Cantore-Roberto Capitone-Roberto Pullo-Roberto di Torigny-Roberto Tuitiense-Teodoro Balsamone-Teodoro Metochita-Teofano Ceramco-Ugo Metello-Ugonede Arato-Vincenzo Bellay-Wberto di Toul-Villeramo Ab.

Cronologia dell' epoche anteriori al 1732.

SECOLO.	REGNANTI, ed avvenimenti particolari.	OSSERVAZIONI SULLA INTERA EUROPA.
XIII	51 Corrado IV imp. 3 54 Manfredi 10 *Stirpe degli Angioini.* 65 Carlo d'Angiò 19 85 Carlo II 25 43 Enrico II imp. 18 IN SICILIA. 61 Carlo d'Angiò. 18 79 Pietro Re di Aragona 6 65 Alfonso III Re di Aragona 7 97 Giacomo V Re di Aragona 35 AVVENIMENTI PARTICOLARI. L'investitura di Carlo I altera la costituzione del regno; fa perdere la Sicilia, ed introduce un nuovo spirito di legislazione.	Il XII Concilio generale e IV Lateranense per estirpare l' eresie, riformare i costumi degli ecclesiastici, e per ricuperare la terra san. Gregorio IX fa compilare le decretali. Il XIII Concilio gen., e I. Lugdunense. Federico II. alla Crociata. Il cappello rosso dato a' cardinali. L' investitura delle due Sicilie a Carlo d'Angiò fratello di S. Luigi confirmata da Clemente IV. Il XIV Concilio generale e II. Lugdunense per togliere lo scisma, e l' eresia de' Greei. La scomunica contro l'Imp. Paleologo, Pietro Re di Aragona ed i Siciliani per la crudeltà usata ai Francesi. Il ricupero fatto da Onorio IV. della Romagna, e di altri Stati tolti alla Chiesa. L' ordine dato dal d. Pontefice ai minori mendicanti di predicarsi la crociata in tutte le chiese. Rinuncia di Celestino V. al Pontificato. Bonifazio VIII. compila il sesto delle decretali, ed ordina che il Giubileo si fosse celebrato in ogni 100 anni. Le fazioni de' Guelfi e de' Ghibellini infestano l' Italia. Il principio dell' imp. de' Mamalucchi.

SECOLO.	REGNANTI, ed avvenimenti particolari.	OSSERVAZIONI. SULLA INTERA EUROPA.
XIII.	Il celebre vespero Siciliano, di cui la sola Sperlinga non fu colpevole. *I capitoli del regno* risentono delle sevizie di Carlo I. Le *consuetudini particolari* di Napoli (*poi compilate dal Napodano*), di Capua, Aversa, e Catanzaro incominciano ad aver forza di legge. — Carlo II. sanziona delle ordinanze meno severe, e rende *ortodoriali* i capitoli che Onorio IV. durante la sua prigionia aveva pubblicato. In questo secolo le forze terrestri e navali delle Sicilie, le lettere, ed il commercio sono alquanto interessanti. L' antica *magna curia* è abolita	REGNICOLI ILLUSTRI. Fioriscono tra i giurisperiti Nicolò Spinelli-Andrea di Capua-Luca di Penne-Il letterato Leonzio Pilato. Tra storici Gravina, e Nicolò Speciali. Tra Poeti Barbato, Aquila, Moccia, Caloria. Ruggiero di Brindisi, e quello di Loria tra grandi Ammiragli. *Uomini illustri di questo secolo.* Il Cursio-Alberico Monaco-Alessandro d' Ales-Alessandro di Cordova-Arnaldo di Villanova-Arnaldo Ab-Bernardo di Compostella-Bernardo Gordone-Bernardo Scisetto-Corrado Monaco-Crusiano-Elinando-Enrico di Gant-Enrico Re di Sardegna-Egelino Tiranno-Flaudio d' Amalfi *inv. della Pisside nautica*- Gilberto Alano-Gio. Algrino-Gio. Colonna-P. Gio. Gallo-Gio. Cira *inv. della Calamita*-Gio. Sacroborgo-Guglielmo di Brassa-Guglielmo di Piacenza-Matteo Saris-Niceta-Pietro Bellapertica-Pietro Craone-Pietro di Tarantasia-Pietro de Daux-Raimondo Lulo-Ridolfo il Nero-Rigordo-Ruggiero Bacone-Ruperto di Russia-Tom. Lentini-Vennero-Ago di S. Mariano-Siderigo d' Argentina.

Cronologia dell' epoche anteriori al 1732.

SECOLO.	REGNANTI, ed avvenimenti particolari.	OSSERVAZIONI SULLA INTERA EUROPA.
XIV *L' influenza de' Papi sull' Italia è all' apice.*	8 Roberto 38 43 Andrea, e Giovanna 39 82 Carlo di Durazzo Re di Ungheria 8 90 Ladislao 23 *Sicilia.* 27 Alfonzo IV 9 36 Pietro IV 51 87 Giovanna 8 95 Martino 12 *Avvenimenti particolari.* Roberto per desio di dominare l' Italia, quasi abbandona Napoli a' Papi. Quindi le *decretali pontific:* *le regole della Cancelleria*: le *Clementine*, e le *Stravaganti*. Le sue *conservatorie*, e *letterę* non mettono un grande argine al male. I fuorusciti sono protetti dal Baronaggio. La giurisdizione è ceduta da Ladis-	Secolo XIV. *Cose notàbili del secolo* Il XV Concilio generale, e I Viennense contra i cavalieri Templari; e le eresie de' Beguardi, e delle Beguine. Ordine di Clemente V. che l' elezione del Papa si fosse fatta in conclave. Trasferimento della S. Sede in Avignone ove fu tenuta per 71 anni. Soppressione dell'ordine de'Templari. Clemente VI. riduce l' anno santo. Compra Avignone da Giovanna Regina di Napoli. Riengo si fa tiranno di Roma. Innocenzio VI. ricupera la maggior parte degli Stati della Chiesa occupati da diversi tiranni. Il principio delle guerre civili de' Fiorentini. Invenzione della polvere, e delle artiglierie da Bartoldo Schuart Tedesco. GliSvizzeri scuotono il giogo de Tedeschi, e si pongono in libertà. Tommaso Finiguerra inventa l' arte d' incidere le figure in rame. Fondazione della Cattredale di Milano. Presa di Napoli da Bajazzetto, e prigionia di costui nel 1402 da Tamerlano, il quale se ne serve di scabello nel salire a cavallo. Giovanni II Re di Francia usurpa le terre del Re di Navarra. Gl'Inglesi dopo averlo battuto, lo prendono prigioniero, e s'impadroniscono della maggior parte del suo Regno.

SECOLO.	REGNANTI, ed avvenimenti particolari.	*OSSERVAZIONI* SULLA INTERA EUROPA.
XIV	lao a' privati. L' ambizione di Sergianni aumenta i mali del Regno. *Giunta di Stato* in Sicilia, e *Legislazione a lei particolare*. Reliquie delle leggi Longobarde.	*Regnicoli illustri.* *Camilla Porzielli* dotta nelle lingue antiche. *Andrea d' Isernia* grande Giureconsulto. Masuccio (nostro Buonarotti) - *Lesauro-Simone*-Il Zingaro (*Solario*) - De santis - Ciccione - Fracco - Fiore ottimi nella pittura, architettura, e scultura. *Nota degli Uomini illustri.* Baldo Angelo - Bartolo-Bartolomeo Salicceto-Bernardo Guidone-Bertoldo Schuart-Bonaventura di Padova-Gran Can della scala. Castruccio Castracani-Cola di Rienzo-Dante Alighieri-Demetrio Crisolora-Emanuele Crisolora-Fagio degli Uberti-Filippo Cabasol-Fran. Petrarca-Francesco della Platea - Fra. Ordeluffi - Gaspero Calderino-Giacomo di Lignano-Giotto-Gio. di Andrea-Gio. Boccaccio-Gio. Batrigario-Gio. Froissardo-Gio. d'Imola-Gio. Villani-Guglielmo Rubione-Isacco d'Argira-Lambertazzo-Lorenzo di Ridolfo-Matteo Florilegio-Matteo Villani-Nicolò Cabacilla-Nicoto Orcoimo-Paolo di Castro-Pietro Dresda-Tomaso Finiguerra.

Cronologia dell'epoche anteriori al 1732.

Secolo.	Regnanti, e l avvenimenti particolari.	*Osservazioni.* Sulla intera Europa.
XV	13 Giovanna II 20 34 Renato di Angiò 4 42 Alfonso Re di Aragona, e di Sicilia 16 58 Ferdinando 35 94 Alfonso II 95 Carlo VIII Re di Francia con Ferdinando II 1 96 Federico 6 *Sicilia.* 7 Eleonora 3 10 Ferdinando 6 16 Alfonso V Re di Aragona, e di Napoli 42 58 Gio. Re di Aragona 23 81 Ferdinando Re di Spagna 25 *Avvenimenti particolari.* I Baroni a somiglianza della costituzione del Regno di Aragona hanno la giurisdizion criminale. Essi ne	Secolo XV *Cose rimarchevoli di questo Secolo.* XVI Concilio generale, e Costanziense unico per estinguer lo scisma di tre Pontefici, e per condannare l'eresie di Didello, di Gio: Hus, e di Girolamo di Praga. Martino V. riceve benignamente Gio. XXIII (Baldassarre Cossa) il quale rinunzia nelle mani del Papa il Pontefieato. XXXIII Scisma di Amodeo di Savoja detto Felice V Antipapa; e XXII Concilio generale fiorentino unico per estinguere gli errori de' Greci. Innocenzio VIII da il titolo di Cattolico a Ferdinando Re di Spagna. La scoverta delle Indie Orientali dal Colombo. La scoverta dell'America da Americo Vespucci. L'invenzione delle mine da Pietro Navarro. I Re di Francia scacciano gl'Inglesi dal loro regno. Scendono per la prima volta in Italia. Le guerre civili straziano i popoli, ed in pochi mesi succedono sei rivoluzioni In generale tutta l Europa si spinge ad un qualche miglioramento a forza di straggi, e d'interne discordie. I Veneziani soli su poche maremme rassodano con una magnifica città un rispettabile impero. Diverse regioni Italiane scisse da partiti si prestano ad un nuovo ordine di cose.

Cronologia dell' epoche anteriori al 1732.

Secolo.	Regnanti, ed avvenimenti particolari.	*Osservazioni.* Sulla intera Europa.
XV	formano la debolezza, e poi la rovina. I Papi proteggono nel regno l' aumento de' monisteri per aver un forte partito: ed i Re spesso ne contrabilanciano l' influenza cogli antipapi. Le lettere sono protette, e giungono ad un gran lustro. *Le leggi romani Giustinianee e le Prammatiche degli Aragonesi* formano il dritto del regno. *Antonio Panormita* è il primo a promuovere accademie letterarie.	*Regnicoli illustri.* Al. *d' Alessandro* celebre giureconsulto. Ja. *Sannazaro* dotto letterato, e poeta insigne. *Francesco Maurolico* matematico. *Angelo di Costanzo* istorico. Torquato Tasso poeta rinomatissimo. *Scipione Ammirato* siorico, ed antiquario. *Bruno Giordano* filosofo. *Baronio Ces*-G. B. *della Porta* fisiologo. *Uomini illustri.* Agricola-Alberto Duro-Alessandro di Alessandro-Bonfini di Brunolleseo-Calderino-Calapino-*Copernico*-Camano-Ermola Barbaro-Fidelfo-Flaudio Biondo-Giarone-Gio: Cortacoscia-Gio: Battista Poggio-Gio: da Udine-Leonardo-Antico-Marula-Nicolò Palermitano-Pietro d'Ancarano-Platina-Pier Vettori-Poliziano-Pomponio Leto-Pontano-Raffaele di Salterra-Sabellico-Scanderberg-Tritamiosalla-Tabbarella.
XVI.	— 1 Lodovico XII Re di Francia 2 3 Ferdinando il Cattolico Re di Spagna 13 26 Carlo V imperatore 28 54 Filippo II 24 78 Filippo III 83	Secolo XVI. Giulio II della Rovere investe la sua casa del ducato di Urbino. XVII Concilio generale, e V Lateranense. Leone X (Medici) abolisce la prammatica sanzione, toglie Urbino a Francesco Maria della Rovere. Martin Lutero incominoia a spargere la sua eresia.

Cronologia dell' epoche anteriori al 1732.

SECOLO.	REGNANTI, ed avvenimenti particolari.	*OSSERVAZIONI* SULLA INTERA EUROPA.
XVI	I Viceré indeboliscono il baronaggio a forza di litigj. I forensi diventano ricchi e potenti. Tutto riprende un nuovo torno, e più funesto. Le arti fioriscono, e formano l' unico onore del governo viceregnale.	Clemente VII incorona Carlo V Imp., il quale si fa duca di Firenze. Il XIX Concilio generale Tridentino incominciato nel 1545, e terminato nel 1560 sotto Pio IV per distruggere l' eresie di Lutero e Calvino; e per riformare la Chiesa. Paolo IV Carafa fonda il tribunale dell' inquisizione. Pio IV Medici termina il Concilio di Trento ed erige i monti della pietà. S. Pio V dichiara G. Duca di Toscana Cosimo de Medici. Gregorio XIII riforma il calendario. Sisto V riduce la versione volgata della bibbia alla sua purità. Gregorio XIV da il cappello rosso a' Cardinali religiosi. Clemente VIII ricupera alla Chiesa il ducato di Ferrara. Finita l' influenza morale, incomincia quella della politica. L' unione dell' Impero colla Spagna mette questo Stato nel più alto potere. Quindi il motivo delle guerre contro la *Monarchia universale*. La *lega Italiana* contro i francesi, garentita dall' Imperatore. Prigionia di *Francesco I*. Il principio della prosperità degli Olandesi lungamente contrastata. Le guerre di religione in Francia. *Regnicoli illustri.* Gia. *B. Marino* poeta. *Cameri* viaggiatore. *Mazzarino* grande mi-

SECOLO.	REGNANTI, ed avvenimenti particolari.	*OSSERVAZIONI.* SULLA INTERA EUROPA.
XVI		nistro. **Sal. Rosa** *poeta* , *e pittore*. **Borelli Alfonso** medico , fisico , e matematico. *Bernini* L. Pittore , e scultore. **Greli** (il calabrese) pittore. Luca Giordano pittore. Fozzi L. medico.
		Uomini illustri.
		Appigno Pietro-d'Austria D. Gio.-Bassano Bodino-Bucanano-**Buonarroti Mich. Ang.**-Camerario Caraccio-Caravaggio-Cardano-Casaubono-Colonna M. A- Cromeso **Cuiacio**-Doria Andrea-Egnatio-Enrico Stefano-Fracastoro Fesnelio-Gerando Mercatore-Gennaro Corredo-Giulio Romano-Goveano- **Guicciardini** Fran-Lambiao Mureto-Musso Andrea-Musso Sebastiano Antonio-Ortelio Abramo-Paolo Veronese-Percelso Passaragio-Pietro Perugino-Piccolomini Fran.- Robortello Ronsando-Roterodamo Erasmo-**Raffaele di Urbino**-Sanagaro-del Canto Andrea-**Scaligero** Giul. Ces-Ticone Tintoretto-Tiraquello **Tiziano**-Tuano - Turaclo - Vgonio Mattia-Vignola Giacomo-De Vto Tomaso-Virgilio Polidoro-Wives Lodovico-Earchi-Fanobio Aniajoli.
XVII	*Vicerè in nome* di Filippo III. Filippo IV. Carlo II.	Secolo XVII.
		Cose notabili di questo secolo.
		Paolo V. interdice la Repubblica di Venezia per la violazione dell'im-

SECOLO.	REGNANTI, ed avvenimenti particolari.	OSSERVAZIONI SULLA INTERA EUROPA.
XVII	Lo stato del regno presenta un quadro anche più tristo del precedente. Le ordinanze de' Vicerè non prescrivono che imposte, e vessazioni. Il *Duca* d' *Ossuna* vuol ristabilire la marina, e commette errori infiniti in economia. Roma, i Baroni, le rivolte de' Vassalli, le insurrezioni popolari, i banditi, ed il governo formano un caos di elementi eterogenei che gitta le due Sicilie nell' abbiezione la più positiva.	munità Ecclesiastica. Impone il silenzio alla controversia fra i Domenicani, ed i Gesuiti Innocenzio XI riceve gli Ambasciatori di Siam, e d' Inghilterra: abolisce i quartieri, e restituisce la disciplina ecclesiastica. Alessandro VIII restituisce l' annona. Innocenzio XII erige l' ospizio Apostolico; edifica la curia Innocenziana; ne abolisce gli abusi, e pubblica la bolla del nipotismo. Il Duca di Braganza è fatto Re di Portogallo. È decapitato Carlo Re d' Inghilterra. Venuta della Regina di Svezia in Roma. Orribile incendio in Londra. È presa Candia dal Turco. La ribellione della Sicilia. L' assedio di Vienna dal Turco. Genova è bombardata. È ristabilita la religione Cattolica nell' Inghilterra, ed inviato un nuovo Ambasciatore di essa al Pontefice. L' Inghilterra è usurpata dal Principe d' Oranges. Il fine del regno dell' immortale Errico IV di Francia. Il ministero di Sully. Quello di Richelieu. La resa della Roccella che aveva impegnate tutte le potenze di Europa. Guerre in Italia tra Francesi, e Tedeschi: guerra tra gli Svizzeri, e gli Austriaci, e tra i Francesi, e gli Spagnoli. Regno di Luigi XIV., e splendore delle lettere. La Prussia rapidamente s' innalza al punto di farsi temere.

Cronologia dell' epoche anteriori al 1732.

SECOLO.	REGNANTI, ed avvenimenti particolari.	OSSERVAZIONI SULLA INTERA EUROPA.
XVII.		*Regnicoli illustri.* Gio. B. Vico illustre filosofo. G. B. *Pergolesi* rinomato compositore di musica. *Solimeno pittore*. Giannone P. istorico. UOMINI ILLUSTRI. And. di Lorenzo-Averani And. Sacchi-Baifò Balzae-Barozio-Boileau-Bongarsio-Beromini - Bernini- Brandi-Bellori-Bloemaert- Cartari-Ciro Ferri De Carles-Domenico Guidi- Fabbretti-Filicaia- Francesco Redi - Galileo Gassendo-Gio. Riolano-Gius. d' Arpino-Geuga Orazio-Lanfranco-Le Brun Lazzaro Baldi-Lionardo da Capua-Loreto Mattei-Luc' Aut. Porzio-Lorenzo Bellini-Le Mene-Lenzioni-Malpichi-Metrano-Pesculli-Pursico-Piet. di Cartona Piet. Testa-Salmasio.
XVIII.	Filippo V. Carlo VI. *Sicilia.* Vittorio-Amodeo. Troppo radicati erano i mali, troppo passaggieri, e su-	Secolo XVIII. Guerre tra la Spagna, e le prime Potenze d' Europa. L' *alleanza di famiglia. Trattato di Vienna*, ed il più *celebre di Cambrai* ov' è *fissato l' equilibrio Europeo*.

SECOLO.	REGNANTI, ed avvenimenti particolari.	OSSERVAZIONI SULLA INTERA EUROPA.
XVIII	perficiali i rimedj, onde potessero riuscire al bene del regno. Era riserbato a Carlo III ed a Ferdinando l'eseguire un'impresa così ardua come ne' seguenti capitoli dimostrerò. RISORGIMENTO DELLA MONARCHIA. Carlo III.	*Regnicoli illustri.* Bianchini T. medico. Galiano economista. Genovesi filosofo. Cirillo insigne medico. Pagano grande criminalista. Di Gennaro-*Filomarino*-Mazzocchi - Pecchia *Grimaldi*. . . . Innumerevoli uomini nelle lettere, e nell' armi si sono distinti in questo secolo se ne possono osservare i nomi nelle tante biografie che tuttogiorno escono alla luce. Le notizie che presentano questi quadri cronologici sono tratte da *Simone de Sismondi*, *da Guicciardini*, *da Daniello e da Hume*. . .

Cap. II.

Origine delle ottime istituzioni del Regno.

L' immortale *Carlo III.* fu il primo a stabilire in questo Regno delle istituzioni, che potessero rilevare i suoi veri interessi, dilatare i vantaggi del suo Commercio, diriggere con savie norme l' interna sua amministrazione così civile, che economica.

Animato questo grande Monarca dalla sublime idea di elevar Napoli al grado di Potenza Europea, e di così porre per parte sua un termine alle dissenzioni politiche di allora, ed un fine alle sciagure de' Napoletani, non trascurò mezzo per togliere questi amati suoi sudditi dall' annientamento, in cui li aveva immersi due secoli di dispotismo, e di rapacità viceregnale. I suoi progetti sodi e grandiosi quanto il suo talento, benefici e generosi quanto il suo cuore, tendevano a formare della Monarchia Napoletana un dominio degno dell' alta fortuna di essere governato da' Borboni. Scopo di questi progetti era, I. la riforma delle imposizioni, che allora trovavansi stabilite sulla orribile massima di trar quanto si poteva dal Popolo, fino a disseccare le più remote sorgenti della sua ricchezza. II. La libertà del traffico interno trascurato, ed inceppato sino al punto di far pe-

rire per la fame le intiere popolazioni. III. L'assicurazione del commercio esterno rovinato e distrutto dai Pirati. IV. Lo stabilimento di una amministrazione finanziera, che si vedeva affidata alla direzione di uomini vessatori e rapaci. Nè limitavansi già essi a questi soli oggetti. Voleva *Carlo* spedir bastimenti in America; istituire compagnie di traffico, come l'Inghilterra, e l'Olanda; aprire a traverso del Regno una comunicazione tra il Mediterraneo, e l'Adriatico; incoraggiare gli esteri a stabilirsi nel Paese. In fine egli voleva ancora creare il *Codice Carolino*, col riunire o riformare tutte quelle leggi, che fossero adattate alle circostanze locali de' suoi popoli; e quindi distruggere con un colpo solo quel mostro legale, che secoli di continue rivoluzioni avevano creato per la garantia dell' arbitrio forense, e per insultare non di rado ogn' idea di dritto, e di giusto.

Divisamenti di tal natura sono tanto più d'ammirarsi, dacchè trovavano il più forte ostacolo non solo in quei, che interessati erano a farli svanire, ma ancora nella caratteristica, che il Popolo delle Sicilie (come avvenuto sarebbe ad ogni altro nel suo caso) aveva ricevuto dalla natura delle antecedenti sue vicessitudini.

Prima del gran Carlo trovandosi esso immerso nella ignoranza, oppresso da' baroni, afflitto da mille opposte leggi, vessato con infinite im-

poste, i suoi slanci a miglior destino erano stati raffreddati dalla raffinata politica de' Vicerè.

Eppure essendo questo popolo fornito di vivace fantasia, godendo di un suolo ubertoso di prodotti sani piacevoli ed abbondanti, respirando un'aria amenissima, avrebbe dovuto essere sempre felice! Ma il suo carattere, che sorge appunto dalla combinazione di queste circostanze, lo sforza a sentire con eccesso, ad eseguire con impetuosità; e quindi gittandolo spesso agli estremi o di violenza o di apatismo, è stato sempre la causa unica, e positiva di ogni sua disavventura.

Carlo nella sua saviezza ben penetrossi di questa verità. Temendo quindi, che un assoluto e subitaneo riordinamento di cose, potesse spingerlo dall'abbattimento, in cui era, ad una mal calcolata energia, appartossi dal sistema degli altri legislatori. Perciò, mentre in Francia, in Olanda, ed in Inghilterra le leggi scritte avevano preceduti gli stabilimenti di pubblica prosperità, Egli fu il primo a fare la legge coll'esempio, ed a scolpire una norma di fatto, che immancabilmente fosse di guida al suo Popolo, onde tutta intera (benchè lunga, ed ardua) avesse potuto percorrere la strada che conduceva al suo vero ben'essere.

Di fatti il Regno avea bisogno d' industria manifatturale, e Carlo introdusse le fabbriche di

Arazzi, di Drappo d'oro, d'argento, e di seta, non che quelle di panno di lana. Il Regno era sfornito di artisti, e Carlo eresse un magnifico stabilimento (l' Albergo de' Poveri) onde potessero istruirsi i non possidenti, e ricevere colà ogni genere d'incoraggiamento. Nel Regno non vi erano belle arti, e Carlo fa rivivere dalle loro rovine le tre Città Pompei, Stabia, ed Ercolani, per dar materia di sviluppo, e di occupazione agl' ingegni: stabilisce un Museo d' antichità, ed introduce la manifattura delle pietre dure, de' coralli, e della porcellana. In Napoli non si era generalizzata la coltura dello spirito, e Carlo riforma l' Università, apre una grande Biblioteca, consacra grandiosa fabbrica agli Studj. Napoli ancora fumante di guerre civili faceva suo divertimento il maneggio di belli cavalli, ed armi perfette, e Carlo mosso dal doppio oggetto di raddolcire il carattere ambizioso de' nobili, e di civilizzare la massa del Popolo, riduce l' arte a far miracoli di magnificenza, di eleganza, e di genio. Nella Capitale in otto mesi fu terminato il più bel Teatro d'Italia. A Caserta sforzò la natura per riunire in un sol luogo quanto essa aveva di più bello a quanto la società può di meglio immaginare. Portici di Villaggio, ch' era, ne fece il compendio del gusto, e del lusso . . . . Da per tutto elevò monumenti di architettura tali da gareggiare

con quelli della prisca italiana grandezza. In fine non vi fu arte, non scienza, non mestiere, che col fatto non avesse avuta una energica spinta alla floridezza; come non vi fu costume dolce e gentile, che non avesse cercato di familiarizzare in tutti col proprio esempio.

Inoltre fu egli, che di nuovo introdusse il Regno di Napoli ne' fasti diplomatici, ne'quali da tanti secoli figurava passivamente.

Conchiuse trattati di commercio co' Danesi, Olandesi, e con gli Svedesi. Stabilì la pace con gli Ottomani, e colle Reggenze Affricane. Distrusse, o diminuì la dipendenza allo straniero. Fece insomma rispettare il nome di Re delle Sicilie.

Forte dell' amore de' sudditi, e della considerazione degli altri Sovrani, Carlo incominciò a minare la terribile barriera, che impediva dippiù inoltrarsi. L' aristocrazia feudale nata dalle sciagure dei Popoli, basata sul sistema d' inamovibilità, ed indivisibilità, difesa dalla propria forza, colorita da privilegj, e concessioni, si rendeva anche più insoffribile coll' orgoglio de' nobili. Carlo più grande di Cesare, che venne, vide, e vinse de' barbari, egli osserva, pondera, e distrugge dalle fondamenta la barbarie baronale, col permettere, che i Dazj fossero rilevati colla stessa proporzione su' beni de' signori come su quegli degli

altri sudditi, e che ognuno avesse il dritto di tradurgli in giudizio. Dippiù Cesare lasciò ai barbari il modo di riaversi, ma Carlo ne tolse alla barbarie baronale pure la speranza, coll'erigere sulla sua rovina istituzioni diametralmente opposte.

Egli istituì in fatti nel 1735 la *Real Camera di S. Chiara*. Nel 1737 creò il *Consiglio*, a cui personalmente presedeva, e quattro *Segretarj di stato*. Nel 1739 stabilì un *Magistrato pel commercio*. Nel 1742 formò un *Tribunale misto*. Inoltre modificò la camera della sommaria. Introdusse nel 1740 l' uso del catasto. Dichiarò nel 1749, che avessero egual dritto ad essere venduti i frutti delle terre baronali, e quelli de' Burgensatici. Tali, e sì diversi oggetti non l' impedirono di occuparsi finanche del buon trattamento de' carcerati, e de' sussidj a' detenuti poveri per debiti; stendendo così il suo braccio restauratore dalle più sublimi, alle più comuni cose.

Cap. III.

Loro progresso e consolidamento.

Dopo di avere in un modo tanto benefico e maestoso regolato il destino di sette milioni di abitanti, Carlo chiamato a dominare le Spagne e le Indie, lasciò al suo successore l'alto e più difficile incarico di vieppiù svilupparne gli elementi, e di assodarne il sistema.

Subito che il Clementissimo nostro Sovrano ed Augusto suo figlio potè da se regolare l'interna amministrazione del Regno, si videro progredire ed aumentare quelle istituzioni, da cui era sostenuta la floridezza delle Sicilie.

Ferdinando creò l'Accademia delle Scienze: abolì molti abusi del Foro: riformò con principj umani e filosofici la pratica criminale: aprì delle strade nel Regno: migliorò notabilmente la marina Reale (ove si distinsero abilissimi uffiziali): fondò scuole normali: stabilì il Tribunale *dell'Ammiragliato e Consolato*: riattò i porti di Miseno, Baja, e Brindisi: richiamò alla Regia potestà le giurisdizioni Ecclesiastiche: stabilì i Sinodi Diocesani: riprese la facoltà di nominare a' Vescovadi, ed alla Prelatura: eseguì la totale distruzione dei

Pedaggi: tolse per sempre l'arrendamento del tabacco: introdusse l'utilissimo sistema delle censuazioni.

Nella Sicilia al di là del Faro vi erano molti abusi a correggere, molti dritti a rivendicare; e tutto per mezzo dell' Illustre Caracciolo fu fatto. Nella Sicilia al di quà del Faro essendosi le giurisdizioni baronali acquistate con contratti di compra e vendita, non omise mezzo per farle ricomprare dalle università, o per farle caricare nel prezzo della vendita de' feudi, abilitando la di costoro alienazione in porzioni distinte, e col pagamento a lunghe scadenze.

I trattati col Re di Marocco, la convenzione col Re di Torino, e l'alleanza colla Russia facevano liberamente sventolare la bandiera Napoletana non solo sul Mediterraneo, ma ancora sull' Oceano, e sul Baltico: ed i matrimonj, delle Reali Principesse Teresa e Luisa, e del Principe Ereditario S. A. D. Francesco avevano (come già quello dello stesso Re) stretta maggiore amicizia colle Potenze di Europa.

Disposizioni di tal natura presentarono presto i più felici risultamenti. Il commercio fioriva in modo da formarsi in Napoli una borsa, in cui i negozianti, gli assicuratori, ed i banchieri potessero discutere i loro interessi. Il credito pubblico trovavasi nella massima fiducia. I sette Banchi di Napoli erano tanti depositi per i

particolari, e mentre tutt' insieme possedevano dodici milioni, ne avevano affidati ventiquattro. L' abbondanza era generale: tre grandi depositi a Napoli, a Manfredonia, ed in Cotrone servivano per l'estraregnazione de'Cereali superflui; e cinquecento monti frumentarj erano stati sovvenuti da nuova e pingue dotazione, onde i poveri avessero i grani a prezzi discretissimi. E se Carlo aveva abbellito Città, Ferdinando ripopolò Messina col dichiararla porto franco... In somma si aumentavano, e perfezionavano talmente dal nostro Sovrano le istituzioni, che i Napoletani facevano invidia a tutto il resto dell' Europa, che per tanti secoli li aveva commiserati.

NOTA.

Per intelligenza de' seguenti quadri, che offrono un sommario distribuito per materie di tutti gli atti legislativi, che costituivano l' antico sistema governativo, avvertasi che Pram. si deve leggere Prammatica, Cost. Costituzione, D. Decreto, Con. Consuetudine, arr. arresto, v. vedi; ed infine le prime cifre disegnano il *numero d' ordine*.

Le *Bolle* o *altri decreti*, che riguardano le Classi allora privilegiate, si sono annotati nelle colonne col di cui oggetto han rapporto.

LEGGI CIVILI, ED ECCLESIASTICHE.

Accensione di candela. Pram. 68 *De offic.* 14 aprile 1587: Pram. 63 13 gen. 1588.

Accomodi degli astrici. Cost. *Si domus habet.*

Adoe. Pram. 56 de *Vectig.* 28 maggio 1709. D. 16 gen. 1754.

Affitto de' beni de' luoghi Pii. v. Chiesa, e luoghi Pii.

Affitto delle case di Napoli. Pram. 1. a 5. *Locati, et conducti* 17 feb. 1753. e D. 6 ottobre 1758.

Ammissione de' ricorsi de' poveri nelle cause di sfratto. D. 18 aprile 1761.

Rimedio della restituzione *in integrum* nelle cause di sfratto. D. 19 aprile 1766.

Sequestro de' mobili per la pigione. D. agosto 1769.

Nei bandi non sono comprese le baracche mobili, e portatili. D. 21 giugno 1777.

Competenza dell'udienza dell'esercito. D. 31 gen. 1778.

L'uso proprio. D. 25 aprile 1778.

Affitto perpetuo di terre. Con. *Qui hæredes in locatione succedant.*

Affitto a tempo. Con. *Si quis conduxerit.*

RITO CIVILE.

Addjtamenti. Pram. 71 *De offic. Proc. Cæsaris* 13 settembre 1631. Pram. 75 §. 113 e 114 *De offic. Proc. Cæsaris* de' 25 aprile 1634.

Affitto degli arrendamenti fiscali *ante captam possessionem, et post captam possessionem.* Pram. 71 *De offic. Proc. Cæsar.* set. 1751.

Ripetuta nella Pram. 1 *de subbasta fiscali.*

Sull' ammissione dell'offerta, e sulla lesione ne' contratti seguiti *sub hasta.* Pram. 75 §. 123. e 114 *De offic. Proc Cæsaris* 25 aprile 1634.

Procedimento della G. C. nelle cause contra gl' inquilini impuntuali. D. 8 giugno 1750.

Si eccettuano i sudditi della Real casa. D. 28 febbrajo 1751.

Procedimento della G. C. nel sequestro per la pigione delle case nel distretto della città. D. 31 marzo 1770.

LEGGI PENALI.

Adulterio. Cost. *Repudium* Cost. *Maritum.* Cost. *Lenocinii.* Cost. *Qui post adulterii.* Pram. 21 luglio 1731. D. 22 gen. 1751. D. 15 ottobre 1774. Cost. 17 febbrajo 1779. D. 25 agosto 1781.

Abigeato. v. D. 3 aprile 1750.

Abilitazione del reo. D. de' 2 gennaio 1773.

Aborto. v. D. 22 aprile 1658.

Denunzianti. Cost. *Perenti lege sancimus.* Cost. *Pœnam Calumniæ.* Cost. *Sæpe contingit accusatorem.* Cost. *Post citationem emissam.* Pram. *Unica de accusat.* 10 ottobre 1427.

Stupro. Cost. *Legum asperitate.* Cost. *Quamvis uxorem.* Cost. *Quæ passim venalem.*

Sul procedimento di taluni usi del giudice ecclesiastico. Cost. *Majestati nostræ.* Sul non procedimento di taluni delitti senza querela di parte. Pram. 21 luglio 1731.

Quinquennio prescritto per l azione. D. 22 gennaio 1751.

Proibizione del procedimento di adulterio senza l'accusa del marito. D. 15 ottobre 1874.

TRIBUNALI.	LEGGI ECONOMICHE.	LEGGI FINANZIERE.	GUERRA E MARINA leggi diplomatiche.
PRIVILEGIO del voto del giudice. D. da Tropea 20 ottobre 1753. ASSESSORI. D. 7 maggio 1744, altro de' 26 novembre 1754, altro de' 28 gennaio 1758, altro de' 22. agosto 1759. Appuntamenti della *Camera della sommaria* degli 8 agosto 1761. PROCEDIMENTO per la Torre del greco. D. 16 dicembre 1769. Elezione de' Giudici deputati. D. de' 17 settembre 1774. ATTUARII. Pram. 4. de' 27 marzo 1469. Pram. 1. 1477. SCRIVANI di vicaria. Pram. 2. 1477. Pram. 21. 18 giogno 1658. AVVOCATI, e PROCURATORI. Pram. 80. 10 dicembre 1620. D. 10 luglio 1650. D. 26 ottobre 1757. D. 4 feb. 1775. D. 6 dicembre 1780, e 27 ottobre 1750. SOLLECITATOR FISC.	ACCADEMIA delle scienze. D. de' 22 giugno 1778, e 19 gen. 1783. FONDAZIONE dell' albergo generale de' poveri. Pram. de' 25 febbr. 1751. e de' 13 dicembre 1783. ELEZIONE degli amministrat. delle oniversità *aut de jure, vel antiqua, vel legitima consuetudine.* Pram. 2. *De administ. univers.* 1536. COMMISSARII per l'esazione fiscale. Pram. 6 *De Commissariis.* de' 31 agosto 1600. altra Pram. 10. *De offic. judic.* 31 maggio 1616. D. 12 novembre 1734. ESENZIONE dall' ufficio suddetto. D. 15 giugno 1736. ACCESSO di ministro dietro ricorso del particolare. D. de' 21 agosto 1737. ELEZIONE degli amministratori delle università. D. 8 novembre 1739. ELETTI delle università. D. 11 marzo 1752. Confer-	RIDUZIONE dell' adoe baronale al 5 per 100. rimanendo il dippiù a beneficio della Corte. Pram. 56. *De vestig.* 28 maggio 1709. ALIENAZIONE di esse. D. 16 gennaio 1754. BAGNO di pozzuoli. Pram. 7 de' 3 aprile 1669. BANCHI. Pram. 3. 29 dicembre 1579, Pram. 5 de' 31 marzo 1603 Pr. 2. 10 apr. 1623. GABELLE del vino. Pram. 4. 30 ottobre 1623. Pram. 7 28 luglio 1628. Pram. 10. 22 giugno 1635. Pram. 13. dicem. 1721. Pram. 12 29 maggio 1728. FONDAZIONE di altro Banco. Pram. 1 e 3 anno 1728, e 1729. ORO, ed ARGENTO falso. D. de' 10 agosto 1757. BANCHIERI. Pram. 1. dell'anno 1536. Pram. 2. de' 17 loglio 1553. SOLDI a' cattedratici. D. de' 19 settembre 1737. D. 16 luglio 1739. D.	*Guerra, e Marina.* ASSICURAZIONI marittime. Pram. 5. *De assecur.* 29 aprile 1651 Pram. 6. 21 agosto 1756. CASTELLANI. D. de 5 maggio 1748. CORSALI infedeli. Pram. 1. D. *Piratis non assecurand.* 15 giugno 1561. GIUNTA di guerra istituita, 1737. GUARDIE del corpo di S. M. D. 18 giugno, e 10 luglio 1784. Militari. Cost. *Præsentibus.* UDIENZA GENERALE degli eserciti, e Milizie provinciali. Editto de' 25 gennajo 1782. NAVI che approdano senza la spedizione degli uffiziali del porto. Pram. 10 mag. 5. indizione napoletana. Arr. 7. 14 ottobre 8. indizione napoletana. Pram. 12 10 luglio 1716. Pram. 9 a 16. D. *De nautis, et port.* Pram. 1 de 27 luglio 1531.

LEGGI CIVILI.

ED ECCLESIASTICHE.

De locato, et conducto.

Affitto di robe fiscali. v. *Pram.* 75 *De offic. pr. Cæsaris.* 25 aprile 1634. Esecuzione *ad litteram* del disposto nella detta Prammatica. *Pram.* 82 *de offic. procur. Cæsaris.* 23 marzo 1716. Dimanda dell' escomputo. D. 1 ottobre 1751. Esenzione del privilegio del foro agl' individui della Real casa. v. D. 5 marzo 1751, e 8 marzo 1751. Alimenti. v. D. 22 maggio 1779 e D. 15 dicembre 1742. Privilegi agli amalfitani. Pram. 186 27 gennaio 1557. Amministratore di robe pubbliche che le deteriorano così per dolo, come per negligenza. v. Cost. *Officialis qui sua negligentia.* Significa de' conti degli amministratori di luoghi Pii. Competenza del tribunale misto. D. 12 gennaio 1742. D. 25 ottobre 1749, e D. 27 febbraio 1772. v. conti degli amministratori di luoghi Pii. Animali selvaggi. D. 13 maggio 1769. Acquidotto. Pram. 1 *De aquis* 20 ottobre 1610. Antefato, e donazione. v. Pram. 1 30 ottobre 1617. Argento, ed Oro. Pram. 12 13 settembre

RITO CIVILE.

Ammissione del reclamo tra compigionanti al S. C. D. 1. an. 1771.

Procedimento della vicaria contro i sudditi del Montiere Maggiore. D. 12 giugno 1778.

Procedimento della vicaria per le cause di sfratto. D. 27 novembre 1780.

Aggiunti per causa di sospetto. v. Pram. 4 *De dilation.* 11 maggio 1612. Pram. 21 *De suspicionib.* 4 marzo 1653. D. 12 luglio 1752, altro 15 aprile 1761, ed altro 10 giugno 1762. Parita' di voti. D. 1 marzo 1766, e D. 25 ottobre 1783. Appellazione, e gravami. Pram. 18 *De ordine judiciorum* §. 1 14 marzo 1738. D. 27 febbrajo 1768, altro D. 14 gennaio 1573. Emolumenti. D. 15 ottobre 1599. Apoche bancali. Pram. 2, 28 settembre 1616. Corti regie. v. D. 5 ottobre 1743.

Provvidenze ne' dubbj. Pram. 18 de'

LEGGI PENALI.

Stupri. v. Cost. 17 febbraio 1779, e D. 25 agosto 1781. Alchimia, o distillazione di mistura v. Pram. 2 *De monitis* 6 giugno 1609. Furti commessi dagli amministratori è delitto di peculato, *et punitur capite.* Cost. *Officiales rei publicæ.* Animali trovati, che facciano danno. Pram. 713 23 giugno 1659.

Appellazione. Pram. 4 *De appellat.* 11 agosto 1541. Pram. 7 *De appellat.* 10 luglio 1780. Pram. 4 *De appellat.* 15 gennaio 1581, e Pram. 10 *De appellat.* 14 gennajo 1592.

Confirma del S. C. Pram. 13 *De appellat.* 10 mggio 1634. Apostata. Cost. *apostatantes.* Approvazione alle giudicature. Pram. 23 28 giugno 1631. Armi. v. Cost. *Intentionis nostræ.* Cost. *asperitatem veterum legum.* Cost. *Si quis aliquem.* Cost. *Castellani.* Pram. 1 *De armis* 18 luglio 1487. Pram. 1 del 1536. Pram. 4 *De armis* 9 febbrajo 560. Pram. 6 18 maggio 1573. Pram. 10, 26 maggio 1604. Pr. 14 *De armis* 18 aprile 1610. Pram. 2 31 marzo 1612. Pram. 3 14 aprile

TRIBUNALI.	LEGGI ECONOMICHE.	LEGGI FINANZIERE.	GUERRA E MARINA leggi diplomatiche.
Pram. 11. 7 gen. 1593. Elezione di scrivani, ed attitanti. Pram. 26, 20 agosto 1594. Consoli delle arti. v. D. 25 febbr. 1741. Morte di un governatore. v. Pram. 10. 31 maggio 1616. Ruote. Pram. 6, 26 novembre 1597. Pram. 18. 14 marzo 1738. Camera di S. Chiara. Pram. 1. 8 giugno 1735. D. 31 gen. 1736. D. 22 marzo 1738. D. 18 aprile 1738. Capi de' tribunali Pram. 7 de' 28 marzo 1565. Capitani di campagna delle udienze. Pram. 18, 14 marzo 1738. Soldo di procurator fiscale delle udienze Pram. de'9 giugno 1738. Caporuota onorario di S. Chiara. v. D. 26 settembre 1759. Cause da decidersi Cost. *Justi cultores*. Cost. *Pascenti lege decernimus*. Commissarj di campagna. Pram. 1. Pram. 18 de' 14 marzo 1738. Con-	ma di essi. D. 8 settembre 1753, e D. 24 settembre 1753. *Elezione degli amministratori* comunali. v. D. 27 aprile 1782. Deputati annonarj. v. D. 15 giugno 1782. Esenzione dell' amministrazione delle università. v. D. 5 dicembre 1783. Annona. v. Pram. sotto il titolo di annona. D. 18 gennaio 1737, altro D. 1 ottobre 1755, ed altro D. 17 ottobre 1775. Rivela de' generi. D. 26 settembre 1778. Appellazione delle cause delle università. v. Pram. 6 *De appellat.* 27 luglio 1574. Archivio. Pram. 3 e 4 del 24 genn. 1609, e 18 marzo 1609, ed Editto 32 luglio 1786. Elezione de' consoli degli orefici, ed argentieri. Pram. 1. 23 aprile 1763, e D. 29 dicembre 1697. Assenso regio per affari di università	19 maggio 1753. D. 11 agosto 1754. Consiglio delle finanze. v. D. 16 ottobre 1782, 20 novembre 1782. Debito. v. Editto de'17 marzo 1749. Demanio. v. Cost. *Dignum foro credimus*. Esattori. v. D. 22 agosto 1759, 23 ottobre 1762. Estrazione di grani. Pram. 55 16 ottobre 1755. Gabella della farina. v. Pram. 723. 14 marzo 1661, Pram. 724. 14 marzo 1661. Gabelle e dazj Pram. 1 an. 1469. Pram. 1 an. 1589. Pram. 7 an. 1630. Pram. 8 an. 1633. Pram. 9 an. 1635. Pram. 10 an. 1639. Pram. 11 an. 1640 Pram. 12 an. 1640 Pram. 15 an. 1644 Pram. 16 an. 1645 Pram. 17 an. 1645 Pram. 32 an. 1669 Pram. 33 an. 1669 Pram. 34 an. 1667 Pram. 35 an. 1667 Pram. 40 an. 1717 Pram. 45 an. 1619 Pram. 49 an. 1692 Pram. 54 an. 1757 Pram.	*Attribuzione* nuova della giunta di ponti, e strade. v. D. 17 novembre 1745. Provveditori di truppa. v. D. 14 luglio 1764. Soldati. D. 28 febbraio 1667. Udienza generale di guerra, e casa reale a'23 luglio 1650. D. 26 aprile 1776. Uffiziali di truppa. D. 14 settembre 1781. *Trattati* Tra la Corte di Napoli, e la porta Ottomana del 1740 Pram. 1 del 9 dicembre 1740. Tra la Corte di Napoli, e quella di Svezia del 1742 Pram. 1 de' 5 giugno 1742. Tra la Corte di Napoli e quella di Danimarca nel 1748 Pram. 1 de' 28 maggio 1748. Tra la Corte di Napoli, e gli Stati generali delle provincie unite del 1753. Pram.

LEGGI CIVILI, ED ECCLESIASTICHE.	RITO CIVILE.	LEGGI PENALI.
1601. v. altra Pram. 15. 7 marzo 1622. Assistenza. Pram. 16 an. 1477. Decreti. Pram. 18. 14 marzo 1738. Multe. Pram. 38. Tasse degli avvocati. D. 1. agosto 1746. Loro difesa. v. D. 26 ottobre 1757. Beneficio Padronato. D. 16 settembre 1747. Padronato regio. D. 23 novembre 1763. Beni vacanti. v. D. 6 marzo 1753. Bigamia. D. 14 marzo 1739. Bolla. Pram. 1 14 giugno an. 1768. Cambi mercantili. Pram. 1. Assenza de' presidenti. v. Pram. 8 de' 24 novembre 1536. Camminare in tempo di notte. v. D. 13 maggio 1758. D. 19 agosto 1758. Cappellano maggiore. D. 22 luglio 1739. D. 4 febbraio 1758. D. 3 gennaio 1765. D. 20 maggio 1769. D. 19 novembre 1769. D. 11 settembre 1773. Cappellani delle regie udienze. v. D. 24 agosto 1743. D. 30 gennaio 1762. D. 2 giugno 1769. Cappellanie. D. 12 agosto 1770. D. 20 maggio 1775. D. 25 aprile 1761. Cappellette. D. 9 luglio 1746. Cappelle Palatine. D. 11 marzo 1786. Carta di Roma. D. 1 novembre 1746. D. 6 settembre	14 marzo 1738. Sentenze. Pram. 20 de' 20 settembre 1759. Appelli. Pram. 1. anno 1477, e Pram. 18 14 marzo 1738. Competenza della camera della sommaria. Pram. 12. Pram. 20, e Pram. 62 del 7 novembre 1585. Commissarj delle cause. v. D. 9 giugno 1709. Commissario generale delle arti, e suo procedimento. v. D. 11 gennaio 1777, altro 7 giugno 1777. Commissarj subalterni de' tribunali superiori. v. D. 17 novembre 1727. Compromessi. v. Pram. 1. *De arbitris* anno 1647. Pram. 2 *De arbitris* anno 1477. D. 22 maggio 1762. Concessioni. Pram. 18 10 febbraio 1505. Pram. 3 18 febbraio 1505. Contumacia. v. Pram. 7 degli 11 febbraio 1537. Pram. 11. 14 novembre 1589. Pram. 10 31 maggio 1616. D. 22 agosto 1693, e 25 maggio 1737. Creditori	1614. Pram. 17 de' 4 febbraio 1616. Pram. 23 17 novembre 1634. Pram. 26 *De armis* 23 settembre 1673. Pram. 28 *De armis* 1 settembre 1638. Pram. 30 *De armis* 18 aprile 1646. Procedura nelle udienze. Pram. 5 28 maggio 1647. Procedimento della vicaria. Pram. 6 8 luglio 1661. Spade lunghe. Pram. 36 *De armis* 8 aprile 1662. Delitti commessi con armi. Pram. 37 *De armis* 17 aprile 1669. Proibizione degli stiletti Pram. 38 *De armis* 18 ottobre 1670. Pram. 39. 29 agosto 1671. Pram. 41 *De armis* 9 febbraio 1683. Pram. 43 de' 22 settembre 1687. D. 6 ottobre 1693. Rei di asportazione d'armi. Pram. 45 20 gennaio 1699. Pram. 49 *De armis* 16 luglio 1708. Delitti commessi con armi da fuoco. Pram. 15 *De armis* 4 settembre 1723. Pram. 52 *De armis* 1 settembre 1727. Pram. 53 *De armis* 10 giugno 1728. Pram. 55 *De armis* 6 giugno 1733. Procedimento della vicaria per le armi vietate. D. 5 giugno 1734. Proibizione degli schioppi

TRIBUNALI.	LEGGI ECONOMICHE.	LEGGI FINANZIERE.	GUERRA E MARINA leggi diplomatiche.
siglieri della real camera di S. Chiara. D. 22 settembre 1725. Deputati. D. 7 giugno 1780, e 6 luglio 1782. Diete de' Ministri e subalterni. Pram. 61 31 ottobre 1600, D. 15 gennaio 1695. Ferie. Pram. 1 alla 4 del 1534. Pram. 18 del 1540. D. 18 settembre 1753. Cost. 17 febbrajo 1779. Fiscale della Real corona. D. 25 dicembre 1768. D. 6 dicembre 1770. D. 15 luglio 1741. Fiscale di vicaria. Pram. 37, 39, e 40. *De offic. M. C.* D. 2 Settembre 1735, e D. 6. Aprile 1771. Fiscale Camerale. D. 6 novembre 1773. D. 8 agosto 1761. Giunta degli abusi istituita nel 1767. Giunta degli allodiali istit. a 26 novembre 1768. Magistrato del	D. 3 gennaio 1745. Bruchi detti grilli Pram. 1. 8 ottobre 1562. Caccia. Pram. 1 de' 12 maggio 1588. Pram. 3. 15 aprile 1752. D. 21 agosto 1784. Pram. 5 del 1756. Catapania. D. 1. gennaio 1773. Collegio de' nobili. D. 5 ottobre 1742. Conti degli amministratori delle università. arr. 194. 20 settembre 1558. arr. 321. 14. maggio 1567. arr. 8 luglio 1581. arr. 491. 22 gennaio 1594. arr. 532. 22 luglio 1600. arr. 562. 20 giu. 1606. arr. 564. 17 luglio 1606. Pram. 6 15 dicembre 1556. D. 25 gin. 1736. D. 31 maggio 1739. D. 16 settembre 1762. Conti baronali. D. 29 settembre 1738. D. 30 gen. 1740. Deputati ecclesiastici per la revisione de' conti comunali. D. 29	56 an. 1709 Pram. 70, 71, e 73 degli anni 1752, e 1756. Giunta delle Poste. D. 5 gennajo 1788. Governatori delle doganc. D. 7 luglio 1759. Lotto di Roma. D. 10 sett. 1773. Imposizione di grana 16 in ogni tomolo di sale per l' abolizione della moneta vecchia. Pram. 37 *De monet.* 24 luglio 1674. Monete. Pram. 52. *De monetis* 29 dicembre 1745. Pandetta dell' esazione de' governatori della dogana di Nap. Pram. 78. *De off. Proc. Cæsaris* 24 febbrajo 1667. Polvere, e Salnitro. Pram. 1 e 3 *De prohibita confect.* D. 7 marzo 1753. Posta. Pram. 5 *De off. Præfecti cursor.* ed altre del 1737. Postieri della beneficiata. D. 29 dicembre 1752. Sale. Pram. 10 *De sale vendendo*	1 de' 15 giugno 1754. Trattato tra l' Imperatore, la corte di Spagna, e quella d'Inghilterra del 1731 Pram. 1. Trattato tra la corte di Napoli, di Spagna, e di Vienna del 1736. Pram. 1. Cavalieri di S. Carlo, e di S. Gennaro, istituzione nel 1738. Bolla, 1741: Dispacci, 4 maggio 1739; altri, 29 ottobre 1734, 3 agosto 1748, 8 ottobre 1757, 26 agosto 1760, 30 novembre 1758. Trattati di alleanza, pace, commercio, e navigazione tra gli Stati generali delle provincie unite de' Paesi bassi, e Filippo IV Re di Spagna nel 1651. Pram. 1 *Fœdus Regium, et Batavum.* 9 ott. 1651 Tra Carlo II, Re di Spagna e Luigi XIV, Re di Francia 1675. Pram. 1.

LEGGI CIVILI, ED ECCLESIASTICHE.	RITO CIVILE.	LEGGI PENALI.
1758, D. 11 giugno 1786. Cause di appaltatori e socj, D. 21 luglio 1768. Censi bollari, Pram. 1 *De censibus* 20 ottobre 1451. Pram. 4 31 settembre 1604. D, 28 marzo 1753. D. alla vicaria 24 novembre 1753. D. 19 settembre 1771. Censi de' luoghi Pii. D. 3 gennaio 1678. Censi vitalizj. Pram. 2 *De censibus* 31 ottobre 1600. Pram. 5 *De censibus* 20 aprile 1611. Censura. D. 31 settembre 1744. Censore. D. 15 aprile. 1780. Cessione di azione di beni. Pram. 1 *De actione bonor.* 9 luglio 1499. Pram. 2 17 aprile 1508. Pram. 3 17 aprile 1546. Pram. 4 de' 23 marzo 1585. Pram. 5 de' 31 maggio 1585. D. 6 novembre 1740. D. 16 marzo 1754. D. 17 giugno 1768. D. 30 dicembre 1780. Commesse delle cause. D. 22 luglio 1747. D. 7 dicembre 1765. D. 2 mag. 1741. Commessarj. Pram. 3 de' comm. 1585. Compra. Cons. *Venditionis contractus. De contrahenda emptione.* Compra, e vendita.	di minor somma. D. 22 settembre 1750. Delegati. D. del 1644, del 1646, e del 18 gen. 1663. Pram. 18 de' 14 marzo 1738. D. 1 agosto 1739. Delegati di arrendamenti. Pram. 18 de' 14 marzo 1738. D. 14 ottobre, 1743 20 ottobre 1773, 7 luglio 1731, 21 maggio 1752, e 31 dicembre 1777. Pram. 10 de' 31 maggio 1616. Depositi. Pram. 35 30 aprile 1655. Pram, 57 del 1731. Dilazioni. Pram. 1 1477. Pram. 2 10 dicembre 1509. Pram. 4 11 maggio 1612. Pram. 8 25 maggio 1666. Pram. 11 21 giugno 1728. *De dilat.* Domicilio in regno. D. 28 agosto 1730, e 4 febbraio 1757. Eccezione. Cost. *Exceptione filiationis.* Cost. *Exceptiones dilatorias.* Pram. 4 *De dilat.* 11 maggio 1611. Pram. 1 1477. Eccezione del *jus*	a due tiri. Pram. de' 17 giugno 1719. Asportazioni d'armi. D. 19 gennaio 1737. D. 2 settembre 1741. D. 21 agosto 1742. D. 27 settembre 1743. Pram. 1 ottobre 1760. D. 1 giugno 1765. Pram. *De armis* 20 agosto 1767. D. 1 luglio 1769. D. 25 marzo 1775. D. 10 febbraio 1776. D. 11 agosto 1787. Assassinio. Pram. 1, *De assassinio* 16 aprile 1583. Pram. 2 19 agosto 1621. Votanti nelle cause di morte, D. 11 aprile 1762. Percontare gli atti de' rei. D. 15 ottobre 1668. Bancherotte. Pram. 15 de' 7 marzo 1622. Bestemmia. Pram. 1. 21 aprile 1481. Pram. 7 25 giugno 1638. Pram. 8 5 gennaio 1726 *De Blasphem.* Cadavere che si spogli nudo. Cost. *Si quis aliquem.* Carcerato. Pram. 3 *De carcerariis* 19 dicembre 1570. Pram. 4 de' 27 settembre 1573. Pram. 5 de' 22 febbraio 1576. Pram. 14 degli 8 novembre 1593. D. 18 novembre 1598. D. 9 giugno 1735. D. 18 maggio 1737. D. 10 feb-

TRIBUNALI.	LEGGI ECONOMICHE.	LEGGI FINANZIERE.	GUERRA E MARINA leggi diplomatiche.
COMMERCIO. Pram. 1 ad 16. *De offic. Supr. Mag. Com.* e D. de' 23 Novembre 1741. MASTRODATTI, e scrivani del S. Consiglio. Pram. 18 an. 1638. Pram. 20 de' 18 ottobre 1651. MASTRODATTI, segretarj, e subalterni delle udienze Pram. 10 1651. GODIMENTO del foro delle mogli de' ministri cammerarj. D. 29 marzo 1750. PANDETTA del cancelliere. Pram. 15 de' 2 settembre 1669. PROCURATOR fiscale, e suo soldo. Pr. 9. 12 giugno 1738. RAZIONALI di camera, loro elezione. Pram. 19. *De offi. Proc. Cæsar.* REGGENTE della Vicaria. Pram. 11 de' 3 gennajo 1593. Pram. 25 de' 30 aprile 1655. SACRO Regio Consiglio. Pram. 41 de' 30 settembre 1533. Pram. 1 del	novembre 1766. DEPUTAZIONE della salute. Pram. 1 a 20. *De off. deputat. pro sanitate tuenda.* Pram. 21 alla 59. *De off. deputat. pro sanit. tuenda.* Pram. 60 alla 70, e Pram. 77 alla 107. *Pro sanitate tuenda;* ed anche D. del 18 ottobre 1782. DOTTORATI in medicina, e chirurgia. Cost. *Si quis a modo.* Cost. *In terra qualibet.* Pr. 13 25 gennajo 1697. Pram. 7 agosto 1779. MAESTRI camerarj, loro proccedura. Cost. *Officiorum periculosa confusio.* Cost. *Magistros camerarios.* AMMISSIONE delle istanze de' miliziotti. D. 22 ott. 1768. MINISTRI de' tribunali collegiati. D. 28 feb. 1629, 1. settembre, e 6 ottobre 1633, 6 gennaio 1748, 3 novem. 1753, e 10 maggio 1759. MINISTRO DECANO	4 lugl. 1479. Pram. 46 de' 28 maggio 1709. Pram. 66 de' 27 luglio 1734 Pram. 69 *De vectigal.* 17 giugno 1738. Cost. 23 maggio 1753. Pram. 72 de' 22 giugno 1754. SCRIVANI di Razione, disimpegno del loro impiego. Pram. 3 de' 24 giugno 1759. SPAGNUOLI, sono esenti dalle galelle. Pram. 662, 2 giugno 1650. UFFICIALI delle poste. D. 23 settembre 1778, e 4 luglio 1780. ZECCA. Pram. 7 de' 26 gennaio 1754. Pram. 2 de' 30 aprile 1609. Pram. 3 de' 12 settembre 1609. *De pond. et mens.* ZECCHINI romani. Pram. 54 de' 21 novembre 1748. CATASTO. arr. 1 de' 4 gennaio e arr. 77, 29 gen. 1543. DELEGATI di arrendamenti. Pram. 3 de' 20 ottobre 1653. D. 20 luglio 1663. POLIZZE bancali.	Tra l' IMPERATORE, la SPAGNA, e la FRANCIA del 1713. Pram. 1 del 29 maggio 1713. Tra l' IMPERATORE, ed il RE di FRANCIA del 1714. Pram. 1. Tra l' IMPERATORE, e la PORTA OTTOMANA del 1714. TRA l' IMPERATORE, e la SPAGNA del 1725, e 1726. Pram. 1. TRA l' IMPERATORE, e TUNISI del 1726. Pram. 1 de' 26 febbrajo 1726. TRA l' IMPERATORE, e TRIPOLI del 1729. Pram. 1 de' 31 maggio 1729. TRA l' IMPERATORE, e la CORTE DI FRANCIA del 1738. Pram 2, 18 agosto 1738. PRESIDJ di Toscana. Pram. 25, 30 aprile 1655. SEGRETARJ di stato. D. 30 luglio 1737. SOVRANO, e sue determinazioni. Cost. *Non sine*

LEGGI CIVILI ED ECCLESIASTICHE.	RITO CIVILE.	LEGGI PENALI.
Pram. 1 *De empt.* 8 luglio 1540. Pram. 2 *De empt.* 22 agosto 1559. Pram. 11 *De empt.* 14 ottobre 1598. Privilegj. Pram. 1 10 giugno 1518. Commesso Pram. 2. 20. marzo 1531. Concordato Pram. *Fœdus Regium, et Pontificium.* Confraternità laicale, o mista. D. 13 maggio 1762. D. 22 febbraio, e 29. giugno 1776. Consoli. D. 4 febbrajo 1772. arr. 146 18 aprile 1553. D. 23 aprile 1763. D. 13 luglio 1735. Corti regie, e baronali. Pram. 18 1738. Creditore privilegiato arr. 694. 14 marzo 1656. Curatori a'futuri chiamati. Pram. 11 *De dilat.* 21 giugno 1728. Debito per polizza di banco, o privata. Pram. 2. *De negant. mutuum* 5 settembre 1598. Debito confessato con testamento. D. 27 luglio 1776. Debitore. Cost. *Regiæ Majestatis prudentia.* D. 9 giugno 1661. Pram. 29. 19 aprile 1685. Proibizione degli arresti ne' giorni festivi. Pram. 31 *De official.* 28 settembre 1707.	*revocandi domum.* D. 23 maggio 1758. Eccezione di soddisfazione, e convenzione. Pram. 18 de' 14 marzo 1738. Esaminatori del S. R. C. Pram. 15. *De offic. S. R. C.* Pram. 69 1593. Pram. 4 *De dilat.* 11 Maggio 1612. Esecuzione reale. Cost. *Bajulis.* Esenzione di foro. D. 8 novembre 1755. Fiscali de'tribunali Pram. 11 de' 3. gennaio 1593. Fratello. D. 10. maggio 1777. Giudizio universale di eredità. Pram. 18. de' 14 marzo 1738. D. 17 agosto 1952. Cause di congruo. D. 16 marzo 1762. Istanza. Rit. *Item quando instantia causarum feudalium.* Rit. *Item servat ipsa curia, ut instantia.* Pram. 1 1477. Pram. 50 de' 24 ottobre 1605. Legittima. Pram. 18 de' 14 marzo 1738. Collaterale abolito. Pram. 2 de' 7 giugno 1735.	brajo 1742. 6. settembre 1746. 3. ottobre 1763. Carcerato povero. D. 5 aprile 1717. D. 29 luglio 1730. D. 7 giugno 1738. D. 6 settembre 1766. Carcerazioni. Cost. *Contra effrænatas.* Pram. 1 *De carcerariis.* Pram. 16 17 settembre 1657. Pram. 17 de' 7 novembre 1659. Pr. 22 de' 19 luglio 1748. Carrozze, e Calessi. Pram. 1 ad 11 *Interd. in aurigas.* D. 11 maggio, e 5 dicembre 1738. D. 8 aprile 1740. Catena di condannati D. 8 febbraio 1766. D. 10 maggio 1766. Cause criminali de' carcerati. Pram. 10 *De actuariis* 29. novembre 1581. Pram. 14. *De actuar.* 1599. Cause criminali che pendono nel S. C., D. 7 ottobre 1621. Cause di fede. D. 9 dicembre 1746. Chiavi false. Pram. 5 *De furtis* 14 ottobre 1605. Concordia sulla condanna de' rei. D. 18. maggio 1765. Concubinato, e lascivia. D. 1 giugno 1754. D. 15 agosto 1761. D. 19 novembre 1763. Condanna. D. 1 agosto 1621. D. 27 aprile 1737.

TRIBUNALI.	LEGGI ECONOMICHE.	LEGGI FINANZIERE.	GUERRA E MARINA leggi diplomatiche.
Pr. 1 otto. 1550. Pram. 74 3 settem. 1597. Pram. 86, e 88. *De offic.* SANTO UFFICIO, divieto di quel tribunale. Pram. 3 degli 8 apr. 1762. TOGA. Pram. 15 21 giugno 1696. TRIBUNALE dell' ammiragliato, e consolato. Pram. 1 de' 28 dicembre 1739. Cost. 6 dicembre 1783. TRIBUNALE misto, concord. del 1741, cap. 9. TRIBUNALI di Napoli. D. 10 marzo 1738. D. 10 agosto 1746. TRIBUNALI Supremi. Pram. 29 de' 19 aprile 1683. UDIENZE delle provincie. Pram. 10 de' 31 maggio 1616. *De offic. judic.* UFFICIALI di giustizia, giudici, bajuli, attuarj di luoghi, ed altri regj ministri. Cost. *Bajulos, et omnes judices*. Cost. *Omnibus regni nostri*. Pram. 8 de' 10 marzo 1668.	10 de' 13 maggio 1616. NAPOLI, le sue cause si trattino nella camera di S. Chiara. Pram. 6 1746. *De imm. Neapolit.* CRISTALLI. Pram. 1 27 giu. 1758. CONTI de' luoghi Pii. D. 30 ottob. 1745. TAGLI di alberi. D. 4 giugno e 2 agosto 1749, 10 luglio, e 11 settem. 1756, 6 febbraio e 1 agosto 1759, 6 maggio 1760, 20 maggio 1761, 22 aprile 1762, 5 aprile 1764, 15 maggio 1771, e 30 gennajo 1772. DOTTORATI in legge. Pram. 1 1486. Pram. 7. 31 dic. 1629. Pram. 14 2 mag. 1737. DOTTORATO in teologia. Pram. 7 31 dic. 1629, e D. 20 sett. 1760. ERBAGGI. D. 24 febb. 1783. FABBRICHE in Napoli. Pram. 8. *De ædific. prohib.* 8 lug. 1718.	Pram. 18 14 marzo 1736. CONTROBANDI. Pram. 52 13. agosto 1696. PRESIDENTI della sommaria idioti, non votino nelle cause, ove debba esaminarsi articolo di legge. arr. 819. 4 aprile 1569. PRESIDENTE di Foggia proceda nelle cause di cambj in puglia. D. 26 agosto 1746. FEDE di credito di banco. D. 9 giugno 1781. SPOGLIO de' vescovi. Pram. 1. 10 maggio 1769. TESORERIE. Pram. 1. 10 gennaio 1540. D. 17 aprile 1784. DOGANA delle merci. arr. 7 19 luglio. e arr. 8 20 agosto 1474. arr. 44, 18 luglio 1539 Pram. 38 *De extract.* 12 dicembre 1644. Pram. 46. *De extract.* 3 novembre 1563. DOGANA ed arrendamenti. Bando de' 21 feb. 1745. DOGANA di foggia Pram. 79 e 81 *De*	*grandi consilio.* TITOLI. Pram. 1 *De titulor.* de' 2 luglio 1596. Pram. 25 *De titul.* 6 lug. 1595. TITOLO di duca, o conte. D. 16 aprile 1711. TITOLO di eccellenza. Disp. 6 ottobre 1673. TITOLO d' illustrissimo. D. 30 giugno 1677. UFFICJ del regno. Pram. 1 1417, e 1536. Pram. 4 1540. UFFICIALI di real segreteria. D. 2 aprile 1763. ZINGANI, loro sfratto dal regno. Pram. 1 de' 16 ottobre 1568 Pram. 5 12 aprile 1585. MAESTRI di fiera. Pram. 5 de' 19 gennaio 1582. MILITARI. Procedura contro di essi. Pram. 20 *De re militari* de' 3 giugno 1652.

LEGGI CIVILI, ED ECCLESIASTICHE.

Salvaguardia in casa. D. 9 marzo 1736.

Patrimonio. Pram. 18 *De ordine judicior.* 14 marzo 1738. D. 18 aprile 1739..

Moratorie. D. 6 giugno 1739.

Salvaguardia. D. 3 agosto 1739

Deduzione di patrimonio. D. 8 giugno e 17 agosto 1754, 10 maggio 1759, 7 giugno 1666, 19 gen. e 20 aprile 1782.

Decime. D. 16 novembre 1754, 20 agosto 1768, 25 luglio e 19. settembre 1772.

Decreti ragionati. D. 23 settembre 1774, 12 agosto 1776. 13 febbrajo 1749, 25 marzo 1768, 5 agosto 1752, 7 dicembre 1732, 4 agosto 1742, e 8 febbrajo 1772.

Delegati di arrendamenti. Pram. 3 *De salario eorum* 20 ottobre 1653. D. 28 luglio 1663.

Dispensa di età. D. 17 ottobre 1772.

Dispense di legge. D. 12 aprile 1766.

Divisione di roba comune. Cons. *Si fratres communi dividendo.*

Divisione tra lo donna, e gli eredi del marito. Cons. *Si tamen contingat. communi dividendo.*

RITO CIVILE.

Curia. D. 10 dicembre 1757.

Nullita' di atti Pram. 4 *De dilationibus.* Pram. 15 ott. 1567. Pram. 5 18 nov. 1620. Pr. 9, 12 ott. 1666. Pr. 10, 20 marzo 1669. Pram. 11, 21 giug. 1728. Pram. 18 14 mar. 1738.

Nunciazione di nuova opera. Pram. 25, 28 sett. 1751. Pram. 19 e 14 mar. 1738.

Obliganze. Pram. 8, 1585. Pram. 15 31 mar. 1738.

Perizie uniformi. Pram. 18, 14 mar. 1738.

Possesso di credito, e legato senza l' autorità del Giudice è illegittimo, e nullo. D. 9 apr. 1775.

Preamboli. D. 19 sett. 1746.

Presidente. Pram. 1. 1477.

Presidente del Consiglio. Pram. 81 15 gennajo 1632.

Provvisioni ini-

LEGGI PENALI.

D. 4 aprile 1750. D. 2 luglio 1751.

Condanna contro i soldati. D. 17 agosto 1765, 4 aprile 1750, 2 luglio 1751, 3 marzo 1768, e 11 settembre 1773.

Divieto di condannare i rei in servizio militare. D. 16 maggio 1787.

Condanna a relegazione. Pram. 1 *De relegatis.*

Relegati all'isola di Lipari. Pram. 2 *De relegat.* 27 novembre 1559. Pram. 3 *De relegatis* 14 settembre 1565. Pram. 4, 22 ottobre 1567. Pram. 5, 31 ottobre 1567.

Condannati a deportazione. D. del S. C. 17 novembre 1568. Pram. 6 19 febbraio 1580, e Pram. 6. *De relegatis* 9 apr. 1581. Pram. 34 29 novem. 1585. Pram. 12, 14 giug. 1652. D. 14 novem. 1728. D. 11 gen. 1736. D. 6 gen. 1741. D. 12 sett. 1750. D. 4 giug. 1751.

Desterrati, ed Esuli. Vedi ordini del 1750, e 1756. D. 17 nov. 1756.

Contumaci, banditi, e fuorusciti. Pram. 1, 6 mar. 1563.

Corti locali. D. 6 dic. 1738, 10 feb. 1759, 17 nov. 1764, e 16 mar. 1765.

Credito *bis petito.*

TRIBUNALI.	LEGGI ECONOMICHE.	LEGGI FINANZIERE.
Vicaria. Attribuzioni del mastro giustiziere. Cost. *Magist. Just.* Pram. 5 27 maggio 1469. Pram. 1 de' 22 gennajo 1534. Vicaria civile. Pram. 74 *De Actuariis* 3 settembre 1597. Pram. 5 14 marzo 1638. Vicaria criminale. Pram. 2 26 giugno 1535. Ufficio del procurator fiscale. Pram. 11 *De official.* 3 gennaio 1593. Immunita' locale. D. 15 settembre 1725, e 24 maggio 1733. Soldati delle udienze. D. 16 aprile 1735, 16 marzo 1738, 25 aprile 1729, e 24 dicembre 1740. Sopraintendenti dati a case cospicue. D. 22 aprile 1749. Udienze delle provincie. Pram. 18 de' 14 marzo 1737. Ufficiali baronali. Pram. 5 1536.	Leggi agrarie. D. 30 mag. 1787. Librari. D. 2 ag. 1777. Lutto. Pram. 2 26 ott. 1558. Manifatture. Pram. 6 1567. Padre onusto. *arresti* 76 3 gen. 1546, 100 21 apr. 1550, 309 11 mag. 1771, 385 16 mar. 1567, 430 1 ott. 1582, 481 19 dic. 1590, 495 18 mag. 1593, 605 27 luglio 1621. D. 10 sett. 1757. Pascere, e legnare. Pram. 1 14 dic. 1483. Pesche. Pram. 14 29 sett. 1713. Pram. 26 28 sett. 1658. Rivela di animali. arr. 753 23 giug. 1659. Spinnazola ebbe il titolo di città. D. 15 gen. 1735. Stampa di libri. Pram. 2 30 nov. 1550. Pram. 6 14 nov. 1730. Pram. 9 1725. D. 21 ott. 1741. Pram. 11 23 apr. 1753. Stamperia Reale. D. 1 gen. 1757. Strada Regia di puglia. Pram. 1 26 giug. 1656. Strade pubbliche in Napoli. Pram. 102 a 110. *De off. Deput.* Strade del regno. D. 27 lugl. 1786. Turchi, e morì fatti Cristiani. Pram. 1 12 ott. 1571. Pram. 2 11 giug. 1657. Vaccine, e bovi. Pram. 47. 18 apr. 1559. Pram. 1 13 sett. 1571. D. 30 mag. 1787. Ventotene. Pram. 1 28 lug. 1771.	*off. procuratoris Cæsar.* 22 dicem. 1668. Pram. 83 de 10 mag. 1747. D. 6 maggio 1751. D. 25 gennaio 1757. D. 30 dicembre 1758. D. 24 gennaio 1759. D. 15 novembre 1770. e D. 3 maggio 1781. Doganella. arr. 700 11 ottobre 1657. D. 22 settembre 1740, 15 agosto 1759, 28 luglio 1773, 13 giugno 1778, e 19 aprile 1783. Doganati, e fidati. D. 8 e 15 luglio 1769, 30 ottobre 1754, 20 agosto 1785, e 25 agosto 1787.

LEGGI CIVILI, ED ECCLESIASTICHE.	RITO CIVILE.	LEGGI PENALI.
Divorzio. D. 23 febbraio 1755. Doti. Pram. 2 e 3 *De feudis* 1505. Pram. 8 6 settembre 1539. Pram. 2 1586. Pram. 18 14 marzo 1738, D. 8 agosto 1786. Doti di monache. D. 28 luglio 1770. Dote sua assegnazione, e restituzione. Cons. *Ubi dos. De jure dotium.* Cons. *viro mortuo. De jure dotium.* Cons. *viro mortuo § Hæredesque mariti. De jure dotium.* Cons. *Contra instrumentum. De jure quartæ.* Cons. *Si mulier consentiat, De consens. mulier.* Cons. *Sed si mulier. De consens. mulier.* Dottori, ed avvocati. D. 5 novembre 1758. Ecclesiastici. Cost. *Clerici quoque.* Cost. *Instrumentorum robur.* Cost. *Advocatus tam in curia* L. della R. G. 11 novembre 1719. D. 17 febbrajo 1748, 19 maggio 1752, 24 novembre 1753, 21 giugno 1755, 20 agosto 1759, 29 agosto 1761, 5 febbrajo 1794, 11 marzo 1766, 27 agosto 1768, 6 marzo e 30 giugno 1770, 24 ottob. 1772, 18 febbrajo 1775, 5 luglio 1777, 18 luglio 1778, 21 agosto 1779, 13 aprile	bitoriali della vicaria. D. 9 dic. 1723, e 23 mar. 1726. Provvisioni de' tribunali, o ministri di Napoli. Pram. 8 14 mar. 1738. Pruove giudiziarie *ut parti lesæ per restituendæ causæ beneficium succurratur.* Cost. *In pæcuniariis litibus.* Questione di commercio. Pram. 6 29 febb. 1624. Pram. 7 13 mar. 1631. Pram. *De dilat.* 21 giug. 1728. Pram. 18 14 mar. 1738. Questione de' tribunali. Pram. 11 *De dilation.* 21 giug. 1728. Pram. 18 11 mar. 1738. Rescissione di contratto. Pram. 18 14 marzo e 11 ag. 1738. Restituzione *in integrum.* Pram. 8 25 mag. 1566. Revindicazione. Rit. *Item servat ipsa curia hanc practicam.* D. 1 mag. 1773. Revisione di apprezzo. D. 15 maggio 1752.	Pram. 7. *De falsis* 1587. Criminalità. D. 18 mar. 1747, 9 agos. 1751, 8 mag. 1762, e 7 genn. 1786. Danni clandestini. Cost. *Super incisionibus arborum.* Cost. *Clandestinis maleficiis.* Pram. 1 *De damn. clandestin.* Decreti. Pram. 18 14 mar. 1738. Declinatoria del foro. D. 8 apr. 1780. Delitto di tagliar faccie. D. 10 sett. 1729. Delitti nelle carceri. D. 30 ott. 1593. Disertori. D. 29 ott. 1735, e 28 ott. 1741. Donne convinte d'impostura, o di ratto. Cost. *Pessimam, et horrendam ad curiam.* Cost. *Mulieres ad curiam.* Cost. *Generalia jura condentes.* Cost. *Mulieribus ubi non modice.* Duello. Pram. 1 *De duello* 2 gen. 1540. Pram. 2. *De duello* 3 dic. 1631. Pram. 3 *De duello* 9 mag. e Pram. 4 *De duello* 18 dic. 1662. Ebrei. Pram. 6 *De expulsione hæbreorum* 30 lug. 1747. Eccezione di assenza. Pram. 1 *De except.* 1477 *cap. post. commissum.* Eccezione di Scomuni-

LEGGI CIVILI, ED ECCLESIASTICHE.	RITO CIVILE.	LEGGI PENALI.
1782. 19 aprile, e 22 novembre 1783. ELEMOSINA. Pram. 1 e 2 *De elemosina* 26 marzo 1588. e 9 maggio 1589. EREDE col beneficio della legge. Pram. 72 *De offic. S.R.C.* EREMITI. D. 30 ottobre 1739. L. della R. G. de' 10 dicembre 1740. ESECUTORIALI. Pram. 2. *De off. Iustitiarii* 26. agosto 1533. e Pram. 80. 14. agosto 1699. ESECUZIONE di propria autorità per l'affitto della casa. Cons. *Pro pensione domus. In quib. cas. liceat.* EXEQUATUR regio D. 15 dicem. 1741. FEDECOMMESSI Pram. 1. *De vinculis* 12 maggio 1634. Pram. 18. *De ord. jud.* 14 marzo 1738. FEUDATARI. Cost. *Ea quæ ad speciale decus.* Cost. *Si vassallus a domino* Cost. *Fratribus ob dotes* Pram. 4. 11. 12. 13. 14. e 20. *De baronibus* 1536. Pram. 19 otto. 1559. Pram. 5. 15. dicembre 1559. Pram.. 19. 23 agosto	REVISIONE di sentenza. D. 7. nov. 1750. RIPULSA. Pram. 18 14 mar. 1738. RITRATTO *jure congrui.* Pram. 18. *De ord. judic.* 14. mar. 1738, D. 16. mar. 1762. Decis. delle 4. Rote del S. C. de' 2. nov. 1623. D. 31 magg. 1777. SACRO regio consiglio. Pram. 44. 16. ag. 1542. Pram. 5. 20 gen. 1545. Pram. 61. 15. Dec. 1545. Pram. 18. 14. Mar. 1738. SERVITU. Pram. 18. 14. mar. 1738. SOSPEZIONE di fiscale. D. 26. luglio. 1741. SOSPEZIONE di Governatore D. 10. set. 1768. SOSPEZIONE di Ministro di Tribunale collegiato. D. 26. giug. 1772. SOSPEZIONE di Giudice dopo la contestazione della lite. Rit. *Iohanna* II. *Principis circumspecta provisio.* Pram. 2, e 3. *De suspicionib. Official.* del 1551, e 1556. Pram. 4. 30. apr. 1575. Pram. 5. 4 mag. 1576. Pram. 5.	ca. Rit. *Item quod nullus admittatur.* ERESIA. Cost. *Inconsutilem tunicam.* Cost. *Patarenorum receptatores.* FALLIMENTO. doloso. Pram. 6. 1666. *De cess. bonor.* Pram. 1. 16. dec. 1744. D. 6. marzo. 1778. FALSIFICATORI di moneta. Cost. *Adulterinam monetam.* FALSITA' Cost. *Qui literas. Regias* Cost. *Qui falsitatem.* Cost. *qualitas personæ* Cost. *Qui falsis.* Pram. *De falsis* 1, 1477. 2,1509. 3, 1539. 4, 1. lug. 1556. 8, 23. sett. 1597. 9, 22. sett. 1598. 10, 12 giu. 1607 12. 12. ag. 1988. 13, 26. mar. 1694. D. 5. mag. 1730. D. 28. ag. 1753. FALSITA' di privilegj, e fedi di dottorati. D. 22. mag. e 22 ag. 1742. FALSITA' di scrittura privata. D. 28. giug. 1770. FERITI. Pram. 1, e 2, *De Chirurgis* 23. lug. 1561. e 23. sett. 1911. FIDEJUSSIONE per omicidio. Rit. *Item nota quod in criminalibus.*

LEGGI CIVILI, ED ECCLESIASTICHE.	RITO CIVILE.	LEGGI PENALI.
1572. Pram. 23. 12 luglio 1585. Pram. 2. 13. mag. 1597. Pram. 22. 1605. Pram. 23 23. gen. 1613. Pram. 76. 18. ottobre 1651. Pram. 23. 17. giugno 1653. Pram. 19. 1681. Pram. 36. 1720. D. 31 maggio 1765. 27. decembre 1766. 2. decembre 1769. 29. febbrajo, e 11 lug. 1772. Figlie di famiglia Cons. *Sed, et mulier. De filiab. nubente.* Figli eredi della madre. Cons. *Si mulier nupta; de jure dotium.* Finestre nelle pubbliche strade. Pram. 1. *De his qui effuderint, vel projecerint* 5 dicembre 1669. Fiscalari. Pram. 1. *De rest. fisc. fundis* 18 gennajo 1752. e Pram. 2, 29 novembre 1754. Fornari. Pram. 1. *De Pistoribus* 29 lug. 1559. Francesi. Pram. 18, 20, giugno 1633, e 31 marzo 1708. Fratelli divisi. D. 18 agosto 1764. Gesuiti. Pram. 1 alla 7. *De J[illegible]uitis ej-*	29. feb. 1480. Pram. 6. 30. giug. 1580. Pram. 9. 20. apr. 1588. Pram. 10. 31. ott. 1594. Pram. 12. 6. giug. 1605. Pram. 15. 3. nov. 1611. Pram. 16. 31. maggio 1616. Pram. 9. 12. nov. 1634. Pram. 12. 2. sett. 1589. D. 9. nov. 1757. 13. giug. 1758. 11. ag. 1766. 16. lug. 1767. 15. sett. 1769. e 15. nov. 1775. Spese di lite. Cost. *Divorum Principum* Pram. 1, e 11. 1477. Pram. 4. *De offic. M, Iust.* D. 10. ag. 1754. Tassa degli avvocati, e procuratori. D. 10 mag. 1558. Testimonj. Pram. 1. e 3. an. 1477. Pram. 50. 18. lug. 1524. Pram. 8. 25. giug. 1566. D. 28. giugno 1755. Trasmissione di atti. D. 26. ag. 1716. e 21. lug. 1724. Tribunali ordinarj di Napoli. D. 24. nov. 1753. Uffiziali di giustizia, Giudici, Bajuli, Attuarj de' luoghi, ed altri Regj Ministri. Cost. *Si Iudex fraudolenter.* Non	Forgiudica. Pram. 10 §. 2. 3., e 38. *De exulibus.* D. 30. giug. 1732. D. 21. gen. 1741. D. 20. mag. 1747. Forgiudicati. Cost. *Ob filiorum culpas.* Cost. *Forjudicatorum bona.* Cost. *Si quando aliquem* D. 9. ott. 1728. Frusta, Pram. 4. *De quæstion.* 31. gen. 1619. D. 4. dec. 1745. e 29. ott. 1763. Immunita' locali sono eccettuate dal beneficio dell' asilo. Concordato 1741 D. 23. sett. 1741. 3. feb. 25. ag. 22. sett., e 7. lug. 1742. e 10. mar. 1753. Immunita' personale Cost. *De personis clericorum.* D. 31. ott. 1738. 28. mag. 1743. 10. sett. 1758. 6. sett. 1760. 6 lug. 1771. Impunita' della vita. D. 8. mar. 1704. Incendio doloso. Cost. *Qui dolose.* Incesto. D. 3. feb. 1781. Incettatori di grano, orzo, ed altro. *Cap. Robertus. Pro publici.* D. 8. lug. 1763.

Sommario delle antiche leggi, e Prammatiche.

LEGGI CIVILI, ED ECCLESIASTICHE.	RITO CIVILE.	LEGGI PENALI.
ciendis Breve di Clemente XIV. 21 luglio 1773. D. 25. luglio 1785. IMMUNITA' reale. *Concordato* del 1641. D. 27. luglio 1752. 14. ottobre 1765. IMPEDIMENTO di servitù. Cons. *Idem est. De operis novi nunciatione.* ISTROMENTI publici. Cost. *Consuetudinem quam olim.* Cost. *Instrumentorum robur.* Cost. *Instrumenta. De donationibus.* Cost. *Privilegia, et instrumenta.* Pram. 1, 1. giugno 1412. Pram. 2, 18. lug. 1532. Pr. 2, ott. 1571. Pram. 7, 9, lug. 1608. Pram. 8, 21. genn. 1632. Pram. 9. 31. marzo 1632. Pram. 10. 30. genn. 1633. D. 25. lug. e 8. novemb. 1773. LEGGI Suntuarie, Pram. 1. a 12. sotto il titolo *lex sumptuaria.* MATRIMONJ clandestini Pram. 1. *De matrimonio cland.* 18. ott. 1718. D. 12 gen. 1760. 27. apr. 1771. 24. apr. 1773. Cost. 9. mag. 1783. MATRIMONIO vergognoso. D. 4. sett. 1783.	prestino esame sopra di alcuna causa. Pram. 65. 24. ott. 1578. BANDO della Vicaria 23. giug. 1756. D. 21. ag. 1756. 30. lug. 1757. 28. nov. 1766. e 26 mag. 1770. IUS *sententiæ.* Pram. 29, *De official.* 1685. LIBRANZA della Regia Corte. Pram. 4. *De Empt.* 30. nov. 1565. MASTRODATTIA. D. 27 gen. 1738. 29. dic. 1753. e 3. mar. 1764. MASTRODATTI non pattuiscono con i litiganti. Pram. 25. *De official.* 30. apr. 1655. NOTARI Cost. *Præsenti* Pram. 1, alla 4. 1477. Pram. 5, 1572. Pram. 11, 3 ott 1649. Pram. 16. 15 feb. 1753. NOTARO della Regia Corte suoi dritti. Pram. 3, 30. gen. 1768. Pram. 7, 13. mag. 1905. PROCURATORI Pram. 11. 21. giug. 1728. Pram. 18. 14. mar. 1738. D. 2. febb. 1754. QUOTA *litis.* Pram. 1. *De postulando* 20. mar. 1586.	INDIZJ indubitati Pram. 12, e 13. *De off. judicis.* INDULTI. Pram. 2. ad 4. *De Abolitionib.* an. 1516. 1549. e 1550. D. 6. feb. 1735. 1. ott. 1740. 13. feb. 1742. 17. mag. e 26. sett. 1744. 10. lug. e 8. ag. 1747. 20. mar. 1752. 17. dic. 1755. 26. apr., e 24. mag. 1760. 26. nov. 1768. 18. mag. 1769. 13. mag., e 28. lug. 1775. 13. ap. 1776. D. 14. mar. 1778. GIUOCO. Cost. *Mores dissolute.* Pram. 2. *De aleatoribus.* 15. gen. 1568. e 14. sett. 1572. Pram. 3. 14 gen. 1574. Pram. 5. 5. sett. 1575. D. 23. giug. 1654. LIBRI forestieri. Cap. 7. del Concord. del 1741. Pram. 1. a 10. *De libris proscriptis* D. 26. giug. 1779. e 24. ag. 1782. PROIBIZIONE della lotta in caso di feste. D. 29. ag. 1761. MORI di Valenza. Pram. 1. e 2. *De mauris.* OSTERIE, ed alloggi. Pram. 1. *De salario eorum* 14. dic. 1483.

Sommario delle antiche leggi, e Prammatiche.

LEGGI CIVILI ED ECCLESIASTICHE.	RITO CIVILE.	LEGGI PENALI.
MONASTERI di Donne. Pram. 1. *De Monial.* 27 ott. 1563. NATURALI del Regno. D. 3. settembre 1748. NOBILTA' D. 9. ott. 1581. ORDINAZIONE Sacra D. 20. nov. 1734. D. 7. apr. 1753., 4., e 24. ott. 1755. 9. dicemb. 1758. 13. sett. 1760. 24. agosto 1761. 4. sett. 1762. 25. sett. 1765. 27. dic. 1766. 27. sett. 1769. 28. nov. 1772. 8. ott. 1774. 30. mag. 1776. 23. nov. 1782. 31. gen. 1685. e 5. ap. 1785. PARROCHI. Pram. 1. *De Parrochis* 5. gen. 1561. D. 11. dic. 1739. 7. lug. 1742. 13. dic. 1750. 3. giug. 1752. 14. ott. 1767. 28. ott. 1769. 12, e 25. lug. 1772. 14. mag. 1773. 17. mar. 1777. e 22. gen. 1786. PEGNO. Cons. *Si quis aliquam. De pignoribus.* PERSONE privilegiate. Pram. 11. 21. giug. 1728. Pram. 18. 14. mar. 1738. POSSESSO nella per-	SECRETARIO del S. C. Pram. 18. *De ord. judiciorum.* 14. mar. 1738. TAVOLARJ, ed Ingegneri del S. C. Pram. 1. a 7. 1564. al 1638. Pram. 18. 14. mar. 1738. Pram. 8. 13. ag. 1751. UNIONE delle Ruote. Pram. 66. 22. apr. 1588. VICARJ capitolarj. D. 23. mag. 1761. 13. dic. 1766. e 18. dic. 1784. VINCITORE nella lite. Pram. 5. 25. mag. 1469. VISITE de' Protocolli. Pram. 1. 8 giug. 1735. 14. apr. 1736. 20. ag. 1737. 14. mar 1743. 12. giug. 1745. 2, lug. 1746.	PASSAPORTI. Pram. 11. 24. mar. 1708. *De exter qui Regno Neap. venient.* RICORSI anonimi. Pr. 13. ott., e 5. dic. 1750. 27. apr. 1754. 26. apr. 1783. RIPRESAGLIE. Pram. 1. 21. mar. 1474. INGIURIE. Cost. *Ut participatio.* Cost. *Pacis cultum.* INQUISITI citati possono colla parte transigersi Cost. *Postquam citatæ partes.* Pram. 10. *De Commissariis* 31. dic. 1668. Pram. 11. *De dilation.* 21. giug. 1728. INQUISIZIONI generali. Cost. *Inquisitiones generales.* Cost. *Hi qui per inquisitiones.* Cost. *Item dira, et dura.* Cap. *Generales inquisitiones.* Cap. *In generalibus autem inquisitionibus.* Cap. *Subjungendo quoque præcipimus.* Cap. *Item quod prædicti officiales.* INVENTORE di danaro, roba, o tesoro. Cost. *Pecuniam si quis invenerit.* Cost. *Mancipia fugitiva.* ISTANZA. Pram. 10 de' 31 mag. 1616.

Sommario delle antiche leggi, e Prammatiche.

LEGGI CIVILI, ED ECCLESIASTICHE.

ezione de' frutti. Cons. *In causis . De testim. rusticor.*

Possesso di eredità, o legato senza l'autorità del Giudice, è nullo D. 9. apr. 1775.

Possessori di robe, o dritti fiscali. Pram. 1. 2. ag. 1443.

Precedenza nelle funzioni tra Regolari. D. 21. genn. 1775. 31. ott. 1778. 22. magg. 1779. 1. genn. 1780. 31. mar., e 22. sett. 1781. 13. ottob. 1782. e 6. sett. 1782.

Predicatori. D. 24. giug. 1741. 21. ag. 1751. e 28. ott. 1768.

Preferenza de' Cittadini agli Esteri. D. 21. genn. 1775.

Preferenza nella vendita de' frutti. D. 8. ott. 1759.

Presidi delle provincie. D. 30. mar. 1715. 14. sett. 1724. 24. sett., e 26. nov. 1735. 27. sett. 1738. 3. gen. 1739. 16. gen. 1740. 29. apr. 29. lug. e 2. ott. 1741. 31. ag. e 14. ott. 1748. 3. mag. 10. ag. 27. ott. e 28. dicem. 1749. 31. mar. 1750. 5. febb. 1752. 12. mag. 1753. e 10. genn. 1760.

Processioni. D. 10. mag. 1755. e 10. dic. 1768.

Quarta *uxoria*. Cost. *Quartam autem. De jure quartæ.* Cost. *Si de bonis. De primæ quartæ.*

Mendicanti. D. 14. mag. 1750. D. 31. ag. 1760. 5. febb. e 4. apr. 1761. 9. apr. 8. giug. e 3. dic. 1768. 27. mag. 1769.

Provinciali stranieri. D. 10. giug. e 11. nov. 1769 22. ag.

LEGGI PENALI.

Ladri. *Cap. Ad hoc. Robertus. Diu jam, et pluries.* Pram. 1. *De furtis* 17. dicem. 1553. Pram. 2. *De furtis*. 2. sett. 1569. Pram. 3. *De furtis* 20. giug. 1581. Pram. 4. *De lesione bonorum* 23. mar. 1585. Pram. 4. *De furtis* 26 genn. 1597. Pram. 11 *De emptione* 14. ott. 1598. Pram. 6. *De furtis* 21 nov. 1616. D. 22. mar. 1755. 30. lug. e 1. novembre 1768. Pram. 11 *De emptione, et venditione* §. 6. D. 24. sett. 1774. D. 19. ag. 1780. 12. giug. 1750. 31. lugl. 1752.

Ladro sacrilego. v. D. alla Vicaria 18 ag. 1752.

Ladri di strada pubblica, ricattatori, Fuorusciti, e simili. Pram. 1 *De persequend. Malefactorib.* 19 ag. 1560. Pram. 2 *Exulib.* 27. magg. 1563. Pram. 2 28. febb. 1666. Pram. 3 detto Pram. 7. *De exul.* 16. ag. 1585. Pram. 4. 24 febb. 1585. D. 7 dic. 1724. 31. genn. 1741., 31 nov. 1742. 4 lugl. 1750. 22 mag. 1751. 16 febb., e 29 giug. 1754. 21. apr. 1759. 27 sett. 1776. 10. nov. 1787. 17 ott. 1772.

Madri, che prostituiscono le figlie. Cost. *Matres*. Cost. *Matres, quæ publice.*

Moneta. Cost. *Qui nummos aureos*. Pram. 1. *De monetis* 30 sett. 1521. Pram. 2. *De monetis* 6. giug. 1609. Pram. 4, 1616. Pram. 19. 30, e 34 *De monetis*.

Offesa. *Innoxio pro Noxio*. Pram. 1 26 giug. 1624.

Omicidio. Cost. *Terminum vi-*

LEGGI CIVILI, ED ECCLESIASTICHE.	LEGGI PENALI.
1772. 26. giug. 1773. 10. genn.	*ta.* Pram. 1. 5. nov. 1726. Pram.
1774.	2, 21 genn. 1727. D. 28 giug.
Regolari Cappuccini. Dec. 2.	1732. 4. sett. 1734. 29. apr.
agosto 1740.	1741. 28. sett. 1748. 15 mar.
Regolari Laici D. 14. mag.	1749. 6. apr. 1750. 23. ott.
1774.	1755. 22 dicem. 1759. 3. genn.
Regolari Mendicanti. D. 5.	e 21. febb. 1761,, 30. ott, 1767.
dic. 1778. 25 sett., e 27. dic.	29. lug. 1775. 14. marzo 1778.
1783. e 1. mag. 1784.	D. alla Camera Reale 25. apr.
Regolari secolarizzati. D. 16.	1778. D. 1 apr. 1786.
aprile 1774.	Parricida. D. 1 magg. 1779.
Divieto di ricorrere a Roma	*Abrogazione* delle pene di ulti-
D. 18. apr. 1778. 12. ag. 1780.	mo supplicio. Pram. 1. *De Pœ-*
8. giug. 1782. 26. lug., e 26.	*nis* 12 mar. 1550.
ag. 1783. 21. febb. 1784. Editto	Pietre. Pram. 3. *De lapidi-*
de' 26. febb. 1784. D. 13. nov.	*bus.* Pram. 24, 51, 52. *De*
1783.	*armis* D. 10. apr. 1779.
Riduzione di messe D. 6. gen.	Prevenzione. Pram. 1. 1477.
1753.	Procedimento. *ad modum bel-*
Rinuncie in favore de' canoni-	*li.* Pram. 10. 31. mag. 1616.
cati. D. 19. nov. 1781.	Procedimento *ad horas* D. 19
Ripa tra i territorj. Cons. *Si*	febb. 1686.
duorum de ripa.	Procedimento *ex officio.* Pram.
Rivenditori. D. 21. lug. 1766.	1. 16. magg. 1568.
Robe vecchie. pram. 1. 30.	Procuratori che fanno uso
ag. 1627.	in giudizio di rimedj, o ecce-
Divieto di sequestrarsi il pa-	zioni calunniose. Pram. 1. *De*
trimonio sacro de' sacerdoti. D. 9.	*Procuratoribus* ultimo marzo
genn. 1763.	1574.
Sacramento dell' Eucaristia.	Ratto. Cost. *si quis rapere.*
Pram. 1. *De cultu Sacram.* 20.	Cost. *Capitalem pœnam*
mar. 1580. Pram. 2. 15. giug.	Ratto, o bacio di Donna.
1580.	Pram. 1 *De osculant. mulier.* 9
Schiavi. Pram. 1. 28. nov.	mar. 1563. D. 2. nov. 1771.
1555.	Relazione. Pram. 3. de' 29,
Scomunicati, *vel a canone,*	nov. 1565. Pram. 6. 18. giugno
vel ab homine. Cap. Si quis ex-	1593.
comunicatus.	Remi, alberi, antenne. Pram.
Servitu' ne' predj rustici. Cons.	31. mar. 1588.
Si quis habens. De servitutibus.	Remissione dell' offeso. Pram.
Servitu ne' predj urbani §. 2.	2. 27. marzo 1563. Pram. 6. 26

Sommario delle antiche leggi, e Prammatiche.

LEGGI CIVILI, ED ECCLESIASTICHE.

Pram. 18. 14. marzo 1738.

Siciliano nel Regno si reputi Napolitano, e questi in Sicilia, Siciliano D. 8. apr. 1749.

Sindicato Cost. *Volumus*, *et præsentis* Pram. 4. 12. apr. 1585. *De Sindacatu*. Pram. 6. 15. apr. 1606. Pram. 10. 31. mag. 1616. Pram. 14. 30. apr. 1645. D. 15. genn. 1732.

Sindaci Diocesani D. 8. feb. e 8. marzo 1738. 12. lug. 1749.

Successione de' figli. Cost. *Pro modo facultatum*, *et secundum paragium*, Cost. *In aliquibus*.

Successioni de' feudatarj. *Jure francorum*. Cost. *Ut de successionib.* arr. 429. 12. dec. 1581. Pr. 1. *De feudis*. 11. gen. 1418. Pram. 6. 1532. 11. 14. lug. 1548. 12. 12. mar. 1550. Pram. 14. 1557., 18. 1570., 25. 1586. 33. 1595. 34. 6 ott. 1655. 35. 1720. 37. 1720. Pram. 39. *De feudis* 1720., e 1747. Cons. 2 *Si quis*, vel *si qua*. *De succes. ab intest.*

Testamento paterno. Cost. *Si quis patris*.

Testamento de' figli di famiglia Cons. *Filius familias De filiis volentibus testari*.

Uffici, e beneficio in Regno. Pram. *De officior. provisione* 12 mar. 1550.

Uffici in Burgensatico Pram. 4. *De offici's* 24 nov. 1675.

Uffiziali Baronali. Pram. 5. 1536.

Ultima volontà. D. 22. apr. 1767.

LEGGI PENALI.

giug. 1566. Pram. 2. 9. magg. 1600. Pram. 25, 28 mag. 1647.

Remissione de' carcerati. Pram. 1, 30. nov. 1565.

Ribelli. Cost. *Comes Baro. Miles. Cap. Carolus. Satis constat, Cap. Item statuimus quod filiæ proditorum. Cap. Bona proditorum.* arr. 171. 1 febb. 1557.

Ricatto. Dec. 8 giug. 1765.

Ricettazione de' Delinquenti. *Cap. Robertus primogenitus. Licet contra receptatores. Cap. Robertus. Universis.* Pram. 1, *De receptat.* 18 ag. 1515.

Ruffiane, Cost. *Lenas sollicitantes* Pram. 1. *De Lenon.* 1480.

Divieto di portare le scale in tempo di notte. Pram. 1. *De scalarum* 30. genn. 1560.

Setta di Muratori. Editto 20 luglio 1751.

Sodomia. Pram. 1. *De sodom.* 28 luglio 1771.

Sospezione di subalterno in causa criminale. D. 27 agosto 1774.

Proibizione della stampa di taluni libri. Pram. 3. 20 mar. 1786.

Tortura. Pram. 2, 4. aprile *De quæstion*. Pram. 3. 15. genn. 1621. Pram. 4. 31. genn. 1619. D. 29 lug. e 19. sett. 1741.

Transazione di rei di omicidio. D. 18. magg. 1737. 16. magg. 1739. 10 ag. 1740. 19. febb. 1745. D. 3. giug. 1749.

Truglio. D. 3 luglio 1728.

Decreto di Giudice contro le leggi, sia privato d impiego, e

Sommario delle antiche leggi, e Prammatiche.

LEGGI CIVILI, ED ECCLESIASTICHE.	LEGGI PENALI.
Vacanze di Vescovi, e Prelature. D. 12. Gen. 1671. Obbligazioni di Vescovi. D. 26 lug. e 16. nov. 1738. 24. ott. 1739. 16. sett. 1740. 23. lug. 1746. 22. febb. 1749. 8. sett. 1753. 31. dec. 1757. 5 ag. 1758. 11. ott. 1760. D. 13 dec. 1760. 5 sett. 1761. e 17 magg. 1764. Vicarj delle Curie Ecclesiastiche. D. 17. mar. 1759. 14 giug. 1765. 4. febb. 1758. 3. genn. 1765. 4 ott. 1777. Vicarj de' Vescovi stranieri. Breve di Clemente XIV. degli 11. giug. 1771. Vicarj Capitolari. D. 23. mag. 1761, 13 dec. 1766. e 18. dic. 1784.	notato d'infamia. Se per infamia, sia riservato al Principe di punirlo. Cost. *Si judex fraudolenter*. Se mediante danaro incorra nella pena capitale. Cost. *Judex si accepta*. Uffiziali Regj Pram. 5., 25 magg. 1469. Pram 2. 1540. 29. apr. 1730. 31. lug. 1738. 8 magg. 1750. 29. giug. 1765. Usura. Cost. *Usurarum nequitia*. Pram 1, 8. lug. *indictione septima*. Pram. 4. *De usurar.* 1536. Pram. 1. 23 lug. 1571. Vagabondi. Bandi del 1559. 1560., e 1585. Pram. 3. *De Vagabundis*. Pram. 2. *De Vagabundis* 25. genn. 1611. Pram. 5. 20. magg. 1681. Pram. 6. 21. magg. 1685. D. 6 ott. 1753. D. 11 giug. 1774. Pram. 11. 29. decem. 1734. Variazione di foro in causa criminale. Pram. 10. 31. mag. 1616. Veleni. Cost. *Mala, et noxia medicamenta*. Violenza a donne. Cost. *Omnes nostri Regiminis*. Cost. *In quæstionibus violentiarum*. Cost. *Quicumque mulier*. Visita de' Carcerati. D. 2. nov. 1736. 19. febb. e 9 novemb. 1745.

Cap. IV.

Una fugace comparazione tra le istituzioni degli augusti Borboni, *e le straniere sperimentate in questo paese.*

Come mai tra noi, che tutto ripetevamo da Carlo, e Ferdinando, tra noi che sensibilmente risentivamo gli slanci del loro benefico cuore, come mai, dico, si è trovato chi potesse illudersi dietro le lusinghiere larve di straniere istituzioni?

Perchè retrocedere per ben tre volte da quella strada di prosperità, ove ci spingevano i generosi sforzi del nostro augusto Sovrano, che a' sentimenti del suo gran padre riuniva anche quello di essere nato tra' Napoletani? . . . Per ottenerne forse sciagure, e disprezzi! . . . .

Molto a ragione, ed in tempo opportunissimo esclamava il nostro dotto Genovesi, e sulla cattedra e negli scritti, *che non si può concepire illusione senza errore, non errore senza ignoranza, o irriflessione.* Ed oh quanto saremmo stati avventurosi, se questa verità interessante ed evidente, additata per tale da quanti mai vollero approfondire l'ideologia e la fisiologia, avesse colpito! Sarebbe allora bastato di paragonare anche i primi atti, con cui in questo Regno si voleva sviluppare la pubblica prosperità colle più filantropiche istituzio-

ni straniere per vedervi principj e massime ugualmente umane e nobili, ma assoluta differenza di nomi, di applicazione, di fine. Carlo, e dopo lui l'augusto Ferdinando volevano di Napoli un Regno felice ed illustre, lo straniero voleva un nemico di meno, un appoggio di più. Quelli tendevano al suo bene da Padre de' popoli; questi da nemici, che temono. Nel cuore de' borboni il Regno delle Sicilie ha sempre notato l'ardente desio di sua prosperità; in quello dello straniero l'ingordigia di arricchirsi, l'ambizione di dominare. Carlo, e Ferdinando l'hanno riordinato tra la gioja e la calma delle popolazioni, e consumandovi di proprio tesori, vigilie, e premure; ma lo straniero innovava, disturbando famiglie e Città, spargendo il sangue de' popoli.

Nelle istituzioni stabilite da' nostri Sovrani vi è l'essenza dell'armonia, dell'ordine, del bene: vi era forse lo stesso nelle altre? Alla vista comparivano colla stessa fisonomia, ma era una bella maschera quella, che nascondeva l'orridezza dello spirito d'occupazione.

Or chi non considera la possanza di quel genio, che al 1815 trovando *le nostre stesse istituzioni*, o gli stessi nostri progetti coloriti da un pomposo sistema di brillanti apparenze, dovè sostituirvi nuovamente il bene reale, senza togliere nè il lusinghiero della nomenclatura, nè il vistoso de' progetti?

Ed in vero, (avendo riguardo *all' epoca*, *allo sviluppo*, ed allo *stato delle cose*) che altro era il gran Consiglio di Stato del decennio, se non una riunione impropria delle attribuzioni divise nel 1735 tra il Consiglio di Stato, e la Real camera di Santa Chiara? S. M. (D. G.) l' osserva, lo riduce di nuovo a quella dignità, *che non va mai disgiunta dalla riservatezza*, e l' appoggia ne' casi dubbj sulla ponderazione del voto consultivo del Supremo Consiglio di cancelleria. Cosa era quel lungo treno di amministrazione, se non un' amplificazione (sugerita dalla politica de' tempi) delle poche, ma esatte officine antiche? S. M. (D. G.) lo conosce, ne semplicizza i rami, li modifica; ma si riserba a miglior tempo di restringerli per non togliere il pane a tanti disgraziati padri di famiglia. Cosa erano i tribunali d' appello, se non il Sacro Regio Consiglio? Cosa la Gran Corte dei conti, se non la Regia Camera della sommaria: cosa il tribunale del commercio, se non una copia del consolato, ed ammiragliato: cosa infine le stesse buone leggi se *precedendo* di troppo la perfezione del popolo, non potevano nè *promuoverla*, nè formarla? . . . Ma dove mi trasporto? . . . Senza rivoluzione, senza sangue, e senza umiliazioni questo paese sarebbe giunto alla prosperità, se continuato avesse quel progresso *graduato*, ma *certo* che si faceva pri-

ma del 94. Pur troppo è vera questa mia assertiva se ricordando quelle prime istituzioni, che facevano prosperare questo Regno, si analizzano colle sublimi massime de' più grandi legislatori, e nel crocciuolo dell'esperienza (1). Ed allora è d'uopo conchiudere, che se l'ottimo nostro Sovrano fece nel 1815 ricordare la sua clemenza col tirare un densissimo velo sul passato; se spiegò tutta la sua magnanimità col considerare indistintamente tutt' i Napoletani per suoi figli; se dimostrò la sua generosità collo spargere innumerevoli beneficj su di coloro, che gli avevano dimostrato fedeltà; non meno diè sommo saggio di sua saviezza nel riprendere le luminose primiere traccie, continuarle, e portarle ad una certa perfezione, evitando il minimo dispiacere, o mali a quei, che per necessità in una riorganizzazione avrebbero dovuto soffrirne. Ammiriamo, sì ammiriamo il nipote di Errico IV, il figlio del gran Carlo, il genero di Maria Teresa: benediciamo il nome del nostro augusto Ferdinando: corri-

(1) Il seguente Elenco additando le leggi transitorie del 1806, 1807, 1808, e quelle del 1815, 1816, 1817, 1818, è stato da me divisato non solo per render completo l'insieme delle leggi, ma ancora per facilitare a' lettori la conoscenza di questa grande verità.

spondiamo alle sue premure con fedeltà con costanza, tanto imponendoci quel dovere, che lo stato sociale ci rende necessario, la religione sacro, l' abitudine caro, la bontà del Monarca eroico: e disprezziamo le false illusioni di ogni straniera istituzione, convinti dalla triplice funesta nostra esperienza.

ELENCO de' decreti, con li quali disponendosi il passaggio di legislazione si danno delle disposizioni provvisorie.

OCCUPAZIONE MILITARE.	
ABOLIZIONE delle LEGGI ANTICHE.	LEGGI PROVVISORIE.
DETERMINAZIONE, con la quale si annullano tutte le licenze di portare armi da fuoco concedute dal passato Governo. 23 mar. 1806, num. 39 del Bullettino delle leggi.	EDITTO, con cui si mettono in attività i Tribunali, e si prescrivono le formole che debbono usare. 18 feb. 1806, num. 4.
DETERMINAZIONE per l'abolizione della legge relativa allo spoglio de' Prelati del Regno. 27 mar. 1805, num. 48.	EDITTO, con cui il Ministro di Polizia generale del Regno è incaricato provvisoriamente delle funzioni attribuite al corriere maggiore. 22 Febb. 1806, num. 9.
LEGGE per l'abolizione della feudalità. 2 ag. 1806, num. 130.	EDITTO, con cui si organizza la Polizia generale. 28 feb. 1806, num. 10.
LEGGE per l'abolizione della prammatica degli 11 genn. 1801 per le doti delle Dame Napolitane a docati 15000. 17 sett. 1806, num. 176.	LEGGE per la circoscrizione de' Governi del Regno. 19 gen. 1807, num. 14.
LEGGE, con la quale si aboliscono tutt'i vincoli di fedecommesso sopra i crediti contro lo stato, e si assegnano i termini di pagamento del prezzo de' beni demaniali esposti in vendita. 27 sett. 1806, num. 186.	DETERMINAZIONE, con cui si fissa un regolamento per le poste, e procacci. 16 mar. 1806, num. 31.
DECRETO per l'abolizione di tutt'i privilegj, e franchigie su i dazj pubblici. 2 ott. 1806, num. 194.	DECRETO, con cui si stabilisce un consiglio di liquidazione del debito publico. 27 Giug. 1806, num. 98.
DECRETO per l'abolizione delle coazioni giudiziarie delle Curie ecclesiastiche contro gli uomini, che mancano agli	LEGGE sulla formazione delle leggi, e dei decreti. 17 sett. 1806, num. 175.
	DECRETO sull'amministrazione del Tesoro publico. 14 ott. 1806, num. 209.
	DECRETO per lo stabilimento della Ferriera della Mongiana in Calabria Ulteriore.

ELENCO de' decreti con li quali disponendosi il passaggio di legislazione si danno delle disposizioni provvisorie.

GOVERNO LEGITTIMO.	
ABOLIZIONE delle LEGGI O INUTILI, O DANNOSE.	RIORGANIZZAZIONE provvisoria.
DECRETO, con cui vengono prescritte delle modificazioni per la decorazione del Real Ordine delle due Sicilie. 4 giug. 1815, num. 7 della Collezione delle leggi. DECRETO per l' abolizione del divorzio. 13 giug. 1815, num. 9. DECRETO per l' abolizione dell' azione penale pe' fatti contro il cessato Governo, ed un termine di presentazione pe' caratterizzati briganti. 14 giug. 1815, num. 10. DECRETO, con cui abolite le liste di forgiudica per li briganti, si ordina il modo di procedimento contro i medesimi. 14 giug. 1815, num. 14. DECRETO per la restituzione de' beni confiscati o sequestrati a' proprietarj, e Titolari di Commende Costantiniane per motivi di stato, ed a' Cardinali o Prelati mantenutisi nell' ubbidienza di sua Santità. 17 giug. 1815 num. 16. DECRETO per l' abolizione del Consiglio di Stato istituito sotto la cessata occupazione militare. 17 lug. 1815, num. 32.	DETERMINAZIONE del Re, perchè nessuno tenti di rientrare di propria autorità nel possesso di antiche proprietà, o nell' esercizio di antichi impieghi. 24 mag. 1815, num. 5. DECRETO per la formazione di un solo esercito di quello di Napoli, e di Sicilia. 14 giug. 1815, num. 12. DECRETO che prescrive la celebrazione de' matrimonj secondo le forme del Concilio di Trento, conservando fino a nuova disposizione i precedenti atti di stato civile. 16 giug. 1815. num. 15. DECRETO portante, che nel Real Tesoro sia aperto un ruolo provvisorio per farne delle assegnazioni temporanee agli antichi impiegati di diverse classi fino a che non siano chiamati ad impieghi. 27 giugno 1815, num. 19. DECRETO portante, che gli atti di nascita dello stato civile debbasi da' Parrochi apporre l' indicazione della eseguita cerimonia del battesimo, e così se ne debbano dare gli estratti. 28 giug. 1815, num. 20. DECRETO portante, che sia

ELENCO de' decreti con li quali disponendosi il passaggio di legislazione si danno delle disposizioni provvisorie.

OCCUPAZIONE MILITARE.	
ABOLIZIONE delle LEGGI ANTICHE.	LEGGI PROVVISORIE.
adempimenti degli Sponsali. 17 dic. 1806, num. 285. LEGGE, con cui si aboliscono le sostituzioni fedecommessarie. 15 mar. 1807, num. 66. DECRETO, con cui nell'abolizione delle franchigie su i dazj publici si dichiarano comprese anche le franchigie delle gabelle comunali, 21 mar. 1807 num. 75. DECRETO con cui il Ministero di Casa Reale viene soppresso. 15 ap. 1807, num. 96. DECRETO, con cui si abolisce l'amministrazione del cosi detto stralcio de' ferri, e si provvede allo Stabilimento della ferriera della Mongiana in Calabria Ulteriore. 1 mag. 1807, num. 121. DECRETO, con cui si dichiarano estinti i crediti degli antichi Baroni per gli arretrati de' dritti feudali aboliti colla legge de' 2 ag. 1806. 2 giug. 1807, num. 144. DECRETO per l'abolizione della Giunta Ecclesiastica de' delitti atroci. 21 sett. 1807, num. 260. DECRETO per l'abolizione della Regia Camera della som-	1 maggio 1807, num. 121. DECRETO per la nomina di una Commissione di cinque Consiglieri di Stato per esaminare i conti de' Banchi de' Particolari, conoscere i bisogni della loro amministrazione, e proporre i mezzi onde assodarne lo stabilimento. 4 ago. 1807, num. 211. DECRETO per la Commissione incaricata di preparare sotto gli ordini immediati del Ministro di Giustizia le operazioni concernenti il nuovo sistema de' Tribunali del Regno. 28 sett. 1807, num. 266. DECRETO, con cui si prescrive che tutt' i privati possessori de' dritti doganali, e gli antichi possessori de' dritti pe' quali si accordò o riserbò la indennità colla legge de' 2 ag. 1806, debbano presentare per tutto il 24 dic. del corr. anno i titoli de' loro rispettivi possessi ad una Commissione, che tra lo spazio di due mesi ne giudicherà il valore, e ne fisserà il compenso. 9 nov. 1807, num. 295. DECRETO, con cui si prescrive di decidersi da una Commissione, per tutto l'anno 1808,

ELENCO de' decreti con li quali, disponendosi il passaggio di legislazione, si danno delle disposizioni provvisorie.

GOVERNO LEGITTIMO.

ABOLIZIONE delle LEGGI O INUTILI, O DANNOSE.

Decreto per l' abolizione dell' arbitraria offerta di prezzo nei giudizj di espropria di beni stabili. 12 ag. 1815, num. 62.

Decreto contenente la rivoca delle donazioni de' beni dello Stato, e degli emigrati fatta nel tempo dell' occupazione militare, e le disposizioni relative alle vendite dei medesimi fatte nello stesso tempo. 14. ag. 1815, num. 65.

Decreto per richiamare in piena osservanza l' antico sistema riguardante le sacre ordinazioni, siccome si trovava in vigore all' epoca di febb. 1806, abolendosi ciò che ne fù disposto dappoi. 18 ag. 1815, num. 76.

Decreto, con cui abolite le Commissioni amministrative pe' monisteri claustrali di monache, viene a queste restituita l' amministrazione de' loro beni con un regolamento su tale oggetto. 27 dic. 1815, num. 236.

Decreto, con cui viene annullato quello concernente la permuta de'canoni dovuti dallo Stato ai particolari. 5 lug. 1816, num. 416.

RIORGANIZZAZIONE provvisoria.

aperto nel Real Tesoro un secondo ruolo provvisorio per concedere gratificazioni a degl' impiegati sotto la cessata occupazione militare, e che sono rimasti senza impiego. 12 lug. 1815, num. 27.

Decreto contenente le disposizioni per la compilazione di un completo corpo di dritto patrio. 2 ag. 1815, num. 48.

Decreto contenente la norma pe'giudizj di espropria pendenti all'epoca del decreto de'12 del corr. 15 ag. 1815, num. 68.

Decreto che prescrive per l' anno corr. l' epoca di convocazione, e la durata de'consigli generali delle Provincie. 24 ag. 1815, num. 86.

Decreto contenente le disposizioni per la sodisfazione de' Creditori del Governo per conti discussi, o per liberanze spedite prima dell'occupazione militare. 19 sett. 1815, num. 130.

Decreto portante, che fino alla pubblicazione di un nuovo Codice militare, sieno creati in Sicilia due Consigli permanenti di Guerra, ed uno di revisione per le cause dei Militari quivi distaceati. 4

ELENCO de' decreti con li quali, disponendosi il passaggio di legislazione, si danno delle disposizioni provvisorie.

OCCUPAZIONE MILITARE.	
ABOLIZIONE delle LEGGI ANTICHE.	LEGGI PROVVISORIE.
maria. 19 dic. 1807, num. 328. DECRETO, con cui si abolisce la solennità delle *ruote giunte* nei disvincoli de' fedecommessi, e si dichiara, che la di lei mancanza dopo la pubblicazione delle leggi de' 15 mar. 1807 non invalida li già decretati. 10 mar. 1808, num. 112. DECRETO, con cui sopprimendosi il Banco de' Particolari, e riunendosi i suoi crediti alla Cassa di Ammortizzazione, e gli altri suoi beni al Demanio, si regola l' indennizzamento de' suoi creditori, e si abilita il Banco di Corte a supplirne il servizio. 20 mag. 1808, num. 133.	tutte le cause introdotte prima del 2 ago. 1806 tra le Università ed i Baroni, scorso il qual termine restano perente. 11 nov. 1807, num. 297. DECRETO per la direzione della Cassa di Ammortizzazione. 4 feb. 1808, num. 66. DECRETO, con cui si rilascia la somma di docati 54, 616, e grana 20 alle Comuni debitrici degli arretrati sulle partite del Sale forzoso del Dipartimento di Puglia, avanti la legge degli 11 giug. 1806. 12 apr. 1808, num. 126. LEGGE su i delitti e sulle pene. 20 mag. 1808, num. 143. DECRETO, con cui si ordina che la precedente legge sulla organizzazione giudiziaria, e quella su i delitti e sulle pene vengano poste in attività al 1 nov. corr. anno; e che alla stessa epoca il Codice Napoleone debba eseguirsi come legge del Regno. 21 mag. 1808, num. 142.

ELENCO de' decreti con li quali, disponendosi il passaggio di legislazione, si danno delle disposizioni provvisorie.

GOVERNO LEGITTIMO	
ABOLIZIONE delle LEGGI O INUTILI, O DANNOSE.	RIORGANIZZAZIONE provvisoria.
DECRETO, con cui abolita la Commissione temporanea delle contribuzioni dirette, viene riunita la suprema Direzione di questo ramo al Ministero delle Finanze. 28 ag. 1316, num. 465. DECRETO per l' abolizione della Carica del così detto *Ministro Segretario di Stato*, e passaggio delle sue attribuzioni presso il nuovo istituito Ministro Cancelliere. 8 dic. 1816, num. 566.	gennaio 1816, num. 245. DECRETO per la rettifica del sistema dell' ascrizione marittima. 5 mar. 1816, num. 302. DECRETO per l' organizzazione del Corpo del Genio marittimo. 8 lug. 1816, num. 423. DECRETO per l' organizzazione del Corpo di Amministrazione della Real Marina. 8 lug. 1816, num. 424. DECRETO portante un metodo di coazione contro i Ricevitori, che si trovano in *deficit* verso l' abolito Tesoro dal 1808 al 1815. 4 dic. 1816, num. 563. LEGGE fondamentale del Regno delle due Sicilie, portante ancora l' istituzione della Cancelleria generale del detto Regno. 8 dic. 1816, num. 565. LEGGE che conferma i privilegj de' Siciliani, combinandone l' osservanza coll' unità delle istituzioni politiche stabilite per base del Regno delle due Sicilie. 11 dic. 1816, num. 567. DECRETO per l' organizzazione di due distinti banchi pel servizio di Corte, e per quello de' Particolari sotto il medesimo nome di Banco delle due Sicilie. 12 dic. 1316 num. 569.

*

SEZIONE II.

SULL' ATTUALE AMMINISTRAZIONE CIVILE, MILITARE, ED ECONOMICA.

Cap. I.

Cenno rapido sull' insieme del Governo.

Per meglio convincerci di ciò, che or ora di tutto cuore vengo dal rapidamente accennare, basterà che più da vicino si osservi l'attuale felicissimo sistema di governo.

§. I. *Scopo del Governo*. Riunire intorno al Trono energia, dignità, e gloria, promuovendo la floridezza e la tranquillità del popolo, eccone in breve lo scopo, e lo spirito.

§. II. *Base del sistema*. Poggia così filantropico sistema sull'arte difficilissima di congegnare talmente i rapporti sociali, che chiunque vi ha interesse, si decida ad usare di mezzi tali nel sodisfare il bisogno del proprio ben essere, che non solo non impedisca i suoi progressi, ma concorra al suo intero sviluppo.

Senza quest' arte tutto rovinerebbe fin dal suo cominciamento; dapoichè quantunque il desio di ottenere il ben essere fosse per essenza il motore delle umane passioni, pure se non è ben regolato, diviene tanto pernicioso, da rendersi la causa primaria di ogni più terribile sciagura. (1) Di fatti ove taluno si prende la pena di esaminare le sue azioni, penetrare nell'intimo del proprio cuore, rintracciare l' oggetto principale di ogni suo desiderio, rileverà chiaramente, che se il conseguimento del ben essere è quello che anima sull' arduo cammino della virtù e dell'eroismo, lo stesso desiderio è anche quello che spinge sul rovinoso sentiero de' vizj e de' delitti.

Nello stesso modo meditando la storia de'Popoli, rimontando fino alla loro origine, osservando i tanti e sì varj sistemi da loro adottati per prosperare, interpretando in fine quella trista e maestosa voce, che sorge dalle rovine di quindici grandi Imperi e dalle sanguinose catastrofe d'innumerevoli Popoli, con ugual chiarezza rileverà, che la demoralizzazione, la licenza, l' ambizione, la povertà, l' ignoranza,

(1) *Molte verità e dimostrazioni sono ricavate dalla mia opera* Breve Cenno della Scienza del ben essere Sociale, *di cui tra breve si pubblicherà la terza edizione corretta, e migliorata.*

e l'avidità, mentre sono state le cause della loro rovina, non sarebbero nate, se si fosse usata l'arte di sapere intessere i rapporti sociali nel modo, e per l'oggetto di sopra enunciato.

E che? Le baldanzose mura di Babilonia, di Palmira, e di Sidone circondate da somma gloria, rinchiudendo immense produzioni di natura e di arte, sarebbero mai rovinate, ove i loro padroni ignari di questa grand' arte, non avessero rotto ogni argine alla demoralizzazione? Mentre l'Impero Persiano opera i primi tratti di sua possanza, perchè tutto animato dall'amore di virtù e di gloria, una colonia degli opulenti Fenicj gitta le radici della civilizzazione greca: or perchè finir con lo stesso destino e le ricchezze fenicie, ed il poter de' Persiani, e la coltura greca, se non per aver obbliata questa grande arte, e fatto invadere i loro cuori dallo spirito di prepotenza, di rapacità, e di dissenzione? I Macedoni dominano su quasi tutt' i popoli civilizzati: i Romani giungono anche più oltre; ma finiscono egualmente. E perchè? Per aver trascurata questa grande arte, ed essersi in vece abbandonati a tutte le frivolezze della voluttà . . . , In somma vi è forse pagina nella Storia delle Nazioni, ove questa verità non si rilevi? . . .

§. III. *Spirito delle leggi.* Inoltre se l'illusione e l'ignoranza possono ingannare gli uomi-

ni; se quest'inganno produce spesse volte una forte passione; se le passioni spingono a qualunque eceesso, chi non vede, *che l'arte d' intessere i rapporti sociali*, deve *decidere* l'individuo ad agire *in un modo tale, che apporti utile a se*, *promuovendo il comune*?

Ma per decidere la volontà è necessario o colpire la fantasia, o toccare il cuore, o convincere l'intendimento: e per colpire la fantasia vi è bisogno, o del seducente o del terribile, per toccare il cuore l'amabile o l'odioso, e per convincere l'intendimento, o lo stimabile o il disprezzevole. Ed in fine poichè la scala di queste impressioni variano all'infinito, e non di rado avviene che uno teme ciò che l'altro seduce, e quello che uno crede utile l'altro stima dannoso, bisogna perciò *così promuovere e regolare* il corso de' *valori morali*, così *misurare il merito alle cose*, che ogn' industria, arte, scienza, o qualunque oggetto morale e fisico sia *economicamente diretto* per decidere la volontà ad agire in quel modo, che più secondi le vedute governative. Questo è appunto lo spirito delle nostre Leggi.

§. IV. *Oggetti de' Ministeri.* Or per corrispondere a questo spirito è necessario avvalersi dell' *educazione*, del *dritto scritto*, della *religione*, dell' *economia pubblica*, e di tutte quelle *azioni*, *e costumi*, onde ognuno creda

suo personale interesse quello, ch' è comune. Perciò l' esistenza de' Ministeri dell' Interno, di Giustizia e dell' Ecclesiastico.

Ed affinchè si possa tutto ottenere vi è bisogno di sostegno, garantia, oculatezza. Quindi la necessità di un Erario, di un' armata, di una Polizia; il primo, che sovvenghi ai bisogni del Governo; l' altra, che ne difenda le operazioni; la terza, che vi disponga lo spirito pubblico, ne sorvegli i movimenti, nè calcoli le fasi, ed elimini ogni elemento dannoso. Abbiamo a tal uopo i Ministeri delle Finanze, di Guerra e Marina, e della Polizia.

§. V. *Loro numero.* Onde la distribuzione degli affari corrispondesse all' interesse pubblico, si è stabilito con legge organica (1) che vi fossero otto grandi Ripartimenti, che formano altrettante Segreterie di Stato, ognuna delle quali avesse cura di un ramo particolare del Governo.

§. VI. *De' Segretarj di Stato.* In conseguenza appartiene ad ogni Segretario di Stato di dare gli ordini necessarj per la preparazione degli affari del suo Ripartimento (2), di riferire gli affari amministrativi, i progetti di leggi, i de-

---

(1) *Legge organica — 10 gennaio 1817.*
(2) *Regolamento 4 giugno 1822, art. 12, art. 13.*

creti, i regolamenti generali: proporre i Soggetti per le provviste delle Cariche, e degl' impieghi; sorvegliarli, regolarli, ed animarli all' esattezza del servizio.

§. VII. *Del Consiglio de' Ministri, e del suo Presidente.* Per tanto eseguire con perfezione, e per non divergere da' principj generali, i Segretarj di Stato, e i Direttori de' rispettivi Ministeri si riuniscono in Consiglio onde conferire, e preparare tutti gli affari che hanno bisogno della Sovrana sanzione. Il Presidente di questo Consiglio determina se gli oggetti discussi hanno bisogno di rischiarimento; serve di organo a tutti gli ordini, che dal Re vorranno ad esso comunicarsi (1); assume le attribuzioni riguardanti la *sottoscrizione*, il *registro*, la *pubblicazione*, e la *conservazione* delle leggi, e de' decreti; ed esegue la nomina di quei grandi funzionarj, che non dipendono da Ministero alcuno (2).

Presso i primi Potentati di Europa vi è una simile istituzione come in Francia, in Austria, in Russia, e nella Gran Bretagna, non meno che a Wautzburg ove ancora vi è un Dirigente del Consiglio di stato: che anzi la presidenza suole affidarsi ai ministri incaricati della mate-

(1) *Art.* 13.
(2) *Art.* 14.

ria di maggior importanza e gli fa assumere un titolo distintivo. Perciò a Londra vi sono solo due primi Lordi; uno regola la Tesoreria, l'altro l'ammiragliato. In Austria vi sono due grandi Ministri dipartimentali, uno della guerra, e l'altro degli affari esteri. In Danimarca ugualmente, ma uno dirige gli affari esteri, l'altro le finanze ed il commercio. Tutte le altre cariche debbono concorrere a rendere efficaci gli sforzi di quelle da cui dipende il sistema.

§. VIII. *Del consiglio di Stato.* Ponderati gli affari, sono essi presentati al Consiglio di Stato ordinario, composto dai Ministri di Stato, e da' Ministri Segretarj di Stato. (1) Ove il Re, intesa la libera opinione (2) di ogni Consigliere, nella pienezza del suo potere, e regolato solo dalla sua prudenza, giustizia, e saviezza, sanziona, modifica, rigetta.

§. IX. *Della consulta di Stato.* Quando egli lo crede opportuno, con sua Sovrana, *positiva*, e *speciale* commissione, incarica un Corpo di ventiquattro Consultori a discutere, esaminare, e rischiarare qualche oggetto che lo riguarda, onde averne un libero ma consultivo parere, sempre però a seconda degl'interessi *insepara-*

(1) *Art.* 1. detto.
(2) *Art.* 4.

bili della Corona, e del bene generale del Regno (1).

---

(1) *Sono queste l' espressioni dell' art.* 2. *delle leggi organiche. Taluno de' sedicenti filosofi del tempo farà forse notare la discordanza tra gl' interessi de' Governanti con quelli de' governati, e quindi l' impossibilità di eseguire questo Regio precetto. No (risponderò loro), non è così. I rapporti tra gl' interessi de' governati, e de' Governanti sono così stretti, che un Governo allora potrà rilevare dalle popolazioni soggette tutti i mezzi, che formano il suo potere materiale, quando esse prosperano. Ora la floridezza ed il ben essere di una Nazione dipende dal modo con cui ne sono regolati i componenti; quindi è interesse del Governo di dirigerli in modo, che divenghino felici. Dippiù, rendendoli tali esso ottiene gloria sublime e soda; dunque è ciò di doppio suo utile. Ma per potere una Nazione esser felice, è necessario che il Governo sia potente per difenderla e garentirla, ed è necessario ancora che sia glorioso, onde potere i Governi dell' altre Nazioni aver motivi di rispettarlo, dunque è interesse della Nazione, che il suo Governo sia potente e glorioso. Un governo dunque avrà tanto più di potenza e di gloria, quanto più la Nazione è felice — E una Nazione sarà tanto più felice, quanto più un Governo ha di potere, e di gloria.*

La felicità dunque di una Nazione, la gloria e la potenza dei Governi dipende dal modo, con cui questi dirigono e difendono gl' interessi delle Nazioni loro suddite. Ora annoverasi tra gl' interessi delle Nazioni anche quello di conservare sul trono coloro, che

Allorchè si tratta di affari, che riguardano oggetti d'interesse comune a' Demanj di quà, e di là dal Faro, o che, sebbene d'interesse particolare di una parte del Regno, possano in qualsivoglia modo influire sull'interesse dell'altra, allora si riuniscono tutt' i ventiquattro Consultori, e questa Consulta generale è preseduta da un Consigliere, che essendo Ministro di Stato ha intervento nel Consiglio di Stato ordinario (Legge organica 14 giugno 1824, art. 2, e 4): ciocchè forma ancora un centro di unione tra le amministrazioni delle due parti del Regno, ed impedisce l'indebolimento di quei legami necessarj, che a vicendevole vantaggio uniscono questi due Popoli. (1)

---

sanno renderle felici; quindi anche gl' interessi personali de' Governanti s' immedesimano con quelli de' governati. Osservate esattezza di corrispondenza! Eppure vi è chi ciò non conosce (o finge di non conoscere!!) Lo spirito e l'espressioni della legge poggia dunque su di una evidente verità. Filantropi! Contradice forse a vostri voti? Filosofi! Osta forse alla ragione?

(1) *La legge organica della Consulta non solo ha proclamata* l' unità del sistema governativo *per le due Sicilie (come quella del 1816), ma ha ancora provveduto alle circostanze, che meritano una particolare attenzione, e che possono nascere dalle differenze morali che i costumi e la situazione sogliono produrre trà i due popoli Distrutta con tal mezzo ogni causa di divisione, si ve-*

Quando poi trattasi di affari isolati della Sicilia al di quà del faro, allora sedici Consultori scelti tra'Sudditi distinti e meritevoli di questa parte del Regno, si riuniscono in Consulta preseduti da quello che tra loro destina il Re (Art. 6): i rimanenti otto, scelti tra'Sudditi dell' altra parte, preseduti anche da uno di loro formano Consulta per la Sicilia al di là del faro (Art. 7).

Onde fossero presto risoluti gli affari lievi e preparati i gravi, ciascuna Consulta è divisa in due Commissioni: due riguardano l'Ecclesiastico, ed il giudiziario; le altre due l'Interno e le Finanze. Oltre di esse una quinta commissione mista di quattro Consultori Napolitani e due Siciliani, si occupano degli affari di Guerra e Marina.

Ecco rapidamente esposto l' insieme di un' amministrazione così felicemente regolata, e che pur troppo vorrei interamente sviluppare per conoscerne dettagliatamente gli ottimi principj, e la soda istituzione. Ma riserban-

---

drà più prestamente avverarsi il nobil desiderio di accelerare quel tempo, in cui i due popoli apprenderanno ad amarsi e rispettarsi a vicenda, onde abbia a sorgere uniformità di dottrina e di gloria. (*Vedi il Giornale delle decisioni della G. C. de' Conti n.*° 1. *anno* 1818 *pag.* 177.)

domi di farlo (per quanto mi è possibile) in altro lavoro, è per ora importante osservare con maggior precisione quelle parti almeno, che più riguardano l' intiera prosperità, e che maggiormente ligano col soggetto principale di questo lavoro; sempre però col fine di ammirarne la saggezza, e di giovarsene, secondandola.

Cap. II.

Ramo giudiziario.

Se l' oggetto massimo di un ottimo Governo è di rendere personali gl' interessi generali, questo non potrà mai ottenersi, se non sono valutati i dritti ed i delitti in proporzione dell' utile o danno, che la società riceve nell' individuo, e questo in quella; ciò che forma l'*equilibrio civile*, scopo essenziale del ramo giudiziario.

Or, con tal principio come applicare il valore a' *dritti*, come determinarne i *caratteri*, garentirne gli *effetti*? In qual modo *considerare* i delitti, *perseguitar* li commessi, *graduarci* la pena?

Le cinque parti del Codice per lo Regno, la legge organica giudiziaria, quella sul notariato e sulla disciplina forense danno all' uopo la norma opportuna. Osserviamolo brevemente.

§. I. *Sul valore de'diversi diritti.* Consistendo il dritto nella facoltà di poter disporre di un oggetto, o esercitare un' azione, non può nella società acquistarsi senza mezzi legittimi, come non potrebbe godersi senza difesa.

Perciò mentre il modo di ottenerlo è sempre o per *regolare rappresentanza*, o per *esatta permuta di valore*, o per *benemerenza*, o per

lungo godimento; nella ripartizione poi e nell' uso subisce tutte quelle vicessitudini che lo rendono consono all' insieme del Governo: talmentechè non si dà dritto, che non secondi lo spirito delle leggi, e se vi si oppone, è nullo. Quindi la ragione per cui il nuovo sistema di leggi, essendo contrario all' antico, non solo ha annullato la successiva azione de' vecchi dritti, ma anche gli effetti ch' erano tuttora permanenti.

Ed in vero finchè la ragion di stato sostenne il sistema d' indivisibilità ed inamovibilità delle ricchezze, furono in vigore i fedecommessi, i paraggi, i vitalizj, l' albinaggio, e tutte quelle leggi che riconcentravano in pochi privilegiati il dritto di rappresentanza nelle successioni (1). Ma ora che la politica prescrive la libera circolazione delle proprietà affinchè ognun goda de' beneficj dello stato sociale, il dritto di rapppresentanza è fissato dalla natura (2), è regolato dalla prudenza (3), è sorvegliato dall' equità (4): siccome il dritto di benemerenza, potendo essere mal calcolato dal cuore, è circoscritto in una determinatá massa di beni liberi (5) di

(1) *Vedi la mia memoria sulle soggiogazioni di Sicilia.*

(2) *Art.* 654, *e segu. LL. CC.*

(3) *Art.* 710, *e segu. idem.*

(4) *Art.* 646 *idem.*

(5) *Art.* 829 *ed* 832 *idem.*

maniera che la *comunicazione de' dritti* civili non solo è generalizzata tra gl'individui della stessa famiglia, e dello stesso Stato, ma anche tra que' dei paesi stranieri, purchè per questi non vi si opponga ostacolo diplomatico, o politico, per i secondi impedimento penale, e per i primi ingratitudine, e snaturatezza.

Quindi mentre con questi principj è stato formato il tit. I. e II. del lib. III., con non minor equità si è compilato il tit. III. dello stesso lib. Dapoichè essendo il dritto, in ragion de' mezzi usati per ottenerlo, formarlo, o migliorarlo, la misura tra la soddisfazione dei mezzi, ed il godimento del risultato, (ch' è quanto dire la bilancia tra le obbligazioni, e i dritti), forma appunto la regola certa per calcolare i valori intrinseci, per fissare i valori relativi, onde paragonarli ne' contratti *bilaterali e commutativi*, equilibrarli negli *unilaterali* e negli *aleatorj*, precisarli nelle *transazioni*, e *fidejussioni*. Cosichè nell'immensa farragine delle pretensioni si può conoscere *fino a qual punto*, *ed in che modo* si debba disporre di un oggetto, ed esercitare un' azione, e così proporzionare sempre alla natura de' talenti, delle fatighe, delle spese che utilmente si sono impiegate (da un individuo, ò da chi per lui) per produrre un dritto, ó per cooperare alla sua produzione.

Infine il tit. XXI. gareggia co' precisati dian-

zi, dacchè dichiara, che il godimento non interrotto per un tempo prescritto, ne riduce l'obbligazione, ne garentisce il possesso. Altrimenti che incertezza crudele sarebbe per le famiglie, per le proprietà, pel commercio se le azioni o *petitorie*, o *possessorie*, ed i *gravami* si potessero promuovere ed abbandonare a piacere? Allora non vi sarebbe cuore senza palpiti, non dritto senza pretensione, non contratto senza ostacolo.

§. II. *Sul modo di riconoscerne i caratteri.* Ma con quali titoli si assicura la rappresentanza, la benemerenza, la permutazione, il godimento? Ecco la necessità de' registri, delle formole, e delle scritture.

La legge ordinando (cogli atti civili) una precisa conoscenza de' dettagli che riguardano la nascita, il matrimonio, e la morte di un individuo, assicura lo stato civile ad ognunó, e quindi con i dritti le obbligazioni che gli competono: mentre tenendo conto di tutti i movimenti della proprietà, col registro dell' ipoteche (1), mette in salvo il privilegio che dà la qualità, o la precedenza delle ragioni. De' primi registri ne sono risponsabili i *notai*: dei secondi i *conservatori*. Nello stesso modo det-

(1) *Tit. XIX del lib. III. LL. CC.*

tagliando le forme ed i solenni necessarj nelle *donazioni* (1), ne' *testamenti* (2), ed in ogni altra disposizione simile, ha voluto che la trasmissione dei beni liberi fosse veramente secondo il desiderio del proprietario: così ancora ha stabilito la formola nelle scritture onde lo stabilito da' contraenti potesse aver esecuzione.

§. III. *Garentia del dritto.* Fissato il dritto non che il modo di riconoscerne i caratteri, come garantirlo contro la prepotenza, la scaltrezza, l'incapacità, il raggiro?

Da ciò altre leggi, che fossero di norma nell'applicazione delle Civili, e che designando le attribuzioni e la responsabilità degli esecutori, potessero rimuovere ogni ostacolo alla giustizia.

La procedura civile, portando per diversi gradi di giurisdizione, è intesa a scovrire agli occhi del Giudice la verità ancorchè tra le tenebre de' cavilli, de' sofismi, e di tutte le altre risorse della malignità umana. Ordinando il registro delle produzioni colla certezza dell'epoca, rende sicuro il corso dell'esperimento. Prescrivendo dei termini e de' fatali, lascia tempo al consiglio, alla prudenza, alla difesa di potere agire ne' cuori. Regolando gli espropri forzosi, le coazioni,

(1) *L. III. Cap. IV. del tit. II.*
(2) *Id. Cap. V.*

e tutti gli atti esecutorj, impedisce all' avidità di profittare sull' infortunio.

Nel *Procuratore Regio* vi è il difensore del pupillo, della vidua, dell' infelice inabilitato a promuovere le sue ragioni; vi è il sostegno della legge, il censore degli uffiziali pubblici, di quelli dello stato civile, e de' conservatori delle ipoteche.

Nel *Curatore*, e nel *Tutore* vi è il paterne ed economico amministratore de' beni di chi, per assenza o per incapacità di qualunque natura, non può averne cura.

Nel *Patrocinatore* vi è l'esperto della legge che conduce per mano il litigante, gliene addita gli estremi, gli fa eseguire lo stabilito.

Nell'*Avvocato* vi è l' uomo che per maturità di riflessioni, per espertezza di agire, per conoscenza della legge, per eloquenza di dire, mostra, sostiene, fa risplendere il dritto, agevola a' magistrati la conoscenza del vero, invoca le leggi per la giustizia.

Nè solo questi sono tutti i provvedimenti. Ne' *Conciliatori*, ne' *Deputati*, negli *Arbitri* si ha un mezzo a prevenire le liti. Nella *Suprema Corte di Giustizia* una vigile e ferma custode del Codice, e quindi un rimedio a tutti quegli errori che o nel fatto, o nel dritto, o nell' applicazione presentano i giudicati. Nella *camera di disciplina* una se-

vera sorvegliatrice delle difese, e de' difensori. Nella *camera notariale* una indefessa censuratrice degli uffiziali pubblici « che giudici vo-
» lontarj, consultori imparziali, ed interpreti
» fedeli della volontà delle parti le istruiscono
» delle obbligazioni che contraggono, e col
» dare a' loro atti l' autenticità e la perpetui-
» tà, impediscono che le controversie sorgano
« tra le persone di buona fede, e tolgono agli
« uomini avidi colla speranza del successo la
» brama di promuovere delle pretensioni in-
» giuste (1)». Ed infine nel Ministero il provvido miglioratore, l' attento conservatore, l'accurato indagatore, l'appoggio incrollabile, il vindice imparziale dell' intero ramo.

§. IV. *Su de' delitti*. Ma a che varrebbe aver la legge additato il dritto, precisato i suoi caratteri, e stabilito il modo di garentirne gli effetti, se la violenza abusando del momento si ridesse dell' imparzialità del giudice, della precisione legislativa, della rettitudine de' difensori, della scrupolosità de' notaj, e di tuttociò, che costituisce la ragion privata? A che varrebbe aver la saviezza del Legislatore stabilito un benigno sistema governativo, se libera si lasciasse alla malvagità umana la facoltà di tutto rovesciare, di nuoce-

(1) *Ved. la legge sul notariato.*

re tutti? Certamente che sarebbe un nulla, ove ogni grado di danno privato o pubblico non si cercasse di prevenire, o punire.

Or si previene il delitto considerandone la causa: si punisce valutandone l'effetto. Ciò posto, perchè, e come si rende l'uomo pernicioso allo Stato, al privato? Oggetti interessantissimi, che un vasto campo aprirebbero per conoscere l'arte seduttrice dell'impostura, e nello stesso tempo le sapientissime provvidenze del nostro augusto Sovrano, dirette ad annientarle e smascherarle. Ma appena mi permette di cennare qualche idea il sistema di brevità da me adottato.

§. V. *Come antivedere i delitti.* Le circostanze, che decidono ad esser pernicioso allo Stato, sono quelle stesse che fomentano delle passioni; da non potersi soddisfare senza la modifica, o l'annientamento di quel sistema che regge. Dapoichè esse sogliono nascere nel cuore di uomini accorti ed intriganti, spronati dall'idea di migliorare il proprio stato, ove potessero disporre della moltitudine, o delle leggi.

Quindi col togliere a questi ogni mezzo di riuscita, si distrugge colla speranza la passione.

La prima cura di quest'intriganti è di velare i loro interessi, con i pubblici. Indi usa-

no ora il ridicolo contro le teorie del tempo, ora fanno conoscere i pretesi danni che ne risultano, profittano di ogni più piccolo difetto, l' ingrandiscono, e lo pingono co' colori i più tristi; rilevano ogni più piccolo bisogno, e lo mostrano con i tratti i più brillanti, i più lusinghieri; infine oprano ogni mezzo onde, coll' impadronirsi de' sentimenti, trovar seguaci.

L' arte maggiore di questi uomini è di mescere il veleno ove meno il popolo lo immagina ed è insieme più debole: talchè seguendo le fasi dello spirito umano, si avvalgono all' uopo delle risorse dell' epoca.

In fatti ove domina la fantasia e l' ignoranza, vi è bisogno del maraviglioso. Quindi tuttociò che può influire a' disegni degl' innovatori, si fa supporre un effetto prodigioso. Zaleuclo, Zoroastro, e Maometto parlano in nome della Divinità, l' ignoranza rende credula la moltitudine, e le loro leggi sono adottate.

Quando poi è il cuore che regola, allora la generosità, la sensibilità, l' amor di gloria, essendo capaci di affascinare e sedurre, inducono gl' innovatori a gareggiare nelle strepitose intraprese, nell' abnegazioni di se stessi. Tell, Penn, Cromwel così riescono ne' loro disegni.

Se influisce il senso, quello che conduce alla perfezione de' piaceri, trasporta le volontà: quindi nel maggior sfoggio del lusso, della ma-

gnificenza, della prodigalità, consistono le qualità degl'innovatori.

Infine ove vi è un misto dell'altre epoche si avvalgono gl'intriganti de' mezzi i più semplici ed innocenti, dimodochè col racconto delle tenere avventure di due giovinetti, colle notizie del giorno, colle brillanti e giulive conversazioni comunicano le più insinuanti persuasioni onde far secondare le loro mire.

Ma ciò non basterebbe. Colla seduzione, il livore, e le speranze, cercano ancora d' inspirare energia, coraggio, entusiasmo.

Persuasi che dall'illusioni deve tutto dipendere, essi riuniscono tutt'i mezzi che possono concorrere ad illudere, onde l' uomo già sedotto da' prestigj della fantasia, si trovi in luogo ove ripromettendosi grandi arcani, è costretto a dar pruove del proprio coraggio, e di fermezza.

Indi aggiungono non solo promesse di soccorso al timore di persecuzione, ma tuttociò che inspiri un sol sentimento, che tende ad un sol punto, sentimento di un' ipocrita virtù, punto in cui si riconcentrano i precetti de' capi. In questa maniera incoraggiti i timidi, spaventati gl' imprudenti, persuasi i dubbiosi, rilevati i mezzi di riuscita, dall'ammasso informe di tutti quei progetti in cui vengono confusi, profittano della dabbenaggine degl' incauti per venderli, o per

farne sgabello al proprio innalzamento. Ricordiamoci de'misteri d'Iside in Egitto, de' seguaci del Sole in Persia, e di altri esempj simili.

Nè meno maligna è l'arte di chi tende alla rovina delle famiglie . . . Finchè il fiore è fresco (dice) bisogna profittarne ; se fugge l'occasione, non ne godrò più . . . . Colui mi ha offeso? (continua) E che! Sarò sì vile da non vendicarmi? . . . Quell'uomo è indolente e poco cauto, perchè non giovarmene? . . . Questo è inclinato alla prodigalità, al vizio, e non dovrò lusingarne le passioni per trarne vantaggio? . . . Per vivere dovrò fatigare, consumarmi, e non rubare, non intrigare? . . . . Vi sono le pene ; ma sarò tanto stolto da farmi scovrire? . . . Così ragionano, così operano gli uomini nel decidersi al delitto, e ciò fino a che la natura animale, che pria della ragionevole in noi si sviluppa, fa sì che le passioni crescono, s' ingigantiscono senza farsi distinguere da' veri bisogni, e fanno spesso credere utile il danno, vantaggioso il precipizio, ottimo l'errore.

Or, come evitarlo? — Forse colla sola educazione? Sarebbe un mezzo troppo lento, troppo modificabile dalle altre circostanze. Forse colle sole pene? — Giungerebbero troppo tardi: purchè però l'educazione non sia come quella degli Spartani estesa su tutte le azioni, e le pene come il *bambù* chinese, che gastiga an-

che l'intenzioni; cose impraticabili in un paese Europeo.

Nell' antivedere consiste il mezzo che la saviezza del nostro Governo fa valere per giungere ad uno scopo tanto interessante. Ben esso sa che per prevenire bisogna conoscere le pieghe de' caratteri, i risultati delle inclinazioni, e sorvegliare quelli che si manifestassero perniciosi, con quella accuratezza e calma che unicamente può giungere a scovrire non già un fenomeno naturale, ch'è spesso il prodotto di cause possibili a potersi rintracciare; ma si tratta d'indagare il fenomeno de' fenomeni, conoscere cioè il cuore umano a traverso di azioni che potrebbero non essere semplici, di un parlare che potrebbe non esser vero, di segni fisici che potrebbero (checchè ne dicono i fisiologisti) non corrispondere al morale. Vedete difficoltà! Eppure il sistema che presso noi viene adoperato è tale, che senza avere lo spaventevole degli antichi rinomati tribunali di Venezia e di Roma si giunge alla conoscenza di tutto. I Giudici di circondario, i Giudici d'istruzione, ed i Procuratori generali, il primo che da vicino può conoscere gl' interessi, ed i rapporti tra le famiglie di un paese, il secondo tra i paesi di un distretto, ed il terzo di un' intera provincia, concorrono cogli agenti della polizia ordinaria (Ispettori, ed Ispettori commissarj), e con quel-

li della polizia amministrativa (Sindaci e Sottointendenti) a prevenire i delitti, ed estirparne le cause, soprassedendo a tutti l' Intendente come primo funzionario della provincia.

Nè meno saggi sono i regolamenti che all'uopo debbono seguire.

Essi sono tenuti ad *osservare* que' costumi, usi, e luoghi che personalizzano gl' interessi pubblici, per valutare la loro influenza, e promuovere le superiori disposizioni onde distruggerli se nocevoli, incoraggiarli se utili.

Devono *invigilare* onde ognun ritragga vantaggio dall' accomodarsi allo spirito delle leggi, o danno dall' inosservanza.

Devono *sorvegliare* coloro che si dimostrano irreconcilievoli sia per carattere effervescenti, o di abitudine intriganti, o per i rapporti ed influenza che si sono formati, perniciosi, o per i costumi adottati, cattivi.

Sono facoltati a *reprimere* le delazioni indiscrete dacchè nocevoli all' innocenza; ma a profittare dell' imprudenza, ed incoraggiare le buone volontà, onde avere gli opportuni rapporti per la conoscenza delle cose.

Sono abilitati (e perciò si fa ancora valere l'officio de' Parrochi e Vescovi) a *persuadere* gl' inesperti ed i sedotti, onde conoscano il male che apportano alle loro famiglie, e la ven-

detta della legge che si attirano sulla loro persona, nell' intraprendere, o persistere in cattiva intenzione.

D' altronde debbono essere gli esatti applicatori delle leggi di Polizia, che tendenti a sconcertare ogni sinistro progetto, sono dirette specialmente ad intimidire i dubbiosi colle difficoltà e con i sospetti, a spaventare i timidi colle minaccie delle pene, ad avvilire i capi colla mancanza de' mezzi, o sorprenderli nel concerto o ne' preparativi.

Ma ciò che più onora il nostro Governo si è che mentre adopransi misure così indicate, temendo che degli esecutori non abusino, o non tralascino per prepotenza per favore o per negligenza il dovere, regola così le loro attribuzioni, che mentre tutti concorrono allo stesso scopo, ognuno è sorvegliato ed è circoscritto nel modo: di maniera che senza ordine di gerarchia ognuno può riferire quando osserva qualchuno di questi abusi. Da ciò dipende che la direzione dello spirito pubblico prendendo diretta norma dal Sovrano, non si può nè ingiustizia commettere, nè di una sola linea divergere che alla sua penetrazione non sia subito riferito, e dalla sua sapienza rimediato.

§. VI. *Misura delle pene.* Si potesse così senza turbarle penetrare nelle pareti di ogni famiglia, e conoscere come si formano le inclinazioni, i caratteri, i sentimenti! Ma a chi af-

fidare incarico tanto geloso? Come evitare i tristi effetti delle passioni, che ove veggonsi sorvegliate molto davvicino, o prendono la maschera dell' ipocrisia, o violentemente si manifestano, e sempre più rapide percorrono il loro corso? Quindi coll' impossibilità di evitare tutt' i delitti, la necessità delle pene, ch' essendo un rimedio atto ancora a prevenirli non varrebbero a niente ove in se non riunissero due qualità, *pubblico esempio*, *soddisfazione dell' offeso* (1).

La qualità del soffrire, il tempo, ed il modo con cui s' infligge una pena costituiscono la gradazione dell' esempio, e della soddisfazione: siccome la misura del danno, il tempo, ed il modo stabiliscono la qualità del delitto.

Quindi sugli elementi che produssero il delitto devonsi misurare le circostanze, che qualificano la pena. Su questa corrispondenza di valore poggia l' esatto giudizio penale. Molti filosofi crederono vedere la vera misura del delitto nella sola valutazione del danno. *Beccaria* assicura per unica e vera mi- » sura de' delitti il danno fatto (2), e di erra- » re coloro che la credettero nell' intenzione di » chi li commette ». Per quanto fosse palpabile questa verità, siccome lo stesso fa osservare (3),

(1) *Ben inteso nel senso complessivo di società, famiglia, e particolare.*

(2) *Parag: 7. dell' opera* DE' DELITTI, E DELLE PENE.

(3) §. 8. *d. opera.*

è poi applicabile a tutti i casi? *Bentham* che poggia il suo codice penale sul danno, ed il codice civile sull'utile, prevede, e provvede egli davvero a tutti gli avvenimenti umani? *Quella forza alla quale* non ha potuto resistere l'imputato, e che lo esenta da delitto (1), sarà poi solamente fisica? Con discernimento sodissimo, nel nostro codice (2) si misura il valore del delitto, non dalla volontà, dacchè d'impossibile conoscenza, neanche però dal danno pur troppo facile ad accadere, ma dall'unione di *quelle circostanze*, *che danno luogo all'azione*, *e la costituiscono*: talchè da esse si conosce la volontà, si caratterizza il delitto, si costituisce la pena.

Con questo principio si può sviluppare tutta la filosofia della nostra legislazione penale.

Difatti se l'atto che apporta il danno è il risultato di circostanze, che dimostrano l'autore nell'inabilità di prevederne gli effetti, è assolvibile: ove *doveva* esservene la scienza, è colposo: quando vi è, ma *rapide*, *violente*, ed *impreviste* combinazioni la fanno obbliare

---

(1) *Vedi il codice per gl' Italiani dell' anno 1811, le leggi romane, e consulta ancora quelle di qualunque popolo civilizzato.*

(2) *Ved: cap:* 3 *e* 4. *L.* 1, *e tit. VIII. Seg: IV. V. VI Lib: II. LL. PP.*

è scusabile ; è mancato ove n' è distrutto l' effetto da involontarie circostanze ; è tentato, ove la propria volontà sul momento dell' esecuzione l' ha impedito ; è volontario se causato dalla violenza di passioni riprovate ; infine è premeditato, eseguito dopo un tempo bastevole a riordinare la propria ragione : ciocchè avendosi in considerazione nella misura della pena, importa un risultato tanto più esatto , quanto più è graduato.

Inoltre la differenza delle circostanze costituisce ancora colla qualità del danno la diversità della pena. Tuttociò che distrugge , altera , disturba l' esercizio di un dritto è sempre danno. Ma è enormità se riguarda l' ordine sociale ; è misfatto se l' oggetto della società ; è delitto se l' utile ; è contravvenzione ; se il comodo. Quindi nel primo caso la necessità di eliminare l' autore dall' esistenza , e se vi entra gradazione , è nel modo. Dapoichè quantunque la vita fosse un bene che chi lo toglie , non lo può restituire , pure costringe a privarnelo colui che se ne rende indegno o col vilipendere nella maestà della religione il Supremo Creatore (1) , o coll' attentare alla volontà del Re , e alla sua sacra persona , ed Au-

---

(1) *Ved. lib.* 1. *LL. PP.*

gusta famiglia la maestà di Coloro che difendono, proteggono, garantiscono, formano l'ordine, la floridezza, e la gloria pubblica (1); o col distruggere la pubblica tranquillità con devastazioni, rapine, saccheggi (2); o col conculcare ogni dovere, facilitando in qualunque siasi modo il trionfo del nemico del proprio paese (3); o calpestando la santità della natura con parricidj, omicidj premeditati, veneficj (4).

Ogni misfatto soggetta il proprio autore ad essere eliminato dalla società fino a che non vi venga legalmente riabilitato; avendola turbata o col *ledere* l'interesse pubblico, o *inveendo* contro le persone, le proprietà, l'onore (5).

Ogni delitto sottopone ad un castigo che insieme punisca, corregga, ed esperimenti, dacchè suppone, che abbia *oltraggiato* l'esercizio, o l'esercente di un dritto (6).

La contravvenzione attira non solo delle piccole punizioni, ma più l'attenzione dell'autorità sulla persona che la commette, mentre ol-

---

(1) *Lib. II. tit. II. sez. 1. e III. LL. PP.*
(2) *Lib. II. tit. II. cap. I. LL. PP.*
(3) *Lib. II. tit. II. cap. II. e seg. LL. PP.*
(4) *Lib. II. tit. VIII. art. 352, e seguenti.*
(5) *Tit. IV. tit. V. e tit. VI. lib. II. LL. PP.*
(6) *Tit. VII. e tit. VIII. lib. II. LL. PP.*

tre la *molestia* che produce, apre un campo al delitto (1).

La morte è quindi il modo con cui bene a ragione dalle nostre leggi si punisce l'enormità. L'ergastolo, i ferri, la reclusione, la rilegazione, l'esilio dal Regno, l'interdizione da' pubblici ufficj, l'interdizione patrimoniale, sono le pene de' misfatti. La prigionia, il confine, l'esilio correzionale, l'interdizione a tempo, puniscono i delitti. La detenzione, il mandato in casa, l'ammenda, puniscono le contravvenzioni. L'ammenda e la malleveria, le cauzioni e gli obblighi, le pleggerie e la pubblica riprensione, non che la confisca del corpo del delitto, possono cumularsi con le altre pene.

§. VII. *Sull' identità del reato, e del reo.* Ma come conoscere tutte le cennate circostanze? Quali di esse bisogna fissare e rintracciare, onde non fallire nel valutare la volontà, la natura del delitto, l' identità del reo, il grado della pena? In una parola, un buon giudizio criminale su quali elementi deve poggiare? — Quì si, che per quanto fosse grande, come l'è, la saviezza della legislazione, dovrebbe tutta comu-

(1) *Art. 356, e seg., art. 365 e seg., art. 377 e seg., art. 413 e seg.*

nicarsi nella mente dell' esecutore. Se ad ogni funzionario è util penetrare nello spirito della legge, pel giudice criminale è un dovere. A che i reperti (1), l' ingenere (2), gli atti precedente l' esame de' testimonj (3), gl' interrogatorj (4), se il Giudice dalla di cui covinzione dipende l' onore, la vita, la libertà, la proprietà di un imputato, non pondera, non calcola, non analizza col massimo scrupolo le di loro qualità ne' *rapporti che hanno coll' imputato, non meno che nel loro valore intrinseco?*

A che infliggere la pena con quelli apparati sensibili da cui si manifesti l'ignominia, il terribile, l' orroroso del delitto, se la sentenza o colpisce un innocente, o tardi punisce un reo, o troppo sollecitamente esplicita un imputato? La legge ha stabilita la procedura da tenersi ne' giudizj ordinarj (5), ne'contumaciali (6), in quelli di falsità (7), o di rito speciale (8), ed anche ne'trugli, ne' giudizj di concordia, ne' giudizj sommarj (9);

---

(1) *Sez. II. cap. I. tit. III. Lib. I. LL. di P. P.*
(2) *Sez. I. id.*
(3) *Cap. I. tit. IV. id.*
(4) *Cap. I. tit. V. id.*
(5) *Lib. II. id.*
(6) *Id. Lib. III. tit. III.*
(7) *Id. tit. II. lib. III.*
(8) *Id. Lib. III. tit. I.*
(9) *Lib. III. tit. XIX. e Dec. 1821, e 1824.*

ma se il giudice avrà con poca penetrazione spedito un mandato di arresto, o soggettato un reo ad un procedimento particolare, o lo trattiene, o infine lo riabilita su d' indagini poco fondate, allora la condanna farà più quell'impressione, e darà quella soddisfazione tanto reclamata dall' utile pubblico?

È innegabile, che si faccia un male restituendo un reo impunito nella sua famiglia, ma è pur certo (e di troppo), che un solo innocente vittima di un falso giudizio scoraggisce i buoni, dispera i tristi, conculca le leggi di politica, e di umanità (1).

Da parte ogni esempio storico, ed ogni autorità di filosofi. Ben io, ancorchè molto giovine, le tante volte ho veduto palpitare in serie occasioni sperimentati magistrati, dacchè erano essi persuasi di non mai presentarsi l'innocenza all'umano intendimento nel suo splendore, mai la reità nel suo tristo, nè mai abbastanza SAPERSI DIFFIDARE, e SAPERSI CREDERE (unico mezzo per scovrire la verità).

Vero è però che i ricorsi alla Suprema Corte di

---

(1) *Il grande nostro* FILANGIERI *il filosofo di genio, di cuore, di fatti, tra le mille verità, con pennello vivace, maestoso, veritiero (com' è suo stile) dipinge questa fino alla massima evidenza. Ved. la* SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE *tom. III.*

Giustizia sono un rimedio efficacissimo per provvedere a tanti mali (1); e che mentre da una parte il ministero pubblico fermo nella severità delle leggi, ne chiede l' esatta esecuzione (2), nello stesso tempo che i difensori cercano di farle interpretare in beneficio dell'imputato, dall' altra il *commissario* della causa che fedelmente rapporta tutte le indagini, la *pubblica discussione* in cui sono queste ricordate, valutate, e verificate, mettono il Presidente nello stato di ben presentare la quistione, ed i Giudici in quello di deciderla.

Inoltre una delle più importanti modificazioni fatte al codice penale nel 1819 è stata quella di ampliare l' azione privata, dapoichè essendo l'energia personale preponderante in questo paese, come la nazionale in Francia, i due popoli sono perciò in due assai diverse posizioni. Talchè il codice penale francese dando molto al pubblico esempio spesso aggravava nel nostro regno non la pena al reo, bensì l' offesa all' offeso, e ciò segnatamente in

---

(1) *Lib. II. tit. III. LL. di P. P.*

(2) *Le attribuzioni del Pubblico Ministero sono solo destinate a far agire e sostenere le leggi, a garantirne l' interesse, e la incolumità, senza pregiudicare colui contra cui si procede. Ved.* ORIGINE ED ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO PUBBLICO D'ITALIA *P. Dolce, pag. 112.*

materia di onore (1). Fuori di tali casi però il Procuratore Generale di officio rintraccia la reità dell' imputato, e cerca di preparare tutti gli elementi necessarj al giudizio. Ogni involamento di atto (2), ogni falsità del testimone, ogni calunnia, e tuttociò che possa influire ad alterare la verità alla mente del Giudice, è con severità punito; siccome lo è anchè dippiù ogni prevaricazione (3), o qualunque altra sciente alterazione della giustizia (4).

---

(1) *Ed in generale in tutti i casi, in cui il danno non arriva al misfatto: smorzandosi così colla conciliazione delle parti, o colla prudenza dell' offeso ogni nuova origine di più grave male. Si veggano le leggi penali e di procedura penale.*

(2) *Tit. XI. Lib. II. LL. P. P.*

(3) *Tit. VIII. Id.*

(4) *Che differenza tra la procedura penale del 47, e l' attuale! Quella tutto lascia all' arbitrio del Giudice, pochissimo alla discolpa, niente alla verità — A* FERDINANDO *I era riserbato di abolire quegli sperimenti crudeli, quelle versuzie scrivanesce, che a monumento eterno degli errori di questa parte legislativa leggiamo ridotte in massime nella* PRAXIS CRIMINALIS *de'* Greco, Sarno, Scoppa, e Ricci. *Il Dispaccio del 1774 coll' estirpare l' arbitrio giudiziario, col togliere a' magistrati tutto ciò che gli rendeva superiori alla legge, preparò il trionfo dell' equità, e della giustizia.*

§. VIII. *De' magistrati.* La legge organica per l'ordine giudiziario è poggiata su tali massime, che senza talenti basati su di soda morale, non è possibile a chicchesiasi vedersi annoverato tra' sacerdoti di Temi — Pubblici concorsi, segrete e scrupolose informazioni introducono il candidato sulla strada delle pruove — Non il raggiro, non la prevenzione, non il favore, ma al solo merito la legge accorda la preferenza.

Con metodo ugualmente severo, e con massime non meno della cennata esatte, sono regolate le promozioni dall' infimo gradino della magistratura al Consiglierato della Suprema Corte di Giustizia.

Solo ad uomini conosciuti, e per prerogative meritevoli della fiducia del governo, è dato di essere eccettuati da tali disposizioni.

§. IX. *Conclusione.* Benchè i dritti siano così bene valutati, caratterizzati, garentiti; benchè i reati siano con tanta accuratezza antiveduti, misurati, identificati; benchè il personale sia scelto, regolato, vigilato; benchè in fine nel ramo giudiziario l'importanza dell' oggetto venga esattamente corrisposto dall' armonia, e dal valore de' mezzi, siccome rapidamente (per quanto comportava un cenno) si è osservato; pure la *Consulta di Stato* è occupata a ponderare un piano di riforma, che conducendo

a maggior perfezione questa parte interessante di governo, la rende sempre più corrispondente alle benefiche intenzioni del nostro Re FERDINANDO (1).

---

(1) . . . *! La penna trema . . . il funebre suono . . . la mestizia generale mi agghiaccia, e stordisce. FERDINANDO jeri tra suoi consiglieri fedeli, intento a migliorare i suoi popoli, a farne prosperare lo stato, ed oggi! . . . Oggi la tomba de' nostri Re, dopo tre secoli, si apre per riceverne l'onorata spoglia! . . . Oggi! Quando appunto ogni grato cuore doveva per la LXV volta festeggiare la memoria di quel giorno* (4 *genn.* 1760) *in cui fu dal gran CARLO affidato, qual deposito sacro, all'affezione de'Napoletani! . . Oggi! E nel modo qual da* Luigi XVIII (*il desiderato, l'amato della Francia*) *fu predetto*: Un Re borbone può morire, ma mai si dichiara malato. . . . .

Morte crudele! ci togli un Padre, e cel togli così all'improvvista? — Quante speranze faresti fallire, quante intraprese rimarrebbero imperfette; un popolo intero resterebbe inconsolabile; e tu giammai stanca di riderti de' progetti umani vedresti con piacere fermarsi a metà del corso il benessere delle Sicilie. Ma, no: l'Eterna provvidenza ci porge all'uopo sollievo, e ristoro. La benignità, i talenti, le virtù esemplari di FRANCESCO ci sono per pruova note. EGLI sarà generoso quanto Tito, *benefico quanto* Trajano, *sapiente quanto* Salomone. *La felicità de Siculi-napoletani principiata da Carlo, proseguita da FERDINANDO, sarà da LUI perfezionata. Possa Dio esaudire questi voti; possa in seno della calma e della gioja essere ogni giorno, e da tutti benedetto FRANCESCO, come è onorata, e cara la rimembranza di CARLO, e FERDINANDO.*

NOTA

Le leggi di eccezione di *commercio*, di *marina*, e *militari* saranno apposte a' rispettivi capitoli, onde dare al lavoro maggior chiarezza e precisione.

Inoltre essendomi stato impossibile di distinguere gli articoli in ordine alfabetico, ho trascurato ancora il numerico, attenendomi strettamente alla distinzione della materia.

DRITTI		
DELLA LORO NATURA. — Successioni, donazioni, contratti, e prescrizioni.	DE' LORO CARATTERI. — Formole, registri, e qualità.	LORO GARANTIA. — Procedura civile, procuratori regj, curatori e tutori, arbitri, avvocati, patrocinatori, cassazione, e camera di disciplina.
Successioni.	*Formole.*	*Procedura Civile.*
Loro apertura, vedi 1. parte LL. Civ. art. 115, e 638 a 645. Per l'assente, art. 136, e 142 a 144. Per gli adottati, art. 274 a 276. Pei Majoraschi, art. 952. Qualità richieste per succedere, art. 646 a 653. A quella degli assenti, art. 141. Modo come si regolano, art. 654 a 690. Legge, che regola l'ordine delle successioni. Collezione delle leggi 26 gen. 1816, num. 273. EREDITA'. Accettazione e rinuncia, art. 691 a 729. Eredità giacente, art. 730 a 733. Azione per la divisione, art. 734 a 738. COLLAZIONE. Come, ed a favore di chi debba esser fatta, art. 762 a 775. Chi ha dritto di pretenderla, ed in	Quelle per la divisione di una eredità, art. 739 a 761 LL. Civ., e 1042 a 1061 LL. di Proc. Quelle de' testamenti, art. 895 a 927, e 933 a 934 LL. CC., 984 a 988, e 1000 a 1016 LL. di Proc. Quelle delle donazioni trà vivi, art. 855 a 877 LL. CC. Per l'inventario, art. 712 a 715 LL. CC., e art. 1017 a 1020, e 1062 LL. di Proc. Per le divisioni fatte dal Padre, dalla Madre, o altri ascendenti tra' i loro discendenti, art. 1031 a 1036 LL. CC. Per gli assenti, art. 118 a 120, 122 a 125 LL. CC., e art. 23 e 26 LL. di Proc. Quelle richieste pre-	Confessione della parte, art. 1308 a 1310 LL. CC. Del giuramento, art. 1311. Del giuramento decisorio, art. 1312 a 1323. Del sequestro, convenzionale art. 1828 a 1832. Del sequestro, o deposito giudiziario, art. 1833 a 1835. Spropriazione forzata, o sia vendita giudiziaria degl'immobili, art. 2105 a 2122. Conciliatori, art. 1 a 18 LL. di Proc. Conciliazione, art. 16 a 40. Giudici di circondario art. 90 a 100. Citazione, art. 151 a 168. Della costituzione de' patrocinatori, e delle difese, art. 169 a 176.

REATI		
COME SI PREVEDONO.	COME SI MISURANO.	COME SI RINTRACCIANO, E SI PUNISCONO.
Il Ministro di polizia generale del Regno è incaricato provvisoriamente delle attribuzioni attribuite al Corriere maggiore, D. 22 feb. 1806, num. 9. Obbligo agli abitanti del Regno di munirsi di una carta di ricognizione, D. 28 mar. 1808, num. 127. Qualità, e forma de' passaporti, D. 17 mag. 1808, num. 144. Carta di ricognizione da munirsene gl'individui appartenenti al corpo diplomatico, o consolare estero, D. 17 mag. 1808, num. 145. Giurisdizione di polizia, D. 22 mag. 1808, num 153. Regolamento organico per la Prefettura di polizia, D. 22 ott. 1808, num. 196. Aggregazione all'autorità del Prefetto di polizia, oltre la Capitale, suoi Borghi, e	Delle pene art. 1 e 2. LL. pp. Delle pene criminali, art. 3 a 20. Delle pene correzionali, art. 21 a 28. Delle pene comuni alla giustizia criminale, ed alla correzionale, art. 29 a 35. Delle pene di polizia, art. 36 a 39. Delle disposizioni comuni alle pene della giustizia correzionale, e della polizia, art. 40 a 43. Delle disposizioni comuni a tre ordini della giustizia penale, art. 44 a 51. Della esecuzione delle pene art. 52 a 54. Del passaggio da una pena all' altra, art. 55 a 59. Delle pene stabilite posteriormente al reato, art. 60. Della volontà, dell'età, e dello stato dell'imputato, art. 61 a 68	Disposizioni preliminari, art. 1 a 7 LL. di Proc. penale. Degli Uffiziali di Polizia giudiziaria, e della loro competenza, art. 8 a 23 De' rapporti, e delle denuncie, art. 24 a 32. Della querela, art. 33 a 49. Della flagranza, art. 50 a 53. Dell' ingenere, art. 54 a 59. De' reperti, art. 60 a 63. Regole comuni all'ingenere ed a' reperti, art. 64 a 74. Atti precedenti agli atti de' testimonj, art. 75 a 84. Dell' esame de' testimonj, art. 85 a 100. Della spedizione de' mandati, e del primo interrogatorio, art. 101 a 109. Della conferma, e rivocazione de' mandati presso le gran Corti cri-

DRITTI		
DELLA LORO NATURA.	DE' LORO CARATTERI.	LORO GARANTIA.
Successioni, donazioni, contratti, e prescrizioni.	Formole, registri, e qualità.	Procedura civile, procuratori regj, curatori e tutori, arbitri, avvocati, patrocinatori, cassazione, e camera di disciplina.
qual modo, art. 775, e 776. Come deve farsi in ispecie quella degl' immobili, ed in qual maniera quella de' mobili, art. 777 a 788. IMPUTAZIONE. Quando ha luogo a danno dell' erede, che chiede la legittima, art. 789. Quali cose ne sono esenti, art. 790. Imputazione de' beni alienati ad una persona succedibile in linea retta, art. 834. PAGAMENTO de' debiti. Modo come si regolano fra i coeredi e gli eredi, art. 791 a 802. Effetto della divisione, e garantia delle quote, art. 803 a 806. RESCISSIONE in materia di divisione, art. 807 a 812. PATRIA POTESTA'. Sua estensione e durata, art. 288, e 289. Sue conseguenze circa i beni appartenenti ai figli, ed i loro contrat-	cedentemente alla celebrazione del matrimonio, art. 175 a 180 LL. di Proc. Per l' adozione, art. 277 a 286 LL. di Proc. Pruova testimoniale, art. 1295 a 1302 LL. CC. Presunzioni, art. 1303. Quelle stabilite dalla legge, art. 1304 a 1306. Quelle non stabilite dalla legge, art. 1307 LL. CC. Giuramento, art. 1311. Del giuramento decisorio, art. 1312 a 1319. Del giuramento deferito ex officio, art. 1320 a 1323 LL. CC. Deposito in generale, art. 1787. Sua distinzione in due specie, art. 1788. Natura del contratto di deposito, art. 1789 a 1719. Stabilimenti circa il deposito volontario, art. 1793 a 1798.	Della comunicazione delle cause al pubblico ministero, art. 177 a 179. Delle udienze, e della loro publicità e buon ordine, art. 180 a 187. De' modi di procedersi da' tribunali all interposizione delle sentenze de' rapporti verbali, e delle istruzioni in iscritto, art. 188 a 210. Delle sentenze, art. 211 a 241. De' giudizj contumaciali, e delle opposizioni, art. 242 a 259. DELL'ECCEZIONI, cauzione da prestarsi dagli stranieri, art. 260 a 261. Della declinatoria del foro, e della rimissione delle cause da un Tribunale all' altro, art. 262 a 266. DELLE NULLITA'. Eccezioni dilatorie, art. 267 a 281.

REATI		
COME SI PREVEDONO.	COME SI MISURANO.	COME SI RINTRACCIANO, E SI PUNISCONO.
numero de' Paesi della Provincia di Napoli divisi in otto ripartimenti, D. 17 giug. 1809, num. 392. Regolamento in generale del mantenimento materiale e personale della polizia, D. 27 giug. 1809, num. 403. Stabilimento di un Commissario di polizia per l'Isole d'Ischia, Procida, e Capri, D. 14. ag. 1809, num. 443. Abolizione di tutte le tasse della polizia sulle botteghe, arti, e mestieri, D. 20 dic. 1810, num. 826. La polizia delle Provincie del Regno di Napoli è restituita agl' Intendenti, D. 5 sett. 1815, num. 109. Istruzioni sulla polizia, D. 22 gen. 1817, num. 606. Franchigia di posta concessa al giornale officiale del Regno del-	Del tentativo, art. 69 a 73. De' complici, art. 74 a 77. Della recidiva, e della reiterazione, art. 78 a 91. De' reati contro il rispetto dovuto alla Religione, art. 92 a 104. De' reati contro la sicurezza esterna dello Stato, art. 105 a 119. De' reati contro la sacra persona del Re, e la famiglia Reale, art. 120 a 126. Dell' uso illeggittimo della forza armata, della guerra civile, della devastazione, e dei saccheggi, art. 127 a 139. Degli scritti, discorsi, e fatti ingiuriosi contro il Governo, art. 140 a 142. Del rivelamento de' reati contro lo Stato, art. 143 a 146. Delle violazioni pub-	minali, art. 110 a 131. Della conferma, e rivocazione di mandati presso i Tribunali correzionali, art. 132 a 135. Disposizioni generali, art. 136 a 137. Della sottoposizione dell' accusa, art. 138 a 165. Degli atti che precedono la pubblica discussione, art. 166 a 217. Della pubblica discussione, art. 218 a 271. Della decisione, art. 272 a 304. Del ricorso presso la Corte suprema di Giustizia avverso le decisioni delle G. Corti criminali, art. 305 a 341. Del giudizio de' delitti in prima istanza, art. 342 a 379. Dell' appello ne' giudizj correzionali, art. 380 a 398. De' giudizj delle contravvenzioni di polizia, art. 399 a 425.

DRITTI		
DELLA LORO NATURA.	DE' LORO CARATTERI.	LORO GARANTIA.
Successioni, donazioni, contratti, e prescrizioni.	Formole, registri, e qualità.	Procedura civile, procuratori regj, curatori e tutori, arbitri, avvocati, patrocinatori, cassazione, e camera di disciplina.
ti, art. 291 a 301. Mezzi di correzione accordati a' Genitori, art. 302 a 310. *Donazioni.* Modo di disporre de' beni per donazioni, e testamenti, art. 813, e 814. Definizione del testamento, ed inutilità di alcune sue condizioni aggiunte, art. 815, e 816. Da chi può esser fatto, chi può profittarne, e di quei, che si hanno come interposti, art. 817 a 827. A favore di uno straniero, art. 828. Porzione disponibile, art. 829 a 832. Sue diverse sorti, e modo di regolarle, art. 833, 835, e 836. Chi può dimandare la riduzione, e modo di eseguirla, art. 837 a 847. DELLA DIREDAZIONE. Come debba esser fatta,	Obblighi del depositario, art. 1799 a 1818. Obblighi del deponente, art. 1819 a 1820. Del deposito necessario, art. 1821 a 1826 LL. CC. Mandato. Sua natura e forma, art. 1856 a 1862. Obbligazione del mandatario, art. 1863 a 1869. Obblighi del mandante, art. 1870 a 1874. Varj modi come si estinguono, art. 1875 a 1882. Privilegj, ed ipoteche, art. 1962 a 1964. Definizione, e natura del privilegio, art. 1965 a 1968. Privilegj sopra i mobili, art. 1969, e 1970. Privilegj sopra determinati mobili, art. 1971. Sopra gl'immobili, art. 1972. Privilegj sopra i mobili, e gl' immobili, art. 1973, e 1974. Quelli del Tesoro pubblico, art. 1975, e 1976. Dritti dello stes-	Della comunione de' documenti, art. 282 a 286. Della verificazione delle scritture, art. 287 a 308. Del falso incidente civile, art. 309 a 346. Esame de' testimonj, art. 347 a 388. Accessi, art. 389 a 395. Relazione de' periti, art. 396 a 417. Interrogatorj sopra fatti, e loro circostanze, art. 418 a 430. DEGL' INCIDENTI, art. 431 a 432. Intervento in causa, art. 433 a 435. Delle riassunzioni d'istanze, e della costituzione di nuovo patrocinatore, art. 436 a 443. Della disapprovazione del fatto de' patrocinatori, art. 444 a 454. Delle competenze giurisdizionali fra Giu-

REATI.		
COME SI PREVEDONO.	COME SI MISURANO.	COME SI RINTRACCIANO, E SI PUNISCONO.
le due Sicilie, D. 1 ag. 1817, num. 676. Esercizio del publico ministero in materie correzionali, e di semplice polizia presso i Giudici di circondario di questa Capitale, D. 2. sett. 1817, num. 873. Divieto di cumularsi la carica di Giudice istruttore con quella di Commissario di polizia, D. 3 dic. 1817, num. 1000. Commissarj di polizia di Napoli, D. 10 dic. 1817, num. 1020. Prescrizione, che i cancellieri de' Giudici di circondario de' dominj di quà del faro, esigano il dritto di carlini dieci per ogni dichiarazione di essere estinta l'azione penale in virtù di rinuncia della parte offesa, D. 30 mar. 1818, num. 1161. Esercizio della poli-	bliche, art. 147 a 160. Delle minaccie, art. 161 a 163. Della usurpazione di titoli, e funzioni, art. 164 a 165. Degli ostacoli al libero esercizio degli altrui dritti, art. 166 a 167. Dell' uso privato de' mezzi della pubblica autorità, art. 168 a 172. Degli oltraggi, e delle violenze contro la persona de' depositarj dell' autorità, e della forza pubblica, art. 137 a 185. Della calunnia, e della falsa testimonianza, art. 186 a 195. Della concussione, e corruzione de' pubblici uffiziali, o altri impiegati, art. 196 a 205. Di coloro, che intervengono negli affari come sollecitatori, o	Della competenza, e della composizione delle gran Corti speciali, art. 426 a 428. Del procedimento di rito speciale, art. 429 a 438. Del giudizio di falsità, art. 439 a 458. Del giudizio per contumacia contro gl' imputati di misfatti, art. 459, a 475. Del giudizio de' condannati fuggiti, e nuovamente arrestati, art. 476 a 479. Del giudizio de' complici, art. 480 a 484. Del giudizio di competenza, e de' conflitti giurisdizionali, art. 485 a 497. De' giudizj di ricusa, e del giudizio di remissione per motivo di publica sicurezza, art. 498 a 519. Del giudizio contro i funzionarj dell' ordine giudiziario, art. 520, e 544.

DRITTI		
DELLA LORO NATURA.	DE' LORO CARATTERI.	LORO GARANTIA.
Successioni, donazioni, contratti, e prescrizioni.	Formole, registri, e qualità.	Procedura civile, procuratori regj, curatori e tutori, arbitri, avvocati, patrocinatori, cassazione, e camera di disciplina.
art. 848. Cause che vi danno luogo riguardo a' figli, ed agli ascendenti, art. 849, e 850. Pruova di tali cause, e suo effetto, art. 851, 852, e 853. RIVOCAZIONE, e caducità de' testamenti, art. 990, e 1002. Quando giovi la ratifica di una donazione difettosa nelle forme, art. 1293, e 1294. DELLA ISTITUZIONE di erede, e de' legati, art. 928 a 935. DELLA SOSTITUZIONE VOLGARE, art. 936 a 940. Delle sostituzioni fedecommessarie, art. 941 a 245. DE' MAJORASCHI. Come e da chi si possono istituire, ed a favore di quali persone, art. 947, e 948 a 951. Chi può succedervi, quali, e quanti beni vi si costituiscono, e sue regole particolari, art. 952 a	so su' beni de' Contabili, art. 1977 a 1985. Per la riscossione delle contribuzioni, art. 1986, e 1987. Per ricuperare le spese di giudizio in materia criminale, correzionale, e di polizia, art. 1988 a 1991. Modi co' quali si conservano i privilegj, art. 1992 a 1999. Ipoteche e come si regolano, art. 2000 a 2006. Ipoteca legale art. 2007, e 2008. Ipoteca giudiziale, art. 2009. Ipoteca convenzionale, art. 2010 a 2019. Grado dell' ipoteche fra loro, art. 2020 a 2039. Modo dell' iscrizione de' privilegj, e delle ipoteche, art. 2040 a 2050. Cancellazione, e riduzione delle iscrizioni, art. 2051, a 2059. Effetto dei privilegj, e delle ipoteche contro i terzi possessori, art.	dici, art. 455 a 459. Della remissione delle cause da un Tribunale all' altro per motivo di parentela o di affinità, art. 460 a 469. Della ricusazione dei Giudici, art. 470 a 489. Della perenzione d' istanza, art. 490 a 494. Della rinuncia alla lite, art. 495 a 496. Degli affari da trattarsi sommariamente art. 497 a 506. Dell' appello, e sua istruzione, art. 507, e 537. Liquidazione de' danni ed interessi, art. 606 a 608. Liquidazione di frutti, art. 609. Rendimento di conti, art. 610 a 625. Liquidazione delle spese, art. 626 a 654. Regole generali sulla esecuzione forzata

REATI		
COME SI PREVEDONO.	COME SI MISURANO.	COME SI RINTRACCIANO, E SI PUNISCONO.
zia giudiziaria nei comuni, ove non risiede il Giudice di circondario, D. 19 ott. 1818, num. 1356. Regolamento per le spedizioni de'passaporti, D. 19 ott. 1818, num. 1357. Istituzione della Direzione generale di polizia de' dominj al di qua del faro, D. 14 dic. 1819, num. 1797. Anfiteatro campano è dichiarato proprietà dello stato, D. 14 dic. 1819, num. 1801. Aumento del numero de' funzionarj nella Direzione generale della polizia de' dominj oltre del faro, D. 15 mag. 1820, num. 1970. Numero, e soldi degl'impiegati di Polizia, modo onde abbiano a trattarsi gli affari di tal ramo, ed approvazione di uno stato per la divisione delle attribuzioni spettanti a	difensori, art. 206 a 212. Della malversazione de' funzionarj pubblici, art. 213 a 218. Sussistenze pubbliche, pubblici incanti, vendita di effetti pubblici, e commerciali colle cariche, art. 219 a 225. Dell'esercizio abusivo di autorità contro l'interesse pubblico, art. 226 a 232. Dell'esercizio abusivo di autorità contro i privati, art. 233 a 237. Delle omissioni e degli abusi di autorità degli uffiziali relativi a' detenuti, art. 238 a 241. Del rifiuto di servizio legalmente dovuto, art. 242, e 243. De'reati degli uffiziali dello stato civile, art. 244, e 245. Disposizione comune alle suddette sezioni, art. 246.	Del giudizio su i fatti, che violano il rispetto dovuto alla pubblica Autorità, art. 543 a 548. Del modo di ricevere le deposizioni di alcuni funzionarj pubblici, art. 549 a 555. Del procedimento in caso di distruzione, o involamento di qualche atto, art. 556 a 558. De'difensori, art. 559 a 556. Degli oggetti, che pervengono presso gli atti de' giudizj penali, art. 567 a 588. Delle prigioni, art. 589 a 608 De' registri generali delle condanne, art. 609 a 610. Della revisione dei giudizj penali, art. 611 a 612. Della prescrizione, art. 613 a 622. Della riabilitazione de' condannati, art. 623 a 634.

DRITTI		
DELLA LORO NATURA.	DE' LORO CARATTERI.	LORO GARANTIA.
Successioni, donazioni, contratti, e prescrizioni.	Formole, registri, e qualità.	Procedura civile, procuratori regj, curatori e tutori, arbitri, avvocati, patrocinatori, cassazione, e camera di disciplina.
957. I Majoraschi non possono pregiudicare la legittima, art. 958. Quando diviene nulla l'alienazione di tali beni, art. 959. Quai debiti sieno da sodisfarsi, art. 960. Quando sulle rendite è dovuta una pensione alimentaria, la dote, e la sopravvivenza, art. 961 a 963. LEGATI a titolo universale. Sua definizione, ed obblighi de' legatarj, art. 964 a 967. Legati particolari. Sue regole, art. 968 a 974. Loro nullità, art. 975 a 979. ESECUTORI testamentarj. Dritto del testatore, e durata del possesso de' mobili, ch' è loro accordato dallo stesso, art. 980 a 982. A chi è vietato questo incarico, art. 983 a 985. Sue incumbenze, e spese da lui fatte, art. 986 a 989.	2060 a 2073. Loro estinzione, art. 2074. TRASCRIZIONE e suoi effetti, e del modo di render libere le proprietà dai privilegj e dalle ipoteche, art. 2075 a 2092. Della publicità de' registri, e della responsabilità de' Conservatori, art. 2097 a 2104 LL. di Proc. *Registri.* Atti dello stato Civile, loro formole e qualità, ed altre regole particolari, art. 36 a 56. Atti di nascita art. 57 a 66. Atti di matrimonio, art. 67 a 81. Atto di morte, art. 82 a 92. Atti dello stato civile riguardo i militari fuori del Regno, art. 93 a 103. Rettificazioni degli atti dello stato civile, art. 104 a 106. Del domicilio, art. 107 a 116 LL. C. C.	delle sentenze, e degli atti, art. 635 a 646. De' sequestri sopra effetti del debitore presso un terzo, art. 647 a 672. Pignoramento de' mobili, art. 673 a 716. Pignoramento de' frutti attaccati al suolo, art. 717 a 725. Pignoramento di rendite costituite sopra terzi, art. 726 a 739. Distribuzione di contributo, art. 740 a 754. Del modo di eseguire la spropriazione de gl' immobili, art. 755 a 802. Degl' incidenti nell procedura della spropriazione degl' immobili, art. 803 a 832 Della graduazion de' Creditori, art 834 a 862. Dell' arresto perso nale, art. 863 a 888 Dei giudizj per vi di sommaria esposizio ne, art. 889 a 894.

REATI		
COME SI PREVEDONO.	COME SI MISURANO.	COME SI RINTRACCIANO, E SI PUNISCONO.
ciascun ripartimento della polizia generale, D. 24 ag. 1821, num 107. Approvazione di un regolamento per classificare le materie di competenza della Commissione generale di polizia, e dei Commissarj generali, D. 24 ag. 1821, num. 108. Determinazione del rango de' commissarj di polizia delle Provincie, e degl' Ispettori commissarj dei distretti, D. 7 mag. 1822, num. 222. La Direzione generale di polizia della Sicilia è messa nella dipendenza di quel Luogotenente generale, D. 5 lug. 1822, num. 276. Sistema organico, con cui la polizia generale dovrà amministrarsi ne' dominj di quà del faro, D. 5 ag. 1822. num. 350.	Della rottura di suggelli, e dell'involamento di documenti o deposito da' pubblici archivj, art. 247 a 252. Delle violazioni de' luoghi di pubblica custodia, della fuga de' detenuti e de' condannati, e del ricettamento de' rei, art. 253 a 260. Della violazione de' monumenti pubblici, art. 261, e 262. Della falsità di monete, art. 263 a 271. Della falsità di fedi di credito, di polizze di banco, di cedole, di decisioni delle Autorità, di suggelli e di bolli dello stato, art. 272 a 286. Del falso nelle scritture pubbliche, art. 287 a 292. Del falso nelle scritture private, art. 293. Della falsità di passaporti, di foglio d'itinerario, e di certificati, art. 294 a 297.	Delle amnistie complessive di più reati, de' rescritti particolari di abolizione, e de' decreti di grazia dopo le condanne, art. 635 a 645. Decreto per accrescere il numero de' componenti la Corte Criminale della Provincia di Napoli, e per dividerla in due sezioni. Collezione delle leggi, 2 apr. 1812, num. 1303. Decreto per aumentare il numero de' giudici della Corte criminale della Provincia di Terra di Lavoro, 2 agosto 1813, num. 1879. Decreto con cui la sezione del Tribunale di prima istanza di Terra d'Otranto, incaricata esclusivamente del disbrigo degli affari correzionali, viene autorizzata a giudicare anche nelle cause civili, allorchè è preseduta dal Presidente del Tribuna-

DRITTI		
DELLA LORO NATURA.	DE' LORO CARATTERI.	LORO GARANTIA.
Successioni, donazioni, contratti, e prescrizioni.	Formole, registri, e qualità.	Procedura civile, procuratori regj, curatori e tutori, arbitri, avvocati, patrocinatori, cassazione, e camera di disciplina.
DISPOSIZIONI permesse a favore de' nipoti del donante. Dritto del padre, e della madre in tali disposizioni, art. 1003. Sue regole particolari, art. 1004 a 1006. Nomina di un tutore per la esecuzione di tali disposizioni, art. 1011. Obblighi del gravato, e pena in caso d'inadempimento, art. 1012 a 1013. Ciò che devesi fare dopo la morte di colui, che ha disposto coll'obbligo della restituzione, ed obblighi del gravato, art. 1014 a 1025. Effetti che produce la mancanza della trascrizione dell' atto della disposizione, art. 1026 a 1028. Responsabilità del tutore nominato per la esecuzione, e divieto per la restituzione in intiero pe' gravati in età minore, art. 1029 e 1030. REGOLE generali del-	*Qualità.* Godimento, e privazione de' dritti civili, art. 9 a 19. Per la perdita della qualità nazionale, art. 20 a 25 LL. CC. Per condanna giudiziaria, art. 26 a 35 LL. CC. Spropriazione forzata, o sia vendita giudiziaria degl' immobili, art. 2105 a 2123 LL. di Proc. Della graduazione de' creditori, art. 833 a 862 LL. di Proc. De' beni immobili, art. 439 a 449 LL. CC. Beni mobili, art. 450 a 461. Beni relativamente a coloro, che li posseggono, art. 462 a 468. Della proprietà, art. 469 a 471. Del dritto di accessione su ciò ch'è prodotto dalla cosa, art. 472 a 475. Dritto di accessione	Delle offerte di pagamento, e deposito, art. 895 a 901. Del dritto dei Proprietarj sui mobili, su gli effetti, e sui frutti dei loro conduttori e fittuarj, del loro sequestro, e di quello sugli oggetti di un debitore forestiere, art. 902 a 905. Del sequestro ad oggetto di revindicazione, art. 909 a 914. Delle subaste per vendita volontaria, art. 915 a 921. Della maniera di dare la spedizione o la copia di un atto, o di farlo riformare, art. 922 a 936. Di alcune disposizioni riguardanti l'immissione in possesso de' beni di un assente, art. 937 a 938. Della autorizzazione della donna maritata, art. 939 a 942.

REATI

COME SI PREVEDONO.	COME SI MISURANO.	COME SI RINTRACCIANO, E SI PUNISCONO.
Organizzazione del Ministero, e Real Segreteria di Stato della polizia generale ,, D. 13 ag. 1822, num. 368. Organizzazione della polizia nella Città, e Provincia di Napoli, D. 13 ag. 1822, num. 369. Stabilimento sul dritto de' permessi di armi in Sicilia, D. 3 ott. 1822, num. 417. Piano organico della polizia ne' Reali dominj oltre il faro, D. 3 ott. 1822, num. 418. Organizzazione della polizia generale de' Reali dominj di qua del faro, D. 16 Giug. 1824, num. 1107. Organizzazione del Ministero, e Real Segreteria di Stato della Polizia generale, D. 16 Giug. d.° num. 1108. Pianta organica della Prefettura di Polizia, D. 16 Giug. d.° num. 1109.	Disposizioni comuni al precedente titolo, art. 298, e 299. Della vagabondità, ed improba mendicità, art. 300 a 304. Delle adunanze illecite, art. 305 a 312. Della stampa degli scritti, e delle immagini, art. 313 a 317. De' reati relativi alle case pubbliche di giuoco, di lotto privato, o di prestito a pegno, art. 318, e 319. De' reati relativi al commercio, alle manifatture, ed alle arti, art. 320 a 325. De' reati relativi a' doveri scambievoli degl' individui delle famiglie, art. 326 a 332. De' reati, che attaccano la pace e l'onore delle famiglie, art. 333 a 345. De' reati tendenti ad impedire o distruggere la pruova dello sta-	le, 21 ott. 1813, num. 1941. Decreto col quale i Giudici di Pace de' Circondarj, ove risiedono le Corti criminali, ed i Tribunali di prima istanza sono autorizzati ad intervenire da supplenti in tali Collegj, 7 Lug. 1814, num. 2174. Decreto concernente i Giudici di pace, che debbono intervenire da supplenti nelle Corti criminali, e ne' Tribunali di prima istanza, 7 Lug. 1814, num. 2206. Legge, che sanziona una convenzione tra S. M. ed il S. Pontefice sull' oggetto della persecuzione de' malviventi, e de' disturbatori, che infestano i respettivi confinanti dominj, Bullettino delle leggi 6 ag. 1816, num. 438. Legge riguardante l'azione publica e privata nella giudiziaria persecuzione dei delitti, 12

DRITTI		
DELLA LORO NATURA.	DE' LORO CARATTERI.	LORO GARANTIA.
Successioni, donazioni, contratti, e prescrizioni.	Formole, registri e qualità.	Procedura civile, procuratori regj, curatori e tutori, arbitri, avvocati, patrocinatori, cassazione, e camera di disciplina.

le donazioni fatte nel contratto di matrimonio agli sposi, ed a'figli da nascere, art. 1037 a 1045. Quelle che gli sposi si fanno vicendevolmente, art. 1046 a 1054. Quelle fatte da'mariti per atto di ultima volontà, art. 1404.

Contratti.

Sua definizione, e diverse sorti, art. 1055 a 1060, e 1836.

Condizioni essenziali per la loro validità, art. 1062, e 1063.

Cause per le quali si rendono inefficaci, art. 1064 a 1072.

Persone capaci di contrattare, art. 1073. Cose, che possono essere oggetto de' contratti, e di quelle che nol possono, art. 1080 a 1087.

Obbligazioni. Per cui uno può obbligarsi, o

sopra ciò che si unisce o s'incorpora alla cosa, relativamente alle cose immobili, art. 476 a 489. Relativamente alle cose mobili, art. 490 a 502. Delle servitù prediali, art. 559 a 561. Quelle che derivano dalla situazione de' luoghi, art. 562 a 570.

Quelle stabilite dalla legge, art. 571 a 573.

Del muro, e delle fosse comuni, art. 574 a 594.

Della distanza delle opere intermedie, art. 595.

Prospetto nel fondo del vicino, art. 596 a 601.

Dello stillicidio, art. 602.

Del dritto di passaggio, art. 603 a 606.

Delle servitù, che possono stabilirsi su beni, art. 607 a 610.

In qual modo si costituiscono le servitù, art. 611 a 617.

Della separazioue de' beni, art. 943 a 952.

Della separazione personale, art. 953 a 952.

De' Consigli di famiglia, art. 959 a 966.

Della interdizione, art. 967 a 974.

Del beneficio della cessione de' beni, art. 975 a 983.

Dell' apposizione de' sigilli dopo la morte, art. 984 a 1002.

Delle opposizioni alla rimozione de' sigilli, art. 1003 a 1004.

Della rimozione de' sigilli, art. 1005 a 1016.

Dell' inventario, art. 1017 a 1020.

Della veudita de' mobili, art. 1021, a 1028.

Della vendita degl' immobili, art. 1029 a 1041.

Delle divisioni, e vendite all'incanto, art. 1042 a 1061.

Del beneficio dell' inventario, art. 1062 a 1072.

REATI		
COME SI PREVEDONO.	COME SI MISURANO.	COME SI RINTRACCIANO, E SI PUNISCONO.
Disposizioni riguardanti che gl'Impiegati, e Funzionarj di Polizia nominati a far parte della nuova organizzazione, non percepiscano altro soldo, che quello annesso al rispettivo grado, D. 16 Giug. 1824, num. 1110.	to civile di un fanciullo, art. 346, e 347. Degli omicidj volontarj, art. 348 a 335. Delle ferite, e delle percosse volontarie, art. 356 a 364. Delle ingiurie, e della violazione de' segreti, art. 365 a 371. Degli omicidj, delle ferite, e delle percosse non imputabili, art. 372 a 374. Degli omicidj involontarj, delle ferite, e percosse involontarie, art. 375, e 376. Delle scuse de' reati contenute nelle sezioni del precedente articolo, art. 377 a 391. Della occultazione degli omicidj, delle percosse e delle ferite, e della occultazione de' cadaveri, art. 394. Dell'aborto, e dello spaccio di sostanze venefiche, o nocevoli	febb. 1817, num. 644. Legge organica dell'ordine giudiziario, 29 magg. 1817, num. 727. Legge che risolve i casi de' conflitti giurisdizionali ne' giudizj penali tra le autorità de' Reali dominj al di qua ed al di là del faro, 4 Luglio 1817, num. 769. Decreto per interpetrare l'art. 139 della legge organica giudiziaria, relativa a' reati commessi in ufficio da' giudici, 22 Ott. 1817. num. 497. Decreto, che determina il modo di supplire nel bisogno i Giudici istruttori del distretto di Napoli, 17 Agosto 1818, num. 1287. Decreto sul modo di compire il numero de' votanti nelle Gran Corti Criminali, e Speciali, 30 Dic. 1818, num. 1429. Decreto, con cui ne' Comuni de' Dominj ol-

DRITTI		
DELLA LORO NATURA.	DE' LORO CARATTERI.	LORO GARANTIA.
Successioni, donazioni, contratti, e prescrizioni.	Formole, registri, e qualità.	Procedura civile, procuratori regj, curatori e tutori, arbitri, avvocati, patrocinatori, cassazione, e camera di disciplina.
stipolare, art. 1073 a 1076. Suoi effetti in generale art. 1088, e 1089. Effetti delle obbligazioni di dare, o di consegnare qualche cosa, e le sue diverse fasi, art. 1090 a 1095. Effetti della obbligazione di fare, o di non fare, art. 1096 a 1099. Danni ed interessi per inadempimento delle obbligazioni, art. 1100, 1108, e 1158. Regole generali circa l'interpetrazione delle convenzioni, art. 1109 a 1117. Effetto delle convenzioni riguardo i terzi, art. 1118 a 1120. Diverse specie di obblighi, regole generali, art. 1121 a 1133. Della condizione sospensiva, art. 1134 a 1135. Condizione risolutiva, art. 1136 a 1136, e 1137. Obbligazioni a termine, art. 1138 a 1141. Obbligazioni alternative, art. 1142 a	Dritto del proprietario del fondo, al quale è dovuto la servitù, art. 618 a 623. In qual modo si estinguono le servitù, art. 624 a 681 LL.CC. Del dritto de' Proprietarj su i mobili, e su i frutti de' loro conduttori, art. 902 a 908 LL. di Proc. Decreto che autorizza i Presidenti de'Tribunali di prima istanza a delegare uno o più Giudici de' medesimi per la cifra de'registri degli atti dello stato civile. Bullettino delle leggi, 8 apr. 1809, num. 340. Decreto che fissa una indennità a' Cancellieri delle Giustizie di Pace per le dichiarazioni delle parti o de'testimonj, 23 Mag. 1810, num. 651. Decreto sulla liquidazione di alcune spese giudiziarie, e delle	Della rinuncia alla comunione, ed alla eredità, art. 1073. Del Curatore dell' eredità giacente, art. 1074 a 1078. Opposizione di terzo art. 538 a 543 LL. di Proc. Ricorso per ritrattazione di sentenze, art. 544 a 568. Dell' azione civile, o sia presa a parte contro i Giudici, art. 569 a 580 LL. di Proc. *Arbitri.* De'compromessi, art. 1079 a 1117 LL. di Proc. *Procuratori Regj.* Della maggiore età, art. 411 LL. CC. Dell'interdizione, art. 412 a 435. Del Consulente destinato dal Giudice, art. 436 a 438.

REATI	
COME SI MISURANO.	COME SI RINTRACCIANO, E SI PUNISCONO.
alla salute, art. 395 a 402. Dell' abbandono, o esposizione di un fanciullo, art. 403, e 406. De' furti, art. 407 a 425. Dell'usurpazione, art. 426 a 429. Della frode, art. 430 a 436. Dell'incendio, e di qualunque altro guasto, danno, o deterioramento, art. 437 a 460. Delle contravvenzioni riguardanti l'ordine pubblico, art. 461 a 470.	tre il faro, dove trovansi stabiliti gli Eletti, vengono questi incaricati di esercitare presso quei giudici da pubblico ministero, 12 genn. 1819, num. 1453. Decreto per rettificare gli articoli 2 e 3 dello statuto penale pe' reati commessi da' forzati, e loro custodi, 9 set. 1819, num. 1717. Decreto portante una modificazione all' art. 345 delle leggi della procedura ne' giudizj penali, 25 giugno 1822, num. 275. Decreto portante la istallazione delle Corti marziali ordinarie, ed estraordinarie in Sicilia, 18 dicembre 1822, num. 295. Decreto approvante un regolamento per la classificazione e pel giudizio degl' imputati di designati misfatti, 26 gennajo 1824, num. 953. Decreto autorizzante le Gran Corti criminali della Sicilia a decidere col metodo abbreviativo del mandato le cause per misfatti commessi a tutto dicembre ultimo, 11 Marzo 1724 num. 1682. Decreto approvante un regolamento sul modo col quale i condannati all'ergastolo abbiano ad espiare la loro pena, 16 giugno 1824, num. 1113.

DRITTI		
DELLA LORO NATURA.	DE' LORO CARATTERI.	LORO GARANTIA.
Successioni, donazioni, contratti, e prescrizioni.	Formole, registri, e qualità.	Procedura civile, procuratori regj, curatori e tutori, arbitri, avvocati, patrocinatori, cassazione, e camera di disciplina.
1149. Obbligazioni solidali fra i creditori, art. 1150 a 1152. Fra i debitori, art. 1153 a 1169. Obbligazioni divisibili, ed indivisibili, art. 1170 a 1172. Effetti delle prime, art. 1173 a 1174. Effetti delle seconde, art. 1175 a 1178. Obligazioni con clausole penali, art. 1179 a 1186. In qual modo si estinguono le obbligazioni, art. 1187. Regole, ed effetti del pagamento con surrogazione, art. 1202 a 1205. Imputazione de' pagamenti, art. 1206 a 1209. Regole per l'offerta di pagamento, e del deposito, art. 1210 a 1217. Cessione di beni, art. 1218 a 1224. Della novazione, art. 1225 a 1235. Remissione del debito, art. 1236 a 1242. COMPENSAZIONE, art. 1243 a 1253. Della confusione, art. 1254	tasse de' Patrocinatori, 22 giug. 1810, num. 843. Tariffa delle spese di tassa relativa all'antecedente decreto, 22 giug. 1810. num. 844. Decreto che fissa una indennità pe' Giudici di pace, quando escono di residenza per istruzioni criminali, o correzionali, 5 ottobre 1810, num. 751. Decreto che determina i dritti di tassa de' Notaj per la stipola degli atti, che si rilasciano in originale alle parti, 8 febb. 1811, num. 899. Decreto con cui si assegna a' Supplenti la metà del soldo ne' casi di loro esercizio. 7 mar. 1811 num. 926. Decreto perchè il termine prescritto ai Notaj per l'esibizione negli archivj Notariali degli elenchi degli atti che conservano, sia improrogabilmente	Minor' età, art. 311. Della emancipazione, art. 399 a 410 LL. CC. *Curatori e Tutori.* Della tutela del Padre, e della Madre, art. 312 a 318 LL. CC. Questa conferita dal Padre, o dalla Madre, art. 319 a 322. Quella degli ascendenti, art. 323 a 325. Quella conferita dal Consiglio di Famiglia, art. 326 a 341. Del tutore surrogato, art. 342 a 348. Cause che dispensano dalla tutela, art. 349 a 363. Cause di esclusione, o di rimozione della tutela, art. 364 a 372. Dell'amministrazione del tutore, art. 373 a 391. Conti della tutela, art. 392 a 398 LL. CC.

DRITTI		
DELLA LORO NATURA.	DE' LORO CARATTERI.	LORO GARANTIA.
Successioni, donazioni, contratti, e prescrizioni.	Formole, registri, e qualità.	Procedura civile, procuratori regj, curatori e tutori, arbitri, avvocati, patrocinatori, cassazione, e camera di disciplina.
a 1255. Della perdita della cosa dovuta, art. 1256, e 1257. Azioni di nullità, e rescissione de' contratti, art. 1258 a 1268. Della pruova delle obbligazioni, e di quella del pagamento, art. 1269, e 1270. DELLE OBBLIGAZIONI che si contraggono senza convenzione, art. 1324. Della permuta, art. 1548 a 1553. Del contratto di locazione, art. 1554 a 1558. Regole per quello delle case, e de' beni rustici, art. 1560 a 1624. Locazione dell' opere, e dell industria, art. 1625. Quella de' domestici, art. 1626, e 1627. De' Vetturali per terra, e per acqua, art. 1628 a 1632. Degli appalti, e de' cottimi, art. 1533 a 1645. Della locazione a soccio, art. 1646 a	differito a tutto il mese di luglio del corrente anno 1812, 30 gen. 1812, num. 1228. Decreto, che aumenta il numero de' Membri della Camera Notariale di Terra di Lavoro, 5 marzo 1812, num. 1269. Decreto portante la condizione delle multe incorse da' Notaj per contravvenzione alle leggi sul Notariato. Collezione delle leggi, 27 dic. 1815, num. 235. Legge organica degli archivj, 12 nov. 1818, num. 1379. Decreto, che approva i regolamenti per gli archivj, 12 nov. 1818, num. 1380. Decreto, che stabilisce i dritti di Cancelleria per le Corti e Tribunali de' Dominj oltre il faro, 5 lug. 1819, num. 1649. Decreto relativo alle indennità dovute per	*Suprema Corte di Giustizia.* In quali casi può prodursi il ricorso per annullamento. art. 581 a 599 LL. di Proc. Decreto, con cui si prescrive la pubblicazione ed osservanza nel regno del Codice di procedura civile dell' Impero francese, 26 dic. 1808, num. 251. Decreto, che contiene i regolamenti pei Giudici di pace, e pe' Tribunali, 20 mag. 1808, num. 141. Decreto contenente un regolamento sul Notariato, 3 gen. 1809, num. 268. Decreto, che prescrive di non ammettersi nella G. C. di Cassazione istanze delle persone indigenti senza deposito, se non si presenti un certificato d' indigenza rilasciato dalla Municipalità, e ve-

DRITTI		
DELLA LORO NATURA.	DE' LORO CARATTERI.	LORO GARANTIA.
Successioni, donazioni, contratti, e prescrizioni.	Formole, registri e qualità.	Procedura civile, procuratori regj, curatori e tutori, arbitri, avvocati, patrocinatori, cassazione, e camera di disciplina.
1649. Del soccio semplice, ed a metà, art. 1650 a 1666. Del soccio dato dal proprietario al suo fittajuolo, o colono parziario, art. 1667 a 1676. Del contratto impropriamente chiamato soccio, art. 1677. Dell' enfiteusi, art. 1678 a 1703. Del contratto di società, art. 1704 a 1706. Delle diverse specie di società universali, e particolari, art. 1707 a 1714. Delle obbligazioni de' socj tra loro, e relativamente a terzi, art. 1715 a 1736. Delle diverse maniere, come finisce la società, art. 1737 a 1744. Disposizioni relative alle società di commercio, art. 1745. Del prestito, o sia commodato, art. 1746 a 1751. Obligazioni del	gli accessi de' Magistrati, 31 agosto 1819 num. 1708. Decreto, che approva la tariffa degli atti giudiziarj nelle materie civili, 31 agosto 1819, num. 1709.	rificato dall' Intendenza, 29 giug. 1809, num. 400. Decreto per la nomina de' Membri della Camera di Disciplina degli Avvocati di Napoli, 7 ag. 1809, num. 439. Decreto sul modo di fare istanza di cassazione, e sul termine di farne seguire la notifica, 27 ott. 1809, num. 499. Decreto, che fissa il numero di nove voti necessarj in tutte le decisioni della Gran Corte di Cassazione, 16 febb. 1810. num. 558. Decreto che fissa il numero dei supplenti nel Tribunale di prima istanza di Napoli, 18 febb. 1810, num. 562. Decreto perchè il regolamento sul notariato de' 3 genn. 1809 sia messo in piena attività, salve alcune modificazioni. 9 lug. 1810, num. 696. Decreto, che fissa

DRITTI	
DELLA LORO NATURA.	LORO GARANZIA.
Successioni, donazioni, contratti, e prescrizioni.	Procedura civile, procuratori regj, curatori e tutori, arbitri, avvocati, patrocinatori, cassazione, e camera di disciplina.
commodatario, e del commodante, art. 1752 a 1763. Del prestito di consumazione, o sia mutuo, art. 1764 a 1769. Delle obbligazioni del mutuante, e del mutuatario, art. 1770 a 1776. Del mutuo, ad interesse, art. 1777 a 1786. Contratto aleatorio, art. 1836. Del giuoco, e della scommessa art. 1837 a 1839. Del contratto vitalizio, art. 1840 a 1855. Delle transazioni, art. 1916 a 1930. Dell'anticresi, art. 1955, a 1961. Matrimonio. Sua promessa, contratto, e qualità necessaria per poterlo contrarre, art. 148 a 180 Opposizione al matrimonio, art. 181 a 188. Dimande per impugnare il contratto di matrimonio riguardo agli effetti civili, art. 189 a 192. Obbligazioni, che nascono dal matrimonio, art. 193 a 200. Dritto de' rispettivi doveri de'conjugi, art. 201 a 215. Scioglimento del matrimonio, separazione de' conjugi, e sua causa, art. 216 a 222. Ragioni, ch' escludono la separazione, e suoi effetti, art. 223 a 233. Cose permesse, e vietate ne' contratti di matrimonio, art. 1341 a	l' epoca di attivazione del regolamento sul notariato, 3 sett. 1810, num. 729. Decreto, perchè i patrocinatori presso la G. C. di Cassazione, possano esserlo ancora presso del Consiglio delle prede marittime, 9 sett. 1810, num. 730. Decreto, che determina come i patrocinatori possano essere addetti a più Tribunali, 29 ott. 1810, num. 771. Decreto con cui sono ridotti a due gli Aggiunti per le Giustizie di pace di tutti i Circondarj delle Provincie, 12. nov. 1810, num. 792. Decreto con cui si ordina, che il ricorso per Cassazione contro una dichiarazione di competenza di una Corte speciale non impedisca il corso del procedimento, ad eccezione del dibattimento, che resterà sospeso, 24 genn. 1811, num. 870. Decreto, che aumenta sino ad otto il numero de' Membri della Camera Notariale di Napoli, 24 ott. 1811, num. 1115. Decreto, che prescrive 1.° la divisione in due sezioni di alcuni Tribunali di prima istanza del Regno; 2.° La formazione di una sezione correzionale in quello di Na-

Dritti	
Della loro natura.	Loro garantia.
Successioni, donazioni, contratti, e prescrizioni.	Procedura civile, procuratori regj, curatori e tutori, arbitri, avvocati, patrocinatori, cassazione, e camera di disciplina.

1352. Regola dotale, art. 1353, e 1354. Costituzione della dote, art. 1355 a 1361. Dritto del marito sui beni dotali, e della inalienabilità del fondo dotale, art. 1362 a 1376. Restituzione della dote, art. 1377 a 1386. Beni parafernali, art. 1387 a 1394. Regola della comunione, art. 1395 a 1404. Scioglimento della comunione e sue conseguenze, art. 1405 a 1417. Accettazione e rinuncia della comunione, e rispettive condizioni, art. 1418 a 1426.

Paternita', e filiazione. Quella della prole legittima, o nata durante il matrimonio, art. 236 a 240. Pruove della filiazione, o prole legittima, art. 241 a 252.

De' figli naturali, art. 253 a 256. Loro riconoscimento, art. 257 a 165. Adozioni e suoi effetti, art. 266 a 276.

Fidejussione. Sua natura, ed estinzione, art. 1883 a 1892. Effetti della fidejussione, art. 1893 a 1899. Fra il fidejussore, ed il debitore, art. 1900 a 1904. Fra i fidejussori, art. 1905. Estinzione della fidejussione, art. 1906 a 1911. Fidejussione legale, e giudiziaria, art. 1912.

poli; 3.° la tassa delle spese minute pe' medesimi Tribunali, e per le Officine de' Regj Procuratori; 4.° l'aggiugnimento di un commesso nelle dette Officine, 15 ott. 1812, num. 1515.

Decreto, che prescrive il modo di aumentare il numero de' Giudici nelle sezioni Civili dei Tribunali di prima istanza di Napoli, 7 genn. 1813, num. 1588.

Decreto perchè il Procuratore Regio presso il Tribunale di prima istanza di Napoli abbia un altro Sostituto, 10 febb. 1813, num. 1615.

Decreto, perchè le disposizioni per la divisione di alcuni Tribunali di prima istanza in due sezioni siano applicate anche a quello di Molise, 11 feb. 1813, num. 1516.

Decreto contenente le disposizioni per le cause di sospensione di un intero Tribunale, o d'un numero di Giudici, che tolga il luogo al legittimo giudizio, 13 ag. 1813. num. 1886.

Decreto, con cui il numero de Supplenti presso i Tribunali residenti in Salerno è aumentato a sei, 6 Sett. 1813, num. 1911.

Decreto per aumentare a sei il numero dei Supplenti presso i Tri-

DRITTI	
DELLA LORO NATURA. — Successioni, donazioni, contratti, e prescrizioni.	LORO GARANTIA. — Procedura civile, procuratori regj, curatori e tutori, arbitri, avvocati, patrocinatori, cassazione, e camera di disciplina.

Arresto personale, art. 1931. Per convenzione, art. 1932 e 1933. Per disposizione di legge, art. 1934.

Per sola permissione della legge, art. 1935. Divieto dell'arresto personale, art. 1936 a 1940.

Del pegno in genere, art. 1941. Del pegno propriamente detto, art. 1943 a 1954.

Prescrizioni.

Sua definizione, art. 2125. Chi può rinunziarvi, ed in qual modo, art. 2126 a 2128. Necessità di essere opposta, ed in qual modo, art. 2129 a 2133 Quando ha luogo per i beni dotali, art. 1384.

Possesso. Sua definizione, art. 2134. Sua necessità per prescrivere, art. 2135 a 2141. Per quali motivi viene impedita, art. 2142 a 2147. Quei, che la interrompono, art. 2148, a 2156. Quei, che la sospendono, art. 2157 a 2165. In qual modo si calcola il tempo per potersi prescrivere, art. 2166 a 2167. Varie specie di prescrizioni, art. 2171 a 2182. Per i minori verso i loro tutori

bunali di Terra di Lavoro, 11 nov. 1813, num. 1948.

Decreto, con cui il Tribunale di prima istanza di Terra di Lavoro vien ripartito a due sezioni, 13 genn. 1814, num. 2030.

Decreto per l'aggiugnimento di un'altra sezione al Tribunale di prima istanza di Napoli, 13 genn. 1814, num. 2031.

Decreto, che prescrive una sezione straordinaria nel Tribunale di prima istanza di Terra di Lavoro fino a nuova disposizione, 14 ap. 1814, num. 2075.

Decreto relativo al numero de' Giudici necessario per giudicare nelle sezioni della Corte di Cassazione, 4 ag. 1815, num. 64.

Decreto relativo all' obbligo di residenza di Giudici di pace, 27 sett. 1815, num. 134.

Decreto, che prescrive la durata delle funzioni di Giudici di pace, 2 ott. 1815, num. 137.

Legge organica dell' ordine giudiziario, 29 mag. 1817, num. 727.

Decreto, che prescrive la forma del vestimento degli Avvocati, e Patrocinatori, 4 lug. 1817, num. 770.

Decreto, che dispone il compi-

DRITTI	
DELLA LORO NATURA. — Successioni, donazioni, contratti, e prescrizioni.	LORO GARANTIA. — Procedura civile, procuratori regj, curatori e tutori, arbitri, avvocati, patrocinatori, cassazione, e camera di disciplina.
art. 390. Quelle delle cose rubate o perdute, art. 2185, e 2176. Disposizioni per le prescrizioni principiate nel vigore delle antiche leggi, art. 2187.	mento del numero de'votanti ne'Tribunali civili di Santamaria, Lucera, e Trani ne' casi dell' art. 51 della legge organica de' 29 mag. 1817, 22 lug. 1817, num. 792. Decreto, che prescrive il vestimento de' Cancellieri, e Vicecancellieri de' Giudici di Circondario, e degli Uscieri di tutte le giurisdizioni, 6 ag. 1817, num. 826. Decreto, con cui si concede il grado di Giudice di G. C. Civile al Cancelliere della Suprema Corte di Giustizia de' dominj di quà del faro, 2. sett. 1817, num. 875. Regolamento per gli esami, ed i concorsi di coloro, che aspirano a cariche giudiziarie ne' Reali Dominj al di quà del faro, 17 sett. 1817, num. 905. Decreto per approvare la dilucidazione, e modificazione di alcuni articoli del regolamento pe' gradi dottorali, 29, genn. 1818, num. 1098. Decreto disponente, che in ogni Camera Notariale vi sia un determinato numero di Notai aggiunti, 27 feb. 1818, num. 1126. Decreto, che approva un regolamento pei Conciliatori, 22 apr. 1818, num. 1179.

DIRITTI

LORO GARANTIA.

Procedura civile, procuratori regj, curatori e tutori, arbitri, avvocati, patrocinatori, cassazione, e camera di disciplina.

Decreto per accordarsi un gettone d'intervento a' Membri del Tribunale del Commercio in Napoli, 30 giug. 1818, num. 1233.

Decreto, ch' estende agli affini l'art. 210 della legge organica giudiziaria, 7 lugl. 1818, num. 1238.

Legge per l'abolizione de' poteri giudiziarj ne' Dominj oltre il faro, 12 dic. 1818, num. 1422.

Decreto, con cui viene accordato l'onore di toga intera a' Giudici de' Circondarj della Città di Napoli, 22 dic. 1818, num. 1424.

Legge per fissare i Circondarj de' Dominj oltre il faro, 16 apr. 1819, num. 1565.

Legge organica dell'ordine giudiziario pe' Reali Dominj oltre il faro, 7 giug. 1819, num. 1612.

Decreto, che destina provvisoriamente i Supplenti presso la Corte Suprema di Giustizia de' Dominj oltre il faro, 7 mag. 1819, num. 1613.

Decreto sul modo di trattare le cause civili sino a tutto il corrente mese presso le abolite autorità giudiziarie de Dominj oltre il faro, 12 ag. 1819, num. 1687.

Decreto, che stabilisce i casi, ed il modo di destinare i Cancellieri sostituti ne' giudicati di Circondario de' Dominj oltre il faro, 19 ag. 1819, num. 1697.

Decreto sul modo di tassare le indennità dovute ai Notaj, che ne' Dominj oltre il faro vengono giuridicamente adoperati come periti, 23 ag. 1819, num. 1699.

Decreto, perchè si continuino provvisoriamente ad osservare le disposizioni relative al Notariato, che sono attualmente in vigore ne' Dominj oltre il faro, 25 ag. 1819, num. 1702.

Decreto riguardante i Supplenti che debbono avere i Giudici di Circondario ne' Comuni non Capoluoghi, 16 nov. 1819, num. 1759.

Decreto, che determina l'epoca, in cui la legge sul Notariato dee mettersi in osservanza ne' Dominj oltre il faro, 7 dicem. 1819, num. 1722.

Decreto, con cui le funzioni di Giudice Supplente presso le G.

DRITTI

LORO GARANTIA.

Procedura civile, procuratori regj, curatori e tutori, arbitri, avvocati, patrocinatori, cassazione, e camera di disciplina.

C. Civili de' Dominj oltre il faro, sono dichiarate incompatibili con altre cariche giudiziarie, o amministrative, 14. dic. 1819, num 1794.

Decreto sul modo di compiere il numero de' votanti nella prima camera della G. C. Civile di Palermo, quando non bastano i due supplenti ordinarj, 14 dic. 1819, num. 1799.

Decreto con cui si stabilisce in ciascun comune non capoluogo della Sicilia un supplente al Giudice Circondariale, 17 ott. 1818, num. 289.

Decreto, che determina quali siano le attribuzioni de' supplenti e Giudici Circondariali stabiliti ne' Comunj non capoluoghi della Sicilia, ed in qual modo debbono essere esercitate, 13 nov. 1818, num. 890.

Decreto prescrivente, che ne' Tribunali Civili composti di più Camere, le cause enunciate nell' art. 119 della legge sul Notariato sieno trattate da una sola Camera, 12 ag. 1822, num. 364.

ADDIZIONE AL CAPITOLO II.

RAMO ECCLESIASTICO.

§. I. *Necessità di una rivelazione tratta dalla natura dell' uomo* (1). Esaminando con esattezza e precisione l' umana natura, si ha luogo di notare in essa un bisogno, che la toglie assolutamente dalla sfera di tutti gli enti che formano l' universo conosciuto; bisogno d' interminabile, ed intensissimo godimento. Ma ad un tal uopo d' onde i mezzi? Quale l' oggetto? O forse l' amor di se stesso eccessivamente esaltato fa tanto ambire? Questo

(1) *I seguenti §§. sono tratti dalla mia opera* Breve cenno della Scienza del benessere sociale. *Quando la prima volta gittai sulla carta la debole espressione di questi miei fermi sentimenti, seguiva solo gl' impulsi del cuore. Le disgrazie, e lo studio (esperimenti ineluttabili) non hanno fatto che vieppiù farmene conoscere la necessità, e l' importanza. Le cento, e mille volte ho avuto occasione di applaudire il grande* Bacone, *dacchè scorge nella vera sapienza l' inseparabile compagna della Religione, il profondo* Pascal, *che addita ne' suoi avversarj chi men la conosce, e l' esatto* Condillac, *che dimostra confondersi l' abuso coll' essenza nelle discussioni su questo importante oggetto.*

nò certamente, mentre la sola lusinga di ottenerne la soddisfazione forma de' più piccioli bisogni la sorgente d' infiniti desiderj: nò, dacchè al suo solo benchè fallace annuncio si affrontano i patimenti più crudeli, si crede, e si spera l' impossibile, si ama il disperabile, si sprezza la morte istessa (1): nò infine, perchè urtare colla propria essenza, annojarsi nè più voluttuosi piaceri, pretendere felicità calpestando la natura, soddisfare un desiderio, solo per passare ad un altro, per incerti godimenti non darsi mai lena, non sono contraddizioni così leggiere, nè bizzarrie tanto plausibili da avverarsi senza un profondo sentimento, ed un' intima convinzione di poter una volta ottenere questa felicità.

Or da tale ansia, e da tanta costanza, chi non rileva, che mentre sarebbe l' uomo capace di tanto godere, e non lo gode, o non ne ha i mezzi, o non ne conosce il modo? Chi non osserva la necessità di una norma sicura che glielo additi? E se in questa esistenza per quanto abbiasi dall' uomo escogitato, niente vi conduce, chi non scorge l' importanza di osservare se

---

(1) *Basta leggere la storia di un solo popolo, o la narrazione di qualunque viaggiatore, per istordire osservando di che sia capace l' uomo all' idea di poter divenire felice.*

ve n' è un' altra, ove tutto sia all' uopo opportuno? Ecco la necessità di una credenza che in ciò renda tranquillo interamente lo spirito, ed il cuore umano. Ecco la necessità di una religione, di quella religione, che al dir dello stesso Macchiavelli ove non esiste, o non è certa, è tolto agli uomini di poter rifuggire all'
» ajuto di Dio, nel quale tutti i miseri soglio-
» no sperare; perchè sendo incerti a qual Dio
» dovessero ricorrere, mancando di ogni ajuto
» e di ogni speranza, miseramente si muore,
» dopo di aver sciaguratamente vissuto. (1) »

§. II. *Necessità di una rivelazione tratta dalle passioni umane*. L' idea di un Essere Supremo è da per tutto diffusa — L' idea di un Essere Supremo negare si può solo da chi non ha ragione, o ne abusa.

Ma quest' idea di Dio esprime lo stesso, che di Essere perfettissimo, ed Essere perfettissimo rinchiude tra gli altri attributi quelli della bontà, e della provvidenza. Or se l' uomo trascinato dalle sue passioni, illuso da' suoi desiderj, circondato da un' infinità di bisogni l' avesse corrotta, non era forse coerente alla bontà dell' Essere Supremo il nuovamente rive-

---

(1) *V. le Istorie fiorentine di Niccolò Macchiavelli L. 1. p. 220.*

targli la strada, che conduce a Lui sommo bene? certo, che si. Ed essendo ciò avvenuto, perchè poi maravigliarsene? = *Ma perchè essere questi lumi parziali?* = *Perchè credere divina una religione piuttosto, che un' altra?* sono questi i dubbj che insieme con altri, che ne derivano, fan sorgere da per tutto la miscredenza. Però niente essi tolgono alla verità di risplendente, dapoichè l' Eterna Provvidenza che opera *quando* è d' uopo, allora appunto accordò agli uomini una rivelazione, quando essi obbliando la nobiltà dell' essere loro, disprezzavano insieme la Divinità.

Art. 1. Ed in vero, un' occhiata allo stato in cui è la specie umana, allorchè per la seconda volta se ne moltiplicano le generazioni, e vedremo quanto conducenti e mirabili sono i mezzi tenuti dalla Divina Sapienza.

Che prima del cominciamento di quest' epoca la terra presentasse un diverso ordine di cose, ne sono testimoni certi i frammenti di crostacei trovati sulle più alte montagne, e negli strati i più profondi di quegli stessi luoghi, che non ne dovrebbero presentare nessunissima traccia (1).

Che ne' principj de' tempi anteriori a quest' epoca, l' uomo fosse insieme innocente e felice,

(1) *Maltebrun dopo di avere con accuratezza fatto conoscere quanto l' Europa abbondasse di simili esem-*

che spontanei si riproducessero i grani, le frutta, e tuttocciò, che avvi di più bello in natura, è certo, avvegnacchè non solo l'Ebraiche scritture ce lo attestano, ma ancora l'antiche, costanti, ed universali tradizioni, siccome ne fan pruova quelle del fenicio *Sanchiothon*, e del greco *Omero* (1).

Infine tante le pruove fisiche, che le morali non solo confermano interamente, e concorrono a testificare l'esistenza di un'epoca all'uomo felice, ma ancora il corso di un'altra, che a nuova serie di avvenimenti lo soggettò.

---

pj, soggiunge: « tutto concorre a farci credere le altre parti del Mondo, come perfettamente simili all'Europa, quanto all'abbondanza de' nicchj. Sono noti i vasti ammassi d'echiniti di Libia, quelli di Barbaria sono stati descritti da Shan, e sappiamo da Remer che se ne trovano nelle miniere d'oro in Guinea. Il Libano è disseminato d'echiniti, il monte Carmelo d'ostriche petrificate. Le catene del mar Caspio presentano conchiglie fino al livello superiore alle nubi, e se ne vedono strati interposti fra le alte rocce del monte Tauro in Caramania . . . . . Kalm ci dirà, che gli Stati Uniti offrono de' simili esempj . . . . , ed Humboldt c' indica l'alta catena dell'Ande ricoperta d'ostenciti fino all'elevazione di 2200 tese. V. Teoria della Geografia *lib. XXXIV. Geo. fis.*

(1) *Tutti gli autori Geologici, e tra questi l'indefesso precitato* Maltebrun, *osservano negli ammassi cal-*

È nella Siria, che principiò il nuovo anello di tutte le sciagure umane; è là ove a ragione che la sussistenza si rendè difficile, l' uomo fu costretto a porre in opera la sua industria; è là che occupato interamente a soddisfare i suoi bisogni fisici senza leggi, senza un governo stabile, confuse, le idee morali con quelle che più lo pressavano; è là infine che vedendo l' influenza del sole su' prodotti della terra, da prima adorò Dio nel sole, e poi il sole per Dio!

Degenerandosi in questo, ed in altri modi mostruosissimi l' idea dell' Essere Supremo, la vocazione di Abramo non si rese forse necessaria?

Art. 2. Le gesta del popolo Ebreo sono tali, che hanno dovuto chiamare su di esso l' attenzione di tutti gli altri Popoli. Il disprezzo che aveva per gli stranieri, le sue straordinarie vittorie, l' aver conquistato il miglior luogo del mondo allora conosciuto, non doveva forse produrre quest' effetto? — La sua legge così consona a' doveri di natura non era forse un atte-

---

carei, la struttura di piante, gli scheletri di animali, la forma di crostacei, che avrebbero dovuto esser di ammirabile bellezza. Pare, che ancora nelle viscere della Terra sia rimasta traccia di sua primiera grandiosità, come nella memoria dell' uomo n' è restata scolpita la rimembranza.

stato della Sapienza direttrice di questo Popolo ? . . . . (1) Oltrechè se lo consideriamo ne' tempi pacifici di Salomone, ove nell' auge della sua prosperità mostrava tutt' intera la sua grandezza, non doveva essere qual punto, ove tutti gli sguardi de' Popoli dovevano fissarsi ? (2). Se l'osserviamo nelle sue prigionie, noi lo vediamo a far pompa della sua religione in mezzo a quelle grandi Nazioni vincitrici (3). In somma questo Popolo depositario de' precetti della Sapienza, e del vero culto (di allora), in qualunque stato era, fu sempre nella posizione di far a tutti noto la verità. Or perchè non profittarne ? . . .

L' Egitto non conosceva forse la sua Dottrina? In Egitto non andavano forse i Greci, quei Greci che tutto curiosamente investigavano, e che erano i maestri delle altre Nazioni ? . . .

§. III. Ma lo stesso Popolo eletto già deviava dalla Dottrina del Cielo, senza essere meno fedele conservatore della lettera, quando sorge il *Nazareno* (N. S.). Si poteva essere impostore presso gli Ebrei gelosi, e rituali ? Poteva essere impostore uno che non aveva danaro, e privo era di qualunque mezzo atto ad

---

(1) *Exod. 19.*
(2) *3. Reg. 6, 7, 8.*
(3) *Exod. 1.*

illudere? Poteva essere impostore se tutto sapienza ove trattavasi dell' altrui vantaggio, volle soffrire di essere chiamato, e trattato da stolto ove dipendeva la sua vita? Poteva essere impostore, mentre fa miracoli agli occhi di Popolo incredulo? Poteva essere impostore chi alla sua nascita, e alla sua morte fa sovvertire ogni legge astronomica? Poteva essere impostore uno cui tutto è sfavorevole ad esserlo? Uno che non prende nessuno scopo nell' esserlo? Uno che altro premio in questa vita non promette a' suoi, che persecuzione?

E poi qual' è la dottrina, ch' egli insegna? *Amatevi - amate Dio*, ecco tuttocciò che pretende. Quali precetti! L' uno, render può utile all' uomo la società in modo, da poter finalmente ottener quel ben essere che tanto desiderasi, l' altro, lo sublimizza all' Essere perfettissimo.

§. V. Questa Religione è la sola, che veramente render può quell' immensa felicità che tanto si sospira, quella pace di mente e di cuore, che n' è la base.

Questa Religione si annunziò con caratteri precisi. La forza del Divino braccio si fece sentire nel cuore dell' uomo, ed essa ben presto si diffuse. Seguì non solo la sorte dell'armi romane, ma andò più oltre, percorse l' altre parti del mondo. Di fatti cosa è il Boudham de' Birmani, se

non una figura corrotta del Dio-umanato? (1)

E Boudham non è forse lo stesso, che Foe della China? lo Dio de' Giapponi? l' Odino de' Goti? Non si vede forse in queste diverse religioni l' effetto delle passioni umane che tutto corrompono e che appena lasciano la traccia primiera delle cose? . . .

E gli Americani stessi, da quanto tempo potrà dirsi, che avranno occupato que' luoghi, prima che fossero dagli Europei scoverti?.... I loro costumi selvaggi non additavano forse in essi Popoli da poco tempo colà stabiliti? . . . . La stessa scoverta di quell' Emisfero non fu forse opera della Provvidenza, affinchè quegli uomini privi non fossero della verità?

Persuadiamoci: è l' uomo, che chiude gli occhi alla luce, non già la mancanza di questa, per cui cade esso nè più scellerati errori.

§. V. Non pertanto, quantunque il *Cristianesimo* fosse solo capace di decidere l'egoismo per

---

(1) *Budda di cui tutti gl' Indiani riguardano l' apparizione come l'* Avaton *cioè la discesa della Divinità sulla terra per salvarla, è da essi così glorificato*: Gloria a te sotto la forma di Budda, gloria a te Sovrano della terra e del Cielo: gloria a te INCARNAZIONE DELLA DIVINITÀ, e solo eterno: Gloria a te, o Dio sotto la forma della Misericordia. *Quanta rassomiglianza anche nelle invocazioni!*

la virtù, dirigendovi la volontà, e modificandovi le inclinazioni; pure la depravazione dell' umana natura ne può rendere i ministri o mercenarj, o vili, o scellerati, come pur troppo la corruzione de' secoli ha dimostrato in persona del minor numero si, ma tristamente efficace. Ario, Lutero, Calvino ec. quali pruove per questa verità non danno!

§. VI. I Sacerdoti debbono essere la fiaccola de' Popoli. I sacerdoti debbono essere gli educatori de' loro cuori colla voce, e più coll' esempio.

Il Sacerdozio non dev' essere avvilito, questa carica sublime alla sola virtù deve essere accordata. Inutilmente si emanano leggi da' Governi, ove esso non ne faccia conoscere l'utilità, e non sia il primo ad eseguirlo.

Quindi la *scelta del personale*, *la cura dei beneficj*, *l' esattezza della disciplina* sono dalla prudenza de Statuti *Nomocanonici* regolate; e regolate in modo che accoppiandovi la più esemplare pietà, la religione cristiana, la religione de' nostri padri, quella che a fronte di ogni persecuzione, e di ogni rivoluzione è rimasta sempre tra noi intera, vien protetta, amata, promossa.

Il Concordato del 1819 colla Santa Sede mentre ripartisce le diocesi del regno, ne provvede le corrispondenti Mense: mentre stabilisce il ripristinamento degli ordini religiosi, li richia-

ma ancora al vero spirito delle loro istituzioni (1): mentre lascia libero alla pietà de' particolari di prestarsi colle proprie sostanze al decoro della Religione, riserba però al Governo la facoltà di osservarne il modo, onde non noccia agli interessi delle famiglie (2): promuove il

---

(1) *Gli ordini monastici sono vantaggiosi allo stato, quante volte non si appartano dallo spirito della loro istituzione. Ed invero quale oggetto più utile di quello d'istruire la gioventù, educarla con principj sani, assuefarla a precetti virtuosi? Ebbene, questo è lo scopo de' Pieperarj, de' Gesuiti, de' Dottrinarj?.... Quale cura più importante, che richiamar l'empio nel sentiero della rettitudine e della giustizia?.... Ebbene, questo si cerca da' Domenicani, da' Redentoristi. Quale occupazione più filantropica di quegli ordini religiosi, che si consacrano all'assistenza degl'infermi: quale più sublime di quegli che si addicono al conforto de' moribondi? — Infine se le regole di tutte le istituzioni fossero con zelo, e precisione eseguite, vi sarebbe stato della vita umana che non troverebbe in esse sollievo, e consolazione?*

(2) *Hume, come tutti coloro che poggiano le dimostrazioni su di assurdi, riconosce la necessità di formare un appannaggio al sacerdozio, onde occupato esclusivamente degl'interessi del suo ministero non abbia ad avvilirsi per provvedere alla sua sussistenza, e conviene perciò « essere evidente che le fondazioni in profitto degli ecclesiastici fatte una volta da voti religiosi, riescono in seguito vantaggiose ancora agli interessi politici della società » (vedi tom. 8. cap. III. introd.*

numero de' preti secolari, ma ne fissa il decente patrimonio: circoscrive il numero de' beneficj semplici, ed aumenta le congrue de' curati (1): infine regola le qualità necessarie, per godere de' benefizj, ma ne ripartisce le nomine, onde così l'Altare, che il Trono avesse di che distribuire a' suoi benemeriti (2). In conse-

---

all'an. 1521): ma quando poi vorrebbe porre un argine all'abuso, si confonde invece di dimostrare, asserisce invece di consigliare, declama, e mentre crede attaccare i rami parassiti, ferisce la radice.

(1) *Bisognerebbe percorrere i piccoli paesi del Regno per osservare come la povera contadinella, gli affaticati lavoratori (che formano i due terzi delle popolazioni), incapaci a concepire al di là del loro mestiere, per ogni consiglio dipendono esclusivamente dal curato qual uomo savio inteso dalla Divinità e dal Governo. Or quest' immensa fiducia a quanti pericoli non si sarebbe esposta, se non si fosse impedito, che l' ignoranza, e la povertà avesse potuto esercitare questo santo ed importante ministero? Coll' entusiasmo del più caldo piacere ho osservato le ardenti cure degli* ORDINARJ *dirigersi segnatamente a questa parte interessantissima, ed apportarvi tutte quelle migliorazioni e riforme, di cui potevano essere capaci le rispettive diocesi.*

(2) *La vera religione ha appunto questa caratteristica, che ove i suoi ministri abusino del potere, che loro affida, li abbandona; ed abbandonati, onori e ricchezze dan presto luogo alla depravazione, al disprezzo, all' annientamento. Per evitare un male così terribile, male di cui la Divina giustizia si è servito di flagello,*

guenza questo Concordato formato non dalla prevenzione, nè da ingiuste pretensioni, ma sì bene dal profondo calcolo, e da esatta antiveggenza, ha per iscopo il bene della società inseparabile da quello della Religione, come lo è dal Trono (1).

§. VII. L'esecuzione del Concordato è stata affidata allo zelo del Ministro degli affari ecclesiastici, ed al Nunzio Apostolico presso la nostra Corte.

La Commissione mista, e *l'Amministrazione del patrimonio regolare*, sono a' loro ordini immediati, e dirigono le *amministrazioni Dio cesane*.

Sorveglia, o regola, o fiscalizza tutto il *Mi-*

---

per ricordare colle sue sferzate a' ministri dell' altare i principj, le massime, e lo scopo della loro vocazione si è stabilito non poter ottenere beneficj se non que' sacerdoti che riescono vantaggiosi alla società essendo utili o all'altare, o al trono.

(1) *Quanto felice non sarebbe stato il* FILANGIERI *se vivesse in quest' epoca! Come i suoi desiderj sarebbero restati soddisfatti! Senza travagliarsi ad osservar gli abusi, egli avrebbe ammirati i rimedj, e forse quali si proponeva additarli ne' capitoli XIV. XV. XVI. e XVII. Egli si sarebbe ancora persuaso che la migliore delle* tolleranze *consiste nell' usar di ogni mezzo possibile, meno la violenza, per generalizzare l' uniformità della credenza. (ved. il suo elogio storico pag. LXI. e LXII).*

nistero degli affari ecclesiastici (1), che in dettaglio ha cura:

I. Della formazione degli stati discussi: spedizione degli ordinativi per pagamento di soldi agl'impiegati del Ministero, e per altri oggetti dipendenti dal medesimo: formazione e manutenzione della scrittura analoga.

II. Provviste di Vescovati ed Arcivescovati del Regno: provvista di benefizj di qualunque natura: polizia sul clero, e pene canoniche: spedizione delle reali cedole a favore de' soggetti provveduti di beneficio di regio padronato: concessione d'insegne: tutti gli affari che riguardano i monaci, e le monache: tutti gli affari che riguardano i seminarj del regno: processioni, ed altre funzioni sacre: onori e preminenze nelle chiese.

III. Piani generali in materie ecclesiastiche: tutti gli affari che riguardano la disciplina ecclesiastica: domande di ricorrere alla santa Sede per dispense matrimoniali, secolarizzazioni ed altro: alienazione, censuazioni ed altri contratti di luoghi pii: ordinazioni, ed incardinazioni alle chiese — Erezioni di chiese, cappelle ed oratorj privati: chiese da conservarsi aperte: mantenimento di chiese e spese di culto: riparazioni di chiese: domande per assegnamento di congrue alle parrocchie, e per pagamento di decime sagramentali.

---

(1) *Ved. Piano d'organizzazione del 2 aprile 1817.*

PERSONALE.

Abolizione di tutt' i padronati de' beneficj curati, e non curati, D. 22 dic. 1808, num. 248.

Divieto a' Vescovi, e Prelati ordinarj di stampare e pubblicare in qualunque modo i loro editti pastorali senza special permesso del Re, D. 7 ag. 1809, num. 438.

Richiamo alla piena osservanza dell' antico sistema per le sacre ordinazioni, secondo che si trovava in vigore all' epoca di febb. 1806, D. 18 ag. 1816, num. 76.

Prescrizione dell'osservanza di un breve Pontificio circa le partecipazioni nelle chiese ricettizie de' Dominj di qua del faro, D. 7 sett. 1819, num. 1714.

Stabilimento di un' Eremo nel bosco di Capodimonte, D. 24 nov. 1819, num. 1769.

Autorizzazione al Vescovo di Squillace per ristabilire Cappellanie rurali nella Comune di Satriano, D. 31 dic. 1819, num. 1816.

Disposizioni relative alle mense vescovili, badie, e benefizj, D. 19 apr. 1824, num. 1024.

DISCIPLINA.

Abolizione della giunta ecclesiastica per li delitti atroci, D. 21 sett. 1807, num. 260.

Disposizioni relative alle ordinazioni ecclesiastiche, D. 19 nov. 1810, num. 765.

Osservanza delle leggi ecclesiastiche sull'obbligo della residenza de' possessori de' beneficj residenziali, D. 7 ott. 1815, num. 140.

Confirma del sistema pel regio permesso per ricorrere alla S. Sede, e del regio exequatur per dare effetto alle ottenute carte pontificie, D. 17 lug. 1816, num. 427.

Pastorali, e lettere enciclite, che debbono i Vescovi pubblicare dietro l' approvazione del Re, D. 17 lug. 1816, num. 428.

Piano di organizzazione del Ministero degli affari ecclesiastici, D. 2 ag. 1817, num. 685.

Stabilimento di alcuni Monisteri, e Case religiose ne' dominj di qua del faro, D. 9 ag. 1819, num. 1676.

Prescrizione di riguardarsi come legalmente stabilita la comunità religiosa del

PATRIMONIO.

Abolizione della legge dello spoglio de' Prelati del Regno, D. 27 mar. 1806, num. 48.

Fissazione delle spese ordinarie della ricetta dell'Ordine Gerosolomitano, D. 10 nov. 1807, num. 300.

Prescrizione su i mezzi per l' aumento della congrua de' Parrochi, ed Economi, D. 16 mar. 1808, num. 118.

Conservazione delle congrue de' Parrochi, e de' beni delle Chiese parrocchiali in Calabria, D. 7 dic. 1809, num. 269.

Stabilimento del minimum delle mense vescovili del Regno, D. 13 mag. 1808, num. 1758.

Dotazione del Capitolo di Napoli, e stato generale di circoscrizione delle Parrocchie per tutto il Regno, D. 21 nov. 1813, num. 1975.

Determinazione della congrua de' Parrochi della Capitale, e quelli del Regno, in proporzione delle anime sottoposte alla congrua, D. 2 dic. 1813, num. 1986.

Dotazione de' Parrochi, e mantenimento

DISCIPLINA.	PATRIMONIO.
Monistero della Sapienza, D. 19 ott. 1819, num. 1733. La Comunità Religiosa del Monistero de' Teresiani alla salita del Vomero è riguardata come legittimamente stabilita, D. 7 dic. 1819, num. 1780. Legge ordinante l'osservanza, e l'esecuzione del Concordato stabilito e conchiuso tra S. M., e la S. Sede. Concordato del 21 mar. 1818, num. 1150. Rescritto reale portante la risoluzione di alcuni dubbj insorti sulle disposizioni del Concordato relative alla provvista de' benefizj Ecclesiastici di libera collazione, D. 28 ott. 1818, num.	del Culto, D. 2 dic. 1813, num. 1987. Alcuni beni de' Monisteri soppressi della Città di Trani sono provvisoriamente assegnati alla Mensa Vescovile di Trani, D. 7 febb. 1817, num. 635. Amministrazioni Diocesane, D. 3 ag. 1818, num. 1262. I poderi del Patrimonio regolare possono essere occupati per costruzione de' Camposanti, D. 26 mar. 1819, num. 1536. Prescrizione, che siano ritenute a disposizione del Sommo Pontefice alcune somme sopra designati terzi pensionabili, D. 1 ott. 1819, num. 1725. Approvazione di un regolamento per la più facile amministrazione del Patrimonio regolare, D. 13 ag. 1822 num. 100. Termine perentorio per la dotazione delle Parrocchie a tenore dell' art. 7 del Concordato, D. 10 ott. 1822, num. 433. Privilegio accordato alla Commissione mista amministrativa del Patrimonio regolare relativamente al rendimento de' conti dei suoi contabili, ed al procedimento contro di essi, D. 3 mag. 1824, num. 1037.

Cap. III.

Guerra, e Marina.

§. I. La prudenza, e gli espedienti di un Governo resterebbero inefficaci, ove sostenuti non fossero dalla forza. Quindi se finora ammirammo i varj mezzi adottati per sostenere *l'equilibrio civile*, e per proteggere, garantire, e promuovere la giustizia, e la religione, oggetti che essendo sommamente interessanti alla prosperità individuale ed alla tranquillità pubblica, si hanno tutta intera attirata l' attenzione di un Ministro (*a*), il di cui genio formato dalla Provvidenza per lo bene dell' umanità, non tralascia modo veruno per secondare all' uopo gli slanci del cuore paterno de' nostri Borboni; se, dicea, ammirammo tali mezzi, è ora necessario di considerare quelli non meno importanti, che dalle leggi trovansi stabiliti per ottenere, e formare l' armata terrestre, e navale.

(a) *L' animo mio è tanto più compiaciuto, in quanto che un Ministro così rispettabile, è appunto il mio Mecenate (l' Eccellentissimo Marchese Tommasi), quello sulla di cui persona, e famiglia non mi stancherò mai d'invocare sempreppiù le celestiali benedizioni, e le lodi degli uomini. Che la sua felicità sorpassi ogni più lieto augurio!*

§. II. *Come promuovere le virtù militari nelle Armate.* Ma prima di ogni altro; come decidere gli uomini a credere loro dovere non solo, ma loro interesse il secondare le vedute di chi li comanda? Chi è mai, che rende pochi Greci forti tanto da disperdere foltissime schiere Persiane? Chi, per cui sono sì fiere le falangi Macedone da farle dominare le contrade di Asia? Chi, che spinge le legioni Romane dall' uno all'altro capo del Mondo, e le rende sempre trionfanti?

L' ubbidienza cieca de' subalterni,
I talenti de' Comandanti,
Il premio al coraggio (1).

Osserviamolo.

Art. 1. Esporre la propria vita per l'altrui vantaggio, meritare un titolo nel tempio della gloria, essere ammirato, ecco i motivi che induco-

---

(1) *Il Re di Prussia* Federico II. *ha più di ogni altro dimostrato nella sua epoca i vantaggi di tal massime.* Carlo XII *finì miseramente le sue strepitose imprese, appunto per essersi egli regolato piuttosto secondo l' impeto del cuore, che con questi principj: e* Welington (*per addurre un' esempio più interessante*) *deve la giornata di* Vaterloo *all' aver riunito in se i veri talenti di un generale, e nelle armate, che lo ubbidivano, quello spirito di coraggio e di fiducia che un tanto uomo sapeva inspirare, e condurre.*

no gli uomini *ben nati* ad essere buoni militari.

Il desiderio di ottenere un posto, il timore di una sicura morte non facendo il proprio dovere (supponendo che le leggi l'eseguissero, siccome lo prescrivono) (1) sono i motivi che decidono a ben servire un soldato.

Per poco che manchino questi motivi, per poco che si diano onori, premj a chi non ha fatto che freddamente il suo dovere, per poco che il disertore sia sicuro di rimaner tranquillo, e di non perdere la vita ritornando a casa sua; allora un'armata si disperderà alla prima occasione, in cui più bisogna (2).

---

(1) *La morte civile presso gli Spartani valeva più che la naturale a dare esempio di terrore per i vili. Leggiamo ne'* viaggi di Anacarsi *il giovine* (*scritti da penna erudita*), *che de' due superstiti alla battaglia delle Termopili, uno morì pazzo, l'altro si uccise: tanto potè in essi il rossore. In Francia il sentimento di onore opererebbe lo stesso effetto: presso gli attuali Greci, ed i Turchi quello della religione: in Germania il rigore: e per l'Italia? Tutto condurrebbe a questo fine; ma si è finora usato davvero qualcuno di questi mezzi con energia?....*

(2) *Sventura, che fin dall'inondazione de' barbari è avvenuta tanto spesso all'armate Italiane, ma non già* (*Guicciardini e Macchiavelli lo dimostrano*) *per mancanza di coraggio, di cui ne hanno assai, nè per quella di Capitani, di cui abbastanza il genio del paese ne fornirebbe; bensì per non avere avute nè unità di sistema, nè severità di disciplina.*

Art. 2. Inoltre si può ubbidire chi non inspira fiducia? no: è per ciò necessario acquistarsi la confidenza de' subalterni.

Si può ubbidire chi non inspira rispetto? no: è perciò necessario rimuovere ogni causa, che potrebbe impedire questo sentimento nel cuore de' soldati: e specialmente trattandosi di amministrazione, ove una volta che il soldato si avvede che vuolsi trarre profitto dal suo *prest* (locchè è sempre che succede, anzi spesso anche quando non l'è), immediatamente cessa dal rispettare.

Si può ubbidire chi è il primo a non eseguire gli ordini superiori, o n'è incapace? certo che no. Che incominci quindi la subordinazione da' Superiori immediati.

I caratteri dell' ubbidienza devono essere decisi. *Non difficoltà*, ma *sollecitudine*, *energia*, *esattezza*: eccone le necessarie qualità: Si premj quindi chi le dimostra, si punisca chi lo trascura, e si troverà subordinazione.

Art. 3. Le qualità necessarie ad un Capo di armata sono: *Conoscenze strategiche* (1);

---

(1) *I grandi generali mettono tutta la premura nell' occupare posizioni tali, che il nemico fosse colpito all' improvviso, o non potesse offendere impunemente, o infine negli attacchi restasse scoverto in qualche parte. La*

Provvidenza per ciò, che necessita a' bisogni dell' armata (1);

Previdenza de' movimenti ostili (2);

---

prima vittoria, che Cesare riportò su i Galli, nacque appunto dalla grande attenzione, che pose ne' siti (ved. lib. 1.° de bello Gallico). Castruccio dovette la vittoria su de' Fiorentini a questa stessa causa (Macch. vita di Castruccio). La giornata di Ravenna fu perduta dagl' Italiani per non profittarne, e Bonaparte spesso dovette le sue vittorie col portare le sue truppe in posta, onde colpire all' improvviso.

(1) *Tutte le armate ordinate hanno persone, solo intente a quest' oggetto. Nessun popolo però ne ha avuta tanta cura, come il Veneziano. Che anzi la maggior destrezza, che questo usasse, e la base di ogni sua guerra consisteva nel fornirsi prima di tutto il necessario, cosicchè potesse temporeggiare tanto, da stancare, o consumare il nemico. Quindi benchè la rotta della* Chiaraddada, *quella di* Brescia, *ed altra non meno terribile lo mettessero sull' orlo di certa rovina; tuttavia, essendo avvenuta la prima quando già i Francesi trovavansi esausti, l' altra quando lo erano i Tedeschi, e sempre quando l' inimico era spossato da lunga o fatigosa guerra, negli accordi ne aveva quasi sempre la meglio: tantocchè solevasi dire: I Veneziani guadagnano colla penna quello che perdono colla spada. Per riuscire creavano il Provveditore con quella stessa e forse maggiore scrupolosità che il Comandante in Capo, ed il minor de' suoi falli era punito colla morte.*

(2) *Lo Czar di Moscovia Pietro il grande, ardente in ogni impresa, combatteva il Turco collo stesso metodo,*

Saviezza nella scelta del tempo, del modo, e del luogo di attacco, e di difesa (1).

Ma più: *prontezza, elevatezza e calma di spirito.*

§ III. *Principj per organizzare una buona armata* (2). I soldati volontarj sono pochi, in-

---

che i pregiudizj Russi. Espose perciò due volte la vita e l' impero ad imminente e sicura fine. Quindi mentre da' Legislatori è rimproverato d' imprevidenza, *dacchè coltivava senza dissodare, da' Generali lo è egualmente, perchè assaliva senza distinzione. Eppure la più importante di tutte le qualità deve consistere nella enunciata. Se Annibale avesse preveduto la gita de' Scipioni in Cartagine, Roma avrebbe mai più potuto trionfare?*

(1) *Se nella celebre giornata di Ravenna, l' Esercito della Lega avesse conosciuto essere* tempo *opportuno all' assalto, quello che da' Francesi s' impiegava nel guadare il fiume; se avesse fidato meno ne'* mezzi di offesa, *che gli fornivano l' Artiglieria, e le Carrette di Pietro Navarra; se infine la Cavalleria fosse stata in* luogo, *ove avesse potuto meglio operare,* Fois *non avrebbe al certo avuto tutto l' onore della giornata. Ma lasciando da parte ogni particolare esempio, quanti eserciti non son periti, dacchè condotti alla campagna in stagione non opportuna, o con mezzi non idonei, o per luoghi insuperabili, o con modo imprudente?*

(2) *Non fa tanto maraviglia, che Castruccio Castracani fosse da particolare divenuto quasi che Principe di tutta la Toscana, mentre la Storia pur troppo*

tanto le leve consumano le famiglie, e l'attuale educazione mette un' argine terribile alla formazione di buoni soldati quando indistintamente si prendono da tutte le classi.

Dovrebbe togliersi quella mollezza, ch' è propria della comodità, ma come senza della sua causa? e togliendo la comodità, non si toglie il più bello della vita?

Dunque o bisognerebbe rinunciare all' avere buoni soldati, o al bello della vita?

La leva de' malestanti vigorosi oh quanto è opportuna! E che? sorgesse forse il timore di veder così finita questa classe? (1)

I malestanti sono molti, e sono tali che nella carriera militare trovano o la possibilità di

---

abbonda di tali esempj; ma quello che devesi ammirare è il vederlo dividere la Città di Lucca, e il suo Contado in modo, che in un subito mettesse insieme 20 mila uomini di scelta truppa, oltre quelli che li potevano venire in ajuto da Pisa. Senza aver bisogno quindi di un' armata permanente, ne avea egli sempre pronta una di cui potesse a sua voglia disporre. Ma esempio tale è ben raro. Le organizzazioni delle armate sono della classe de' problemi i più difficili a sciogliersi, e specialmente per un paese ove piace al popolo di maneggiare più l' aratro, che l' arme.

(1) *Per malestante intendo chi non ha nè proprietà nè mestiere.*

migliorare la di loro sorte, o quella di finire una vita infelice.

I malestanti non faranno già i soldati per amor del proprio Paese, Governo, Religione, ma lo faranno benissimo per vivere, e vivere colla speranza di godere un giorno dell' esistenza.

I malestanti divengono per lo più scellerati: essendo soldati si educheranno colla severità della disciplina.

Oltre ciò offrono il sommo vantaggio di essere avvezzi a qualunque disagio.

Ma si prenda pure da qualunque classe il soldato, come si assueferà egli a' doveri della sua professione in modo che potrà eseguirli con esattezza e piacere? — Ecco la necessità di un' educazione.

Or quest' educazione potrà *soffrirsi* da tutti? Potrà *aversi* da tutti?

Quasi in ogni stato di Europa i Superiori immediati, principiando dalle piccole cariche sono ordinariamente educati fin dall' infanzia, o i loro posti sono il premio di un merito deciso nelle azioni. Ciò è veramente lodevole, mentre quando essi sono bravi ed idonei, osservando più da vicino il carattere de' soldati, possono conoscere il come disporre delle loro braccia non solo, ma anche (sapendo influire sul cuore) del loro valore ...

Ma che ! Non è forse nel loro potere di comandare in un certo modo alla stessa vittoria? Si, alla vittoria: dapoichè quanto più il soldato è docile alle voci del sottoffiziale, tanto più il volere del Capo Supremo si eseguisce con precisione; l'armonia è esatta; le manovre unisone, e pronte; *le cariche riescono violente; e le difese ferme, e irremovibili;* quindi la vittoria sempre amica di chi è più ostinato non tarda a rendersi indivisibile da un tal sistema.

L' educazione de' subordinati suole incominciare dalla loro più tenera età; come quella del soldato ha luogo dal momento ch' è reclutato. Essa però dovrebbe essere tale che disponesse i corpi alle fatiche, il cuore alla gloria.

Esercizio continuo, e si pu così assuefare il corpo alla fatica.

Premj, *Pene*, e si piace al cuore.

Esercizio però senza defatigare: Premj, Pene con tutto *l' apparato*, e la *solennità* possibile; Premj, Pene, che arrecano un vero bene, un vero male a chi li merita.

Religione, *costume*: ecco due altri mezzi importantissimi; senza la prima la morte è dura, senza il secondo la disciplina è penosa.

Vigilanza infine: questo è l' anello, che rende efficaci gli altri mezzi.

Vigilanza, onde sia eseguita la disciplina:

Vigilanza, onde non si abusi di potere:

Vigilanza, onde nessun delitto resti impunito, nessun merito trascurato.

Vigilanza nel trattamento della Truppa.

Vigilanza sul tutto, sulle parti dell'armata, sull'individuo.

§. IV. *Sulle nostre leggi militari.* Che dirò delle nostre leggi dopo di aver dato uno sguardo alla natura di un tanto oggetto! Mancano esse forse di principj, oppur di mezzi?.. Quale quistione, e quanto facile a risolversi, ove si volesse badare al solo effetto! Eppure *le istruzioni militari*, *la legge sulla reclutazione*, *il codice di eccezione per l'armata di terra e di mare*, *il manuale d'istruzione*, sono le meglio intese, che mai si possano immaginare; ed oso dire, che se l'esecuzione di esse ne avesse uguagliata la bontà, Napoli conterebbe un'ottima armata terrestre, come ha spesso avuto una mediocre forza navale. Ed in vero, la Scuola *di Marte*, il Collegio *politecnico*, il Collegio *di Marina*, il Corpo *del Genio*, l'*Idraulico*, *il Telegrafico* non sono forse stabilimenti atti, a produrre il buon subalterno, i buoni uffiziali, il buon Generale? — La legge di reclutazione lasciando all'arbitrio del bussolato la libertà di dare un cambio non apre un campo all'arruolamento di tutt'i malestanti; non tende a profittare de' vantaggi, che la posizione di que-

sti offre? — Il *Codice militare* non minaccia la pena di morte al soldato, che diserta in faccia al nemico; non precisa tutte le azioni, che meritano pene, non cerca forse d'inspirare la necessaria subordinazione? — *Gli Ordinatori*, i *Commissarj*, *i Consigli di amministrazione* non sono forse creati per far che l'armata nuotasse nell'abbondanza, e che al soldato non mancasse nè il prest, nè il vestiario, nè il vitto? — *Gli Ospedali Militari*, *il Corpo de' Veterani*, *quello degl'Invalidi*, *la Cassa per le vidue militari*, *quella per gli Orfani*, *le Pensioni di ritiro*, *le Decorazioni* non sono forse tanti mezzi per far che al ferito, all'inutile, al bravo, ed a' figli loro non mancasse nè cura, nè tetto, nè compenso? In fine onde tutto fosse adempito, il Ministero della guerra non ha forse per 1.° oggetto, Ispezione, Formazione, Completazione, Stati, e registri di antichità, Nomine, Ascensi; Destinazione alle classi, Congedi, Ricompense, Polizia militare o stato di disciplina; in fine tutto ciò che riguarda il personale dell'Armata, compreso il Genio, Artiglieria, Treno, Piazze e castelli, Invalidi, Veterani, Legioni, Guardie di sicurezza, Commissioni regie, e diverse pensioni di ritiro e vedovili, Matrimonj, Orfanotrofio, Doni del monte verticeli, Archivio del dipartimento? Per

2.° oggetto, Movimenti, Operazioni, Situazioni dell' armata, compresi i corpi sedentanei, Ordini del giorno, Strade militari, Combinazioni per tutte le opere del genio e dell' artiglieria, Deposito della guerra, Storia militare, Memorie, Descrizioni, Archivio del dipartimento? — Per 3.° oggetto Corrispondenza col Commessariato, ed altre autorità, Stati discussi annuali, Ordinativi per le spese della terza classe, o sia del materiale, Contratti pel pane, foraggi, viveri e tutte le altre sussistenze, Provviste di riserva e di assedio, Riparazione e rimpiazzo degli utensili ed effetti de' corpi di guardia, Convogli ed equipaggi militari, Trasporti diretti per mare e per terra, Contenzioso del soldo, Giacitura e custodia delle prigioni militari, Discussioni e verifiche degli oggetti del materiale, Protocollo ed archivio del dipartimento, Verifica della contabilità per oggetti di spese all' epoche determinate, Conteggi della Vice-Intendenza generale, Stato maggiore dell' esercito, Officio topografico; Polveri e salnitri, Collegj, Scuole, Casa degl' invalidi, Rendite del battaglione degli allievi, Deposito di presidiarj, Spese per caserme, edifizj militari e lavori di fortificazione alle cure del Genio, Spese degli arsenali, Mongiana, fabbriche ed acquisto di armi alle cure

dell' artiglieria , Spese per l' illuminazione e riscaldo de' corpi di guardia , Spese degli ospedali , compresi gl' impiegati non nominati dal Re , il vitto e la medela degl' infermi , Spese delle commissioni di vestiario , Rimonte e simili , Conteggi dell' Orfanotrofrio e Monte Verticeli ? . . . . Ma se dunque vi è tutto , perchè poi così infelici sono stati i risultati. Perchè mai vediamo piene le pagine della nostra storia de' tristi effetti di un' inutile , o pessima armata? Perchè solo sotto Ladislao l' armate di questo paese avevano del vero guerriero ?

D' onde mai nasce, che mentre Ferdinando II. di Aragona non può far reggere pochi minuti le sue truppe in faccia al nemico , queste stesse sbandate e divise in comitive fanno il terrore del regno , e de' confinanti ?

D' onde mai che in que' tempi un solo Barone era capace di tener fronte alle truppe estere , ed il Re doveva fuggire per mancanza di difesa ? Chi può mai negar il coraggio a' Napolitani, chi il sentimento di onore, chi le buone militari istruzioni? Il Decreto che nel 1821 disciolse la vecchia armata ben ne dice la ragione. « La mala fede era nel cuore de' Superiori Comandanti , i loro ordini erano dati, per non farli eseguire: i progetti di attacco , o di difesa erano fatti palesi prima che si mettessero in opera : il sol-

dato era o defatigato , o demoralizzato : l' uffiziale cercava dal favore quel premio , che non vedeva accordato al valore : il sentimento della morale era perciò posposto alla depravazione, quello della virtù all'apatismo. Come combattere quindi , come vincere , come solo alzare la fronte in faccia al nemico ?

Ma ora che la saviezza somma dell' augusto nostro Re distruggerà tanti ostacoli ; ora che l' esempio dello straniero fa apprendere al Napolitano come si serve ; ora che si cerca di far ritornare nell' animo que' stimoli di onore , quella fiducia , quell' ubbidienza , quell' eccellenza di carattere , di cui un cuore docile pieno di naturale energia è capace ; l' armata Napolitana riavrà quello splendore, otterrà quell'opinione , che prima l'egoismo de' baroni , e poi il tradimento gli hanno fatto perdere.

ORGANIZZAZIONE		DISCI
GUERRA.	MARINA.	GUERRA.
Formazione del 1. Reggimento de' cacciatori, D. 18 febb. 1806, num. 4 Bullettino delle leggi. Organizzazione di quattro compagnie di artiglieria, D. 3 mag. 1806, num. 11. Formazione di due compagnie di cannonieri, D. 27 mar. 1806, num. 46. Formazione di un secondo Reggimento di fanteria leggiera, D. 27 mag. 1806, num. 78. Formazione di quattro compagnie di Gendarmeria, D. 6 giug. 1806, num. 83. Formazione del 1. Reggimento di fanteria di linea, D. 13 giug. 1806, num. 90. Formazione del secondo Reggimento di fanteria di linea, D. 13 giug. 1805, num. 92. Organizzazione della gendarmeria Reale, D. 24 lug. 1806, num. 120. Organizzazione del Corpo del genio, D. 25 lug. 1806, num. 121. Stabilimento di quattro gran divisioni militari in Napoli, Terra	Organizzazione del Corpo di Marina militare, D. 12 mar. 1806, num. 27. Formazione della Marina. D. 27 mar. 1806, num. 46. Organizzazione del Corpo della Real marina, D. 28 giug. 1806, num. 101. Istituzione dell'accademia della Real marina, D. 30 giug. 1806, num. 102. Organizzazione dell' officina de' capitani del porto, D. 21 lug. 1819. Organizzazione della Guardia marittima di S. M., D. 25 ott. 1806, num. 217. Organizzazione de' custodi di marina, D. 21 genn. 1808, num. 60. Organizzazione di un battaglione per la guardia dell' arsenale, ed agli stabilimenti di marina, D. 26 ott. 1808, num. 210. Completazione di dodici compagnie di artiglieri littorali fissate col decreto de' 18 apr. 1807, D. 7 apr. 1809, num. 337. Decreto organico pel	Formazione di una Commissione militare per giudicare i delitti contro la pubblica sicurezza, D. 14 lugl. 1806, num. 116. Riduzione di un uomo a migliajo, in vece di otto, giusta le leve del 1798, e 1805, D. 29 mar. 1807, num. 84. Prescrizione, che le truppe vengano interinamente sottoposte al Codice de' delitti, e delle pene formato per le truppe francesi, D. 9 mag. 1807, numero 123. Legge sul procedimento de' delitti militari, D. 3 giug. 1807. num. 149. Attribuzioni delle Commissioni militari di condannare a morte i perturbatori della pubblica tranquillità, D. 12 mag. 1818, num. 131. Amnistia a tutti gli individui disertati dai Reggimenti Napolitani dal 1806 al 1808, D. sett. 1808, num. 174. Leva di due uomini a migliajo di Abitanti, D. 7 mar. 1809, num. 308.

PLINA.	AMMINISTRAZIONE.	
MARINA.	GUERRA.	MARINA.
Stabilimento di un Consiglio di prede marittime, D. 31 ag. 1807, num. 246. Disertori o refrettarj dell' armata di mare, D. 19 magg. 1811, num. 973. Leva di 3000 marinari, D. 7 nov. 1811, num. 1130. Prescrizione delle pene contro i disertori recidivi, D. 4 genn. 1812, num. 1197. Leva di 500 coscritti per formare le Compagnie de' costruttori di Marina, ed artefici dell' Arsenale, D. 23 mar. 1812, num. 1282. Divisione organica del territorio marittimo, D. 20 ag. 1812, num. 1479. Giunta di esame per gl'individui della Marina, D. 18 mar. 1813, num. 1667. Modo di far giudicare provvisoriamente gli uomini di mare per delitti militari, e per diserzione, D. 28 ag. 1813, num. 1903. Epoca obbligatoria degli Statuti penali per	Determinazione per le caserme ed ospedali militari, D. 17 mar. 1806, num. 32. Amministrazione degli abbigliamenti, ed equipaggio delle truppe, D. 27 giug. 1806, num. 101. Assegnamento di ducati 60000 all' Amministrazione delle sussistenze militari, D. 3 nov. 1807, num. 230. Metodo di amministrazione de' fondi, e percezione delle rendite de' forti, e piazze da guerra, D. 15 giug. 1807, num. 156. Regolamento sugli alloggi delle truppe, D. 30 giug. 1807 num. 175. Orfanotrofio militare, D. 2 lugl. 1807 num. 178. Riviste affidate agli Intendenti militari, D. 28 sett. 1807, num 268. Amministrazione delle polveri, e salnitri, D. 2 nov. 1807, num. 294. Provvedimento del dipartimento di marina, e quello della guerra a' trasporti delle truppe, e degli approvvisiona-	Applicazione all'Armata navale delle disposizioni contenute ne' decreti determinanti i soldi di ritiro, e trattamenti di riforma dell' Armata di terra, D. 6 mar. 1809, num. 366. Averi degli uffiziali, e sotto uffiziali cannonieri, ed artefici della Real marina, D. 23 genn. 1812, num. 1218. Approvazione di una Soprintendenza a' viveri della Real marina in luogo della Regia militare, che dee cessare, D. 9 sett. 1815, num. 112. Fissazione degli averi degli uffiziali generali impiegati nella Real marina, D. 6 nov. 1815, num. 180. Tariffa degli averi degl' uffiziali ed individui della Real marina, D. 13 nov. 1815, num. 183. Rettifica degli averi de' capitani di fregata imbarcati, D. 1 dicem. 1815, num. 206. Averi de' primi piloti pratici, D. 6 dic. 1815, num. 210.

ORGANIZZAZIONE		DISCI
GUERRA.	MARINA.	GUERRA.
di lavoro, Abruzzo, e Puglia, D. 26 luglio 1806, num. 123. Organizzazione del Corpo de' veterani, D. 22 dic. 1806, num. 293. Formazione di una compagnia di artiglieria a cavallo, 5 febbraio 1807, num. 32. Formazione di un Corpo di Veliti a cavallo della Guardia Reale, D. 6 mar. 1807, num. 60. Formazione di due compagnie di cacciatori nelle due Calabrie, D. 16 ag. 1807, num. 106. Formazione di tre compagnie di cacciatori a cavallo nelle Provincie degli Abruzzi, D. 15 giug. 1807, num. 167. Riforme delle due legioni di Gendarmeria, D. 30 mag. 1807, num. 169. Organizzazione di quattro compagnie addette al Corpo del Genio, D. 4 ag. 1807, num. 213. Organizzazione di dodici compagnie di artiglieria littorale, D.	Corpo de' marini della Guardia, D. 28 luglio 1809, num. 427. Legge organica della Marina militare, D. 20 sett. 1809, num. 472. Legge II. organica de' 20 sett. 1809 della Marina. Legge III. organica della Marina, D. 20 sett. 1809, num. 474. Stabilimento per una Direzione del genio per i lavori del Regno, D. 20 nov. 1809, num. 513. Organizzazione di una compagnia di Gendarmeria addetta alla marina, D. 20 mar. 1809, num. 602. Organizzazione di un Reggimento di artiglieria della marina, D. 2 nov. 1810, num. 777. Organizzazione della tredicesima compagnia di deposito al Reggimento di artiglieria di mare, D. 17 apr. 1812, num. 1343. Osservazione pel Collegio militare di marina, D. 18 mar. 1813, num. 666. Creazione, ed attribuzione di un Direttore generale per la marina	Proroga per l'amnistia de' disertori fino a' 15 apr. 1809, D. 19. mar 1809, num. 320. Stabilimento per lo deposito delle reclute in Gaeta condannate come refrattarie, D. 27 mag. 1809, num. 375. Rivoca del Supplemento al Codice de' delitti, e delle pene per giudicare de' soli delitti di diserzione, D. 27 mag. 1809, num. 377. Modo di giudicare i gendarmi, ed altri militari per l'abuso di forza, D. 10. Giug. 1809, num. 664. Permesso a' militari presso il nemico di rientrare nella loro patria, e di prendere o no servizio nell'Armata, D. 23 giug. 1809, num. 677. Perdono, ed ammissione nell' Armata a tutti i militari a servizio del nemico rimasti nelle Isole da lui abbandonate, D. 27 lug. 1809, num. 425. Divieto degli arrolamenti volontarj in tutti

PLINA.	AMMINISTRAZIONE.	
MARINA.	GUERRA.	MARINA.
l'Armata di mare, D. 2 lug. 1819, num. 1648. Stabilimento de'Consigli di guerra per l'armata di mare, D. 9 set. 1819, num. 1715.	menti di guerra, D. 2 nov. 1807, num. 315 Fissazione de' prezzi delle polveri e salnitri, D. 11 gen. 1808, num. 21. Stabilimento del Consiglio di amministrazione, e della Ispezione marittima, D. 9 apr. 1808, num. 125. Regolamento pel servizio amministrativo delle prigioni militari, D. 22 ag. 1808, num. 160. Attribuzioni del Corpo del Genio di terra, D. 10 mar. 1809, num. 314. Abolizione del corpo degl'Intendenti, e Sotto-intendenti militari, e rimpiazzo ad essi di un Corpo d'Ispettori alle riviste, D. 27 mag. 1809, num. 378. Amministrazione interna, e contabilità de' Corpi di truppa, D. 28 sett. 1809, num. 532. Amministrazioni militari, D. 16 sett. 1807, num. 552. Prescrizione sul modo di fare i pagamenti alle truppe, D. 11 mar. 1809, num. 593.	Approvazione della tariffa del Corpo del Genio della Real Marina, ed organizzazione del Corpo della Real Marina per la parte amministrativa, D. 8. lugl. 1816, num. 424. Stabilimento di una Giunta amministrativa di sanità per gli ospedali di marina, D. 8 lugl. 1816, num. 425. Approvazione delle tariffe degli averi del ramo militare di Marina, D. 11 apr. 1817, num. 695. Pensioni di ritiro in prò degl'individui di nuova leva di Marina, D. 19. giug. 1817, num. 754.

ORGANIZZAZIONE.

GUERRA.

18 agosto 1807, numero 231.

Formazione di un Reggimento di fanteria sotto il nome di Veliti cacciatori, D. 22 Sett. 1808, num. 179.

Formazione di una compagnia di artiglieria a cavallo, D. 22 sett. 1808, num. 181.

Stabilimento di un Corpo Reale d'Ingegneri di ponti, e strade, D. 18 nov. 1808, num. 213.

Organizzazione di un Corpo del Genio, D. 16 dec. 1808, num. 238.

Organizzazione di sei compagnie di Cacciatori, ed una di Minatori, D. 24 febb. 1809, num. 286.

Aumento, ed organizzazione della Gendarmeria Reale, D. 3 mar. 1809, num. 303.

Organizzazione di un battaglione di Zappatori, e Minatori, D. 21 apr. 1809, num. 350.

Organizzazione di un Corpo di Commissarj di Guerra, D. 27 mag. 1809, num. 379.

Decreto organico per la formazione di quattordici compagnie di Guardie di onore 5 ag. 1809, num. 431

Formazione del 4.° Reggimento di linea, D. 27 ag. 1809, num. 450.

Formazione del 5.° Reggimento di linea, D. 12 sett. 1809, num. 461.

Organizzazione generale del Corpo di artiglieria, D. 30 ott. 1809, num. 500.

MARINA.

militare, D. 15 giug. 1813, num. 1805.

Formazione di un Comitato per la fortificazione de' Porti, D. 20 giug. 1813, unm. 1822.

Destinazione di alcuni Porti del Regno dichiarati Porti militari, D. 3 sett. 1813, num. 1907.

Son dichiarati Porti militari quelli del Granatello, e dell' Isole di Tremiti, D. 14, ott. 1813, num. 1933.

Aumento delle compagnie de' Cannonieri di marina, D. 12 nov. 1813, num. 1961.

Nuova ripartizione delle dodici compagnie de' Littorali, D. 29 sett. 1814, num 2288.

Organizzazione del Deposito generale della guerra, e marina, D. 29 sett. 1814, num. 2289.

Organizzazione del Corpo telegrafico, D. 17 ott. 1815, num. 154.

Organizzazione del Reggimento della Real Marina, D. 8 dic. 1815, num. 212.

Organizzazione del Corpo Reale de' marinari, D. 8 dic. 1815, num. 213.

Prescrizione dell' unità della bandiera per tutti i bastimenti da guerra, D. 15 mag. 1816, num. 359.

Organizzazione del corpo del Genio marittimo, D. 8 lug. 1816, num. 423.

Organizzazione del Corpo de' cu-

DISCIPLINA.	AMMINISTRAZIONE.
GUERRA.	GUERRA.
i Corpi dell'Armata, D. 27 ag. 1810, num. 722.	Stabilimento di una Regia per l'amministrazione di diversi servizj delle sussistenze, D. 23 nov. 1810, num. 800.
Disposizioni per impedire, che i disertori trovino asilo, e fraudolente indulgenza sotto la risponsabilità de Militari, e pubblici Funzionarj, cui ciò appartiene, D. 16 nov. 1810, num. 793.	Prescrizione della massa de' foraggi per le compagnie di Gendarmeria, D. 20 giug. 1811, num. 1005.
Stabilimento di una Commissione militare per giudicare i soldati della Guardia Reale, D. 27 genn. 1811, num. 878.	Stabilimento della Regia di vitto, biancheria, e calzatura nelle compagnie di artefici artiglieri, D. 14 genn. 1812, num. 1209.
Esenzione degli Allievi del Real Collegio di Marina dalla coscrizione militare, D. 4 febb. 1811, num. 889.	Funzione degl'Ispettori generali del servizio di Sanità, D. 15 genn. 1812 num. 1272.
Incardinazione de' coscritti ne' Corpi dell' Armata, D. 1. mar. 1811, num. 921.	Aumento degl'Ispettori alle riviste, e regola per i loro trattamenti, D. 14 febb. 1812, num. 1247
Completa amnistia conceduta a' coscritti refrattarj, e disertori da durare a tutto li 31. mag. 1811, D. 15 apr. 1811, num. 944.	Prescrizione del modo da comporsi gli Stati maggiori delle Divisioni territoriali militari, D. 26 mar. 1812, num. 1289.
Limitazione de' soli ufficiali ritirati o riformati alla nomina di giudici alle corti speciali, D. 19 giug. 1811 num. 1001.	Regolamento per la massa dell'Armata, D. 26 apr. 1812, num. 1361.
Chiamata al servizio de' coscritti di riserva della leva del 1811 nelle due Calabrie. D. 15. ott. 1811, num. 1101.	Aumento de' Commissarj di guerra dell'Armata, D. 26 ap. 1812, num. 1363.
Procedimento de' Consigli di guerra sull'uso de' testimonj assenti, D. 88 nov. 1811, num. 1143.	Destinazione de' fondi pel pagamento delle compagnie provinciali, D. 4 lugl. 1812, num. 1397.
Fissazione delle multe de' disertori, e refrattarj, D. 19 dic. 1811 num. 1169.	Soppressione de' Consigli di amministrazione eventuali delle compagnie scelte delle legioni, e regola per la loro nuova amministrazione, D. 8 lug. 1813, num. 1832.
Chiamata de' coscritti di riserva	

ORGANIZZAZIONE.

GUERRA.

Organizzazione del Corpo delle Guardie del Genio, D. 30 apr. 1809, num. 616.

Formazione del 7.° Reggimento di fanteria di linea, D. 17 dic. 1810, num. 125.

Formazione del 1.° Reggimento di cavalleggieri, D. 26 dic. 1810, num. 831.

Aumento del Corpo degl'ingegneri, e modifiche delle classificazioni degl'individui, D. 30 giug. 1811, num. 1006.

Organizzazione del 2.° Reggimento de'Veliti a piedi della Guardia Reale, D. 15 lug. 1811, num. 1022.

Formazione provvisoria di otto Reggimenti di linea, D. 14 ott. 1811, num. 1106.

Riorganizzazione de'Reggimenti del Re, della Regina, e del 1.° fanteria leggiera, D. 14 ott. 1811, num. 1107.

Nuova organizzazione dello Stato maggiore della Piazza di Napoli, D. 13 apr. 1812, num. 1325.

Organizzazione della fanteria leggiera, D. 16 febb. 1813, num. 1629.

Destinazione del numero de' squadroni pel reggimento della Guardia del Corpo, e formazione di un nuovo Reggimento di Corazzieri della Guardia, D. 18 mar. 1813, num. 1668.

Riunione delle Piazze di Capua, e Gaeta alla Direzione del Genio degli Abruzzi, D. 30 giug. 1813, num. 1821.

MARINA.

stodi di Marina, D. 23 ag. 1816, num. 461.

Organizzazione della Reale accademia di Marina, D. 1 dic. 1816, num. 586.

Nuova organizzazione del Reggimento della Reale Marina, D. 11 lugl. 1818, num. 1242.

Stabilimento dell' ordine della Reale Marina, D. 1 ott. 1818, num. 1338.

Nomina di una Giunta di scrutinio per esaminare la condotta degl' individui appartenenti all'Armata di mare, D. 24 ag. 1821, num. 31.

Metodo da serbarsi per portare al completo il Reggimento della Real Marina, D. 26 giug. 1821, num. 70.

Organizzazione del Corpo telegrafico, e nomina del Direttore Generale in Sicilia, D. 1 ag. 1822, num. 329.

Regolamento del servizio del Corpo telegrafico, D. 9 ag. 1824, num. 974.

DISCIPLINA.

GUERRA.

della leva del 1811, D. 11 gen. 1812, num. 1200.
Punizione de'disertori delle Compagnie provinciali, D. 23 genn. 1812, num. 1219.
Destinazione de' Coscritti, che hanno usato frode per esimersi dal servizio militare, D. 28 febb 1812, num. 1249.
Supplemento alla mancanza del Codice per i delitti comuni, che si commettono da' militari, D. 27 febb. 1812, num. 1256.
Amnistia de' condannati per diserzione, ed incorporazione di essi al Reggimento provvisorio, D. 9 apr. 1812, num. 1317.
Leva di 18 mila Coscritti pel 1812, D. 10 apr. 1812, num. 1319.
Leva degli anni 1807,1808,1089, e 1810, D. 10 apr. 1812, num. 130.
Rettifica della ripartizione del contingente di leva ordinata col decreto de' 10 apr. 1812, D. 23 apr. 1812, num. 1353.
Abilitazione per i Legionarj imputati, che non han domandato nel tempo prescritto il beneficio conceduto col decreto de' 20 giug. 1812, D. 10 ag. 1812, num. 1463.
Modo come debbonsi comporre i Consigli di Guerra permanenti ne' luoghi, ove manchi il numero sufficiente di ufficiali superiori, D. 8 ott. 1812, num. 1510.
Organizzazione delle Commissioni Militari, D. 17 dic. 1812, num. 1560.

AMMINISTRAZIONE.

GUERRA.

Disposizioni per le spese di mantenimento, e rimpiazzo del vestiario delle compagnie, ed artiglieri artefici, e soppressione della ritenzione a ciò destinata, D. 1 ag. 1813, num. 1874.
Stabilimento di un nuovo metodo per la somma delle masse a' Corpi dell'Armata, D. 19 lug. 1814, num. 2194.
Provvedimento alla dotazione della scuola di Marte, D. 28 lug. 1814, num. 2207.
Regolamento per le pensioni di ritiro per gl' Impiegati di artiglieria, D. 12 dic. 1814, num. 2351.
Modificazione alla legge sulle polveri, e salnitro, D. 13 luglio 1815, num. 29.
Fissazione dell' art. del Budjet del supremo consiglio di guerra, relativo alle forniture de' viveri e foraggi. D. 24 ag. 1815 num. 91.
Approvazione delle tariffe degli averi de'Corpi dell'Armata, D. 31 ag. 1815, num. 104.
Metodo per la formazione della Gendarmeria, D. 12 ott. 1815, num. 146.
Stabilimento della Commissione del vestiario pe'Corpi dell'Armata, D. 13 ott. 1815, num. 148.
Approvazione della tariffa de'viveri e foraggi dell' Armata, D. 26 ott. 1815, num. 166.
Stabilimento delle spese di ufficio, e di rappresentazione do-

ORGANIZZAZIONE.	DISCIPLINA.
GUERRA.	GUERRA.
Aumento del numero delle guardie del Genio, e regola per la loro ammissione al Corpo, D. 2 lugl. 1813, num. 1828.	Amnistia pe' refrattarj, e disertori dell'Armata, D. 18 mar. 1813, num. 1669.
Organizzazione del battaglione del treno di Artiglieria, D. 11 ag. 1813, num. 1688.	Prescrizione del contingente di leva per l'anno 1813, D. 7 apr. 1813, num. 1687.
Aggregazione del treno di artiglieria, D. 2 dic. 1813, num. 1990.	Proroga pel termine dell'amnistia de' 18 mar. 1813, num. 1746.
Organizzazione della Reale Artiglieria di terra, D. 5 gen. 1824, num. 2015.	Procedura per le pene contro i disertori, D. 21 magg. 1813, num. 1774.
Formazione del 1. Reggimento di fanteria di linea, D. 8 marzo 1814, num. 2058.	Misure relative alla diserzione de' militari delle quattro divisioni attive, D. 18 lug. 1813, num 1846.
Formazione di un secondo battaglione de'Zappatori, e Minatori, D. 2 apr. 1814, num. 2067.	Disposizioni perchè le commissioni militari create per giudicare i disertori dell' armata attiva, giudichino anche de'loro fautori, e complici, D. 2 lug. 1813, num. 1851.
Formazione del 11 Reggimento di fanteria di linea, D. 3 maggio 1814, num. 2091.	Modo di reclutazione per i Reggimenti della Guardia Reale, D. 12 ag. 1813, num. 1883.
Formazione del 12 Reggimento di fanteria di linea, D. 29 giug. 1814, num. 2154.	Caso di applicare ai parenti ed affini de' disertori dell'armata le pene comminate contro i loro complici e fautori, D. 19 agosto 1813, num. 1896.
Formazione del 4 Reggimento di Cavalleria della Guardia, D. 7 lugl. 1814, num. 2178.	Esenzione de' disertori dell' armata dalle pene inflitte dal decreto de' 18 lug. 1813, ove volontariamente si presentino, D. 25 sett. 1813, num. 1921.
Nuova organizzazione per la Compagnia de' Cannonieri veterani, D. 29 sett. 1814, num. 2287.	Giudizio de'disertori dell'armata attiva, e pene di quelli, che volontariamente si presentino, D. 18 nov. 1813, num. 1971.
Organizzazione delle Direzioni, e sotto-Direzioni di Artiglieria, D. 29 sett. 1814, num. 2291.	Prescrizione di una particolare
Organizzazione del Reggimento de' Lancieri della Guardia Reale, D. 1 ott. 1814, num. 2292.	

AMMINISTRAZIONE.

GUERRA.

vute agli uffiziali, D. 8 feb. 1816, num. 376.
Stabilimento degli averi degli uffiziali ajutanti di campo de'Generali comandanti le divisioni territoriali, D. 29 febb. 1816, num. 292.
Approvazione delle tariffe degli averi della Direzione generale del Treno, D. 21 mar. 1816, num. 316.
Si dà forza di legge a due titoli del Codice amministrativo del Reale Esercito. D. 20 mar. 1816, num. 336.
Fissazione dell epoca del godimento de' soldi per gli uffiziali promossi ad impieghi maggiori, D. 15 ott. 1816, num. 516.
Approvazione delle nuove tariffe militari, D. 15 ott. 1816, num. 518.
Approvazione de' regolamenti dell' amministrazione militare, D. 18 dic. 1816, num. 590.
Approvazione del supplemento alle tariffe degli averi militari, D. 21 dic. 1816, num. 591.
Fissazione dell' epoca per l' osservanza del regolamento dell' Amministrazione militare ne'reali dominj al di qua del faro, D. 10 gen. 1817, num. 614.
Averi degli uffiziali riformati, D. 7 febb. 1817, num. 632.
Assegnamento al Capitan Generale dell' Armata di ducati 360 al mese, indipendentemente dagli averi del suo grado, D. 26 feb. 1817, num. 648.
Provvisorio assegnamento al Supremo Comando dell' Armata per spese di ufficio, D. 8 marzo 1817, num. 652.
Trattamento degli uffiziali caduti in demenza, D. 20 giug. 1817, num. 758.
Amministrazione delle sussistenze militari in Sicilia, D. 11 lug 1817, num. 778.
Disposizioni per la nuova organizzazione degli ospedali, D. 25 lugl. 1817, num. 801.
Approvazione di un regolamento per solennizzare i contratti presso il Consiglio dell' Intendenza generale degli Eserciti, D. 18 agosto 1817, num. 841.
Assegnamento di ducati 25 mensuali a ciascun Reggimento di Artiglieria per spese di ufficio, D. 28 agosto 1817, num. 857.
Organizzazione de' Consigli di amministrazione delle milizie provinciali al di qua del faro, D. 7 ott. 1817, num. 930.
Stabilimento della razione di foraggio pe' dragoni Ferdinando, D. 28 nov. 1817, num. 990.

ORGANIZZAZIONE.

GUERRA.

Organizzazione di una Compagnia di Guardie del Corpo in rimpiazzo dell'antico Reggimento, D. 1 ott. 1814, num. 2293.

Stabilimento di un primo Ispettore generale, e due Ispettori del Corpo di Artiglieria, D. 1 ott. 1814, num. 2294.

Simile nel Corpo del Genio, D. 22 ott. 1814, num. 2310.

Formazione di un solo Esercito di quello di Napoli, e di Sicilia, D. 14 giug. 1815, num.

Organizzazione di un Supremo Consiglio di Guerra, D. 13 lugl. 1815, num. 34.

Formazione del 1. Reggimento di fanteria di linea, D. 20 lug. 1815, num. 35.

Formazione del 2 Reggimento, D. 20 lugl. 1815, num. 36.

Formazione del 3. Reggimento, D. 20 lugl. 1815, num. 37.

Formazione di un Reggimento estero, D. 20 lugl. 1816, num. 39.

Incardinazione degli ufficiali dell'antico esercito a' Reggimenti di nuova istituzione; formazione di un deposito degli uffiziali fino alla loro destinazione; e riunione de' veterani della Guardia a quelli della linea, D. 27 lugl. 1815, num. 42.

Compilazione delle Compagnie de' Reggimenti di cavalleria, D. 31 lugl. 1815, num. 44.

Formazione di una Compagnia di Guardie del Corpo, D. 1 ag. 1815, num. 47.

DISCIPLINA.

GUERRA.

autorizzazione reale per ogni nuova creazione delle abolite commissioni militari, D. 11 maggio 1814, num. 2017.

Perdono a' disertori, che si presentano tra un mese, D. 12 mag. 1814, num. 2114.

Proroga per la presentazione de' disertori, che si trovano in alcune provincie, D. 2 giugno 1814, num. 2129.

Naturalizzazione nel Regno a tutti i militari, che hanno militato sotto le reali bandiere, e che non hanno chiesto la dimissione, D. 31 lug. 1814, num. 2214.

Passaggio allo stato di riforma degli uffiziali stranieri, che non han dritto alla naturalizzazione, D. 3 lug. 1714, num. 2215.

Fissazione di un definito tempo da rientrare nel Regno i sudditi Napolitani, che trovansi al servizio militare in Sicilia, D. 26 ag. 1814, num. 2241.

Creazione di Commissioni militari per procedere contro gli autori di dinotati delitti, D. 28. giug. 1815, num. 21.

Scioglimento del Supremo Consiglio di guerra, D. 30 ag. 1816, num. 468.

Disposizioni pei congedi, e chiamata al reale servizio, D. 24 nov. 1816, num. 582.

Amnistia pe' disertori dell'armata, che si presentano, D. 17 lugl. 1817, num. 788.

AMMINISTRAZIONE.

GUERRA.

Stabilimento per gli averi degli uffiziali veterani, D. 4 dic. 1817, num. 1001.

Abolizione della Sopraintendenza de' viveri e foraggi del 1 gen. 1818, D. 4. dic. 1817, num. 1002.

Organizzazione del Consiglio di amministrazione pel Reggimento de' veterani, D. 25 dic. 1817, num. 1044.

Aumento delle spese del Supremo Comando, restando a ducati 40 al mese, D. 25 lug. 1818, num. 1249.

Permissione al Consiglio d'Intendenza generale dell'esercito di delegare i Consigli civili, e le Sotto-intendenze per la formazione de' contratti relativi al servizio militare nelle provincie, D. 5 ott. 1818, num. 1542.

Stabilimento del Corpo amministrativo militare, D. 18 nov. 1818, num. 1389.

Regolamento del servizio del vestiario, grande equipaggio, e bordatura, D. 21 nov. 1818, num. 1391.

Regolamento per le Commissioni di casermaggio, D. 18 dic. 1818, num. 1418.

Approvazione di un regolamento per la formazione de' Consigli di amministrazione, D. 31 dic. 1818, num. 1431.

Orfanotrofio militare, D. 1 gen. 1819, num. 1439.

Regolamento per le pensioni di ritiro degli uffiziali addetti alle piazze, D. 11 febb. 1819, num. 1497.

Assegnamento al vestiario militare, D. 11 feb. 1819, num. 1498.

Percepimento del prest de' soldati de' Reggimenti della Guardia Reale, D. 7 apr. 1819, num. 1557.

Concessione al Supremo Comando militare delle somme bisognevoli per le spese di ufficio, D. 14 mag. 1819, num. 1588.

Averi, e pensioni degli uffiziali che ottengono ritiro, D. 14 mag. 1819, num. 1590.

Averi del 2. Battaglione estero, e della divisione estera de' cacciatori a cavallo, D. 23 giug. 1819, num. 1636.

Approvazione di un regolamento per la somministrazione del soprappiù di averi agl'individui dell'Armata di terra, D. 27 feb. 1820, num. 1901.

Assegnamento di una somma sullo stato discusso del Comando Supremo per dote del reale ordine cavalleresco di S. Giorgio, D. 10 mag. 1823, num. 1965.

Regolamento degli averi degli uffiziali della novella Armata, D. 16 nov. 1822, num. 450.

ORGANIZZAZIONE.	DISCIPLINA.
GUERRA.	GUERRA.
Formazione di una compagnia di Alabardieri, D. 4 ag. 1815, num. 53. Fissazione di anzianità degli uffiziali del disciolto esercito napolitano, D. 5 ag. 1815, num. 54. Organizzazione del Reale Esercito, D. 8 ag. 1815, num. 56. Stabilimento del sistema delle piazze di guerra, D. 10 ag. 1815, num. 58. Organizzazione della fanteria, D. 1815, num. 75. Formazione di due compagnie di Pionieri, e Cacciatori a cavallo, D. 22 ag. 1815, num. 80. Formazione di due Reggimenti di Artiglieria, D. 24 ag. 1815, num. 87. Organizzazione della forza per le batterie, D. 24 ag. 1815, num. 90. Organizzazione della compagnia de'Pionieri, e Cacciatori Reali, D. 20 sett. 1815, num. 123. Formazione di un Reggimento di Zappatori, e Minatori, D. 26 ott. 1815, num. 167. Stabilimento delle classi, ove debbonsi prendere gli uffiziali pel servizio delle divisioni territoriali del Regno, e delle piazze, D. 7 dic. 1815, num. 204. Organizzazione del Treno dell'Armata, D. 7 dic. 1815, numero 211. Organizzazione del deposito ge-	Disposizioni in ordine al richiamo al servizio degl'individui compresi nelle due leve del 1813, D. 21 nov. 1817, num. 985. Stabilimento di una Commissione militare in terra di Otranto, D. 12 dic. 1817, num. 1022. Altra in Capitanata, D. 14 dic. 1817, num. 1023. Abolizione delle Commissioni militari straordinarie stabilite in Capitanata, D. 12 ott. 1818, num. 1351. Approvazione delle istruzioni per la leva del 1819, D. 9 nov. 1818, num. 1372. Approvazione dello statuto penale militare, D. 30 genn. 1819, num. 1480. Epoca da mettersi in osservanza lo statuto penale militare, D. 5 mar. 1819, num. 1521. Numero degl'impiegati dell'alta Corte militare, D. 4 giug. 1819, num. 1609. Competenza de'Consigli di guerra a giudicare gl individui delle milizie provinciali per le sole mancanze di disciplina, e di subordinazione, D. 29 giug. 1819, num. 1842. Esenzioni dalla leva di terra degl'individui registrati ne'ruoli di ascrizione marittima, e degli abitanti di Procida, Ischia, Ponza, Ventotene, e S. Stefano, D. 2 luglio 1819, num. 1646. Consigli di guerra di Corpo, e

AMMINISTRAZIONE.

GUERRA.

Assegnamento delle spese di officio agli uffiziali superiori del Corpo del Genio, D. 3 genn. 1823, num. 537.
Simile per gli uffiziali superiori del Corpo di Artiglieria, D. 3 genn. 1823, num. 538.
Regolamento per le due reali case degli Invalidi di Napoli, e di Sicilia, D. 28 febb. 1823, num. 551.
Abolizione degli appoderati in provincia, e regolamento di pagare i militari, che ivi dimorassero senza truppa, D. 7 mar. 1823, num. 562.
Riunione di tutti gli aggiusti de'corpi de' Consigli di amministrazione, D. 7 mar. 1823, num. 563.

ORGANIZZAZIONE.	DISCIPLINA.
GUERRA.	GUERRA.
nerale della guardia, D. 21 dic. 1815, num. 225. Stabilimento del personale del deposito generale della Guerra, D. 4 genn. 1816, num. 241. Organizzazione di una Commissione di uffiziali generali di artiglieria, D. 11 gen. 1816, num. 253. Organizzazione del Reggimento de' veterani, D. 21 mar. 1816, num. 306. Abolizione della classificazione tra i capi di sezione degli uffiziali del Supremo Consiglio di guerra, D. 27 magg. 1816, num. 376. Organizzazione della fanteria, D. 18 sett. 1816, num. 884. Ripartizione delle Provincie in Divisioni militari, D. 19 sett. 1816, num. 485. Scioglimento del Reggimento de' Zappatori, e formazione della brigata de' Pionieri, e Pontonieri, D. 23 sett. 1816 num. 496. Scioglimento delle brigate degl' ingegneri di campagna, ed organizzazione di quelle de' zappatori, e minatori, D. 23 sett. 1816 num. 497. Completa organizzazione de' Corpi della fanteria della Guardia, D. 26 sett. 1816, num. 503. Organizzazione della Cavalleria della linea, D. 6 ott. 1816, num. 509. Organizzazione de' Cavalleggieri della Guardia Reale, D. 7 ott. 1816, num. 510.	di guarnigione, D. 20 gen. 1820, num. 1872. Diserzione degl' individui del Corpo de' veterani, D. 18 maggio 1820, num. 1976. Esenzione dalla leva degl' impiegati di nomina regia, che godono un soldo mensuale di ducati 15, D. 10 giug. 1820, num. 1992. Nomina di una Giunta per esaminare la condotta degl' individui del passato esercito, D. 16 agosto 1821, num. 25. Privazione del cingolo militare per tutti gli uffiziali di qualunque grado, che si recarono in Monteforte, e rinvio di essi a' tribunali competenti, D. 21 giug. 1821, num. 65. Regolamento per le reclutazioni de' Corpi dell' Armata, D. 28 febb. 1823, num. 560. Approvazione delle istruzioni relative al metodo onde eseguirsi la leva ne' dominj al di quà del faro, D. 14 mag. 1823 num. 566. Metodo da seguirsi in Sicilia per la leva, D. de' 14 mar. 1823, num. 568. Riattivazione de' Consigli di guerra ad eccezione de' Corpi della Guardia Reale, per li quali continuerà a procedere il Consiglio di guarnigione, D. 30 lugl. 1823, num. 720. Procedimento de' Consigli di guerra di guarnigione in mancanza di quelli di corpo, D. 14 gennajo 1824, num. 946.

ORGANIZZAZIONE.

GUERRA.

Formazione di uno squadrone di Artiglieria a cavallo della Guardia Reale, D. 6 ott. 1816, num. 512.

Organizzazione del Treno di artiglieria, D. 15 ott. 1816, num. 520.

Simile del Treno, D. 16 ott. 1816, num. 521.

Simile de'Corpi di fanteria della Guardia, D. 26 ott. 1816, num. 522.

Stabilimento degli Ajutanti di campo de'Generali, D. 10 nov. 1816, num. 537.

Legge organica per la formazione del Corpo Reale di Artiglieria, D. 28 novem. 1816, num. 559.

Organizzazione della Segreteria di Guerra, D. 28 dic. 1816, num. 591.

Scioglimento del Corpo de'ponti, e strade, ed in sua vece istituzione di una Direzione generale, D. 15 genn. 1817, num. 607.

Approvazione delle istruzioni pe'Comandanti Generali delle divisioni militari, e per gli uffiziali superiori dello stato maggiore, D. 3 febb. 1817, num. 634.

Nomine de'quartier mastri, ed ajutanti maggiori dell'armata, D. 7 febb. 1817, num. 636.

Organizzazione della Divisione de'ponti, e strade, D. 10 febb. 1817, num. 640.

Modificazioni sull'epoca dello scioglimento delle compagnie provinciali, D. 23 apr. 1817, num. 699.

Disposizioni pel conferimento delle piazze di semplici alabardieri, D. 3 magg. 1817, num. 731.

Organizzazione del deposito della Guerra, D. 4 giug. 1817, num. 739.

Gradi, e distintivi spettanti agli uffiziali, che nell'occupazione militare erano designati sotto il titolo di Ajutanti generali, D. 4 giug. 1817, num. 740.

Metodo da conferire le piazze a' Commissarj di Guerra, D. 7 giug. 1817, num. 759.

Fissazione del ruolo de'Generali da servire attualmente nell'Armata, D. 13 giug. 1817, num. 745.

Qualità necessarie per ascendere a'posti di Uffiziali Generali dell'Armata, D. 19 giug. 1817, num. 740.

Nuove disposizioni relative alla organizzazione de'Reggimenti del Reale Esercito, D. 25 lugl. 1817, num. 803.

ORGANIZZAZIONE.

GUERRA.

Organizzazione di un Reggimento di cavalleria, D. 25 lugl. 1817, num. 806.

Simile de' Corpi della Gendarmeria Reale, D. 25 lugl. 1817, num. 807.

Simile di un Reggimento di Veterani, D. 17 ag. 1817, num. 841.

Formazione di un battaglione di Cacciatori Macedoni, D. 28 nov. 1817, num. 991.

Organizzazione de' Battaglioni provvisorj, D. 6 dic. 1817, num. 1009.

Divisioni militari de' Reali Dominj oltre il faro, D. 25 dic. 1817, num. 1045.

Soppressione delle compagnie di deposito della Guardia Reale, D. 16 genn. 1818, num. 1071.

Approvazione delle istruzioni per l'organizzazione di detti Reggimenti, D. 19 genn. 1818, num. 1801.

Stabilimento, che il comando delle Piazze di 5 classe venga affidato a' Capitani, D. 6 mar. 1818, num. 1130.

Organizzazione dello Stato Maggiore dell' Esercito, D. 13 mar. 1818, num. 1148.

Formazione de' Depositi per la Gendarmeria, e Fucilieri Reali, D. 13 mag. 1818, num. 1194.

Organizzazione degli squadroni di Gendarmeria, D. 31 lugl. 1818, num. 1256.

Autorizzazione al Comandante in Capo dell' armata a destinare provvisoriamente i Colonnelli, e Maggiori de' nuovi Reggimenti, D. 31 lug. 1818, num. 1257.

Organizzazione della Compagnia de' Fucilieri Reali, D. 31 ott. 1818, num. 1340.

Scioglimento del battaglione degli Allievi Militari, D. 1 genn. 1819, num. 1440.

Modificazione sul Decreto organico della Compagnia delle Guardie del Corpo, D. 5 mar. 1816, num. 1516.

Approvazione di un regolamento per l' organizzazione del Supremo Comando, D. 2 mar. 1819, num. 1527.

Il Forte di Civitella del Tronto viene dichiarato Piazza di Guerra di 3 Classe, D. 9 lug. 1819, num. 1653.

Organizzazione del Corpo de' Pionieri, D. 20 lugl. 1819, num. 1663.

ORGANIZZAZIONE

GUERRA.

Organizzazione del Corpo Reale del Genio, D. 20 lugl. 1819, num. 1664.
Approvazione di un regolamento dell'Ordine di S. Giorgio, D. 5 ott. 1819, num. 1732.
Organizzazione di due divisioni di Cacciatori Nazionali a cavallo, D. 9 dic. 1819, num. 1785.
Riorganizzazione de' Reggimenti di fanteria leggiera, D. 9 dic. 1819, num. 1786.
Organizzazione de' Fucilieri Reali, e quelli de' Veterani, D. 15 dic. 1819, num. 1803.
Decreto organico del Corpo di Gendarmeria Reale, D. 15 dic. 1819, num. 1084.
Approvazione per la formazione di cinque Reggimenti di fanteria, D. 1 mar. 1820, num. 1909.
Abolizione di tutti i Reggimenti di milizie provinciali, D. 2 ag. 1821, num. 12.
Scioglimento dell' Armata, formazione delle nuova, D. 28 lug. 1822, num. 329.
Disposizioni, che tutti gli uffiziali chiamati a servire nel nuovo Esercito siano muniti di Reale patente, D. 30 lug. 1822, num. 332.
Formazione di quattro Reggimenti di fanteria, D. 3 lugl. 1822, num. 333.
Formazione di due Reggimenti di cavalleria, D. 1 ag. 1822, num. 346.
Abolizione dello Stato Maggiore dell'Esercito, D. 21 ott. 1822, num. 440.
Organizzazione della Reale Segreteria di Guerra, D. 6 giug. 1822, num. 669.
Composizione del novello Esercito di Linea, e denominazione de' diversi Reggimenti, D. 27 giug. 1823, num. 659.
Stabilimento de' gradi di ascenso nell' Armata, D. 16 dic. 1823, num. 900.

ADDIZIONE AL CAP. III.

DIPLOMAZIA.

§ I. *Base de' rapporti tra Governi.* Grozio, Puffendorfio, e Mably tra gli Autori moderni, hanno più degli altri gareggiato cogli antichi filosofi per fissare, e sviluppare i principj de' diritti *internazionali.*

Sia qualunque la loro opinione, egli è certo, che ogni Stato ha ragione: 1. di Conservare la propria esistenza politico-morale-fisica, 2. di Progredire sulla strada della prosperità, 3. di Distruggere tutto ciò che vi si oppone.

Ora trà Governi la reciprocanza degli interessi è stretta come quella tra particolari, di modo, che *quando ognuno di essi cerca di fare il proprio vantaggio influendo al comune*, allora può essere certo di stabilire su sode basi la sua prosperità, ed i suoi rapporti.

La bilancia politica può appunto condurli ad un così vantaggioso punto: la sua invenzione onora sommamente la saviezza, ed i talenti di chi l'immaginò.

Creata per conservare ogni Stato ne' limiti prescritti dal bene comune dell' intera famiglia della Società, essa riunisce, e liga insieme tutti que' Governi, che conoscono l'importanza del suo equilibrio.

§ II. *Come valutare la potenza esterna degli Stati.* Per trarre vantaggio da sì grande invenzione come da tutti gli altri mezzi, che al proposito l' esperienza e la prudenza suggeriscono, è da riflettersi:

1. Che la potenza esterna di uno Stato si calcola dall' *influenza*, che ha sugli altri.

2. Che questa influenza può essere o MORALE, o FISICA, o MATERIALE, o POLITICA.

3. Che l' *influenza morale* è da calcolarsi sulla simpatia, o antipatia de' Popoli.

4. *L' influenza fisica*, dal niuno, o grande bisogno, che i Popoli hanno tra loro in rapporto a prodotti d' industria.

5. *L' influenza materiale*, dal poco, o grande numero di soldati che l' uno ha al paragone dell' altro, e quì ben si sa, che questo numero calcolar si deve dalla loro disciplina, valore, ec.

6. *L' influenza politica*, dalla somiglianza, o discordanza della forma de' Governi, ec.

Or secondochè si hanno *favorevoli o dannose* queste circostanze, così è maggiore o minore la potenza. (1)

---

(1) *Vedi la seguente Statistica* morale-topografico-politica *che presenta i* soli dati *su cui calcolare le diverse influenze de' primi Stati di Europa.*

§ III. *Quando i poteri sono equilibrati.* Per conservare l'equilibrio tra gli Stati è stabilita la necessità, che queste diverse specie d' influenza abbiano ad essere ripartite in modo, che possano *solamente* ed *esclusivamente* servire:

1. Per conservare i proprj dritti,
2. Per riacquistar li perduti,
3. Per migliorar *sol quando si concorre al ben essere di tutti.*

Se queste massime fossero state conosciute dalle antiche Nazioni, al certo non si sarebbero distrutte tra loro. Invece è veramente avventurosa negli odierni tempi l'Europa, per godere nel suo seno *Potentati* tali, che intenti solo al benessere generale, sdegnano la violenza, disprezzano la frode, e fanno vieppiù abborrire la politica di certi tempi che pur troppo somigliano a quelli, in cui l' astuzia di un *Ludovico Sforza*, o la spada degli Svizzeri decidevano del destino de' popoli.

§ IV. *Come prevenire o rimettere il disquilibrio de' poteri.* « Togliete la causa, si distruggerà l' effetto; estirpate la radice, cadrà l' albero; spezzate le fondamenta, rovinerà l' edifizio: » sono queste delle triviali esperienze, che si avverano così nelle piccole, che nelle più importanti cose: e queste appunto giova mettere in profitto nel caso in quistione. Il secolo XIX segna perciò l' epoca della vera *politica interna-*

zionale, e pare che con voci eterne tra gli altri precetti dica a' secoli futuri:

Quando vi è disquilibrio, rimontate alla sorgente, esaminate quale influenza lo forma, osservate s' è possibile potersi distruggere, se facile a riorganizzarsi, e riconcentrate sopra tutto l' attenzione ad osservare se realmente QUEI *che possono sostenere l' influenza hanno* UN INTERESSE PERSONALE *a farlo.*

Nell' affermativa, tutto dovete dirigere a dissipare questa personalità, 1.° *o col far conoscere la sua inutilità*, 2.° *o col dimostrare il grave danno che apporta*, 3.° *o coll'offerire vantaggi maggiori di quelli che otterrebbonsi riuscendo nel sostenerlo; e dopo aver tutto esaurito, ricorrete alla forza.*

E sembra ancora, che con ugual energia aggiunga:

Le trattative, le alleanze, le neutralità, le mediazioni devono poggiarsi su di detti principj, se si vogliono leali, e durevoli.

Esse debbono stringersi con quei che possono equilibrare l'influenza. Quindi quando bisogna, per l' equilibrio dell' influenza morale, farle con quelli che la posseggono, e così per l' altre.

Per riuscirci (infin par che conchiuda) debbono esserne affidati i mezzi a quegli Agenti, che sappiano talmente usarne da decidere favorevolmente la volontà di coloro pres-

so cui esercitano le loro funzioni; e debbono soprattutto por mente, che dura un interesse finche si dimostra vantaggioso a soddisfare quel bisogno, che pressa, importa, ed al benessere di tutti è conducente. (1)

§ V. *De' dati su cui calcolare i risultati delle vicissitudini.* Ma per conoscere appunto qual debba essere il momento di trattare, e come, e con chi, d'onde si avranno i dati? Qual ne sarà il metodo? Quante circostanze bisognerà aver presenti per non travedere? — Questo è appunto l'oggetto della seguente *Tavola sinottica* immaginata per manodurre nell'idealogia politica, e che potrebbe servire di modello utilissimo ove gli sforzi della mia mente fossero capaci di giungere alla sublimità di tanto oggetto.

---

(1) *Declami pure a sua voglia il troppo zelante* (!!!) *autore dei libri:* Le congrès de Vienne, e L'Europe, et l'Amerique: *i risultati attestano la saggezza profonda di queste massime, e la tranquillità generale della più culta parte del mondo le glorificherà per sempre.*

NOTA.

Prima di dare un' occhiata alla seguente tavola, è d' avvertirsi, che (a mio modo di credere) andarono errati que' politici, e segnatamente Montesquieu, i quali nell' osservare la natura degli avvenimenti sociali, ansiosi di precisare una causa generale, l' additarono *esclusivamente* e per ragione intrinseca nelle circostanze locali. La storia li smentisce, ed ha dimostrato, che sotto differenti clima sono avvenuti gli stessi fatti. È perciò che solo dalle diverse fasi delle passioni cerco rilevare quelle delle società

Sì; i popoli si rassomigliano, e pur troppo, a causa dell' invariabile corso, che tra suoi limiti percorre lo spirito umano. Quindi l' osservare le azioni, i costumi, e gli statuti riesce utile sol quando si ha idea di farlo per conoscere il periodo, in cui trovasi lo spirito pubblico presso quegli, su cui si vuole esercitare il potere morale Talchè ove si arriva ad ottenere questa scienza; volendosi aver una norma sicura per usare gli opportuni mezzi; basta aver presente, siccome si è cennato nel Cap. III. Sez. II. §. 5, che se si vede agire la fantasia, allora tutto deve inspirare terrore o seduzione, tutto dev' essere fatto con coloriti forti vivi sensibili. Quando opera il sentimento, tutto ignominia o gloria. Quando il cuore, tutto amore o odio. Alcibiade (l' Ateniese) riuscì nelle sue trattative così in Sparta, che in Persia per avere appunto adoprate queste massime....

DELLE CIRCOSTANZE che decidono DELLA RIUSCITA DELLE VICISSITUDINI.	CORSO DELLE VICISSITUDINI prodotte DA PASSIONI PARTICOLARI.

Per esaminare le circostanze che decidono della riuscita di una vicissitudine, rendesi necessario conoscere:

1. La causa della passione, che produce la vicissitudine,

2. Chi la possiede,

3. Chi è interessato a fomentarla,

Ed in vero; nel primo passo fatto dagli Uomini nel costituirsi in società, chi è che li anima? — La necessità.

Chi sente questo bisogno? Tutti.

Chi è interessato a fomentarlo? Tutti.

Ecco quindi come questa prima vicissitudine dipoi non fu mai più distrutta.

.... Sparta senza altra difesa, che il petto de'suoi Cittadini credè superba di poter tutto. Ma quando la gloria è in contrasto con qualunque altro affetto, può restare molto nel cuore dell' Uomo? No; e perciò la trionfatrice de' Persiani finì ove finirono i Persiani; alla rovina, colla corruzione.

I Macedoni dominano l' Universo. Ma quando? Quando sono unanimamente animati dal desio d' arricchirsi; quando sono regolati da chi aveva interesse di farglielo vivere nel cuore. Ma l' Impero Macedone cadde al cadere del suo fondatore, cadde perchè

La prima epoca di una passione è formata da quel tempo, che l' Uomo impiega per rintracciare i mezzi onde soddisfarla: tutte le sue cure sono a quest'uopo impiegate; egli non tralascia nessun tentativo per ottenerli, anzi neppure curasi della loro qualità.

Epoca 2. Una passione non soddisfatta (quando vi sono delle circostanze, che l' alimentano) anzichè morire col tempo, viemaggiormente rinvigorisce; qualunque ostacolo si frappone la rende più violenta, e rende l'Uomo capace anche di soccombere sotto gli sforzi, che fa per soddisfarla — Ottenuto poi che ha l' oggetto de' suoi desiderj, egli suol restare per lo più maravigliato della brevità del contento che gli ha apportato, e sente nel medesimo tempo, che può essere capace di altri più vivi piaceri: ma perchè non conosce se stesso, crede, che col sempre soddisfare questa passione possa avere continui mezzi di piacere: vi si applica perciò nuovamente, e col medesimo impegno.

Epoca 3. Ma però, notando in se continuamente un vuoto, incomincia di bel nuovo ad annojarsi del suo stato. Il pensiere di *migliorare i mezzi*, o *il modo*, che ha altre volte usato per soddisfare la sua passione, sorge

CORSO DELLE VICISSITUDINI prodotte DA PASSIONI PUBBLICHE.

Il corso morale de Popoli è del tutto simile a quello delle particolari passioni. Quella stessa ignoranza, quella stessa illusione, che gitta un particolare nella stretta sfera de' suoi rovinosi capricci, spinge, anima, regola i Popoli nel laberinto delle loro sciagurate vicissitudini.

1. Epoca. Gli Uomini, o perchè il Paese natio non è sufficiente per contenerli e nutrirli, o perche vogliono stabilire altre leggi, nuova forma di Governo, e diversa Religione, come i primi Uomini; o perchè allettati dalla situazione di altro paese, come i Whashingtoniani ed altri; o perchè stanchi di menare una vita errante, incerta, e fatigosa, come i Barbari, vogliono stabilirsi per vivere con più sicurezza, e comodo; sempre si riuniscono, e spronati da quella passione, che unanimamente gli anima, eglino di tutte le volontà ne fanno una sola, e quindi dirigono tutti i loro sforzi ad ottenere ciò che hanno di mira. Invano si resiste agli sforzi di una forte passione, e molto meno quando ha l'apparenza di ragionevole, o l'è effettivamente. Si apra tutto sotto i passi di questi Uomini, o vi periscono essi stessi.

2. Epoca. Le leggi de' Popoli selvaggi, ed erranti, o per me-

DELLE CIRCOSTANZE che accelerano, O RITARDANO LE VICISSITUDINI.

Le circostanze che accelerano o ritardano una vicissitudine sono quelle stesse, che causano la differenza fisica e cronologica de' Popoli, e si riducono le [illegible] pali a tre, cioè: stato locale, di civilizzazione, e di carattere.

§ I. In fatti un suolo fertile rende i suoi abitatori neghittosi, uno sterile, li rende attivi. Questi sono gli eccessi. Or secondocchè partecipa più dell'uno, che dell'altro, così gli abitatori più o meno facilmente si danno in preda alle novità.

Ragione di questo fenomeno è appunto che i Popoli sentono, e non ragionano, di modo che quando godono più difficilmente si lasciano trasportare dalla novità per timore di non andare incontro al cattivo, e viceversa.

§ II. Una condizione ricca produce gli stessi effetti che un suolo fertile, come una condizione povera, quelli di un suolo sterile; di modo che i primi neghettosi per tuttocciò che non riguarda la sfera de' loro piaceri, non si occupano che a rendere questi più squisiti, gli altri si danno a tutti gli eccessi ed innovazioni, quando colle vie dell'onesto, e del regolare non possono soddisfare ai loro bisogni. Le classi medie hanno ancora la stessa proporzione, cioè quando più partecipano di una

DELLE CIRCOSTANZE che decidono DELLA RIUSCITA DELLE VICISSITUDINI.	CORSO DELLE VICISSITUDINI prodotte DA PASSIONI PARTICOLARI.
non sapevasi altro da' soldati di Alessandro che godere nell' ideale, nel voluttuoso della frivolità. Roma da abitatrice di Ladroni si rende la Metropoli del Mondo. Ciò perchè? Forse per aver un Senato, due Consoli? No: perchè aveva figli desiosi di dominar tutto, perchè aveva Generali, che ben regolavano questa passione; ma giunse al punto che le dispiaceva di conquistare nuove cose a costo di sangue, giunse al punto di trovar Capi che tendevano solo al loro innalzamento. L' Impero fu presto mercanzia de' Soldati, possesso di chi sapeva più intrigare. L' impero rovinò. Il Barbarismo covre col tenebroso suo manto tutti i Popoli d' Europa. L' Uomo ha creduto in quell' epoca di ritornare nel nulla; ognuno cercava soddisfare a' più strani capricci, co' più stravaganti mezzi. Luttuose scene precedono i primi raggi della ragione: intanto l' Arabia si apre a nuovi memorandi avvenimenti la via. E questo perchè? — Per essere l' Arabia animata da uomini intraprendenti: Per essere l' Europa innondata da uomini feroci. Ma intanto cessato tal sconvolgimento, la prima ritorna nel barbarismo: l' altra riave la sua coltura. L' Epoca dell' Aurora della ra-	in conseguenza della noja in lui. Egli quindi si applica a questa modificazione; il suo impegno è sempre eccedente, ed in proporzione della difficoltà che trova. Soddisfatta anche così la sua passione, è tuttavia costretto a vedersi infelice. Sciagurato! egli aveva creduto, che questa fosse stata la sua felicità; qual dispiacere non dev' essere per lui l' osservare, che quantunque per giungervi abbia ecceduto ne' mezzi, non si sia curato di niente, egli è purtuttavia infelice? Epoca 4. Una simile situazione non suole molto tempo durare, il concorso di altre circostanze risveglia nel suo cuore altre passioni, forse anche opposte alla prima; cambia perciò modo di vivere, addattandolo a questa. I suoi pensieri, le sue cure quivi si dirigono; ed egli si affatica, si annoja, si rianima, modifica i mezzi, si disgusta nuovamente, come aveva fatto soddisfacendo la prima passione; e quindi da' egualmente luogo ad un' altra.

CORSO DELLE VICISSITUDINI
prodotte
DA PASSIONE PUBBLICHE.

glio dire i loro usi: le Leggi de' Popoli usciti da qualche nazione già formata (e che si sono altrove traslocati e stabiliti) invano sono sostenute dall'abitudine. Quelle circostanze, percui furono prodotte, cessando, fanno sentire la necessità di una riforma. Un nuovo codice di leggi, o delle modificazioni all'antico è sanzionato. I Popoli ancora caldi dell'entusiasmo di un nuovo genere di vita, spesso ancora selvaggi, fanno de rapidi progressi sulla strada, che il nuovo sistema gli fa battere Le volontà sono unite. I mezzi benche rozzi, idonei. Quindi il tempo della floridezza di questo sistema di vivere non è lungi.

3. Epoca Ma ben presto a nuovo oggetto rivolgono i loro desiderj. Di modo che se quei che si hanno formato una nuova idea della felicità, superano nel numero e nella qualità coloro che ne posseggono l'antica, allora la vittoria si dichiara per questi (purchè non avvenghi qualche circostanza straordinaria): l'antico sistema è nella sua totale caduta; il nuovo non ancora stabilito; ed il popolo è perciò sul punto di rovinare. Quanto facile non è quest'epoca alla sua conquista! Quest'osservazione non mai è sfuggita agli ambiziosi per disgrazia di quelle Na-

DELLE CIRCOSTANZE
che accelerano,
O RITARDANO LE VICISSITUDINI.

condizione tanto hanno meno, o più desiderio d'innovazioni.

§. III. Infine i Caratteri sono:

1. L'Arciegoista, le di cui massime consistono tutte nel fare il proprio meglio .... Cada il mondo, purchè ne godi è per lui un piacere.

2. L'Apatista è, quello che poco cura se, niente gli altri.

3. Il Misantropo è quello, che odia tutti, ma non lascia di giovarsi.

4. Il Filantropo è quello, che ama tutti, e trascura perciò anche se stesso.

5. Il Leggiero niente cura, che non sia per un momentaneo capriccio: le sue affezioni, i suoi desiderj, appena soddifatti, sono da lui obbliati; e quando scorge degli ostacoli a questa soddisfazione, facilmente cambia i suoi disegni.

6. L'Ofano si studia di far comparire le sue azioni strepitose; mette perciò a tutto un'aria d'importanza.

Questi caratteri sono medj tra la saviezze, e la scaltrezza.

La saviezza è quel dirigersi secondo le leggi di equità. - Qui si rende necessario il brevemente discutere, se i popoli, o i particolari istruiti, siano per conseguenza assoluta savii? — Benchè sommamente interessante, userò in tal

DELLE CIRCOSTANZE

che decidono

DELLA RIUSCITA DELLE VICISSITUDINI.

gione è trista; una fantasia tuttora riscaldata dalle più sanguinolente vicissitudini, un cuore spaventato da mille chimere, pieno di mille desiderj rende l'Uomo annojato di tutto ciò, ch'è presente, bramoso di qualunque novità. Quante vicissitudini non devono perciò accadere in questo stato? Si guardi la Francia del 93!

Infine le circostanze che ci fanno conoscere la riuscita degli avvenimenti sociali, chi non vede essere appunto le tre divisate?

Inoltre, 1. quando il promotore della vicissitudine si abbandonerà al proprio capriccio, e seguirà i violenti moti della sua passione, difficilmente riesce nell'intrapresa.

2. Quando ha talenti, ed avviene che coloro i quali debbono secondarlo o non sono persuasi dell'utilità, che risulta dall'intrapresa, o non ci hanno un effettivo interesse personale, allora svanisce ogni entusiasmo nel fatto, dappoichè venendo in contrasto il proprio interesse coll'altrui, venendo in contrasto il pericolo della vita con un bisogno o minore o efimero, venendo in contrasto l'idea col fatto, il progetto svanisce, e sono inutili i talenti de'Capi, quando però questi non fossero così perniciosi da fare compromettere realmente i proprj seguaci.

3. Oltre questi due casi, quando la Passione che promuove una vicissitudine è l'effetto di un solo bisogno, allora ha un corso costante, siccome è notato nelle altre colonne.

calcolare i risultati delle Vicissitudini.

CORSO DELLE VICISSITUDINI

prodotte

DA PASSIONI PUBBLICHE.

zioni, ch' erano in simili casi.

4. Epoca. Coloro, che sono nella lotta vincitori, o i Popoli che soggiogano una Nazione, vedono con piacere la caduta degli antichi usi, eglino ne stabiliscono de' nuovi: tutto è soggetto a riforma. A poco a poco si estinguono le vestigia degli antichi sentimenti. Incomincia a ricomparire la uniformità delle volontà, il nuovo sistema fiorisce, e con esso le Nazioni che si sono formate da' frammenti dell' antica, ma per giungere ugualmente ad un grado di floridezza, e per indi decadere, rovinare, e rifiorire in un ordine nuovo di cose.

DELLE CIRCOSTANZE

che accelerano,

O RITARDANO LE VICISSITUDINI.

quistione la solita brevità. Allorchè negli uomini è sviluppata la natura ragionevole, allorchè l'educazione, e l'osservazione l'hanno resa capace di conoscere la natura delle cose non a traverso d'imperfetti sensi, ma su calcoli e raziocinj, allorchè gli Uomini conoscono ciò che loro giova, e ciò che loro nuoce non per un quasi-istinto, ma per ragione, allora la natura animale tace.

Ma se l'Uomo non ha che poche idee, se queste le ha percepite alla buona, o con una fredda ripetizione mal concepita delle osservazioni altrui, allora non è che una specie d'istinto, che domina.

Anche però che la natura ragionevole siasi sviluppata, non è perciò che l'Uomo possa conoscere la sua felicità. Avrà forse ben analizzato taluni oggetti esterni, l'avrà decomposti, ne avrà analizzato le parti, ne avrà forse conosciute le proprieta; avrà forse esaminato il modo con cui conservare il corpo, e come secondare gli sforzi della natura quando è oppressa da malattie; avrà forse conosciuto il periodico giro, ed il numero degli astri, le di costoro fasi, ec. ec.; ma non avrà perciò esaminato se stesso, e ciò che fa d' uopo al suo meglio reale. Quindi, ad onta delle sue cognizioni, egli si regolerà quasi per istinto,

Tavola sinottica

de' dati su cui calcolare i risultati delle Vicissitudini.

DELLE CIRCOSTANZE

che accelerano,

O RITARDANO LE VICISSITUDINI.

e se alcune circostanze l'avranno reso un bisogno pressante, egli crederà (come tutt'altro che non sia savio) di rendersi felice, sod, disfacendolo. L'erudizione, la dottrina possono dunque essere disgiunte dalla saviezza: nè quindi deve far maraviglia, che Popoli che in tutto sono illuminati, nel più necessario siano sciocchi.

Lo Scaltro si sforza sempre di comparire essere, come a'suoi bisogni crede necessario.

Lo Scaltro cerca nascondere le proprie cattive passioni, misura i suoi detti, teme di dir troppo per non scoprirsi, e spesso mette tutta la cura a sembrar quel che non è.

La taciturnità, un'aria di cupidezza nella fisonomia, un dominio sforzato su di se stesso, che mal si cela ad occhio vigilante, sono indizj sicuri di un'eccessiva passione, che nasconde il suo cuore.

Or dalla differenza de Caratteri ben si scorge quale tra essi più facile sia a decidersi per la novità.

§ IV. Il Suolo, la condizione, il carattere cambiano però del tutto ne' loro effetti:

1. Quando in suolo fertile vi è qualche carattere ardente e scaltro di condizione povera;

2. Quando in suolo sterile vi è qualche persona ricca di carattere scaltro;

3. Quando tra condizioni ricche vi è un carattere scaltro.

Infine tutti i contrasti divengono perniciosi, perchè fanno nascere quell'opposizione, ch'è causa de'mali sociali.

§. VI. *Dell' Europa .. ...* Sarebbe audacia il proseguire nella ricerca di tutti i principj della, politica internazionale di Europa, ed il rilevarne l' applicazione. Contento di averli ammirati benefici, è solo utile ed interessante il ricavare da' risultati quelle osservazioni, la di cui conoscenza senza essere indiscreta per un particolare, riesce indicata a viemeglio concepire in che modo figura il Regno delle due Sicilie nella Statistica politica di Europa.

Tristo ad ognuno è supporre, ancorchè per momenti, che qualunque siasi Popolo potesse abbandonarsi esclusivamente a quel pendio a cui la forza delle sue intrinsiche circostanze lo spingerebbe: mentre questa immagine non può mai disgiungersi da quella, che glielo rappresenterebbe (per ragion di conseguenza) o vittima della sua debolezza, o della sua ambizione, o del suo disordine: ed abbenchè idearlo volesse felice, come il Popolo Romano, questi non fu forse crudele ed ingiusto, quanto le orde stesse de' barbari? Non diè forse il distruttivo esempio d' innondare l' universo di *colonie*, e di *legioni*, e ridurre i naturali a schiavitù?

Ma se in vece si considera, che gli Stati vicendevolmente si preponderano, si contrabbilanciano, e che uniti per distruggere le usurpazioni, sono solamente intenti alla propria interna prosperità, quale idea ridente non sarà mai que-

sta? Tale è appunto quella, che nei nostri giorni offre l' Europa, come in altre epoche sciaguratamente presentava la prima.

Annientita la violenza dalla fermezza, nell' urto terribile della legittimità coll' usurpazione, rimase agli Stati una lunga serie di esperienze, che per essere sommamente dolorose sono riuscite più istruttive, ed indelebili. Ne 'Congressi de' Potentati venne discusso il modo di profittarne, e con tale felicità, che il giro di pochi anni tranquilli è stato sufficiente alle Nazioni più sommerse dal torrente della rivoluzione, per rifiorire; e solo la minaccia del potere è bastata per rimettere in dovere ciò che poteva farne rivivere le luttuose catastrofe; prodigj che son dovuti appunto alla valutazione, ed alla divisione de' poteri fatta nel Congresso di Vienna dalla previdenza di quegli Uomini grandi che lo formarono.

Ed in vero come mai potersi eseguir solo un movimento, che fosse contrario alla tranquillità di Europa, finchè le Prime Potenze, collegate e costituite per reciproca e vicendevole difesa e freno, sorvegliano, e garantiscono le altre d' inferior' ordine per lo stesso oggetto?

§. VII. *Dell' Italia.* I Romani dopo di aver annientite tutte le bellicose repubbliche Italiane cercarono di assuefare que' popoli ad unicamente godere delle belle contrade, che occupavano

sotto la protezione delle loro aquile. Essi ci riuscirono; e fin d'allora il sentimento del ben generale die' luogo all' egoismo, e dove già un italiano avrebbe disprezzato d' esser sovrano in Roma a danno della sua patria, di poi per divenirne *liberto* l' avrebbe senza scrupolo sagrificata.

I Barbari, distratti e sedotti dal clima e dal suolo, non appena si familiarizzarono con i naturali, ne presero i costumi, ed asquistarono lo stesso spirito d' indifferenza per le cose pubbliche, e di energia per l' individuali. La necessità d' impedire novelle invasioni fece che s' ingrandissero poco dippiù le idee, e che l' individuo vedesse nel bene della città, a cui apparteneva, il proprio. Quindi le piccole Repubbliche: ma fatte pel vantaggio particolare, ben differivano e per principj e per scopo da quelle, che sono magnificate per eccellenza di legislazione, e di avvenimenti. Non il bene del paese costituiva il bene del particolare, ma il bene del particolare costituva quello del paese. Quindi lo spirito di partegianismo, che tendente a favorire l' interesse proprio, trascura del tutto il pubblico. Ogni paese seguì il destino della fazione vincitrice, ed i Capi di essa presero le redini del governo. Firenze obbedì i Medici: Bologna i Bentivogli: Milano i Sforzeschi, e così in tutte le altre città; talchè ciascheduno individuo

avrebbe voluto formare uno stato, e tirare tutt' i vantaggi a se. Essendo perciò il male negli elementi, doveva di necessità essere l'Italia sempre afflitta da guerre intestine, sempre formata di elementi eterogenei, sempre soggetta alle manovre del particolare interesse, e perciò sarebbe stata in ogni tempo il teatro di stragi, di rapine, e di emigrazioni.

A frenare questo spirito, a corregere questo male la necessità di una grande Potenza, che avesse interesse alla sua floridezza, alla sua tranquillità.

L' AUSTRIA posta nel centro di Europa (1), circondata da Potenze di ogni ordine, ha saputo colla costanza delle sue massime essere di freno alla prepotenza, di argine agli esaltamenti, di stimolo all' apatismo. E siccome annovera tra' suoi dominj il *Regno Lombardo-Veneto*, è più di ogni altra potenza interessata al ben' essere di tutta l'Italia.

§. VIII. *Regno delle due Sicilie.* Lo spirito di energia individuale (di cui ho parlato) ha sempre preponderato nello stesso modo così nel-

---

(1) *I confini dell'Austria sono al Sud l'* Italia *e la* Turchia, *all' Est l'Impero delle* Russie, *al Nord il Regno di* Prussia, *all' Ovest la* Sassonia, *la* Bavirea, *e* l' Elvezia.

l' alta, che nella bassa Italia, ma colla differenza, che nell'alta Italia i dominati spesso cacciandosi vicendevolmente davano il potere a chi loro aggradiva, mentre nella bassa Italia i dominanti cercavano di prevenirsi l'un l'altro nel sottomettersi, e nell'agevolare chiunque, avendo voglia di dominarli, ne avesse il potere, e mostrasse di volersene avvalere per favorirli. Quindi le incessanti mutazioni di governo lungi dallo spezzare la potenza de' piccoli tirannotti, che col nome di Duca o di Barone dominavano qualche Paese, vieppiù l' aumentavano. Tantocchè questi, intenti solo a fare il proprio interesse, poco o niente s' imbarazzavano non solo de' rami di pubblica amministrazione (siccome nel I. Cap. I. Sez. si è detto) ma della gloria, e prosperità del Regno. E perciò, quantunque il Regno delle due Sicilie fosse il primo Stato dell'Italia, quantunque la natura del suo Governo fosse fin dal secolo V. monarchico, quantunque non mancasse di essere richiesto nelle leghe, e nelle trattative, pure la sua influenza cedeva all'urto dell' interesse particolare; e quindi le migliori operazioni, le più interessanti, le più utili, ed anche quelle che tendevano alla sua assoluta difesa, fallivano. Che se nell'epoca dei Vicerè potè in qualche rincontro far peso in Europa, ciò nacque dacchè questi seppero formare le armate di Napolitani e Spagnuoli, on-

de tenerli in reciproca soggezione; gittare tra i Baroni semi di discordia; ed in fine proteggendo una nuova classe di uomini (i legali) che a forza di litigj facesse tremare le più cospicue famiglie. Ma pure alla prima occasione la politica viceregnale ebbe a cedere alla violenza, che il vantaggio privato tacitamente adoperò, e Carlo VI. salì sul trono agevolato appunto da questa circostanza. La sola battaglia di *Velletri* non soffrì queste fasi: era dell'interesse generale ed individuale delle Sicilie, che Carlo III. vi regnasse . . . . . . Un velo al dippiù . . . . Nello stato attuale il regno figura per la *Dinastia*, che lo governa. Ligata questa con vincoli di *sangue*, di *amicizia*, e di *massime* a'Primi Potentati di Europa, è per se sola capace a farlo graduare tra le Potenze, ove oh come potrebbe avere un posto distinto se le volontà de' regnicoli si decidessero a non ambire altro, che secondare i precetti, e le intenzioni Sovrane, ed a corrispondere a quella dignità di carattere, che imprime l'essere suddito di un Borbone!

SECONDA ADDIZIONE AL CAP. III.

Statistica morale, locale, ed economica de' più notabili Stati Europei.

STATO MORALE.

STATI	CARATTERE e spirito pubblico.	QUALITA' della forza armata.	EDUCAZIONE, COGNIZIONI.
Portogallo.	Nazione altre volte coraggiosa, ed industriosa.	Nel punto di riorganizzarsi.	Pochi lumi, ed in certe classi. Educazione trascuratissima.
Prussia.	Taciturni, e flemmatici. Più vivi i Silesiani.	Soldato paziente, e disciplinato. Eccellente l' Infanteria, quasi perfetta l' Artiglieria.	Istruzione pubblica sempre più promossa. Libertà di opinioni e di stampa sino ad un certo punto. Buona l' educazione morale.
Russia.	Pazienza, e docilità. L'Impero raggruppa in una massa consolidata venti popoli separati tra loro per origine, lingua, e costume.	Intrepidezza apatica. Il soldato sprezza la vita. Ottima la Cavalleria, eccellente la truppa leggiera de' Cosacchi.	Ignoranza quasi generale. La protezione del Governo per le cognizioni non basta a supplire l' opera del tempo.

STATI	CARATTERE e spirito pubblico.	QUALITA' della forza armata	EDUCAZIONE, COGNIZIONI.
Sassonia. e Varsavia.	Mollezza, amor del guadagno ne' Sassoni. Più energia ne' Polacchi.	Buoni soldati, e ben disciplinati.	In Sassonia costumi, ed educazione tuttora cavalleresca. Lumi diffusi. In Polonia più carattere originale, e molto minori cognizioni.
Sicilia.	Popolo pieno di energia individuale.		Educazione pubblica e privata sul punto di riordinarsi.
Spagna.	Probità, e sobrietà. Coll' attuale buon governo può rilevarsi.	È facile ricondurla all'antica sua fama.	Il sacerdozio cerca migliorarla.
Stato Pontificio.	Urbanità.		Educazione di maniere. Studii favoriti dagli Ecclesiastici.
Svezia.	Coraggio, urbanità, e lealtà.	La memoria dell' antica riputazione riscalda ancora l'anima del soldato, ch'è bravo e paziente.	Istruzione pubblica, ed educazione eccellente. Lumi meno diffusi, che in altro tempo.

STATI.	CARATTERE e spirito pubblico.	QUALITA' della forza armata.	EDUCAZIONE, COGNIZIONI.
Turchia.	Ignoranza, e stupido orgoglio ne' Turchi. Disperazione ne' Greci. Odio profondo tra gli uni, e gli altri, e discordia tra i primi.	Soldati indisciplinati, e disanimati da una lunga catena di disfatte.	Appena un' ombra di letteratura. Educazione abbietta.
Vestfalia.	Laboriosi, industriosi.	Atti alle fatiche della guerra,	Lumi non egualmente diffusi. Coltura, e scuole eccellenti nell' antico Brunswich. Buona educazione morale.
Stati uniti di America.	Costumi semplici ne'paesi interni, più raffinati nè marittimi. Interessi contrarj delle provincie commercianti, e delle agricole.	Quasi niente di armata permanente.	Pochi lumi. Educazione varia.
Paesi bassi.	Costanza, ed attività senza rumore.	Spirito mercantile ma non militare. Buoni marinaj.	Certi generi d'istruzione diffusissimi. Educazione accurata. Poche cognizioni volgari.
Austria.	Carattere generalmente dabbene. Gran differenze di lingua, e di origine.	Buona Truppa. Eccellente la Cavalleria. Ottima l' artiglieria.	Molte Scuole. Buona l' educazione morale.

STATI	CARATTERE e spirito pubblico.	QUALITA' della forza armata.	EDUCAZIONE, COGNIZIONI.
Baden.	Carattere vivo, franco, naturale.	Buoni soldati.	Stabilimenti di publica istruzione con somma cura mantenuti. Cognizioni sufficienti.
Baviera.	Carattere regolare.	Ha la bravura necessaria al buon soldato.	Istruzione pubblica finora non curata. Scarse cognizioni.
Brettagna. (*gran*)	Carattere malinconico, e riflessivo. Spirito mercantile, e speculatore. Odio degl' Irlandesi contro gl' Inglesi.	Il soldato è animato dallo spirito del proprio dovere. Eccellenti marinai.	Gran lumi diffusi, ma parziali. L'educazione domestica accuratissima. Il leggere universale nella Scozia. Tutto ciò meno nell' Irlanda.
Danimarca.	Costumi buoni.	Eccellenti soldati.	Leggere e scrivere generale. Istruzione publica accurata. Cognizioni limitate a pochi rami di scienza, e letteratura.
Elvezia.	Coraggiosi, fedeli, industriosi. Costumi franchi, ed ingenui.	Soldati valorosi.	Generale tra il popolo della campagna, l' istruzione, ed i buoni principii. Molte cognizioni nelle persone agiate.

STATI	CARATTERE e spirito pubblico.	QUALITA' della forza armata.	EDUCAZIONE, COGNIZIONI.
Elvezia.			Ottimi stabilimenti per l'istruzione della gioventù.
Francia.	Carattere vivo, intraprendente, socievole, instabile. Orgoglio, e vanità nazionale.	Coraggio, ed impetuosità negli attacchi. Pratica della guerra. Spirito marziale in tutta la Nazione.	Gran lumi, e frivolità. Istruzione limitata a certe classi, ed alle grandi città; educazione morale, e domestica curata.
Regno Lombardo Veneto	Nazione pacifica.		Gran lumi nelle classi agiate, poca coltura nel popolo. Molti Stabilimenti di pubblica istruzione.

STATI	SITUAZIONE naturale.	SITUAZIONE pel commercio ed ajuti per esso.	SUOLO ed Agricoltura.
Austria.	Territorio ben unito per la difensiva, ma privo in parte di frontiera Militare. La Russia le potrebbe fare il maggior male, ma è dessa la sua maggior' amica.	Situazione poco felice pel commercio: 400 miglia di Littorale con due soli porti sull' Adriatico. Sbocco pe' fiumi in mano a' Turchi, a' Sassoni, a' Prussiani.	Nel generale paese montuoso. Gran pianure al Nord, ed al Sud de' Carpasii. Suolo per lo più fertile. Agricoltura trascurata, ed il contadino avvilito, ma meno nelle provincie di Germania.
Baden.	Territorio poco concentrato. Possiede i passi più importanti per difendere la linea del Reno, e della Selva Nera. Il passo di Kehl in mano della Francia.	Il Reno, il Meno, ed il Neker agevolano il commercio, favorito pure dalle buone strade.	Nel generale il suolo è una pendenza della Selva Nera. Fertile da per tutto. Agricoltura ben intesa.
Baviera.	Oggi forma un tutto riunito, ma nè a sufficienza grande, nè a sufficienza piccolo. Contro l' Austria non ha altra frontiera, che l' Inn.	Sbocco pel Danubio in mano dell' Austria. Più libero il Meno. Potrebbe con un canale unire questi due fiumi.	Suolo montuoso nelle parti meridionali, e Settentrionali. Nel generale fertile. Agricoltura per lo più trascurata.
Brettagna. (*gran*)	Situazione vantaggiosissima perchè isolare, sebbene non abbia che poche piazze forti.	Ha tutti i vantaggi pel commercio, e ne sa profittare. Buoni porti, canali. Stra-	Suolo montuoso nella Scozia, paludoso, e vasto, ma fertile in Irlanda, vario nell' In-

STATI	SITUAZIONE naturale.	SITUAZIONE pel commercio ed ajuti per esso.	SUOLO ed Agricolturà,
Brettagna (gran).		de, ponti, e 2900 miglia di littorale.	ghilterra. In pochi paesi si conoscono così bene le operazioni agrarie quanto nell'ultima.
Danimarca.	La Norvegia troppo isolata, e troppo estesa. Ha perduto nella Prussia un pericoloso vicino.	Porzione felice tra due mari, e libere uscite. Buoni porti, e 2200 miglia di littorale.	Terreno montuoso, ed ingrato nella Norvegia, a sufficienza fertile nella Danimarca. Agricoltura florida per quanto comporta il suolo. Contadino libero, ed agiato in Norvegia.
Elvezia.	Difesa dalla natura, ma in contatto con una immensa potenza.	Situazione poco felice pel commercio. Sbocco pel Reno.	Montuosissimo, ma bello. L'industria, e la libertà vi cangiano la natura.
Francia.	Paese ben unito, e concentrato. Frontiere naturali sorpassate in Italia. Posizione dominante a tutti i paesi vicini.	Bene situata tra due mari. Canali e fiumi navigabili. Non molte buone strade: 1650 miglia di littorale con pochi buoni porti.	Paese nel generale piano, meno che a Levante, ed a Mezzogiorno. Poco fertile solamente nelle parti centrali. Agricoltura nel totale mediocre.

STATI	SITUAZIONE naturale.	SITUAZIONE pel commercio ed ajuti di esso.	SUOLO ed Agricoltura.
Regno Lombardo Veneto	Frontiera estesissima. Paese aperto alla Francia. Ben fortificato dall' Armata Austriaca.	Non mal situato pel commercio. Padrone del corso del Po. Provveduto non a sufficienza di canali navigabili. Esteso littorale con pochi buoni porti. Gli manca un porto sul Tirreno.	Suolo per lo più piano, grasso, fertile, e bene irrigato. Agricoltura floridissima.
Olanda.	Guarentita da' suoi fiumi, e canali.	Situazione favorevole al commercio. Il Reno sbocco dell' Alemagna, e della Francia. Canali senza numero. 40 miglia di coste con porti mediocri.	Immensa palude disseccata. Monumento meraviglioso dell' industria umana. La terra più atta al pascolo, che all' agricoltura, che nonostante vi è florida.
Portogallo	Frontiera difficile a difendere, malgrado le sue Piazze forti.	Padrona de' suoi sbocchi, e di gran parte di quelli della Spagna. 420 miglia di littorale con buoni forti.	Terreno leggiero, ed in gran parte montuoso, ma fertile. Agricoltura trascurata.
Prussia.	Territorio niente concentrato, e di difficile difesa.	Comunicazione per via di canali coll' Elba, coll'	Suolo sabbioso, e sterile nel Brandeburghese, montuo-

STATI.	SITUAZIONE naturale.	SITUAZIONE pel commercio ed ajuti di esso.	SUOLO ed Agricoltura.
Prussia.		Oder, e colla Vistola; 480 miglia di coste con mediocri porti.	so, e fertile nella Slesia, mediocre nel resto. Agricoltura poco perfezionata. Contadino non sempre libero.
Russia.	Massa pesante, e mal proporzionata. Inattaccabile in mezzo a suoi deserti, ed a' suoi geli.	Poco vantaggiosamente situata, sebbene fra 4. mari. Commercio interno favorito da canali, e da grossi fiumi: 700 miglia di coste sul Baltico, 1000 sul mar nero. Pochi porti.	Terreno sterile al Settentrione, fertile, e poco coltivato nel centro, fertilissimo, e deserto nel mezzogiorno. Agricoltura dove più, dove meno sconosciuta. Contadino schiavo.
Sassonia. e Varsavia.	Territorio diviso in due pezzi.	I suoi sbocchi per la Vistola, e per l'Elba in altre mani. Poche strade.	Suolo fertile, e generalmente piano. Agricoltura florida in Sassonia, dove il Contadino è libero: l'opposto in Lusazia, e nel Gran Ducato di Varsavia.
Sicilie.	Ottima posizione militare.	Felice situazioue pel commercio, Manca di strade, e di ponti. 1600 miglia di coste con varii buoni porti.	Terreno quasi tutto montuoso, e fertilissimo. Agricoltura con poca intelligenza. Il contadino è protetto.

STATI.	SITUAZIONE naturale.	SITUAZIONE pel commercio ed ajuti di esso.	SUOLO ed Agricoltura.
Spagna.	Eccellente posizione, quando fosse messa in istato di difesa.	Situazione favorevolissima al commercio. Parte delle sue uscite in mano al Portogallo. Canale in Aragona. Strade per lo più pessime. 1030 miglia di coste con buoni porti.	Suolo dove montuoso, dove leggiero, e secco, ma quasi sempre fertile. Agricoltura nel generale abbandonata.
Stato Pontificio	Debole.	Non mal situato. Tevere navigabile per 40 miglia. Buone strade. 135 miglia di Littorale con un meschino porto.	Suolo fertile, ed in gran parte in preda alle acque stagnanti. Agricoltura per lo più abbandonata.
Svezia.	Territorio ben unito, ma la Finlandia di difficile difesa contro de'Russi.	Situazione comoda pel commercio, ma ha i porti per lungo tempo ghiacciati. Bel canale di Trolhatte. 1600. miglia di littorale.	Terreno per lo più ingombro di laghi e paludi, o sterile. Agricoltura eccellente. Contadino libero.
Turchia.	Frontiere oggi poco sicure dal lato di Europa. Posizione poco eccellente.	Superba situazione. Il Danubio l'è come un mare interno. Più di 4000 miglia di coste, e gran numero di porti.	Bella varietà di monti, valli e pianure. Suolo generalmente fertile. Agricoltura avvilita.

STATI	SITUAZIONE naturale.	SITUAZIONE pel commercio ed ajuti di esso.	SUOLO ed Agricoltura.
Vestfalia.	Ha buone posizioni militari.	È traversato dal Weser, tocca l'Elba, e comunica col Reno.	In gran parte montuoso, ma fertile, e reso tale dall'industria.
Wurtemberg.	Poche posizioni militari.	Il Necher è il solo sbocco pel suo commercio.	Suolo fertile ed agricoltura intelligente.
Stati uniti di America	Buona situazione senza nemici da temere.	Eccellente situazione pel commercio. Il Missuvi, ed il San Lorenzo possono riguardarsi, come due mari interni. Molti fiumi, e laghi navigabili. e buoni porti.	Suolo in parte montuoso con immense pianure. Le terre in gran parte in mano alla natura, e coperte di boschi, e paludi, ma fertili. Ottima l'agricoltura, dov'è esercitata.

STATI.	PRODOTTI naturali.	PRODOTTI d'industria.	COMMERCIO e ricchezze.
Austria.	Prodotti vegetali copiosi e buoni. Vino nella sola Ungheria, e parti meridionali. Animali oltre al bisogno. Mineralogia varia, ricca, interessante.	Industria non uguale. Arti nell'Austria, e nella Boemia scarse, e rozze nell' Ugheria, niente nella Gallicia.	Estrazioni grandi di prodotti naturali. Sono di ostacolo ad un gran commercio la situazione, e le carte bancali. Gran ricchezze in poche mani.
Baden.	Copia di prodotti vegetali. I vini formano la maggior ricchezza. Animali, e minerali sufficienti.	Ben provveduto di manifatture, specialmente di tele.	Commercio tanto di prodotti della natura, che delle arti. Agiatezza nel maggior numero.
Baviera.	Grano abbondante. Birra in vece di vino. Molto legname. Scarsezza di animali, meno che di porci. Molti minerali, specialmente Sale.	Buone manifatture nelle sole Città di nuovo acquisto.	Commercio di Cambio in Augusta, e generalmente attivo in rapporto alla situazione. Ricchezze poco diffuse.
Brettagna (gran)	A dispetto della sua florida agricoltura non raccoglie grano sufficiente al bisogno. La sola industria vi ha fatto naturalizzare molti frutti. Animali con tutti gli oggetti di economia rurale mi-	Progressi senza esempio in ogni genere di manifattura. Danno un prodotto annuo di circa 360 milioni di ducati.	Le sue relazioni commerciali abbracciano l'universo intiero. Cerca sottomettere tutta l'Europa al suo commercio. Ricchezze relative al suo immenso commercio.

STATO ECONOMICO.

STATI.	PRODOTTI naturali.	PRODOTTI d' industria.	COMMERCIO e ricchezze,
Brett agna (gran.)	gliorati, e copiosi. Molti minerali, specialmente Stagno, e Carbon fossile.		
Danimarca.	Grano in Danimarca, legname in Norvegia. Ottimi, e copiosi gli animali domestici. Grossi cavalli al mezzogiorno, la renna al Settentrione, Mineralogia ricca in Norvegia.	Manifatture di poca importanza.	Commercio di prodotti naturali esercitato sopra bastimenti proprj. Scarse ricchezze.
Elvezia.	Prodotti vegetali sufficienti agli Abitanti. Il bestiame è la principal ricchezza. Eccellenti formaggi. Mineralogia non ricca, e varia di quel che promette il suolo	Gran numero di manifatture, specialmente di orologj.	Commercio attivo per quanto lo permette la sua situazione. Agiatezza generale.
Francia.	Biade, e pasture nelle parti boreali: vini, e frutti nelle meridionali. Animali piuttosto scarsi. Minerali in copia ne' paesi montuosi.	Manifatture floridissime, sebbene fossero state per qualche tempo decadute a causa delle rivoluzioni.	Combatte per islacciare il suo commercio, che anche per terra è considerevole. Gran ricchezze passate in nuove mani.

STATI.	PRODOTTI naturali.	PRODOTTI d' industria.	COMMERCIO e ricchezze.
Regno Lombardo Veneto.	Gran copia di prodotti vegetali ed animali. Mineralogia piuttosto scarsa.	Non manca di manifatture. Veli a Bologna. Cristalli a Venezia. Lavori di ferro a Bergamo.	La bilancia del commercio gli è favorevole. Paese nel generale ricco.
Olanda.	Scarsi prodotti vegetali. Eccellente bestiame, e prodigiosa quantità di burro, e formagg.o. Mineralogia quasi niente.	Man'fatture quasi di ogni genere floride. Pesca, antica sorgente di ricchezze, decad uta.	Commercio tutto che avvilito dagl'Inglesi, ancora considerabilissimo. Pochi paesi hanno sì gran numero di persone agiate, ed anche ricche.
Portogallo	Ricchi prodotti di ogni genere, de' quali non si sa profittare.	Mancano sino in parte le arti di prima necessità.	Commercio ajutato sinora da'ricchi prodotti del Brasile. Oggi più ruinosó. L' Inghilterra assorbiva le sue mal distribuite ricchezze.
Prussia.	Prodotti vegetali sufficienti, e lino eccellente. Animali mediocri. Mineralogia ricca nella Slesia.	Numerose manifatture pel consumo interno. Le famose tele di Slesia danno un prodotto annuo di nove milioni.	Commercio inceppato. Ricchezze scarse.

STATI	PRODOTTI naturali.	PRODOTTI d' industria.	COMMERCIO e ricchezze.
Russia.	Gran copia di prodotti vegetali, meno che nelle parti Settentrionali, dove però sono gran ricchezze mineralogiche. Abbondanza di animali.	Manifatture tutto che numerose, non proporzionate all' estensione dell' impero, e troppo vicine alla loro infanzia.	Esteso commercio in prodotti naturali. Difetto di numerario. Ricchezze estreme, e miseria estrema.
Sassonia e Varsavia.	Copiosi i prodotti vegetali. Animali più in Varsavia, che in Sassonia. Gran ricchezze mineralogiche nell' ultima.	La Sassonia è il paese di Germania meglio provveduto di manifatture. L' opposto in Varsavia. Metallurgia più che altrove perfezionata.	Estrazione di prodotti naturali, e per industria. In Sassonia ricco commercio di transito, perchè senza avanie fiscali. Ricchezze più diffuse in Sassonia, concentrate in pochi in Varsavia.
Sicilie.	Ricchi prodotti di ogni genere, da' quali non si ricava l'utile, che si potrebbe.	Arti scarse, e poco perfezionate.	Commercio poco curato. Paga con tutto ciò con suo vantaggio in prodotti naturali le sue numerose immissioni. Ricchezze meglio distribuite colle nuove leggi.

STATI.	PRODOTTI naturali.	PRODOTTI d' industria.	COMMERCIO e ricchezze.
Spagna.	Copia di prodotti vegetali, specialmente di frutta. Buoni Cavalli. Pecore le prime del mondo. Mineralogia ricca, e varia, ma trascurata.	Industria assopita. Poche arti. Le manifatture reali depressive delle particolari.	Estrazioni di soli prodotti naturali. Gli stranieri assorbiscono i tesori del Messico, e del Perù. Gran ricchezze in mani oziose.
Stato Pontificio.	Abbondanza di ogni genere di prodotti.	Poche e mediocri manifatture. Molti lavori di belle arti.	Commercio quasi che nullo, e ricchezze sempre più decadenti.
Svezia.	Biade non sufficienti al consumo. Immense foreste. Animali mediocri. La renna unica ricchezza nella parte boreale. Molti minerali, specialmente rame, e ferro.	Poche e buone manifatture.	Estrae i suoi prodotti naturali, ed aringhe. Scarsezza grande di numerario.
Turchia.	Prodotti de' tre regni ricchi, varii, e copiosi, senza che se ne sappia profittare.	L' ignoranza de' Turchi, e l' avvilimento de' Grec non possono essere favorevoli alle arti.	L'estrazione de' soli suoi prodotti naturali mantiene la bilancia del Commercio a suo favore. Ricchezze mal sicure.

STATI.	PRODOTTI naturali.	PRODOTTI d' industria.	COMMERCIO e ricchezze.
Vestfalia.	Sufficienti prodotti vegetali, ed animali. Mineralogia ricca, specialmente nell' Hartzwald.	In molti luoghi gran manifatture, specialmente di tela. Metallurgia eccellente.	Commercio attivo co' vicini.
Wurtemberg.	Buoni, e copiosi prodotti vegetali, ed animali. Mediocri i minerali.	Ha manifatture pel suo consumo.	Poco commercio. Agiatezza comune.
Stati uniti di America.	Prodotti vegetali ed animali, varii, e copiosi: meno ricchi i minerali.	Arti non ancora ben stabilite.	Grande estrazione di prodotti. Molta immissione di manifatture inglesi. Popolazione, prodotti, industria, ricchezze, vi fanno rapidi progressi.

NOTA

Volendo inalterabilmente seguire il sistema di apporre dopo la parte analitica, o descrittiva, il quadro de' decreti che vi hanno rapporto, ho qui appresso notati tutti quegli, che riguardano le transazioni diplomatiche.

Decreto con cui si prescrive che i Consoli, e Viceconsoli, Cancellieri e simili Uffiziali di Potenze estere ne' Porti del Regno, debbono presentare patenti munite del Regio exequatur, e si circoscrivono le loro facoltà. 14 aprile 1807, numero 92.

Decreto con cui si vieta a qualunque Rappresentante delle Potenze estere di tenere le armi inalzate sulle porte delle loro abitazioni così in Napoli, che nel Regno, e ciò si permette a' soli Consoli debitamente riconosciuti ed autorizzati, nelle città di Commercio e Porti marittimi, esclusa la Capitale, 1 settembre 1807, num. 252.

Decreto che prescrive le nuove forme dello Scudo per le armi de' titolari, 15 febbrajo 1813, num. 1628.

Decreto relativo alla formazione dello Scudo per l'arme de' titolari, 3 aprile 1813, num. 1681.

Decreto che prescrive il modo di nominare i cavaleri del Real Ordine delle due Sicilie e l'autorizzazione per portare le decorazioni degli Ordini stranieri, 5 luglio 1814, numero 2161.

Legge con cui vien sanzionato il trattato di pace tra Sua Maestà e la Reggenza di Tripoli, 15 maggio 1816, num. 369.

Decreto con cui si dichiara non aver luogo in questo Regno il dritto di Albinaggio relativamente a' sudditi del Regno di Francia, 6 settembre 1816, num. 474.

Decreto concernente le facoltà de' sudditi Napolitani rivestiti della qualità di agenti Consolari delle Nazioni estere, 20 aprile 1817, num. 704.

Decreto con cui viene approvata la tariffa de' dritti pei Regj Consolati, e Vice-Consolati, 16 luglio 1817, num. 783.

Legge che ordina l'osservanza de' trattati conchiusi colle Corti di Francia, Spagna ed Inghilterra, 30 marzo 1818, num. 1159.

Decreto dichiarante, che l'art. 22 del Concordato non è applicabile a' privilegj del Tribunale della Monarchia di Sicilia, 5 aprile 1815, num. 1165.

Decreto per regolare l'interposizione del Regio exequatur su i brevi, e bolle spedite dalla S. Sede, 6 aprile 1818, numero 1166.

Decreto concernente l'esercizio del dritto di Albinaggio, 12 agosto 1818, num. 1284.

Legge che ordina l'osservanza di una convenzione conchiusa colla Corte di Prussia circa il dritto di Albinaggio, 4 settembre 1818, num. 1316.

Decreto per dilucidar quello de' 12 agosto ultimo sull' eser-

cizio del dritto di Albinaggio, 7 settembre 1818, num. 1320.

Decreto che riguarda l'esercizio del dritto di Albinaggio verso i sudditi dello Stato di Lucca, 15 settembre 1818, numero 1414.

Decreto vietante l'esercizio del dritto di Albinaggio verso i sudditi del Regno di Baviera, 15 dicembre 1818, num. 1417.

Decreto relativo al dritto di Albinaggio verso i sudditi dello stato di Massa e Carrara, 11 Gennajo 1819, num. 1451.

Decreto che proibisce l'esercizio del dritto di Albinaggio verso i sudditi del Regno di Wurtemberg, 22 gennaio 1819, num. 1472.

Decreto riguardante l'abolizione del dritto di Albinaggio verso i sudditi del Regno di Sassonia, 1 febbrajo 1819, numero 1486.

Decreto relativo al dritto di Albinaggio verso i sudditi degli stati d'Austria, 26 febbrajo 1819, num. 1504.

Decreto concernente il dritto di Albinaggio verso i sudditi del ducato di Anhalt-Desseau, 8 marzo 1819, num. 1522.

Decreto vietante l'esercizio del dritto di Albinaggio riguardo a' sudditi dello stato di Sassonia Meinungen, 8 marzo 1819, num. 1523.

Decreto concernente il dritto di Albinaggio verso lo stato di Sassonia Hildburghausen, 8 marzo 1819, num. 1524.

Legge per l'abolizione del dritto di Albinaggio tra questi reali dominj, ed il Regno de' Paesi Bassi, 15 marzo 1819, num. 1526.

Decreto che abolisce il dritto di Albinaggio verso i sudditi degli stati di Parma, 26 marzo 1819, num. 1750.

Decreto relativo al dritto di Albinaggio verso i sudditi della città di Amburgo, 26 marzo 1819, num. 1541.

Decreto che proibisce l'esercizio del dritto di Albinaggio verso i sudditi di Brema, 2 Aprile 1819, num. 1576.

Decreto prescrivente che non si eserciti il dritto di Albinaggio verso i sudditi di Lubecca, 28 aprile 1819, num. 1577.

Decreto concernente il dritto di Albinaggio verso i sudditi della Gran Brettagna, 28 aprile 1819, num. 1579.

Decreto portante l'abolizione del dritto di Albinaggio in favore de' sudditi dello stato di Assia-Cassel, 3 Maggio 1819, num. 1580.

Decreto riguardante il dritto di Albinaggio verso i sudditi dello stato di Toscana, 3 maggio 1819, num. 1581.

Decreto riguardante il dritto di Albinaggio verso i sudditi del Regno di Svezia e Norvegia, 2 Giugno 1819, num. 1607.

Decreti riguardanti le transazioni diplomatiche.

Decreto per l'abolizione del dritto di Albinaggio verso i sudditi di S. M. il Re di Portogallo, 29 giugno 1819, num. 1640.

Decreto concernente l'abolizione del dritto di detrazione in favore de' sudditi dello stato di Parma e Guastalla, 6 luglio 1819, num. 1651.

Decreto relativo al dritto di Albinaggio verso i sudditi dello stato di Sassonia-Gotha, 17 agosto 1819, num. 1689.

Decreto che abolisce il dritto di Albinaggio riguardo a' sudditi dello stato di Sassonia-Weimar, 17 agosto 1819, num. 1692.

Decreto per l'abolizione del dritto di Albinaggio in favore de' sudditi della corte di Anhalt-Bernbourg, 17 agosto 1819, num. 1694.

Decreto riguardante il dritto di Albinaggio verso i sudditi della città libera di Francfort, 17 agosto 1819, num. 1695.

Legge che ordina l'osservanza di una convenzione conchiusa colla Corte di Sardegna per l'arresto e reciproca consegna de' delinquenti, 30 agosto 1819, num. 1704.

Decreto per abolire il dritto di Albinaggio a favore de' sudditi dello stato di Meklenbourg Schwerin, 28 settembre 1819, num. 1724.

Decreto con cui si abolisce il dritto di Albinaggio in favore de' sudditi del regno di Hannover, 16 novembre 1819, num. 1761.

Decreto vietante l'esercizio del dritto di Albinaggio verso i sudditi della corte di Sassonia-Cobourg, 7 dicembre 1819, num. 1781.

Decreto che abolisce il dritto di detrazione in favore de' sudditi dello stato di Modena, 20 Dicembre 1819, num. 1805.

Decreto per abolire il dritto di Albinaggio in favore dei sudditi di S. M. Cattolica, 31 dicembre 1819 num. 1815.

Decreto per l'abolizione del dritto di Albinaggio verso i sudditi della Corte di Mecklenbourg-Strelitz, 2 febbrajo 1820, num. 1886

Legge che ordina l'osservanza di una convenzione colla Corte di Baviera per la reciproca abolizione del dritto di detrazione, 27 marzo 1820, num. 1932.

Legge per eseguirsi una convenzione conchiusa colla corte di Wurtemberg circa il dritto di detrazione, ed altri simili oggetti, 10 aprile 1820, num. 1941.

Decreto per l'abolizione del dritto di detrazione in favore de' sudditi di S. M. il Re di Svezia, e Norvegia, 3 maggio 1820, num. 1960.

Decreti riguardanti le transazioni diplomatiche.

Legge che ordina l'osservanza di una convenzione conchiusa con S. A. R. il gran Duca di Assia e del Reno, circa il dritto di detrazione, 15 maggio 1820, num. 1967.

Decreto per l'abolizione del dritto di Albinaggio in favore de' sudditi della Corte di Baden, 15 maggio 1820, num. 1972.

Decreto per l'abolizione del dritto di Albinaggio in favore de' sudditi Russi, e Polonesi, 28 luglio 1820, num. 1.

Decreto contenente delle disposizioni relative al modo come agirsi dalla Commissione esecutrice del Concordato contro gli Amministratori del Patrimonio regolare, 18 giugno 1821, num.

Decreto che ordina l'osservanza di una convenzione conchiusa colla corte di Sardegna per la reciproca abolizione del dritto di Albinaggio, 1 aprile 1822, num. 214.

Decreto portante l'abolizione del dritto di Albinaggio verso i sudditi della confederazione Svizzera, 22 marzo 1822, num. 1007.

Cap. IV.

Affari Interni.

§. I. Rapidamente ho negli antecedenti capi cennato (nello stretto limite che una parte preliminare mi circoscrive) come dal nostro Governo si cerca ottenere la TRANQUILLITA' del regno. È qui opportuno bozzare pochi tratti sul modo, con cui se ne vorrebbe formare la PROSPERITA', per finalmente condurre la mente del compiacente lettore a passare sull' analisi del vasto sistema finanziero (presso di noi sommamente ammirabile per essere l' urgenza, e la difficoltà del debito pubblico formato da circostanze assai critiche): sistema il di cui oggetto è per ogni Stato l' appoggio positivo, e reale, senza di cui non regge istituzione, non vale saviezza, non dura potere, non riesce politica; meno che non si voglia costituire un governo *inceppato*, come era quello degli Spartani; esempio unico tra nazioni civilizzate; esempio rovinoso per una grande popolazione; esempio inimitabile per essere il comodo, e l' agiatezza effetti del rapido corso del numerario (1).

NOTA

(1) Per maggiore esattezza avrei desiderato di poter pubblicare con questo primo volume anche la *terza se-*

§ II. *Massime*. E per riuscire nell' attuale assunto a me pare, che non vi è prosperità ove non vi sia *sapere* ed *opulenza*; o sia civilizzazione, e comodità. Per ottener questa, l'esempio dei Fenici, dei Cartaginesi, dei Genovesi, degli Olandesi, degl' Inglesi e Francesi, non meno che i principj di Say, Riccardi, Malthus, Sismondi, Senofonte, Aristotile, e Pla-

---

zione della parte preliminare, ove essendo esposti con quella maggiore accuratezza che mi è possibile i principj e le massime da cui è formato il nostro sistema finanziero, avrebbe contenuto questo volume il compendio di tutte le nozioni generali de' diversi rami del governo, e gli altri sussecutivi, il preciso di tutto ciò che riguarda finanza: ma la somma cura che hanno esatto i quadri apposti ad ogni capitolo avendo richiesto tempo fatiga e spesa molto al di là di quel che immaginassi, così sono stato costretto a desistere da questa idea, e farne la pubblicazione nel secondo volume.

Inoltre avvertasi, che se in questo capitolo non si nomina neanche il contenzioso amministrativo, ciò nasce dal perchè (vedi il prospetto di quest' opera) si avrà luogo di parlarne nella III. Sez. II. Par.

Infine quando passerò ad osservare i diversi capitoli di spese di ogni ministero e sue dipendenze, rianderò molte cose con più accuratezza, e mi pregerò di dimostrare la necessità dell' esito, coll' utilità del suo oggetto. Che anzi questo è stato uno de' motivi per cui a trattare delle finanze piuttosto, che di altra parte del governo mi sono deciso.

tone, concorrono a fissare come massime certe e necessarie per la floridezza di un Paese le seguenti:

1. Di PERFEZIONARE *quei fondi, che la natura del suolo, e del clima, o quelli che qualunque altra circostanza gli fanno coltivare*:

2. Di COMMERCIARE *coll'estero per li soli prodotti necessarj.*

3. *Finalmente, e con somma premura, di portare le manifatture nazionali a perfezionamento tale da non aver bisogno delle estere.*

Su questi tre oggetti è basata l'amministrazione pubblica del nostro Regno (1).

§ III. *Cenno dello sviluppo della prima massima.* 1. L'ignoranza, e la superstizione, 2. *la niuna, o poca cura*, 3. *la mancanza de' mezzi* produce, che i fondi naturali, oppure quelli che ne fanno le veci, restino deteriorati ed avviliti.

La situazione locale di questo paese è la più felice, ch'esista in Europa. Bagnata da tre mari, che mettono gli abitanti in facile comunicazione con popoli commercianti ed industriosi: abbellita da pianure feracissime di grani, da' monti verdeggianti di olivi; da colline ric-

(1) *Vedi il piano di organizzazione della Real Segreteria, e Ministero di Stato degli* affari interni.

che di deliziosi pergolati, da vaste miniere colme di ferro: popolata di api industriose: doviziosa di piante utili, salutifere: infine non vi è palmo di terra, che non sia capace di qualche prodotto vantaggioso. Tanti beni sono però poco, o mal goduti. Ostacoli infiniti frappone ognuna delle indicate cause.

Art. I. L'ignoranza è fatale. I proprietarj oprano per tattica: essi seguono i consigli de' Padri (perchè trasmessi a questi dagli Avoli!!!), nè si rimuovono, per timore che non abbiano a farsi un danno. I Sacerdoti, ed i pubblici Istruttori dovrebbero gli uni colla loro autorità, gli altri colle loro cognizioni, rimuovere tale ostacolo. I Decurionati dovrebbero sorvegliare, affinchè i Paesani potessero e dovessero profittare di quelle tante disposizioni, che, a promuovere le naturali produzioni, è nelle loro facoltà di dare sulle norme che le leggi economiche del regno forniscono.

Art. II. Mi si permetta un' idea, forse ardita, e senza dubbio contrastabile; ma pure avvalorata da molti esempj, tra cui, benchè in molta sproporzione di circostanze, quello della China, e del Tibet.

La proprietà è sacra, e merita perciò rispetto, ma quando? Allorchè se ne fa un utile e buon uso. Però se è delitto il farne un uso cattivo, non lo è meno il renderla inutile, dacchè pri-

va, molti di ritrarne quel vantaggio, che se fosse coltivata otterrebbero. Or per ipotesi, se la niuna o poca cura nascesse dalla negligenza dei Proprietarj, allora non è forse utile lo stabilire la *colonìa*, talchè resti al padron diretto solo un equo profitto, e passi il fondo in mano di persona più industriosa? Le proprietà resterebbero con vera proporzione divise. Lo sventurato travagliatore non gemerebbe ozioso sul fondo trascurato dell' uomo neghittoso, o indolente. Le Sicilie non offrirebbero il lacrimevole spettacolo di vaste e fertili contrade senza popolazione, o numerose popolazioni senza mezzi di sussistenza. L' emigrazione degli Abruzzesi, e la solitudine di Puglia non proverebbero abbastanza quello che asserisco!

Art. III. Dirò ancora un altro pensiero. Il bene del paese, l' ansia di giovarlo, mi farà forse travedere: mi guardi però il cielo d' immaginare progetti per far pompa di fantasia: conosco l' inesperienza della mia età, ed il mio nulla, e se oso azzardarmi, n' è colpa il timore di tradire il dovere di uomo, trascurando di proporre cose, che continue riflessioni mi fanno credere utili.

La mancanza di mezzi pur troppo si riproduce: ma pure credo, che potrebbe essere un motivo di profitto pel Governo, e insieme di vantaggio ai malestanti, laddove in ogni *Comune*,

siccome si stabiliscono tasse per la manutenzione, ristoro, o formazione delle strade, e per altri usi utili alla sua università, così si potrebbe o permettere l' inversione momentanea di questi cespiti, o fissare altri pesi simili per la formazione di un *Magazzino pubblico*, e di una *Cassa*, che servissero per sovvenire ai bisogni della coltivazione a titolo d' *impronto*; impronto da darsi con cautele, e coll' interesse corrente.

Per altro i mezzi più importanti sono: *la costruzione, conservazione, formazione, e sicurtà delle strade, e de' ponti: i pesi, le misure, ed il rappresentante de' valori esattissimi: la buona fede garentita, privilegiata, protetta.* Tutti questi mezzi sono dal nostro Governo con somma cura promossi. Che se del tutto non sono ancora perfezionati, si deve attribuirlo alle circostanze degli scorsi tempi.

§ IV. *Breve sviluppo della seconda massima.* Accader suole, che l' uomo faccia conto solo della frivola squisitezza: quando ciò avviene, l' industria è rovinata, il costume è corrotto. Ad impedire tanto male, necessario si rende il proibire la formazione, ed il commercio di tutti quei prodotti, che soddisfar potessero questa depravatezza; oppure di caricarli di dazio e punire severamente il contrabbando. Locchè è ponderatamente stabilito nell' ultima ta-

riffa doganale d' immissione, ed estrazione pel regno.

Sogliono accordarsi privilegj; ma quanto non è dannoso quest' uso! I veri privilegj devono consistere nella *bontà de' prodotti*, *negli incoraggiamenti onorifici*, *o pecularj nel prender parte all' intraprese* (supposto che l' utilità sia manifesta).

§ V. *Sulla terza massima.* La bilancia commerciale è così formata, che per poco che un popolo dà i prodotti suoi nello stato naturale per poi riceverli manifatturati, assolutamente è rovinato. — Lo stesso avviene quando ammette nel Paese prodotti esteri a danno dei Nazionali. Il Governo può facilmente togliere qualunque di questi abusi gravitando ancora di contribuzioni insoffribili ogni sorta di commercio o di monopolio dannoso agli interessi dell' industria nazionale.

Tutti i popoli devono essere persuasi, che possono modificare qualunque prodotto naturale, purchè circostanze fisiche o morali non lo impediscano assolutamente. Questa verità quantunque trivialissima, pure è trascurata, ed in modo che vien disprezzata di tutta fede. Niente di più sciocco, e pernicioso. Si rimedia a ciò, I.° quando accuratamente s' introducono nella popolazione tutte quelle cognizioni, che possono influire alla formazione degli utili prodotti,

accordandosi all' uopo incoraggiamenti sensibili. II.° Gli stabilimenti di manifatture bisognerebbe in tali luoghi fissarli, onde si possa con più facilità ottenere non solo la necessaria materia, ed i mezzi; ma ancora un certo smaltimento. A tal uopo trovansi presso di noi fissate le autorità civili là appunto, ove maggiori vantaggi può ritrarne l' industria.

Oltrechè in Napoli l' *Instituto d' incoraggiamento* sorveglia con diligenza sulle intraprese, la di cui novità, o la di cui perfezione rechi nuovi vantaggi al paese, onde promuoverle con premj.

L' esposizione pubblica, che in ogni anno si fa nella Capitale, onorata dalla presenza e dagli elogj della Famiglia Reale, tende a risvegliare l' emulazione; molle tanto energica, quando il popolo è educato. Negli stabilimenti di pietà, come *al Carmine*, allo *Spirito Santo*, e nel *Reclusorio* vi sono con diligenza esercitati i mestieri, affinchè servano di modello, e sollevino intanto quegli sventurati, che ivi l'esercitano.

Infine non manca nessuno di quelli mezzi, che potrebbero condurre allo sviluppo dell'industria anche perchè nello stato commerciale di Europa essendo i nostri cereali depreziati, ben potrebbesi secondare le vedute del Governo col coltivare altri prodotti, ed addirsi con ispecialità alle manifatture. Ma qui appunto è il male: nella inten-

zione. Eppure niente potrà distruggere il nostro stato di avvilimento, ove non s' incominci il regnicolo a persuadere, che egli vedrà miserabile la sua famiglia se non si scuote da quella inerzia in cui un' apparente abbondanza fatalmente suole gittarlo. Assolutamente passivo è il commercio delle Sicilie solo perchè il paese non conosce la sua posizione. Per risparmiare il carlino, per godere di un poco di lintura, si fa uso delle chincaglierie, e de' generi esteri, senza curare la voragine terribile, in cui sono inabbissati i nostrali. Fino a che non ci persuadiamo ch' è nostro meglio sacrificare dei piccoli vantaggi per consumare i generi del paese, nò, non si potrà mai risorgere. Mille volte ho considerate queste cose prima di scriverle: io mi lusingo, che una sola volta vorrà farlo chi legge, per persuadersi della verità, ed incominciare coll' esempio.

§. VI. *Civilizzazione.* La civilizzazione presuppone: *coltura delle facoltà umane: pubblica beneficenza: leggi sanitarie: economia domestica.* Ricerchiamole nelle nostre leggi.

§. VII. *Coltura.* La perfezione delle facoltà umane è utile abbandonarla a' particolari?-Interessante difficoltà discussa pur troppo, ed a forza di esperienza decisa!

Non è utile, 1.° dacchè non tutti avranno interesse di conservare lo stesso modo di agire e

pensare, che sia conveniente al bene comune di quella società a cui si appartiene.

2.° Non è utile, perchè spesso si crede dire delle grandi verità, mentre si comunicano de' grandi errori, in modo che le scienze, le belle arti, l' industria ne soffrono.

3.° In una parola non è utile, perchè potrebbe far prendere quella direzione al popolo, che più lusinga le sue passioni, ma che più nuoce a' suoi interessi.

Taluni però dicono: basta piacere al Popolo per essere nel dritto di manifestare le proprie opinioni. Ciò è falso. Ed in vero, vi è stata un' epoca, in cui si credeva dannato colui, che cercasse coltivare alla meglio che poteva il suo spirito. Ora se si avesse voluto allora piacere ai Popoli, secondandoli, ove sarebbero andati a finire colla loro ignoranza? Allorchè i Barbari tuttora ebri di vittoria invasero il Mezzogiorno, crederono che le antichità greche, e l' opere italiane in qualunque oggetto, fossero degne di disprezzo; essi non sentivano altro piacere, oltre quello che gli apportava il distruggere tutto. Civilizzati di poi, mercè le cure di Alfonso d'Este, di Lione X, e raffinato il loro gusto, non hanno essi forse deplorata la stupidità de' Padri loro, e col fatto disprezzando tutto ciò che sapeva di gotico, non hanno sostituito quello che sodisfa il genio, ed il gusto? Ora se i Governi gli

avessero sempre secondati, l'Italia sarebbe a quest' ora un paese più infelice de' deserti stessi. Così per l'altro eccesso; di quell' eccesso, che dando tutto in balia delle fantasie riscaldate, accieca i popoli a forza di lumi (!!!).

Quindi la necessità di stabilire una direzione allo sviluppo delle facoltà umane, onde ne risulti quella coltura, che produce civilizzazione e non è il prodotto della corruzione.

§. VIII. *Oggetto verso cui dirigere le facoltà umane.* La base, su cui dev' ergersi il tempio al genio ed al gusto, il principio di pubblica e particolare istruzione, uno de' fondamenti necessarj al ben' essere sociale, la massima, che ogni Cittadino dovrebbe conoscere, e profittare per quanto gli è d' uopo nella direzione che intraprende, consiste nel fissare tale norma di educazione, che ognuno sviluppando lo spirito, perfezionando il sentimento, e la delicatezza del cuore, regolando la consistenza, e l' eccitabilità della fantasia, possa la propria mente *elevare ed estendere* in maniera che acquistando una scienza non erronea de' rapporti, che hanno gli elementi che formano l' oggetto di cui si occupa, faccia buona scelta de' mezzi con cui regolarli.

Or poichè le facoltà umane si distinguono in quattro classi, io ricercherò il modo con cui ognun di esse si attira l' attenzione del Governo, e come (sempre rapidamente) col loro mi-

gliorare nasca la vera, e solida civilizzazione, ed uno de' più saldi appoggi del benessere. — Queste classi sono formate; la prima dalle facoltà organiche; la seconda dalle morali; la terza dalle intellettuali; l' ultima dall' ideali.

Art. 1. *Sulle facoltà organiche.* L' essenza di queste facoltà è il sentimento (1). I nervi ne costituiscono la natura; il cervello n' è il centro. Consiste perciò il valore di una facoltà nell' energia e natura delle vibrazioni, di cui son capaci i nervi che la formano. Le vibrazioni, o oscillazioni de' nervi possono essere promosse da un oggetto, o da una quantità di essi, possono essere or piane, or forti, or alte or basse, e possono avere successivamente, e promiscuamente questi tuoni.

---

(1) *Tracy crede che per l'* uomo tutto è sentire. *Egli incomincia la sua opera con un assurdo, e la prosegue e finisce su questo dato erroneo, ed umiliante.*

Per l' uomo tutto è percepire, *ossia tutto è il rizultato del* sentimento *esterno, e della* concezione *interna; talchè ove questo è cattivo sono falsi i suoi raziocinj, e viceversa. E siccome è inconcepibile una concezione d' idea primordiale senza* sentimento, *del pari è impossibile il* sentimento *senza* concezione. *Quindi esendo la* percezione *appunto la riunione di tutte e due queste facoltà, dal suo valore dipende ogni calcolo umano.*

Egli è perciò, che dipendendo essi dalle stesse leggi (per quanto è in rapporto a tale oggetto), hanno le sensazioni una corrispondenza tra loro, quantunque fossero prodotte da differenti oggetti, e con differenti organi.

Ora essendo perciò *gli elementi* di tutte le vibrazioni de' nervi in simile corrispondenza, una infinità di vantaggi si può benissimo da ciò ritrarre. Imperocchè ove avviene, che oscillazioni formate da elementi che si corrispondono, avessero purnonostante una diversità tra loro, allora se vedesi essere nato l' aumento d' intensità dall' ajuto dato all' organo, oppure dalla modificazione che ha ricevuto l' oggetto esterno, si può tentare lo stesso coll' altro organo, o coll' altro oggetto esterno, che hanno prodotte vibrazioni meno aggradevoli.

Così, se nel formare una musica si ha avuta attenzione di farla corrispondere ad una pittura di modo che siano i colori così distribuiti, come lo sono i tuoni, e gli elementi che li formano, abbiano avuto lo stesso ordine, e la stessa misura; allora se riesce a causa dell' organo la musica più aggradevole, si cercherà dare all' occhio un ajuto, che possa mettere in livello la pittura, e se riesce a causa dell' esattezza degl' istrumenti, si darà a' coloriti più vivacità.

Sembrerà a taluni strana questa teoria, ma

in un trattatino che spero presto pubblicare se ne vedrà collo sviluppo il vantaggio, e l' evidenza (1).

Conseguenza di ciò che ho accennato è non solo lo sviluppo, che possono avere le arti, che pel piacere de' diversi sensi sono immaginate (stantechè essendo sviluppata una di esse lo possono essere ancora le altre), ma ancora da ciò viene, che un principio generale si può utilmente adottare (2).

---

(1) *La grammatica per i pittori tratta dalle nozioni musicali è celebre da qualche anno in Francia.*

(2) *Questo principio nasce dal che dipendendo dalla vibrazione de' nervi le sensazioni, è perciò da conchiudersi, che secondo è la natura delle oscillazioni, così è la differenza del sentimento. Or quando le oscillazioni si combinano in modo, che producono una semplice armonia, allora dicesi* piacevole. *Quando produce un contrasto di alte e dolce, di vibrate e di ribalze allora produce una sensazione* squisita, *perchè un' impressione fa risaltare l' altra. Quando da un grado piacevole sempre più s' inalza al suo più alto tuono, e in tutte le maniere di cui è capace si modifica, allora l' anima sentendosi regolatamente trasportata nel piacere che quello produce, riceve una soave impressione. Infine, quando cominciando con un tuono dolcemente passa ad un altro, e così da uno all' altro differente, allora può formare un tutto* delizioso. *E viceversa. Leg. Montesquieu nel suo trattatino sul gusto, e sul genio.*

Art. 2. *Delle facoltà morali.* Le facoltà morali sono quelle disposizioni che ha l'anima, mercè cui rendesi suscettibile della pietà, del terrore, dell'odio, dell'amore, e di qualunque altra passione.

L'ordine, la varietà, l'abitudine, ed i contrasti, la magnificenza, il sublime con i loro opposti, promuovono nell'anima la disposizione alle passioni. Or secondo che l'anima è più capace di sentirli con vivezza, così più celeramente inclina alle passioni, e secondo che sono più tenaci le impressioni, così sono le passioni più permanenti.

L'ordine è quello, che facilita l'estensione, e la penetrazione all'anima. Egli è perciò, che anche la confusione bisogna esprimerla con ordine. Tutto dev' essere posto nel luogo, che li spetta per produrre *una qualunque determinata sensazione*: in altro caso si sarebbe soggetto all'umiliazione di niente percepire, e se pur si può, vederlo svanito immediatamente.

L'anima languisce, allorchè sente sempre la medesima sensazione. La varietà comunicandole impressione, che non ha intesa mai, o raramente, o accompagnata da diverse circostanze, fa che la senta con quella energia che suole apportare la novità. Da qui nasce, che un oggetto benchè proporzionato, si trascura quando è sempre uniforme, mentre molta varietà

piace sempre, ed è sempre amabile.

Ad onta di ciò, per essere l' anima involta da fragile materia, suol stancarsi ove le sensasioni si succedessero con troppo di promiscuità. Allorchè è in questo stato si abbandona all'abitudine, come quella che le fa sentire delle impressioni, a cui quantunque assuefatta pure non sa abbandonarle.

I contrasti sono una specie di simmetrica varietà. Le attrattive, mi si permetta l' esempio, di un bello spirito riescirebbero oziose, ove male a proposito figurassero. Far contrasto con i caratteri, riesce aggradevole, quando è fatto con arte, nè spiace la stessa contraddizione ove non offenda l' amor proprio, o giovi offenderlo. Tutto sta nel secondare le disposizioni del cuore senza cadere in affettazioni.

L' amabilità consister deve nel modellarsi sulla natura, nel seguire gli andamenti suoi, nel copiarne le bellezze, unirle, e variamente usarne.

La vera magnificenza è in una maestosa semplicità: senza semplicità, il maestoso è ridicolo, il magnifico nojoso. Chi vuole imporre deve riunire l' una all' altra.

L' anima spesso sente la sua sublimità. Quali dolci momenti non sono questi per essa! Altera di se stessa, si rende superiore ad ogni cosa: fattasi disprezzatrice del tempo, e di ciò che

con questo fugge, si gitta in braccio all' eternità, si trasporta nell' abisso che essa le presenta, considera la propria grandezza, ed è pronta a qualunque eroismo. Fortunata potresti veramente chiamarti, o specie umana, se questi slanci fossero continui e per tutti! . . .

Onde prendere le redini di questi sentimenti, risvegliare a proposito le impressioni, promuovere i mezzi all' uopo conducenti, nasce la necessità di sorvegliare e dirigere gli slanci, che la pittura, la scultura, l' architettura, la musica possono fare. Gli antichi Greci, ed i Sanniti ben conoscevano la possanza, che sulle facoltà morali dell'uomo facevano le belle arti: quindi le tante leggi, che tendevano a regolarne lo studio. I Celti, gli Sciti, ed i Goti prima di conoscere qualunque altra norma, ne tenevano una che li regolasse su questo punto. Che altro vogliono ispirare quei rozzi tronchi, quei feroci gridi, quelle mal connesse pietre presso un popolo Americano, se non che quello stesso, che facevano sentire le colossali statue, le maestose sinfonie, le alte piramidi tra gli Egiziani? — L' idea del sublime! — Ciò ch' è più di noi ci fa disprezzare noi stessi, e lo spirito pubblico languisce, laddove tutto si sacrifica al lusso particolare, niente al decoro universale. Quando le pareti delle case romane furono cariche di oro e di alabastri, Roma si apparecchiò a non

essere più la Metropoli del mondo; non già per l' eccesso del lusso, ma perchè alla privata maestà si sacrificava la comune. Il Campidoglio non era più uno: non era unico il monumento della gloria pubblica. Moltiplicato per quante suntuose case di particolari esistevano, perdè i suoi adoratori, restò presto deserto.

Tutto ciò che ispira un qualche sentimento dev' essere adunque regolato così, che non diverga dallo spirito del governo..

Carlo III.° (siccome osservammo nel cap. II. Sez. I.) per modificare lo spirito di egoismo, sacrificò milioni, onde far rivivere cogli antichi monumenti nuovo genio e nuovo gusto ne' suoi Popoli, protesse l' architettura, la pittura: le sue opere sempre grandiose tendevano ad ispirare ne' cuori il sentimento della sublimità; una gara di virtù. A corroborare questo progetto istituì con ottimi regolamenti *Collegj di musica*, *Accademie di disegno*, *Scuole di architettura*.

Essi reggono ancora, ed in parte migliorati, hanno tuttogiorno nuovo incoraggiamento dal Governo.

Art. 3. *Delle facoltà intellettuali*. In natura niente può farsi senza il suo ajuto, e molto meno dal niente contro le sue leggi. Le facoltà intellettuali sono appunto quelle, che scovrono all' Uomo il modo di avvalersi di questa

generale benefattrice, e gli fanno conoscere le sue leggi.

Le operazioni intellettuali non possono oltrepassare questi limiti senza cadere nell' errore. Nè possono in questi stessi limiti scovrire il vero senza un accurato esame.

Le facoltà intellettuali non potendo senza l'ajuto materiale de' sensi acquistar elementi alle loro operazioni, hanno dato un ajuto a questi. Il telescopio, il microscopio, le trombe acustiche, il barometro, le decomposizioni degli enti, sono da esse per l' uopo adoperate.

Dal soccorso apportato agli organi, infiniti vantaggi ha ritratto lo scibile umano; come ancora dallo stabilimento di un metodo, onde le facoltà avessero avuto un certo modo nell' avvalérsi di questi ajuti.

A migliorare il metodo, ed aumentare il numero degli ajuti, viene a proposito la così brillante, ed utile massima di BACONE: « Usate dell' analogia ». Mercè questa *Neuton* potè far ascendere il suo calcolo al punto il più sublime, *Loche* le sue meditazioni, *Macchiavelli* la sua politica, *Vespucci* le sue scoperte ec. . . Si osserva che ajutando gli occhi si potevano distinguere i Pianeti nel Cielo, quindi per analogia si cercano le trombe acustiche per ajutar l' udito; si osserva, che nell' acqua disciogliousi molti oggetti, e si rilevano così in questi moltissime

proprietà, quindi per analogia si decidono a prendere altri oggetti, che il fuoco solo può solvere senza distruggere, e si rilevano anche in questi oggetti nuove bellezze. Si vede, che l'acqua analizzata presenta più elementi; pense subito, che l'aria li potesse avere, e si scoivrono i gas. . Ma chi può numerare le verità che questa massima produce, e chi quelle, che può produrre?

In questo regno per profittare di tali scoverte, per farne delle uguali, ed anche delle più utili, è stabilita la *Reale Accademia delle scienze*. Per generalizzare la perfezione delle facoltà intellettuali vi è una *Presidenza di publica istruzione*. — Per avere un sistema di studio generale, un modello, un mezzo per facilitarne il corso, vi è la *Regia Università degli studj*, le *scuole normali*, i *Collegj*, ed i *pubblici istituti*.

E siccome dal modo come si percepiscono, e si vedono le cose, dipende il valore de' raziocinj, così vengono gli aspiranti alle cattedre ed alle lauree soggettati a severi scrutinj, onde abilitarli alle sacre ed importanti funzioni (*d'insegnare*, o *esercitare*) solo quando si trovano idonei tanto per dottrina, che per morale.

Art. 4. *Delle facoltà ideali*. La fantasia è il centro, ove l'anima percepisce l'esterne sensazioni, fissa l'intellettuali teorie, sviluppa gli affetti crea (dalle proprietà appartenenti a molti esseri,

siano intellettuali che reali) un ente immaginario, che contempla, esamina, modifica, secondo le diverse impressioni, che fa al suo cervello, o al suo intelletto. Essa è la fonte delle facoltà ideali.

Le facoltà ideali altro non sono, che le produttrici di visioni, o le conservatrici degli oggetti realmente percepiti.

Queste visioni possono essere prodotte 1.° da oggetti assolutamente ideali, come il farsi presente qualche buono avvenimento facile ad accadere, o accaduto, o difficile ad avvenire, o impossibile ad avvenire. (Questa ultima visione, quando è permanente, forma la pazzia). 2.° Da oggetti esterni movibili, come la farsa, la Commedia, il Dramma. — 3.° Da oggetti esterni durevoli, come le carte statistiche, la poesia, i romanzi, la storia (1).

Or chi non vede, ch' essendo questi de' mezzi rappresentativi devono subire quelle stesse restrizioni, e regole, che le reali? Di fatti i teatri, le accademie, la stampa sono perciò soggetti a de' regolamenti.

---

(1) *È qui al proposito aggiungere, che per qualunque siasi facoltà, l' ordine è necessario, ove si voglia produrre un' impressione semplice; il contrasto, ove si tratti d' impressione forte; armonia di grandi oggetti, ove si voglia scuotere; contrasto di grandi oggetti, ove si cerchi di fortemente scuotere.*

§. IX. *Beneficenza*. Se la coltura de'particolari, ossia il perfezionamento delle loro facoltà deve tendere allo splendore dello stato; del pari la magnificenza del Governo deve consistere nel sollievo dell' individuo. Ogni sapere del suddito fuori direzione è pernicioso o inutile, ed è tale ancora ogni magnificenza del Governo che non apporti un beneficio al suddito.

Beneficenza! caratteristica sublime, dono prezioso del Creatore, sorgente perenne incorruttibile di piaceri; tu il di cui più piccolo tratto è caro a Dio, di sollievo a chi lo esercita, di profitto a chi lo riceve, oh come bene ti distingui da quella cieca prodigalità, che sol nutrisce il vizio accorto, l' impudenza, l' improba povertà! Ma pure è tanto misera l' umana condizione, che spesso l' infingardaggine, o la depravatezza usurpano i soccorsi dovuti alla sventura.

Il nostro regno gareggia, non senza qualche primazia, con tutti gli altri stati ne' sentimenti di pubblica beneficenza. Non si dà passo nella capitale, e nelle provincie, che non porti a qualcuno di essi, ove o l' infante abbandonato, o l' orfano infelice, o il travagliatore ammalato, o la nubile onesta, o la vidua disgraziata, o il vecchio impotente non ricevi cura, sollievo, soccorso, ricetto. Ora li numererò io un per uno? Parlerò io de' tanti stabilimenti di *Ave grazia plena* consacrati nel re-

gno alla cura de' projetti? Oppur di quelli numerosissimi orfanotrofj, che tuttogiorno vi si moltiplicano? Scenderò a dettagliare i reclusorj, i ritiri, i conservatorj: ovvero le casse per i poveri, e gli assegnamenti per l'indigenza vergognosa; esporrò i tanti Ospedali? — Basta il dire, che la pietà, il bel cuore del regnicolo, la beneficenza del Governo sono di un effetto senza limite, di un valore senza calcolo. La inesorabile brevità, legge durissima da me adottata, ed a cui vieppiù mi soggetta la presente parte, m' impone silenzio. Uno sguardo a quella rubrica del *seguente quadro*, che riguarda gli stabilimenti di pietà per concepire quanto spessi e moltiplici siano i regolamenti, e le leggi, che a farli migliorare ha emanato il Governo.

§. X. *Leggi sanitarie.* Il nostro littorale esposto alle scorrerie de' barbari, ed al commercio di Levante, non solo ha richiamato l' attenzione del Governo sul primo oggetto, ma vieppiù sul secondo.

Ottimi regolamenti sono di norma ad una deputazione di pubblica sanità, che esatta, quanto vigile, e zelante col farli scrupolosamente eseguire, è di argine ad ogni sinistro evento.

La *formazione de' Camposanti* fuori l' abitato, l' *inaffiamento*, e la *polizia delle strade*, la *proibizione di sostanze nocive*, *o sospette*,

l'*assisa* per la vendita alla minuta, la *miglio-razione*, e la *manutenzione* de' luoghi di pubblico divertimento e ristoro, le *Mercuriali*, formano ancora oggetto delle nostre leggi riguardanti la pubblica amministrazione.

§. XI. Il Ministero anima, promuove, riordina, organizza, approva, incoraggia tante, e sì importanti istituzioni. Esso ha perciò per 1.° *oggetto*:

1. Mantenimento dell'unità de'principj di amministrazione: polizia municipale, e rurale: proposizione delle leggi, e regolamenti sull' amministrazione in generale: divisione delle leggi, e regolamenti sullo stesso oggetto: divisione territoriale amministrativa: riunione, e segregazioni de' comuni: quistioni di confini tra' comuni: quistioni di precedenze: archivio generale, ed archivj provinciali: stato civile in tutto ciò che concerne lo stabilimento, e la tenuta de' registri; naturalizzazione degli esteri: la coscrizione per la parte che riguarda il Ministero degli affari interni: organizzazione delle compagnie provinciali: servizio, e pagamento delle medesime: personale dell' amministrazione civile; ed in conseguenza tutto ciò, che riguarda la nomina, le destituzioni, i congedi, le giubilazioni, e pensioni delle autorità, e de' funzionarj nell' amministrazione provinciale, e criminale, e le autorizzazioni per far sospendere la loro garantia, quando occorra di sotto-

*

porli ad un giudizio: la convocazione de' Consigli provinciali, e distrettuali; il lavoro che risulta dalle deliberazioni de' medesimi da sottoporsi a Sua Mestà per le Sovrane determinazio na degli stati discussi provinciali.

2. Amministrazione comunale esclusa la contabilità: contenzioso amministrativo, e conflitti di giurisdizione: affari contenziosi de' comuni co' dipartimenti delle finanze, della guerra, della marina, e di ogni altro: autorizzazioni per alienazione d' immobili comunali, egualmente che dell' esame, ed approvazione di qualunque contratto comunale: divisione de' demanj: imposizione, ripartizione, modificazione de' dazj comunali: alloggio, e casermaggio della gendarmeria reale, e delle compagnie provinciali: alloggio delle truppe di passaggio: servizio delle forniture, e de' convogli militari: rimborso dovuto ai comuni per le anticipazioni da essi fatte per questo servizio.

3. Rendite e spese de' comuni: esame e spedizione degli stati discussi comunali: quadri generali, ed analitici delle rendite, e spese de' comuni da farne conoscere la situazione a Sua Maestà: ed ogni altro lavoro relativo alla contabilità comunale.

4. Tutti gli affari riguardanti costruzione, e ripartizione degli edificj pubblici provinciali, e comunali: locali delle Intendenze, Sottointen-

denze, tribunali, e di ogni altra pubblica autorità: le strade, i ponti, e tutti i lavori pubblici, che sono a carico de' fondi provinciali, comunali, e del real tesoro: stati discussi delle opere pubbliche provinciali, e comunali.

2.° *Oggetto*: 1. Regia Università degli studj: reali licei, e collegj: collegio medico cerusico: clinica medica, cerusica, ed ostetricia: gabinetto, e lavoratorio chimico: gabinetti di fisica, di zoologia, e di mineralogia: specola astronomica: orto botanico: scuole secondarie senza convitto: scuole normali, e primarie; scuole private: scuola de' sordi e muti: collegj degli Scolopj, e Dottrinarj: educandario in S. Francesco: soccorsi, ed incoraggiamenti agli studenti, e letterati poveri: revisione de' libri: società letterarie: società reale di Napoli: instituto d'incoraggiamento: accademia pontaniana; protomedicato: collegio farmaceutico.

2. Conservatorj di musica: scuole di ballo: scuole di disegno, pittura, scoltura, architettura, incisioni in rame, e pietre dure: studio di mosaico: scuola di scenografia: spettacoli, e teatri: revisioni delle produzioni teatrali: svolgimento de' papiri: scavi di antichità: acquisto di oggetti di belle arti: soccorsi ad artisti (1).

(1) *Tuttocciò ch' è stato istituito, e formato particolarmente dalla Famiglia Reale per vantaggio del pubblico, dipende dal ministero di casa reale: così la biblioteca, il museo ec.*

3.° *Oggetto*: 1. Stabilimenti, instituzioni, ed opere tutte di pubblica beneficenza: ospedali civili delle prigioni, e delle donne tollerate: mantenimento de' detenuti, che sono a carico del dipartimento degli affari interni: prigioni, e case di correzione: i monti di pegni, di maritaggi, di limosine, ed ogni altro monte di pietà: depositi, ed alberghi de poveri: mantenimento de' projetti: orfanotrofj, ritiri, conservatorj: congregazioni, ed altri luoghi pii laicali: formazione degli stati discussi per tutti gl' indicati stabilimenti.

2. Comitati di beneficenza: soccorsi per indigenza, per grandini, inondazioni, incendj, eruzioni del vesuvio, terremoti, epidemie, ed altre pubbliche, e particolari calamità: zuppe economiche: cimiterj, e polizia delle inumazioni: vaccinazioni, e tutt' altro che riguarda la pubblica salute: protomedicato in quanto alla percezione de' dritti: opere di terra santa.

4.° *Oggetto*: 1. Commercio esterno: estrazione de' generi di ogni sorte: corrispondenza colla deputazione di salute per cambiamenti di bandiere: riconoscimento de' consoli esteri: scuole nautiche: stato di porti: camera di commercio: interpetri commerciali: borsa di cambj: sopravveglianza delle colonne di assicurazioni: pesi, e misure: commercio interno: fiere, e mercati, voce de' generi, ed assise: annona,

e grascia : arti annonarie : stati periodici de' prezzi de' generi de' mercati : stati periodici dell' immissione , e consumazione nella Capitale : bilancia commerciale : monti frumentarj : società economiche : stabilimenti veterinarj : distruzione di animali nocivi : canali d' irrigazione , ed economia delle acque : molini, ed altre macchine idrauliche : pesca : economia della caccia relativamente all' agricoltura : miglioramenti delle razze : incoraggiamenti per le nuove colture, e piantagioni : risaje , e praterie : cautele per lo sfaldamento delle montagne.

2. Statistica : redazione della medesima in ogni provincia : stati di popolazione : stati di nascite , morti , e matrimonj : stati di campagne , e del ricolto : stati di commercio marittimo , ed approdo , e partenza de' legni in tutti i porti del regno : direzione delle carte topografiche amministrative : arti , mestieri , e manifatture : stabilimenti di acque minerali : incoraggiamenti , e patenti d' introduzione, d' invenzione , e di miglioramento : gabinetti di modelli , e di macchine relative all' industria : giunta delle arti , e manifatture : convitto del Carminello , e conservatorj delle arti.

§. ISOLATO.

ECONOMIA DOMESTICA. (1).

Art. 1. *Massime.* L'industria, l'armonia delle famiglie possono solo (in ben costituita società) produrre le delizie della vita umana. Tutt' altro non apporta che dispiaceri, pericoli, angustie, e non di rado morte. Seguaci dell' ambizione, o del piacere, amici della violenza, o della frode, qual trista pruova voi non date tuttogiorno di questa verità!

Art. 2. *L' industria.* Il travaglio ben regolato da una savia industria è quel mezzo con cui l' Uomo secondando la natura, spronandola, modificandola, ed anche ove bisogna sforzandola, fa che questa possa a dovizia provvedere a' bisogni della sua esistenza.

Ora dalle differenti combinazioni della proprietà de' corpi dipende l' industria; quindi la *conoscenza delle proprietà ch' esistono in na-*

---

(1) *Ved. pag. 147 II. Sez. par. III. del breve cenno della scienza del benessere sociale.*

tura, *il servirsene a proposito*, dev' essere lo studio dell' industrioso.

Quindi *LA SCIENZA MANIFATTURIERA* deve consistere — *NELLA PREPARAZIONE DELLA MATERIA* — *NELLA FORMA*, *E NEL COLORITO*.

Conoscere quali proprietà fan d' uopo per rendere modificabile una materia, spesso togliere quella che nello stato di natura questa ha, servirsi perciò di altre proprietà, e conoscere quindi i mezzi a tal uopo necessarj, formar devono l' interessante soggetto della prima parte.

Dare con discernimento e gusto le disposizioni, la configurazione, ed i coloriti alla materia preparata, farne spiccare le bellezze e le regolarità, dargli un certo lustro proprio della perfezione, formano il brillante soggetto della seconda parte.

Art. 3. *Dell' armonia nelle famiglie.* Il Matrimonio è sacro, ed inviolabile. Coloro, che hanno pensato diversamente non volevano forse altro, che la confusione nelle famiglie, la continua ansia degli sposi, l' abbandono di uno di essi, la negligenza dell' educazione de' figli, ed altri infiniti tristi effetti. — Il Matrimonio deve attaccare per tutta la reciproca vita gli sposi. Se questo ligame da tenero, voluttuoso, e di comune vantaggio diventa insoffribile, ciò dipende dal perchè non si eseguiscono que' doveri, che ogni conjuge ha. Perchè essi non si

prestano reciproca FEDE, SOCCORSO, ED ASSISTENZA? (1)

Il capo di famiglia deve vigilare su di essa, e conservarvi l'ordine. Deve comandare quello che può produrre il bene, persuadere quelli che debbono ubbidirlo, nè retrocedere mai da ciò che ha imposto senza una vera causa.

La sua cura dev' essere diretta specialmente sulle inclinazioni de' suoi, deve prevenirle, o abbatterle quanto sono fatali. E poichè il carattere degli Uomini si sviluppa per gradi, egli

---

(1) *Il Cap. VI. del Tit. V. delle nostre LL. CC. con quanto di saviezza non ordina, e prescrive questi doveri? Oh come bene sarebbe soda ed intensa la felicità conjugale se realmente si adempissero! Ma invece spesso la vigilanza si rende tirannia: l'economia avarizia: la bontà dabbenaggine: la condiscendenza prodigalità: la decenza lusso: la galanteria tradimento: e confondendosi ogni virtù col suo estremo si finisce sempre colla rovina di ciò che deve essere più interessante e più sacro. Degli stessi difetti soffre la patria potestà; talchè producono sgraziatamente gli stessi effetti. La maggior parte de' francesi cade, come ogni altro uomo, in tali errori: ma una maniera gentile e decente serve a mascherare l'indifferenza, e la noja; quindi ne soffre meno l'educazione de' figli. In Inghilterra supplisce la riserbatezza, ed il contegno; le donne stanno perciò sempre al loro posto. In Germania la costanza del pensare rimedia a quella del cuore. Gli*

dove dirigere quelli de' suoi figli, e de' suoi subordinati al punto ove più giova, e con quelle maniere, che le circostanze gli dettano (1).

Italiani, *e gli Spagnuoli peccano solo*, *e spesso*, *o di gelosia*, *o di scioperataggine. Ved. Rousseau.*

(1) *Macchiavelli non contento di dare precetti per l'*uomo in società, *accenna quelli ancora che considerano l'* uomo in famiglia. *Le sue tre graziose commedie versano appunto su questo ultimo oggetto. Esse meritano di essere lette da coloro*, *che san distinguere a traverso del licenzioso*, *la verità. Platone prima di lui aveva ancora fatti de' simili progetti*, *ma essi differiscono di tanto da quelli del nostro italiano per quanto l' immaginario differisce dal reale.*

AMMINISTRAZIONE CIVILE, E LAVORI PUBBLICI.	ISTRUZIONI PUBBLICHE, SCIENZE, E BELLE ARTI.
Fissazione delle spese del corpo della Città di Napoli, D. 27 sett. 1806, num. 188.	Provvedimento pel mantenimento dell'Università degli studj di Napoli, D. 13 mar. 1806, num. 30.
Direzione, ed incoraggiamento per la costruzione delle strade degli Abruzzi, D. 11 mar. 1807, num. 131.	Organizzazione dell' Università degli studj di Napoli, D. 31 ott. 1806, num. 228.
Riduzione delle tre ispezioni delle strade e ponti a due sole, una per la parte settentrionale, e l'altra per la meridionale, D. 7 ag. 1807, num. 217.	Ristabilimento della scuola de' sordi, e muti, D. 7. nov. 1806, num. 234.
Stabilimento di un Consiglio di lavori pubblici, D. 18 ag. 1807, num. 230.	Regolamento per l'Università degli studj, D. 14 nov. 1806, num. 247.
Prescrizione dell' apertura di una strada dal largo di S. Agostino degli Scalzi alla piazza della strada Napoleone, D. 25 ag. 1807, num. 233.	Divieto di ammettere nel Conservatorio de' musici gli eunuchi, D. 27 nov. 1806, num. 259.
Apertura di una nuova strada da Avellino a Venosa, e Melfi, D. 1 feb. 1808, num. 61.	Stabilimento, che tra le cattedre di prima classe dell'Università degli studj, ve ne sia una di dritto di natura, D. 5. dic. 1806, num. 266.
Costruzione di una strada rotabile da Bari a Lecce, D. 15 mar. 1808, num. 106.	Istituzione di una nuova cattedra di 3. classe per la matematica analitica, D. 18 dicem. 1806, num. 329.
Attribuzioni della Commissione degli ospedali, D. 24 dic. 1808, num. 249.	Stampa, introduzione, ed uso de'libri, D. 24. febb. 1807, num. 47.
Aggiunti per gli atti, e registri dello stato civile, D. 24 dic. 1808, num. 250.	Istituzione di una nuova accademia di storia, ed antichità, D. 17 mar. 1807, num. 67.
Stabilimento e funzioni di un Consiglio generale di amministrazione per tutti gl' interessi degli ospizj, ed altri stabilimenti destinati al sollievo de' poveri ammalati, e projetti della Capitale, D. 11. feb. 1809. num. 280.	Conferma del privilegio del Reale conservatorio di musica di riscuotere gratuitamente dagli impresarj de'teatri una copia degli spartiti di tutte le opere. D. 30 apr. 1807, num. 116.
	Assegnazione del Locale, e soldo degli impiegati della Reale accademia di storia, ed antichità, D. 4 mag. 1807, num. 122.
	Stabilimento de' Collegj nella

COMMERCIO, ED AGRICOLTURA, ARTI, E MANIFATTURE.	CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.
Provvedimento pel Reale Albergo de' poveri, D. 12 mar. 1806, num. 26.	Istituzione del Ministero dell'Interno, e sue attribuzioni, D. 31 mar. 1806, num. 56.
Stabilimento di una scuola d'arti, e mestieri nella Città di Nola, D. 7 nov. 1806, num. 237.	Proroga per l'esibizione de' boni agl'Intendenti, oltre il termine accordato col Dec. de'2 lug. 1806, D. 24 set. 1806, num. 180.
Organizzazione della Stamperia Reale, D. 13 mag. 1807, num. 127.	Prescrizione, che gl'Intendenti delle Provincie siano membri de' governi di tutti gli ospizj, ed ospedali, D. 2. ott. 1806, num. 192.
Tutte le macchine, telai, ed altri istromenti di manifatture, che si trovano ne' siti reali, per impiegarsi negli usi prescritti da S.M., sono messi a disposizione del Ministro dell'Interno, D. 13 mag. 1807, num. 129.	Formazione de' Decurionati, e Consigli provinciali, o distrettuali, D. 18 Ott. 1806, num. 215.
Stabilimento del Real giardino botanico, D. 28 dic. 1807, num. 342.	Rendita necessaria per essere esigibile il Decurionato, D. 11 dic. 1806, num. 276.
Stabilimento di una fabbrica di lanificio. D. 28 ag. 1808, num. 128.	Nomina degl'Intendenti a Presidenti di tutti gli stabilimenti di pubblica beneficenza, D. 26 dic. 1806, num. 300.
Stabilimento di una cattedra di agricoltura nella Regia Università degli studj, D. 20 dic. 1808, num. 244.	Stabilimento del numero de' Consiglieri distrettuali, e provinciali, D. 3 gen. 1807, num. 9.
Esposizione in ogni anno in Napoli delle più interessanti produzioni d'industria nazionale, D. 31 genn. 1809, num. 274.	Aggregazione alle attribuzioni del Ministero dell'Interno del corpo della Città di Napoli, D. 15 apr. 1807, num. 110.
Autorizzazione allo stabilimento nell Isola di Sora di una fabbrica di panni all'uso di quelli di Francia, D. 30 sett. 1809, num. 471.	Aggregazione del Comune del Castello onorato al governo di Gaeta, Provincia di terra di Lavoro, D. 13 mag. 1807, num. 128.
Stabilimento di una società di agricoltura in ogni capo luogo di Provincia, D. 16 feb. 1810, num. 551.	Autorizzazione de' Decurionati a scegliere dal proprio seno gli amministratori civili, ove gl'Intendenti non rinvengano nel corpo decurionale soggetti idonei a tai cariche, D. 12 giug. 1807, num. 160.
Approvazione del piano del Real giardino delle piante nella Capitale, D. 19 febb. 1810, num. 565.	

AMMINISTRAZIONE CIVILE,

E LAVORI PUBBLICI.

Disposizioni per l' elezione de' Cassieri, e Ricevitori delle Università, D. 25 febb. 1809, num. 295.
Sollecita discussione de' conti comunali, D. 25 febb. 1809, num. 296.
Contabilità delle università, D. 25 febb. 1809, num. 297.
Formazione della piazza in prospetto del Palazzo Reale, D. 28. feb. 1809, num. 301.
Attribuzione del Consiglio generale degli ospizj, ed ospedali di Napoli ad invigilare agli ospedali, e alle prigioni, D. 2 ap. 1809, num. 347.
Costruzione di un ponte di fabbrica al Garigliano, D. 10 Ott. 1809, num. 480.
Amministrazione delle Comuni, D. 16 ott. 1809, num. 489.
Formazione di una strada dal Comune di Lucera a quello di Foggia, D. 12 nov. 1810, num. 789.
Proseguimento della strada rotabile da Maddaloni a Campobasso, D. 22. febb. 1811, num. 910.
Scioglimento di tutti i monti di famiglia, D. 17 mar. 1811, num. 936.
Modo di provvedere per mezzo di acquidotti al bisogno delle acque, che soffre il Comune di Sessa, D. 3 ott. 1811, num. 1084.
Appaltatori pel mantenimento delle strade, che non adempiano agli obblighi da loro contratti, D. 15 ap. 1812, num. 1327.
Costruzioni di fontane, e pian-

ISTRUZIONI PUBBLICHE,

SCIENZE, E BELLE ARTI.

Capitale, e nelle Provincie, D. 30 mag. 1807, num. 140.
Disposizioni relative all' unione dell' abolito Collegio de' nobili col primo Collegio Reale di Napoli, D. 30 giug. 1807, num. 172.
Il Conservatorio di musica di Napoli è dichiarato conservatorio Reale, D. 30 giug. 1807, num. 174.
Stabilimento di una Casa di educazione per le donzelle in ciascuna provincia, D. 11 ag. 1807, num. 222.
Privativa alla Società d'incoraggiamento del dritto della confezione della teriaca, D. 17 sett. 1807, num. 258.
Regolamento pe' Seminarj, D. 12 ott. 1807, num. 278.
Dotazione alla Casa di educazione delle donzelle di Aversa, D. 13 ott. 1807, num. 280.
Stabilimento di nuove scuole gratuite, D. 16 ott. 1807, num. 287.
Dotazione al Collegio di Lucera, D. 24 nov. 1807, num. 324.
Prescrizione che i beni addetti alla pubblica istruzione continuino ad avere lo stesso destino, D. 30 genn. 1808, num. 41.
Istituzione di una cattedra di letteratura antica e moderna all' Università degli studj di Napoli, D. 20 genn. 1808, num. 53.
Stabilimento di sei scuole gratuite ne' Conventi di questa Capitale, D. 7 febb 1808, num. 83.
Determinazione della sede del Collegio Reale di Calabria ultra,

COMMERCIO, ED AGRICOLTURA, ARTI, E MANIFATTURE.

Privilegj da concedersi agli autori di nuove scoverte, ed invenzioni per incoraggiamento dell'industria, D. 2 mar. 1810, num. 578.

Premio a coloro, che si distinguono nell'esposizione annuale delle manifatture, D. 27 ag. 1810, num. 724.

Premio a' coltivatori di Barbabietole del Regno, D. 4 mag. 1811, num. 958.

Concessione gratuita per anni 16. al Comune di S. Maria del Carmine di Piedimonte di Alife per lo stabilimento di una manifattura di cotone, D. 8 giug. 1812, num. 1373.

Formazione di un deposito per la conservazione di tutte le mostre degli oggetti d' industria sì nazionale, che estera, D. 26 lug. 1812, num. 1436.

Il Monistero di S. Domenico maggiore è addetto alla scuola d'arti e mestieri, ed al deposito delle macchine, e conservazione de' monumenti della storia del Regno, D. 26 lug. 1812, num. 1437.

Le Società di agricoltura stabilite nel Regno, prendendo il nome di Società economiche, avranno per oggetto le manifatture, ed il commercio, D. 30 lug. 1812, num. 1441.

Miglioramento, ed incoraggiamento dell'arte di tirare la seta, D. 14 feb. 1816, num. 281.

Sospensione della esportazione di ogni genere di granaglie, bia-

CONTENZIOSO. AMMINISTRATIVO.

Obbligo de'decurionati di rimettere al Ministro dell' Interno gli stati discussi delle Comuni eccedenti l' annua rendita di duc. 5000, D. 13 giug. 1807, num. 163.

Dichiarazione di competenza del Ministro dell' Interno di tutto ciò che concerne la salute pubblica, D. 13 giug. 1807, num. 164.

Scelta de' Cassieri dell' Università dotate di una rendita maggiore di duc. 2000, D. 5 ott. 1807, num. 269.

Autorizzazione a' Consigli d'Intendenze di verificare sulle doglianze delle Università, D. 4 gen. 1808, num. 2.

Autorizzazione agl' Intendenti a determinare le somme necessarie a' Comuni per ultimare i litigj cogli ex baroni, D. 20 genn. 1818, num. 40.

Autorizzazione a' Consigli d' Intendenza sulle partite contenziose di quelle Comuni, che non dipendono dalla Regia Corte de' Conti, D. 1. feb. 1808, num. 64.

Prescrizione agl' Intendenti di rimettere al Ministro delle Finanze una copia delle rendite delle Comuni, D. 1 febb. 1808, num. 67.

Metodo per la reddizione de' conti degli Amministratori . e Cassieri Comunali, D. 2 mar. 1808, num. 98.

Riforma del sistema di elezione de' Corpi degli Amministratori de' Comuni, D. 20 mag. 1808, num. 146.

Convocazione de' Consigli gene-

AMMINISTRAZIONE CIVILE, E LAVORI PUBBLICI.	ISTRUZIONI PUBBLICHE, SCIENZE, E BELLE ARTI.

tagione di alberi lungo le strade del Regno, D. 15 apr. 1812, num. 1328.

Disposizioni per accrescere i lavori del disotterramento della distrutta città di Pompei, D. 2. ott. 1812, num. 1509.

Riattazione del Lazzaretto di Barletta, D. 28 apr. 1813, num. 1734.

Permesso di costruire un Teatro nel Comune di Avellino, D. 29 apr. 1813, num. 1743.

Provvedimento alla costruzione delle strade necessarie nelle Provincie di Capitanata, Terra di Bari, e Terra d'Otranto, e destino de' fondi di spese, D. 7 mag. 1813, num. 1753.

Richiamo agli usi della originaria istituzione dello stabilimento di beneficenza sotto il titolo dell' Annunciata della città di Aversa, D. 10 giug. 1813, num. 1800.

Assegnamento di una somma di beni esenti da qualunque peso di amministrazione degli ospizj di Principato citra, D. 7 lug. 1814, num. 2174.

Costruzione di un borgo con piazza fuori le mura di Campobasso sotto il nome di borgo Gioacchino, D. 25 ag. 1814, num. 2239.

Metodo per l' amministrazione de' fondi addetti alla costruzione delle opere pubbliche, D. 1 feb. 1816, num. 270.

Disposizioni per la ricostruzione

D. 27 apr. 1808, num. 130.

Istituzione della Società Reale di Napoli, D. 20 mag. 1808, num. 139.

Creazione di una cattedra di teorie generali della storia naturale nella Regia Università degli studj, D. 20 sett. 1808, num. 177.

Stabilimento, ed attribuzioni di un comitato centrale di beneficenza, e comitati particolari, quante sono le parrocchie della Capitale, D. 18 ott. 1808, num. 191.

Stabilimento di una Casa di educazione in Aversa, D. 21 ott. 1808, num. 193.

Stabilimento di una seconda cattedra di medicina pratica nell'Università degli studj, D. 9 nov. 1808, num. 208.

Disposizioni per la Società Reale per tre accademie, che la compongono, D. 10 lug. 1809, num. 412.

Abolizione della commissione degli spettacoli e teatri, D. 7 sett. 1809, num 457.

Stabilimenti delle Regie scuole delle arti del Regno, D. 25 sett. 1809, num. 466.

Collezioni di pitture di autori Napolitani nel Palazzo de' Regj studj, D. 8 dic. 1809, num. 520.

Proteggimento e miglioramento della bibliotoca di S. Angelo a Nido, D. 8 dic. 1809, num. 521.

Stabilimento di una scuola di arti, e mestieri, D. 4 mag. 1810, num. 623.

Stabilimento di un Collegio di

COMMERCIO, ED AGRICOLTURA, ARTI, E MANIFATTURE.	CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

de, ec. D 22 giug. 1816, num. 402.
Conferma della sospensione della esportazione delle granaglie, e permesso soltanto delle paste lavorate. D. 25 lugl. 1816, num. 433.
Approvazione degli statuti dell'arte de' cappellari, D. 18 giug. 1807, num. 760.
Libera esportazione di ogni specie di granaglie da' domiuj di quà del faro per la sola via di terra, D. 28 lugl. 1817, num. 809.
Contrattazione di grani, e granaglie in questa capitale, e vendita del pane casareccio, e di quello ad uso di stufa, D. 9 ag. 1817, num. 832.
Stabilimento di una scuola secondaria di agricoltura in alcune Comuni di Molise, D. 18 nov. 1818, num. 1382.
Approvazione per lo stabilimento in questa Capitale di una società di lettura, e giuochi di commercio, D. 9 febb. 1819, num. 1489.
Stabilimento di una nuova scuola di agricoltura pratica in Catanzaro, D. 14 dic. 1819, num. 1791.
Stabilimento di una scuola di agricoltura pratica in Avellino, D. 22 mag. 1979.
Abolizione di tutti gli statuti, regolamenti, e capitolazioni delle corporazioni di arti, e mestieri non ancora derogati, D. 23 ott. 1821, num. 132.
Macerazione del canape, e del lino nel canale detto di Carmigna-

rali, e distrettuali per l'anno 1808, D. 10 sett. 1808, num. 168.
Alle attribuzioni del Ministero dell' interno sono compresi tutti i luoghi, e le corporazioni laicali, D. 13 sett. 1808, num. 171.
Funzioni de' Consigli generali e distrettuali, e loro giuramento, D. 13 sett. 1808, num. 169.
Prescrizione del termine per gl invj agl' Intendenti degli stati discussi, D. 5 ott. 1807, num. 188.
Organizzazione della Municipalità di Napoli, D. 22 ott. 1808, num. 196.
Affari contenziosi relativi agli affitti, e rendite de' demanj dello Stato sono sottoposti al giudizio de' consigli d' Intendenza, D. 3 dic. 1808, num. 234.
Parere del Consiglio di Stato se debba interdirsi la continuazione de' giornali d' Intendenza, D. 2 sett. 1809, num. 454.
Epoca e durata de' Consigli generali di provincia, e de' distretti per l'anno 1809, D. 29 sett. 1809, num. 469.
Autorizzazione delle grana addizionali voluta da'Consigli delle provincie, D. 1 nov. 1809, num. 504.
Aggregazione del Casale di Croce al Circondario di Pignataro, D. 29 dic. 1809, num. 531.
Formazione di due distinti Comuni composti di molti casali, ch'erano compresi nello Stato di S. Severino, D. 26 gen. 1810, num. 548.

AMMINISTRAZIONE CIVILE, E LAVORI PUBBLICI.

del Real Teatro di S. Carlo, D. 22 febb. 1816, num. 284.

Provvedimento, e maritaggi delle alunne degli stabilimenti di pietà col mezzo delle doti annesse al numero del lotto, D. 29 mag. 1816, num. 383.

Annullamento delle antiche proprietà de' palchi nel Real Teatro di S. Carlo e modo di costruirsi delle nuove concessioni su tale oggetto, D. 20 nov. 1816, num. 548.

Legge organica sull' amministrazione civile, D. 12 dic. 1816, num. 570.

Regolamento per la classificazione, e dimensione delle strade del Regno, D. 27 giug. 1820, num. 2010.

Contabilità de' fondi provinciali delle opere pubbliche delle provincie, D. 4 ag. 1821, num. 17.

Regolamento pel Conservatorio dell' arte della lana di S. Rosa di questa Capitale, D. 25 sett. 1822, num. 415.

Approvazione di un regolamento per la retta amministrazione de' monti frumentarj della Provincia di Calabria citeriore, D. 25 nov. 1822, num. 459.

Amministrazione, e sorveglianza del Collegio Carolina di Messina, D. 25 nov. 1822, num. 461.

Regolamento per la retta amministrazione de' monti frumentarj nelle Provincie di Bari, e di Principato citeriore, D. 9 sett. 1823, num. 768.

ISTRUZIONI PUBBLICHE, SCIENZE, E BELLE ARTI.

allievi medici chirurgi farmacisti nell' Ospedale degl' Incurabili, D. 4 mag. 1810, num. 638.

Stabilimento di un Orfanotrofio di donzelle nel Cilento, D. 20 ag. 1810, num. 720.

Stabilimento delle scuole primarie in tutto il Regno, D. 15 sett. 1810, num. 735.

Confirma, e promozione nel Regno dell' istituto delle Signore della visitazione sotto la protezione di S. M. la Regina, D. 12 dic. 1810, num. 818.

Compiuta organizzazione della Società Reale di Napoli, D. 10 mag. 1811, num. 963.

Dote locale, e completazione dell' equipaggio per l' istituto delle sorelle della Carità stabilite nella Capitale, D. 31 ott. 1811, num. 1127.

Decreto organico per l' istruzione pubblica, D. 29 nov. 1811, num. 1146.

Formazione di un Collegio di decani preseduto da un rettore nella Università degli studj di Napoli, D. 1 gen. 1812, num. 1188.

Soldi, e gratificazioni a' professori dell' Università degli studj, D. 1 genn. 1812, num. 1190.

Giorno della inaugurazione della Università degli studj, D. 1 genn. 1812, num. 1196.

Aggiunzioni di alcune altre particolari disposizioni al sistema organico dell' Università degli studj, D. 17 gen. 1812, num. 1813.

COMMERCIO, ED AGRICOLTURA,

ARTI, E MANIFATTURE.

no, D. 22 sett. 1822, num. 387.

Permesso per la libera tintura delle sete in nero ne' dominj di qua del faro, D. 28 marzo 1803, num. 574.

CONTENZIOSO

AMMINISTRATIVO.

Aggregazione del Comune di Bagnara al Circondario di Scilla, D. 19 febb. 1810, num. 568.

Aggregazione delle Isole di Ventotene e S. Stefano al Circondario d'Ischia, D. 11 mar. 1810, num. 598.

Gli Ospizj posti in ciascuna Comune del Regno sono considerati, come sezioni delle rispettive Municipalità e ne godono i vantaggi, D. 30 apr. 1810, num. 613.

Responsabilità de' Comuni pe' danni cagionati ne' rispettivi territorj da' delitti commessi con pubblica violenza, D. 21 giug. 1810, num. 672.

Divisione delle terre demaniali, D. 3 lugl. 1810, num. 691.

Prescrizione che il Consiglio generale di ciascuna delle due Calabrie facciano la distribuzione delle Commissioni a rendita perpetua, D. 20. ag. 1810, num. 718.

Epoca della convocazione de' Consigli generali, e distrettuali delle Provincie. D. 1 sett. 1810, num. 728.

È riserbata a S. M. la nomina de' sindaci ed eletti, D. 14 sett. 1810, num. 733.

Nuove aggiunzioni alla legge de' 16 ott. 1809 sull' ammissione delle Comuni, D. 14 dic. 1810, num. 819.

Decreto contenente l' aggregazione al Ministero dell' Interno de' rami della Crociata, e del Protomedicato, D. 27 dic. 1810, num. 836.

Destinazione della convocazione

AMMINISTRAZIONE CIVILE, E LAVORI PUBBLICI.	ISTRUZIONI PUBBLICHE, SCIENZE, E BELLE ARTI.
Prescrizione che la cattedra di fisica generale della Università degli studj de' Dominj di qua del faro sia abolita, rimanendo soltanto quella di fisica sperimentale, e che la cattedra di meccanica dell'Università medesima prenda d'ora innanzi il nome di cattedra di fisica matematica, D. 8 ott. 1823, num. 817. Autorizzazione al Luogotenente generale in Sicilia per approvare gli stati discussi de' Comuni, che hanno una determinata rendita, D. 6. apr. 1824, num. 1019.	Fondazione, e dotazione di una Biblioteca nazionale sotto il nome di Biblioteca Gioacchina, D. 26 febb. 1812, num. 1254. Stabilimento del secondo Collegio Reale di Napoli, e nomi ad ambidue di Licei, D. 23 feb. 1812, num. 1267. Provvedimento di fare provvisoriamente supplire le cattedre de' Licei, o Collegj per impedimento, o mancanza de' rispettivi professori, D. 20 apr. 1812, num. 1345. Organizzazione di una nuova cattedra di Chirurgia teoretica nella Regia Università degli studj, D. 3 dic. 1810, num. 1556. È addetta al Collegio medico cerusico di Napoli una somma per conto delle rate, che gli ospedali del Regno debbono contribuire per suo mantenimento, D. 17 dic. 1812, num. 1565. Erezione in Aversa di un Orfanatrofio per le fanciulle esposte col nome di Real Orfanotrofio di Gioacchino, D. 11 febb. 1813, num. 1620. Stabilimento del Museo Teologico nel Locale del soppresso Monistero di Montevergineila, D. 18 febb. 1813, num. 1631. Stabilimento della Casa de' Matti in Aversa, D. 11 mar. 1813, num. 1655. Soldi a' Segretarj perpetui delle Reali Accademie di storia ed antichità, e delle scienze, D. 2 apr. 1813, num. 1678.

CONTENZIOSO

AMMINISTRATIVO.

e durata della riunione de' Collegj elettorali, D. 2 feb. 1811, num. 885.

Modo di procedura per i Sindaci nell' esercizio della giurisdizione stabilita col decreto de' 6 ap. 1810, D. 28 febb. 1811, num. 920.

Durata delle funzioni de' Sindaci, ed eletti municipali, D. 29 ag. 1811, num. 1047.

Budjets Comunali, D. 5 sett. 1811, num. 1060.

Termine per la presentazione alle Intendenze de' titoli de' crediti contro le Comuni, D. 2 ott. 1811, num. 1080.

Aggregazione del Circondario di Villa S. Maria a quello di Lanciano, e di quello di Paglieta a quello del Vasto, D. 20 dic. 1811, num. 1174.

Termine alle funzioni de' Commissarj per la divisione delle terre comunali, D. 27 dic. 1811, num. 1181.

Indennità a'Sindaci della Città di Napoli, D. 2 apr. 1812, num. 1299.

Disposizione per la revisione de' libri, che si vogliono pubblicare secondo il sistema praticato fino al 1806, D. 16 ag. 1815, num. 71.

Ristabilimento della Commissione, che nel 1805 trovavasi in esercizio per l'esame, e revisione de' libri, che s'introducono dall' estero, D. 16 ag. 1815. num. 72.

Metodo per l'ammissione, e circolazione de' libri, che vengono dall' estero, e per la pubblicazione di quelli, ch' escono da' tipi Nazionali, D. 28 nov. 1815, num. 197.

Circoscrizione amministrativa delle provincie del Regno, D. 1. mag. 1816, num. 360.

Diffinitive disposizioni per la stampa de' libri, e per l'introduzione di quelli, che provengono dall'estero, D. 8. nov. 1816, num. 538.

Concessione al Corpo Municipale della Città di Napoli del titolo di Senato colle antiche onorificenze, D. 7. febb. 1817, num. 630.

Legge sul contenzioso amministrativo, D. 21 mar. 1817, num. 664.

Organizzazione della Reale Segreteria, e Ministero degli affari interni, D. 2 apr. 1817, num. 686.

Obbligo imposto alle Comuni di associarsi alla collezione delle decisioni della G. C. de' Conti, D. 28 ag. 1818, num. 1304.

Stabilimento di una Sopraintendenza generale di salute de' dominj oltre il faro, D. 23 giug. 1819, num. 1638.

Sono restituite agl'Intendenti le facoltà relative allo stralcio delle operazioni demaniali, ed ex feudali, D. 1 Sett. 1819, num. 1708.

Approvazione delle istruzioni per la reddizione degli stati discussi comunali, D. 20 nov. 1819, num. 1766.

ISTRUZIONI PUBBLICHE,

SCIENZE, E BELLE ARTI.

Soppressione delle scuole de' Bernabiti in Arpino, D. 29 giug. 1813, num. 1817.

Stabilimento di una cattedra di anatomia, e filosofia nell' Ospedale degl' incurabili, D. 15 lugl. 1813, num. 1838.

Privativa alla Reale Tipografia di stampare bollettini delle leggi, i Codici, e tutti gli atti del Governo, D. 28 ott. 1813, num. 2014.

Aggiungimento di due cattedre nella Reale Università degli studj, D. 10 nov. 1813, num. 1962.

Stabilimento di una nuova cattedra del testo d' Ippocrate nell' Università degli studj, D. 16. Giug. 1814. num. 2147.

Stabilimento di una nuova cattedra di dritto pubblico ecclesiastico del Regno, D. 8 nov. 1814, num. 1316.

Stabilimento di una nuova cattedra de' sacri canoni, D. 3 lug. 1815, num. 24.

Stabilimento di una istruzione teoretica e pratica di veterinaria, D. 11 ott. 1815, num. 143.

Approvazione dell' istituzione di una nobile accademia di ballo, e musica, D. 23 nov. 1815, num. 192.

Approvazione degli statuti per gli Reali licei, collegj, e scuole secondarie, D. 14 feb. 1816, num. 412.

Stabilimento del Real Museo Borbonico, D. 22 feb. 1816, num. 288.

Stabilimento del regime de' Conservatorj di donne della Capitale, D. 29 feb. 1816, num. 298.

Approvazione degl' statuti per la Regia Università degli studj, D. 12 mar. 1816, num. 413.

Disposizioni in ordine al conferimento della Laurea nella facoltà teologica ed alla parte, che vi debbono avere gli esistenti maestri dell' autico Collegio de' Teologi, D. 11. giug. 1816, num. 403.

Formazione di due biblioteche composte da' depositi de' libri della Croce di Montevergineila, D. 4 dic. 1816, num. 587.

Istituzione nella Città di Napoli di una Scuola Reale di Scenografia, D. 25 dic. 1816, num. 593.

Disposizioni per l' istruzione, ed educazione pubblica ne' dominj al di là del faro, D. 31 genn. 1817, num. 623.

Organizzazione della Società Reale Borbonica, D. 2 apr. 1817, num. 677.

Nomina della Commissione stabile delle arti del disegno in luogo di quella temporanea disciolta, D. 16 apr. 1817, num. 702.

Approvazione di un regolamento per la Scuola Reale di Scenografia, D. 14 mag. 1817, num. 713.

CONTENZIOSO

AMMINISTRATIVO.

Rettifica sulla circoscrizione de' Comuni e Circondarj de' dominj di qua del faro, D. 25 gen. 1820, num. 1876.

Abolizione de' Consigli provinciali, e distrettuali, le di cui attribuzioni saranno provvisoriamente esercitate dalle deputazioni provinciali, D. 31 lug. 1820, num. 48.

Destinazione dell' epoca per la convocazione de' Consigli distrettuali, e provinciali ne' dominj di qua del faro, D. 19 giug. 1821, num. 62.

Gl' Intendenti e Segretarj generali e Sotto-Intendenti ne' dominj di qua del faro saranno distribuiti in tre classi, con assegnarsi a ciascuno di essi i rispettivi soldi, D. 9 ott. 1821, num. 130.

Compensi dovuti a' difensori de' Comuni per le cause, che si agitano presso la G. C. dei Conti, D. 12 ag. 1823, num. 596.

Stabilimento de' soldi degl' Intendenti delle Valli della Sicilia, D. 31 dic. 1823, num. 917.

ISTRUZIONI PUBBLICHE,

SCIENZE, E BELLE ARTI.

Commissione di pubblica istruzione ne' Dominj oltre il faro, D. 28 genn. 1818, num. 1090.

Stabilimento di una pubblica biblioteca in Reggio, D. 13 mar. 1818, num. 1164.

Stabilimento di una cattedra di Chimica nella Regia Università degli studj, D. 22 genn. 1819, num. 1475.

Soppressione nella Regia Università degli studj della Cattedra de' trattati Canonici, D. 10 nov. 1819, num. 1762.

Stabilimento di una cattedra di procedura penale nella Regia Università degli studj, D. 10 nov. 1819, num. 1753.

Privativa alla Società letteraria stabilita in Napoli della stampa, e vendita della collezione de' monumenti inediti di antichità, e belle arti, D. 31 mag. 1820, num. 1990.

Censura, e spaccio de' libri, delle stampe, e di tutti gli oggetti che vogliono introdursi, e che già esistono nel regno, e raccolta di quelli che si sono impressi dal dì 22 magg. 1815 in poi, come del pari i cataloghi di tutte le opere esistenti nelle botteghe e ne' magazzini, D. 2 giug. 1821, num. 21.

Conferma con qualche modificazione degli antichi privilegj del Collegio de' Teologi, D. 20 giug. 1821, num. 63.

Stabilimento di quelle Case private di educazione che la Giunta permanente di pubblica istruzione stimerà convenevoli, D. 25 genn. 1822, num. 175.

Novella organizzazione del Reale Istituto di belle arti, e dello stabilimento de' pensionati in Roma, D. 2 mar. 1822, num. 195.

Organizzazione della Commissione di publica istruzione della Sicilia stabilita in Palermo, D. 5 mar. 1822, num. 202.

Abolizione della Giunta permanente d' istruzione publica, e prescrizione, che l' Università degli studj de' Dominj di qua del faro abbia un Presidente, determinandosene le attribuzioni, D. 10 sett. 1822, num. 388.

Organizzazione della Stamperia Reale, D. 4 ott. 1822, num. 425.

Modo da proporre alla Sovrana approvazione i soggetti, che debbono essere addetti all'istruzione pubblica, D. 16 febb. 1823, num. 545.

Aumento al num. di trentasei degli alunni di giurisprudenza pratica presso il pubblico ministero de' Collegj giudiziarj di Napoli, D. 22 mar. 1824, num. 1005.

Fine del primo volume.

INDICE DELLE MATERIE

CONTENUTE

NEL PRIMO VOLUME.

DEDICA . . . . pag.

PREFAZIONE 7

§ I. Sull' oggetto dell' opera . . . . *ivi*

§ II. Sul metodo. 8

PARTE PRELIMINARE — Cenno sulle istituzioni del Regno 9

SEZ. I. VICENDE DELLE ISTITUZIONI.

CAP. I. Uno sguardo sull' epoche anteriori al 1732. *ivi*

Cronologia dell' epoche anteriori al 1732 (quadro I.) 16

CAP. II. Origine delle ottime istituzioni del Regno. 27

CAP. III. Loro progresso e consolidamento. . . . 33

Sommario delle antiche leggi e prammatiche (quadro II.) 36

CAP. IV. Una fugace comparazione tra le istituzioni degli augusti Borboni, e le straniere sperimentate in questo paese 57

Elenco de' decreti , colli quali disponendosi

il passaggio di legislazione, si danno delle disposizioni provvisorie (quadro III.) . 62
SEZ. II. SULL' ATTUALE AMMINISTRAZIONE CIVILE, MILITARE, ED ECONOMICA 69
CAP. I. Cenno rapido sull' insieme del Governo . *ivi*
§ I. Scopo del Governo . . . .)
§ II. Base del sistema . . . .)
§ III. Spirito delle leggi 71
§ IV. Oggetti de' Ministeri 72
§ V. Loro numero 73
§ VI. De' Segretarj di Stato . . . . . . *ivi*
§ VII. Del Consiglio de' Ministri, e del suo Presidente 74
§ VIII. Del Consiglio di Stato. 75
§ IX. Della Consulta di Stato . . . . . . *ivi*
CAP. II. Ramo Giudiziario 80
§ I. Sul valore de' diversi diritti . . . . *ivi*
§ II. Sul modo di riconoscerne i caratteri . 83
§ III. Garentia del Dritto 84
§ IV. Su de' delitti 86
§ V. Come antivedere i delitti 87
§ VI. Misura delle pene 63
§ VII. Sull' identità del reato, e del reo . . 98
§ VIII. De' Magistrati 103
§ IX. Conclusione . . . . *ivi*
Ramo Giudiziario (quadro IV.) 106
Addizione al cap. II. — Ramo Ecclesiastico. 131
§ I. Necessità di una rivelazione tratta dalla natura dell' Uomo . . . . *ivi*
§ II. Necessità di una rivelazione tratta dalle passioni umane 133
Ramo Ecclesiastico (quadro V.) . . . 145
CAP. III. Guerra, e Marina. 147
§ I. Introduzione al Cap. . . . . *ivi*

§ II. Come promuovere le virtù militari nelle armate 148
§ III. Principj per organizzare una buona armata 152
§ IV. Sulle nostre Leggi militari. 156
Ramo di Guerra, e Marina (quadro VI.) 162
Addizione al cap. III: — Diplomazia . . 180
§ I. Base de' rapporti tra Governi . . . . *ivi*
§ II. Come valutare la potenza esterna degli Stati 181
§ III. Quando i poteri sono equilibrati . . 182
§ IV. Come prevenire, o rimettere il disquilibrio de' poteri, ... *ivi*
§ V. De' dati su cui calcolare il risultato delle vicissitudini 184
Tavola Sinottica de' dati su cui calcolare i risultati delle vicissitudini (quadro VII.) 186
§ VI. Dell' Europa 193
§ VII. Dell' Italia 194
§ VIII. Regno delle due Sicilie 196
Seconda addizione al cap. III. — *Statistica Morale, Locale, ed Economica de' più notabili Stati Europei* (quadro VIII.) . 199
Decreti riguardanti le transazioni diplomatiche (quadro IX.) 216
Cap. IV. Affari interni 220
§ I. Introduzione al Cap. . . . . *ivi*
§ II. Massime 221
§ III. Cenno dello sviluppo della prima massima 222
§ IV. Breve sviluppo della seconda massima . 225
§ V. Sulla terza massima 226
§ VI. Civilizzazione 228
§ VII. Coltura . . . . *ivi*

§ VIII. Oggetto verso cui dirigere le facoltà umane 230
§ IX. Beneficenza. 241
§ X. Leggi sanitarie 242
§ XI. Ministero. 243
§ Isolato. Economia domestica. 248
Art. I. Massime ivi
Art. II. L'Industria ivi
Art. III. Dell'armonia nelle Famiglie. . . . 249
Interno (quadro X.) 252

Fine dell' indice del primo volume.

LE LETTERE INIZIALI P. V. C. SIGNIFICANO PAGINA, VERSO, COLONNA.

	Errori.	*Correzioni.*
P. 204 V. 17 C. 2.	Il passo Kehl in mano della Francia	Il passo di Kohl *una volta* in mano della Francia.
P. 205 V. 19 C. 4.	L'industria, e la libertà	L'industria, e la buntà
P. 207 V. 23 C. 4.	l' opposto in Lusazia, e nel Gran Ducato di Versavia.	l'opposto in Lusazia, e nel già Gran Ducato di Versavia.
P. 210 V. 13 C. 3.	nelle sole città di nuovo acquisto.	in alcune città.
P. 211 V. 11 C. 4.	Combatte per islacciare il suo commercio, che anche per terra è considerevole.	Cerca slacciare il suo commercio, che anche per mare è considerevole.
P. 213 V. 18 C. 4.	Paga con tutto ciò	Pagava con tutto ciò
P. 233 V. 18.	*produce*	*formano*
P. 233 V. 22.	*inalza*	*inalzano*
ivi V. 27.	*passa*	*passano*
P. 241 V. 20.	sentimenti	Stabilimenti
P. 250 V. 29.	*a quella del cuore.*	*alla circostanza del cuore.*

A. S. E. REVERENDISSIMA

MONSIGNOR COLANGELO

PRESIDENTE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Ecc. Reverend.

R. Marotta e Vanspandoch desiderando di stampare l' opera intitolata *Quadro ed Analisi degli atti del Governo* che costituiscono il sistema finanziero per le due Sicilie, dell' avvocato Benedetto Cantalupo; pregano l' E. V. Reverendissima di accordarne loro il permesso.

Presidenza della Giunta per la pubblica istruzione, a dì 8 Febbrajo 1825. Il Regio Revisore Sig. D. Biagio Ruberti avrà la compiacenza di rivedere l' opera soprascritta, e di osservare se vi sia cosa contro la Religione, ed i dritti della Sovranità — Il Deputato per la Revisione de' Libri Canonico Francesco Rossi.

Eccellentissimo e Reverend. Signore. Vantaggiosa insieme ed onorifica pel nostro Paese sembrami l' opera del signor Avvocato D. Benedetto Cantalupo, cui è il titolo — *Quadro ed Analisi degli Atti del Governo* ecc., che dai nostri Tipografi sig. Marotta e Vanspandoch si vuol rendere di pubblica ragione, e che Vostra Eccellenza Reverendissima ha sommesso alla mia revisione. Lo scopo principale di quella, come ho rilevato, è di porre sotto gli occhi di ciascuno l' insieme delle nostre patrie leggi, di scorgerne i rapporti, di ponderarne lo spirito, di facilitarne l' esecuzione, e di occuparsi con ispecialità e con minuto dettaglio di quelle, che riguardano le Finanze. E tutto ciò viene eseguito con nobiltà, con energia, con metodo, e con chiarezza. L' opera è fornita doviziosamente di moltiplici erudizioni, e di rilevanti notizie istoriche, e cronologiche. Nel tempo stesso la Religione, e la Sovranità sono ivi scrupolosameute riguardate. A tal effetto son di avviso, che possa permettersene la stampa. Il Regio Revisore Biagio Ruberti.

Napoli 18 Febrajo 1825.

Napoli 7 aprile 1825.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Vista la dimanda de' sig. Raffaele Marotta e Wanspandoch, con la quale chiedono di stampare l'Opera intitolata *Quadro, ed analisi degli atti del Governo* che costituiscono il sistema finanziero per le due Sicilie, dell'Avvocato BENEDETTO CANTALUPO;

Visto il favorevole parere del Regio Rev. Sig. D. Biagio Ruberti;

Si permette, che l'indicata Opera si stampi: però non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà, se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuta nel confronto uniforme la impressione all'Originale approvato.

Il Presidente

M. COLANGELO.

Il Segretario Generale, e Membro della Giunta

LORETO APRUZZESE.

INDICE ALFABETICO

DE'

SIGNORI ASSOCIATI.

A

Amati (Marchese) Felice, *Ministro dell' Interno.*
Avalos (d') Duca.
Avati (Cav.) Gius., *Giudice del Tribunale Civile di Napoli.*
Auletta Pietro, *Segretario Generale della Tesoreria.*
Antreatini Giov. Francesco, *Direttore de' Dazj indiretti in Avellino.*
Armellini Nicola, *Uffiziale di carico nel Ministero di Grazia e Giustizia.*
Arenare Pasquale, *Avv.*
Apostolico Sebastiano, *Giud. Istruttore*
Ancora (d') Ferdinando, *Ricevitore generale della Provincia di Terra di Lavoro.*
Amodeo Pasquale.
Astore Gennaro.
Amabile R.
Anzaluzzi Cosmo.
Autuori Federico.
Adinolfi Gabriele.
Adinolfi Gio. Angelo.
Allimuri Tommaso.
Abbati Domenico Saverio.
Amone Bianchi Luigi.
Antonio (de) Tommaso.
Alfieri Luigi.
Angelis (de) Luigi.
Angelis (de) Giuseppe Ottavio.
Altobelli Francesco Paolo, *Giud. Regio in Palena.*
Araneo Vincenzo.

B

Blasioli Francesco Paolo, *Cons. d Intendenza.*
Berardinis (de) Michele, *Avv.*
Berardinis (de) Giovanni, *Avv.*
Bindi Carlo.
Berardi Giovanni.
Bindi Tommaso.
Basile Lodovico.
Bocchini Domenico.
Bruni Giuseppe, *Avv.*
Berni Francesco.
Bellis (de) Giuseppe.
Bonghi Luigi, *Avv.*
Bassi Cesare, *Giudice.*
Barberio Antonio.
Buonanni Pietro, *Sindaco.*
Beschi Gio. Giuseppe.
Bellia Emmanuele, *Avv.*
Boccardi Domenico, *Avv.*
Benedictis (de) Barone Raffaele.
Basile Francesco, *Patroc.*

C

Campofranco (di) Principe, *Maggiordomo Maggiore di S. M. (D. G.).*
Canofari Francesco, *Consultore di Stato.*
Caropreso Camillo, *Direttore delle Reali Finanze.*
Canofari Angelo, *Procuratore Regio Sostituto.*
Castellano Francesco, *Cancell. del Tribunale di Comm.*

Clarelli Mariano , *Giudice della Gran Corte crim. di Napoli*.
Ciaramelli Gennaro , *Avv*.
Calenda Felice , *Avv*.
Colicchi Stefano , *Avv*.
Consalvi Giustini , *Avv*.
Capuano Luca, *Regio Giudice*.
Chiarizia Gervasio.
Croce Giuseppe.
Chitti Luigi.
Capobianco (Cav.) *Sottointendente*.
Colletta Donato , *Avv*.
Cassini Domenico, *Avv*.
Carunchio Ireneo.
Camerini Vincenzo , *Reg. Procurat*.
Colangeli Filippo, *Giud. crim*.
Chiarizia Arienzale Carlo, *Giud. crim*.
Caunavina Ferdinando , *Giud. crim*.
Castiglione Pasquale , *Giudice crim*.
Cocco Donato, *Avv*.
Contucci Vincenzo.
Casaburi Francesco.
Chiomenti Pasquale Maria, *Avv*.
Capece Gennaro.
Caricati Bernardo.
Cinelli Federico
Carini Giacinto , *Uffiziale*.
Carminecci Luigi.
Cacioppo Carlo , *Patroc*.
Caglia Antonio.
Costantini Luigi
Cotronei Martino.
Conforti
Cebrino Nicola.
Conidi Vincenzo.
Colapiello Giuseppe Nicola.
Cioenci Giuseppe.
Cappelli Aniello, *Conserv. delle Ipoteche*.
Campanella Diego.
Costanzo (de) Agnello.
Chiarizia Gaetano, *Giud. Reg. in Paganico*.
Colabella Salvatore.
Calucci Raffaele.
Cacace Camillo , *Avv*.

D

Diana Giacinto , *Controloro delle Contribuzioni dirette*.
Deluca Francesco.
Dati Michele.
Dati Michele Maria.

E

Ercole Luigi.
Elia (de) Vincenzo.
Ettila Gaetano.

F

Franchi Luigi , *Consigliere della Suprema Corte di Giustizia*.
Franchis (de) Barone Giovan Battista , *Conservatore*.
Fiore Biagio.
Forquet Giacomo , *Negoziante*.
Freppa Lorenzo , *Avv*.
Ferrara Gioacchino , *Cancell*.
Filiasi (Cav.) Francesco.
Farina (Barone) Carlo.
Fabritiis (de) Gaetano, *Cancell*.
Figliolia Francesco Saverio, *Patroc*.
Farina Giuseppe , *Patroc*.
Fervi Domenico Maria.
Forte Michele.
Ferrazzani Raffaele , *Legale*.
Frigeri Luigi , *Colonnello*.
Fajella Domenico.
Fabritiis Giacomo , *Giudice*.
Ferrara Domenico.
Francipane Francesco.
Foratiis (de) Gaetano.

Fazari Domenico.
Ferrari, Gio. Leonardo, *Cancell.*
Franco (de) Tommaso, *Avv.*

G

Ginistrelli Pietro, *Ricevitore Generale.*
Gran Corte civile in Aquila, cop. 2.
Giorgio (de) Raffaele, *Segretario della suddetta G. C.*
Gran Corte criminale di Chieti.
Geriz Sebastiano, *Controloro.*
Galante Giacinto.
Gomes Francesco
Giocoli Carlo Francesco, copie 3.
Granata Filippo, *Giud. Reg.*
Gregorio (de) Antonio.
Giovine Michele.
Giannettasio Camillo,
Galoppo Cesare Andrea,
Guma Antonino.
Gallelli Filippo.
Giampietro Alessandro.
Grazia (de) Nicola, *Patroc.*
Girolami Domenico, *Presid.*
Greco Saverio Maria di Nicola.
Giudice (del) Gennaro,
Gaudiano Giuseppe, *Conser.*
Gabrieli (Conte) *Avv.*
Giacchetto Vito
Giardini Innocenzo.
Giannoni Antonio.
Grazia (de) Giuseppe,
Grassi Vincenzo.
Giordano Santo.
Gargea Giovanni.
Giardino Nicola.
Grimaldi Francesco.
Giordani Gaetano, *Avv.*
Garofalo Stefano *Avv.*

H

Horatiis (de) Giovanni, *Avv.*

I

Iannuzzi P.
Iasonna Giuseppe.

L

Letizia (Comm.) Gregorio, *Vicepresidente della Sup. Corte di Giustizia, Presidente della G. C. civile di Napoli.*
Lotti (Cav.) Gaetano, *Segretario Generale dell' Intendenza di Terra di Lavoro.*
Lafragola Pasquale, *Prefetto di Polizia.*
Longobardi Raffaele, *Procurat. Generale.*
Lauretis. . . . . . *Controloro.*
Luperto Francesco.
Lopez Raffaele.
Larusca Francesco Saverio.
Luperto Francesco.
Lauria Nicola.
Lanzetta Federico.
Lauro Michele.
Larusca Ignazio.
Legittimo Raffaele.

M

Medici (Cav. de) Luigi, *Presidente del Consiglio de' Ministri, Consigliere Ministro di Stato delle Reali Finanze ec. ec.*
Medici (de) Alessandro, *Intendente Generale dell'Esercito.*
Malesci Pietro, *Capo di Ripartimento nel Ministero di Grazia e Giustizia.*
Mastrangelo Decoroso, *Consigl.*
Marco (de) Michele, *Giud.*
Mola Michele, *Segret. nel Tribunale civ.*
Martino (di) Berardino, *Controloro.*

Marchesani Giuseppe.
Migliorati Giovanni.
Morelli Gaetano.
Martini Giuseppe, *Giud. Reg.*
Marone Gaetano, *Giud. Reg.*
Meuricoffre, Sorvillo, e compagni, *Negozianti.*
Mangani Pasquale, *Interino Scrivano di razione.*
Mattia (de) R.
Mandarini Biaggio Antonio.
Marco (de) Giuseppe.
Montefusco Mariano, *Vicepresidente.*
Mazzucco Giuseppe, *Giud. crim. in Chieti.*
Marco (de) Camillo, *Avv.*
Margiotti Francesco Paolo, *Avv.*
Mezzoprete Antimo.
Marisi Antonio.
Marino Giuseppe.
Mariani Ermeto.
Mazzucca Giuseppe.
Musitelli Gio. Vincenzo.
Marsicano Giuseppe.
Mattheis (de) F.
Muscariello Vincenzo, *Giud. crim.*
Marinis Cesare.
Mariani Urbano, *Avv.*
Magnati Giuseppe.
Milazzo Giuseppe, *Cancell.*
Miglione Santo
Muscionisi Giuseppe, *Avv.*
Montalto Michele.
Macchiavoli Onofrio.
Mita (de) Gennaro.
Misuraca B.
Mennisi Giovanni.
Mastrangelo Andrea.
Magnacca Raffaele.
Montuori Biaggio.
Mariani Urbano.
Monti Cassidoro.
Mellone Pietro, *Cancell. della G. C. civ. in Aquila.*

N

Niccolini (Cav.) Nicola, *Avv.*
Nasci Giuseppe *Direttore delle Contribuzione dirette.*
Nigro (de) Domenico, *Avv.*
Nola Giuseppe.
Nola Vincenzo.
Natella Raffaele.
Nola Luigi.
Nardo (de).
Notaruberti Giuseppe.
Notarangeli Celestino.
Nicolazzi Giacinto.
Nardis (de) Gio. Antonio.

O

Ottajano (Principe) *Intendente di Napoli.*
Ortensio Francesco, *Cancell.*
Orestano Pietro, *Cancell.*
Osso (dell') L.
Oliva Vespasiano.
Oliverio Magno Vincenzo.
Oliva (Barone) Giacomo.

P

Pignatari Matteo, *Capo di Ripartimento del Ministero di Casa Reale.*
Pagliari Gian Filippo, *Cancel. della G. C. di Chieti.*
Pcan Michele, *Capo di Sezione della R. Tesoreria.*
Pasqualoni Giovanni, *Capo di Ripartimento nella R. Segreteria di Grazia e Giustizia.*
Prisco Raffaele, *Uffiziale in detto Ministero.*
Pace (de) Fortunato.
Peruzza Domenico.
Parpaoli Pietro.
Pappadia Nicola.
Pagliuca Luigi.
Petroni A.
Pepe Lorenzo, *Giudice*,

Politi Cesare.
Pace Giacomo, *Giudice*.
Pierantoni Carlo, *Avv*.
Piccirilli Ferdinando.
Positano Giovan Angelo.
Palsapia Diego.
Pisacani Luigi, *Avv*.
Petilli Francesco.
Pesicata Tommaso.
Pontolillo Nicola.
Pollano Luigi.
Politi Giacinto.
Parisi Giuseppe.
Pugliese Antonio.
Persiani Vincenzo, *Giud*.
Pironti Saverio.
Paladino Cesare.
Paladino Sacerdote Michele.
Paternoster Cataldo.
Pasca Nicola.
Perito Giuseppe.
Petrosino Agostino.
Papa Saverio.
Piterà Poerio Giuseppe.
Parisi Antonio.
Persani Giacinto.
Pace (de) Gregorio, cop. 2.
Pollio Vincenzo.
Ponticelli Camillo.
Piccirillo Antonio Vincenzo, *Giudice*.
Polcaro Raffaele.
Paolini Salvatore.
Pelitti Francesco.
Parisi Ferdinando, *Giud. Regio nell' Aquila*.

Q

Quatrini Camillo, *Avv*.
Quarto Francesco.
Quinzi Gennaro, *Giud*.

R

Ricca Gennaro, *Giudice della G. C. civ. di Napoli*.
Rubino Tommaso *Giudice della G. C. civ. di Napoli*.
Rosica Gabriele, *Giudice Istruttore*.
Rubini . . . . . : *Controloro*.
Ruzzi Michelangelo, *Avv*.
Romero Ruggiero.
Riannelli Raffaele.
Rocco Giuseppe.
Rossi Domenico.
Rossi Cesare.
Ranauda Nicola.
Riccio N.
Renzis Nicola, *Avv*.
Ricca Michele.
Ruggiero Francesco, *Avv*.
Romano Felice.
Rinaldi Raffaele.
Ruggiero Giacinto.
Riillo Francesco.
Rosa (la) Filippo.
Rosa (de) Giuseppe.
Renzis (de) Vincenzo.
Restaino Filippo Maria.
Ruggiero Marco, *Avv*.

S

Saint Lager, *Negoziante*.
Spaccapietre Nicola, *Giudice*.
Santis (de) Giuseppe, *Avv*.
Signorini Francesco.
Siardini Gaetano.
Spadacini Felice.
Simone (de) Marco.
Scarpetta Vincenzo.
Siniscalchi Luigi, *Avv*.
Sperduti Francesco.
Spadacini Federico, *Cancell*.
Saraceni Stefano, *Cancell*.
Salerno Nicola.
Serafino (di Scanno) Francesco Luigi.
Semprani Antimo, *Cancell*.
Stasi Raffaele.
Spoti Antonio.
Sicilia Salvatore.

Selvaggi P.
Sarli E.
S. Sud. Saverio.
Staffa Luigi.
Sarni Angelo Maria.
Sanna Nicola Maria.
Schivaldi Emilio.
Severo Michele.
Sensales Serafino.
Scaglio Giuseppe, *Ispettore*.
Scimia Michele, *Uffiziale*.
Saunocito . . . . . . *Patrocinatore*.
Scilla Francesco.
Scullo Agnello.
Salerni Giuseppe.
Scorza Ferdinando.
Simone (de) Pasquale.
Scarciglia Giuseppe, copie 25.
Il Supplente del Circondario di Casoli.
Santis (de) Antonio.
Scarciglia (Cav.) Celestino, *Giudice della G. C. civ. di Trani*.
Saraceni Amodio, *Giud. del Trib. civ. nell' Aquila*.
Sardi Filippo, *Giud. della G. C. civ. nell' Aquila*.

T

Tommasi (Marchese) Donato, *Ministro di Grazia e Giustizia*.
Tavani Giuseppe, *Consigliere della Suprema Corte di Giustizia in missione di Procuratore Generale della G. C. civ. di Trani*, copie 8.
Tortora Antonino, *Ufficiale di carico nel Ministero di Grazia e Giustizia*.
Torrenti Giuseppe.
Tancredi Rocco.
Tambuti Mariano.
Taudoja Giuseppe.
Tripiciano Salvatore, *Patroc*.
Tommasi Pietro Paolo, *Avv*.
Teti Filippo. *Avv*.
Terracino Gennaro.
Troja Luigi.
Tocco (Cav.) Francesco.
Tenieri Salvatore.

V

Vecchio (del) Francesco, *Giudice della G. C. crim*.
Versace Pier Francesco, *Direttore della gran Dogana di Napoli*.
Ventura Gerardo, *Patr*.
Vicoli Girolamo.
Valente Emmanuele, *Controloro*
Valentini Salvatore.
Vacca Niccola. *Avv*.
Verdicis Gaetano.
Vinci Giovanni.
Vargas Macciucca (Duca) *Vicepresidente della G. C. civile*.
Virzi Pietro.

Z

Zelo Giuseppe, *Tesoriere della Real Tesoreria*.
Zupoli Sossio.
Zopi Donat' Angelo Prevosto.
Zambrano Amodeo.
Zottoli Francesco.
Zeola Giuseppe.
Zuccaro Luigi.

NOTA.

I nomi degli Associati di sopra trascritti si sono rilevati dalle note firmate alla pubblicazione del primo prospetto di associazione nel mese di agosto; e poichè taluni di essi han mancato di apporre alle loro firme le rispettive cariche, o titoli che occupano, perciò si pubblicano i soli nomi.